

+

DOTT. ANGELO FANI

LA
DEPORTAZIONE

STUDIO DI DIRITTO PUNITIVO

PER

DISSERTAZIONE DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA



1896

ERMANN0 LOESCHER & C.^o
LIBRAI DI S. M. LA REGINA
ROMA — CORSO, 307.

Il presente studio intorno alla pena della Deportazione fu presentato, come tesi di laurea in legge, alla Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università di Perugia nell'anno Accademico 1894-95 (Sessione di Novembre), fu ammesso alla discussione il 26 Novembre 1895 e fu approvato a pieni voti assoluti.

À Monsieur A. Rivière

Secrétaire général de la Société
des prisons

Hommage de l'auteur

avec prière d'une note bibliographique

Perouse (Ombrie) 29 septembre 95

18784
F9C10

DOTT. ANGELO FANI




LA
DEPORTAZIONE

STUDIO DI DIRITTO PUNITIVO

PER

DISSERTAZIONE DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA



PERUGIA

UNIONE TIPOGRAFICA COOPERATIVA

(GIÀ DITTA BONCOMPAGNI)

1896

PROPRIETÀ LETTERARIA

*Queste pagine io consacro a te, madre mia — alla santa
donna che, dopo la tua dipartita amara, m'ebbe come figlio e
a te, padre mio, che vivi, noi tuoi figliuoli, amando e beneficcando.*



INTRODUZIONE

Fra le questioni più dibattute della scienza penale che si ricollegano ai più importanti problemi del giure punitivo, vi è quella dei sistemi penitenziari e delle loro svariate e multiformi applicazioni.

Intorno alle teorie penali e ai sistemi penitenziari, si sono scritti più libri, gl'intelletti dei pensatori si sono lungamente affaticati intorno alla vasta e poderosa contesa: molti congressi si sono adunati e molti voti sono stati emessi, perchè i sistemi penitenziari presso le Nazioni civili, abbandonando tutti gli antichi e i recenti errori, riuscissero efficaci, non solo a conservare l'ordine giuridico, ma ancora a raggiungere l'emenda del colpevole.

La società moderna ha portato in tutte le manifestazioni della sua attività, un tesoro di sentimenti nuovi più delicati e raffinati. Non spetta a noi l'indagare se questo indirizzo dello spirito pubblico, convenga sotto tutti gli aspetti. Solo notiamo che, quando la società civile, guidata da un sentimento elevato di umanità, volge le sue cure ai delinquenti, ai loro bisogni, al lavoro, all'igiene, alla emendazione loro, assume un compito amorevole ed alto che onora la presente civiltà (1).

(1) La violenza che a detta di IHERING, era una volta per generale consenso sorgente di diritto e come tale subita dai popoli, oggidì, anche

Ma se questi concetti hanno trovato largo svolgimento in teoria nelle opere di penalisti e di altri pubblicisti, non hanno ancora diffuso la loro benefica luce nel campo delle legislazioni penali.

I legislatori non hanno riflettuto se i loro regimi penitenziari rispondevano alla nuova orientazione della scienza, ma si sono ispirati a criteri di opportunità politica e di povera finanza i quali spesso s'impongono e trascinano anche i più volenterosi.

Si è venuto così alimentando uno di quei dissidi fra la scienza e la pratica del diritto punitivo che sono tanto frequenti in questa triste epoca di transizione, epoca che la storia del pensiero ricorderà un giorno per i suoi strani contrasti, non meno che per le sue penose vicende e per le sublimi conquiste della ragione.

E mentre vieppiù ne incalza la evoluzione delle idee, dei costumi, e delle stesse istituzioni politiche, i sistemi penitenziari hanno fatto ben poco cammino all'innanzi, ed a questo proposito, si avverte un contrasto evidente fra la coscienza giuridica della convivenza e le condizioni di fatto (1).

La coscienza giuridica della convivenza è il modo speciale con cui una data convivenza concepisce il diritto. In ogni periodo storico, vediamo che certi rapporti sono considerati come

quando parte da chi comanda ed anzi allora ancor più, suscita l'universale indignazione. Coll'ingentilirsi dei costumi si tende a mitigare la pena e ad ottenere per mezzo della riforma penitenziaria, il miglioramento del colpevole.

Vedi FEDERICO BENEVOLO « *La pena e suo svolgimento storico e razionale* », Prefazione, XI, 94.

« Collo sviluppo della popolazione ogni servizio diventa meno costoso. Questa legge è la parallela di due altre: l'una che più l'agglomerazione è vasta, più le tentazioni ai crimini e la facilità di commetterli crescono; l'altra che più la popolazione è civilizzata e raffinata, più essa diventa esigente nelle sue raffinatezze, irritandosi davanti ad ogni ritardo. » PAUL LEROY BEAULIEU « *L'état moderne et ses fonctions* », Paris, Guillaumin, 1890.

(1) Le condizioni di fatto, sono costituite da quell'insieme di fatti positivi che l'indagine scientifica mette in luce *in una determinata epoca, presso un determinato popolo*.

leciti, altri come illeciti, alcuni lodevoli, altri biasimevoli. Variano i termini di questa distinzione, ma essa rimane inalterata attraverso ogni tempo e sotto ogni civiltà.

Pertanto la coscienza giuridica della nostra convivenza e la scienza penale, hanno da tempo riconosciuto e dichiarato che i sistemi *Filadelfiano* (1) o *Pensilvanico* (2) e *Auburniano* (3) non rispondono più allo spirito della odierna civiltà e li hanno interamente condannati, perchè sono ben lungi dal ricondurre il reo alla vita giuridica e mirano piuttosto a distruggere l'uomo nel delinquente, che il delinquente nell'uomo.

All'incontro i più autorevoli penalisti espressero il loro favore per un sistema misto del *Filadelfico* e dell'*Auburniano* che, partendo dalla segregazione continua individuale, giungesse a quella solamente notturna, quindi alla vita diurna in comune, quasi preparazione alla libertà condizionale e revocabile. Fu questo il sistema *Inglese*, che, in progresso di tempo, modificato, dette origine al sistema *Irlandese* (4).

Il sistema *Irlandese* non è certo l'ultima parola della scienza penitenziaria, ma è doveroso riconoscere, che associando il concetto della tutela giuridica con quello della rigenerazione morale del delinquente, per mezzo della istruzione, della educazione, dei lavori agricoli, di gradualità e successivi stadi di pena, costi-

(1) Il conte SOLLOHUB, fondatore e già direttore della casa correzionale di Mosca, nella sua lettera (26 marzo 1871) a BELTRAMI-SCALIA così ragiona intorno a tali sistemi: « I sistemi di *Auburn* e di *Cherry-Hill* (Filadelfia), mi sembrano incompatibili coll'umanità. Essi sono come la ricerca della pietra filosofale che non è stata mai trovata, ma che ha portato, ciò nondimeno, ad altre interessanti scoperte ». — (Vedi *Rivista Disciplinare Carcerarie*, anno I, f. V, pag. 235).

(2) Quel sistema che propugna l'isolamento individuale continuo per mezzo di celle.

(3) Quel sistema che sancisce l'associazione diurna nella comunanza del lavoro, l'isolamento individuale notturno per mezzo di celle e il silenzio diurno e notturno.

(4) Tale sistema si limitò a suddividere l'ultimo periodo di detenzione praticato nel sistema *Inglese* o meglio ad aggiungere un altro periodo fra il secondo e il terzo dell'*Inglese*.

tuisce un segnalato progresso sui sistemi precedenti, specie su quelli di *Filadelfia* e di *Auburn*.

Il sistema *Irlandese* avrebbe prodotto vantaggi ben più rilevanti di quelli ottenuti, se ad esso si fosse innestata una pena che per gli scopi diversi a cui può mirare, per i modi svariatissimi con cui è stata applicata, per i risultati tutt'altro che soddisfacenti che ha dato in alcuni paesi (derivanti sempre dai gravi errori nella sua applicazione), ha suscitato polemiche e tempeste vivissime e censure gravi e accuse atroci, per parte d'insigni criminalisti, economisti, pubblicisti: voglio dire la *deportazione dei delinquenti*.

Battuta in breccia negli scritti, nelle cattedre, nei congressi, affacciata al limitare di molti parlamenti Europei alla vigilia delle più importanti e radicali innovazioni nei regimi penitenziari, applicata prima e abolita poi da una fra le maggiori Nazioni d'Europa, essa è ormai ridotta a miraggio, a ideale, ad augurio di pochi studiosi.

Invitato dal prof. F. INNAMORATI, mio caro e venerato maestro, a vedere dentro alla difficile ed elegante questione colle sole mie forze modeste, e nel breve tempo consentito da un lavoro a scadenza come una tesi di laurea, ho portato il mio debole contributo nello studio del geniale argomento, e con mente scevra da pregiudizi e da preconetti, ho cercato la soluzione dell'arduo e dibattuto problema.

Ebbene: la convinzione profonda che ho tratto, dopo maturo esame, dalle mie investigazioni (e intendo dimostrarla nel corso del presente scritto) è questa: *che la pena della deportazione, racchiude in sè stessa il segreto della scienza penitenziaria*.

La deportazione è stata da me considerata sotto vari aspetti e alcuni riconosco di averne soltanto adombrati, ma la questione si presenta tanto complessa e si ricollega a così diverse discipline, che l'indole del mio lavoro imponeva un limite ben ristretto alle indagini e allo svolgimento.

A chi poi mi opponesse che l'oggetto dei miei studi come tesi di laurea in legge, trascende il campo giuridico, risponderei,

prima, che il prendere ad esaminare la deportazione come pena, è opera strettamente giuridica, poi, che il diritto punitivo in generale e la questione penitenziaria in particolare, essendo diritto e questione essenzialmente di ragione pubblica, si rannodano naturalmente a tutte le scienze sociali, e in ogni manifestazione della vita giuridica e sociale dei popoli, trovano largo campo da esplorare e a cui attingere.

La questione penitenziaria non è che un ramo della grande questione della educazione pubblica, nel senso di un sistema completo, tendente ad assicurare all'uomo, la pienezza di tutte le forze intellettuali, morali e fisiche (1).

Se la scienza penitenziaria si cristallizzasse in sè stessa, nelle sole formole che le derivano dallo stretto diritto, verrebbe meno ai suoi nobili fini e non tarderebbe a cadere nel più completo e meritato abbandono.

E del resto, oggidì, il soffio vivificatore che anima ogni scienza è appunto questo, di contemplare molto dall'alto il proprio campo di azione e di lanciare lo sguardo al di là dei limiti del proprio orizzonte (2).

Questo, che è metodo essenzialmente moderno nel campo scientifico e che risponde alla dottrina evolutiva di H. SPENCER (3),

(1) « Il successo del sistema penitenziario e quello della educazione nazionale, sono interamente legati e i loro mezzi di azione devono essere i medesimi ». — (Vedi *Atti del Congresso penitenziario*, 1885, Roma: JEAN FORNITSKY professore all'Università di Pietroburgo).

(2) « Nella grande enciclopedia del sapere tutto si lega, tutto si connette, tutto tende allo scopo finale e nobilissimo della ricerca del vero: tutto si congiunge in un vasto insieme di fenomeni concatenati a vasta unità di rapporti e di leggi.

« Anche i rami del sapere che a prima vista sembrano fra loro molto lontani, possono presentare dei punti di contatto, dei rapporti reciproci, delle analogie che li ravvicinano, più di quanto si potrebbe credere dopo una superficiale investigazione ». — (Vedi MICELI « *Il Diritto costituzionale e la Biologia* »).

(3) La ricerca positiva (*Comte*) che è consona all'odierna filosofia scientifica vuole esaminare tanto i fatti fisici, quanto i morali e i sociali. Noi intendiamo per fatto tutto ciò che si può osservare. In tal modo noi compiamo un'analisi psicologica, quell'analisi la cui essenza SPENCER ha

costituisce per la scienza penitenziaria una forza nuova, così importante, come potrebbe essere nel campo delle scienze fisiche e delle loro applicazioni, la scoperta di una nuova energia naturale.

Con tali intendimenti ho lavorato, certo di non aver compiuto opera del tutto vana, perchè niente va disperso nella vasta distribuzione dell'umano lavoro e ogni lapillo porta il suo aiuto al grande edificio del sapere.

Mi avranno fatto difetto le forze. Almeno,

« *Vagliami il lungo studio e il grande amore* »

con cui ho la serena coscienza di essermi posto all'opera, sorretto da un ideale e da una fede: l'ideale della giustizia, la fede nel bene e nei destini dell'umanità.

Perugia, 31 ottobre 1895.

ANGELO FANI.

— x —

dimostrato splendidamente. E come tutti i fatti umani e tutte le scienze che sono le depositarie dell'umana esperienza, si presentano fra loro legate da un nesso comune che la Filosofia del Diritto e la giovane Sociologia mettono in luce, così la civiltà di un popolo si collega a quella dell'altro e le energie perenni dell'umanità prima disgiunte, si associano e si evolvono per poi tornare a disgregarsi, ad intrecciarsi e a svolgersi di nuovo ». (Vedi per questi principi: SPENCER « *First Principles* ».

PARTE PRIMA

La deportazione attraverso la storia

CAPITOLO I.

La deportazione ⁽¹⁾ *presso i Romani* *e presso altri popoli fino ai tempi moderni.*

SOMMARIO: Origine della deportazione — *Relegatio* e *deportatio* presso i Romani — Condizioni dell'esiliato e del deportato — Deportazione semplice e ad *coactos labores* — La deportazione dopo la caduta dell'Impero Romano — La deportazione in Spagna — Nel Portogallo — Nel Brasile — Nel Chili e nel Perù — In Danimarca — In Olanda — In Prussia — Nell'Assia e ad Amburgo — In Italia.

A Roma, maestra del diritto, risale l'origine della *deportazione* ⁽²⁾.

La Repubblica era caduta sotto le rovine della sua corruttela e l'alba rosea di un regno felice sorrideva al primo imperatore Cesare Augusto.

⁽¹⁾ « La pena della deportazione consiste, nel trasportare il condannato lontano dalla patria, in un luogo determinato, dove debba risiedere « sotto severa disciplina ». — (Vedi TANCREDI-CANONICO, *Abbozzi*, 1886).

⁽²⁾ Il vocabolo *deportazione* col sussidio di un attento esame etimologico, meglio conduce al significato di pena criminale, mentre *trasportazione*, ci darebbe un'idea molto incompleta o almeno inesatta. Un bravo filologo, il prof. FERRINI ORESTE, nostro antico e stimato maestro, così scrive a questo proposito:

« *Deportazione* da *de-portare*, dove la particella *de* indica allontanamento assoluto, è il portare via lontano. Presso i Romani era esilio « perpetuo e relegazione per lo più in isola deserta o paese lontano, ed « era irrevocabile.

« *Trasportazione* da *trans* (al di là) e *portare*, significa l'atto del portare via da un luogo ad un altro, un oggetto per lo più alquanto pesante.

« La prima parola nel senso di pena, indicherebbe l'idea astratta di « un'azione che ha compimento nella durata del tempo in cui la pena

Ma una nube offuscava la fronte del fortunato trionfatore. Gli esuli concentrati in gran numero in varie parti dell'Impero, lo tenevano in qualche apprensione. Fu allora che, cedendo ai consigli della moglie Livia, Augusto ordinò la deportazione nelle isole di tutti i *relegati* che da quel momento vennero detti *deportati*.

È pertanto dalla *relegatio* che direttamente deriva la *deportatio*. La relegazione consisteva in un allontanamento temporaneo da Roma: i condannati a questa pena serbavano il *jus civitatis* e la *testamentifactio*. Tale fu la pena inflitta ad Ovidio relegato a Tomi nella Mesia Inferiore o Piccola Scizia (ora Bulgaria) sulle spiagge del Ponto Eusino (Mar Nero).

« *Quippe relegatus non exul dicor in illo*
« *Parcaque fortunae sunt data verba meae* ».

Non exul, afferma *Ovidio*, e gli preme di farlo rilevare poichè l'esilio concedeva è vero una maggiore libertà, potendo l'esiliato risiedere in una località scelta a suo piacimento, e il relegato all'incontro, essendo costretto al soggiorno in un luogo determinato, ma le conseguenze dell'esilio eran ben più gravi di quelle della relegazione. L'esiliato ⁽¹⁾ al contrario del relegato,

« viene espiata, mentre la seconda indicherebbe l'azione che si compie « nel tempo impiegato per trasferire da un luogo all'altro, che corre cioè « tra la partenza e l'arrivo ». (Lettera all'allegato 3).

Dopo ciò, nessun dubbio per noi: La etimologia e la pratica italiana confermano l'uso della parola « *deportazione* ».

Nelle opere dei penalisti Francesi e nelle discussioni alla Camera Francese « *deportation* » e « *transportation* » a volta furono confuse, a volta distinte.

⁽¹⁾ L'esilio, ossia l'allontanamento dal territorio, è una misura praticata presso tutti i popoli antichi, sia a titolo di pena, sia semplicemente come precauzione di sicurezza. Era praticata presso gli Ebrei e presso i Greci. Questi la ritenevano infamante, l'accompagnavano con la confisca dei beni e salvo che il popolo, dietro domanda del magistrato che aveva provocato la condanna, riabilitasse il condannato, costui non aveva più speranza di tornare in patria. Oltre all'esilio, i Greci usavano l'*ostracismo* consistente

perdeva di regola il *jus civitatis* e la *testamentifactio*. L'esilio nei primi tempi di Roma, era una conseguenza diretta dell'« *interdictum aquae et ignis* ».

La deportazione fu regolata da Augusto sotto due forme ⁽¹⁾:

1.° *Deportazione semplice*;

2.° *Deportazione ad coactos labores*.

La *deportazione semplice* non era che l'antica *relegazione* a cui era stato cambiato appellativo e a cui erasi aggiunta soltanto l'aggravante di una vigilanza più rigorosa. Tale è il caso dei quattromila Cristiani deportati in Sardegna per ordine del Senato Romano (di cui parla Tacito) e tale fu la pena di S. Giovanni Evangelista nell'isola di *Patmos* ⁽²⁾.

La *deportazione ad coactos labores* consisteva nell'inviare i condannati in un'isola lontana impiegandoli in faticosi lavori. Così a Cherson furono deportati parecchie migliaia di Cristiani condannati a lavorare nella cava di marmi di Teodosia. I condannati a questa forma di deportazione, venivano trasportati in catene, su navi dello Stato, sotto la scorta dei pubblici schiavi.

Negli ultimi tempi dell'Impero si deportarono i condannati nei vasti deserti dell'Asia e dell'Africa a preferenza che nelle

nel semplice allontanamento per 10 anni dal suolo della repubblica ed era pronunciato dal voto popolare — Usato a Megara, Argo, Mileto e più specialmente ad Atene. — (Vedi ALBERT DU BOYS « *Storia del Diritto Criminale dei popoli antichi* », cap. II).

⁽¹⁾ Vedi VON HOLTZENDORFF « *Die Deportationsstrafe in röm. Alterth.* ». — Leipzig, 1859.

⁽²⁾ Palmosa o Petina isola nel mare Egeo. — *Giovanni Evangelista* apostolo fratello minore di *Giacomo il Maggiore* e figlio di *Zebedeo* e di *Salomone*. Dopo la morte di *Gesù* predicò la nuova fede in Asia e fu il primo Vescovo di *Efeso* d'onde reggeva tutte le Chiese Asiatiche. Si crede ch'egli abbia predicato anche fra i Parti. Sfuggito (anno 95 d. C.) alle persecuzioni dell'Imperatore *Domiziano*, fu relegato nell'isola di *Palmo* ove scrisse l'*Apocalisse*. Avvenuta la morte di *Domiziano* fece ritorno ad *Efeso* ove compose il suo *Vangelo*, ove intese confutare *Cerinto* ed *Erbione* che combattevano la Divinità di *Gesù*. Morì ad *Efeso*, regnando *Traiano* l'anno 100 di *Gesù*, secondo il *Cronico d'Eusebio* e venne sepolto presso la città. — Vedi: CLEMENTE ALESSANDRINO, *Stromata*, (III, 389), *Eusebio*, *Stor. Eccl.* III, 18, 20, 23, V. 24 ecc., e molti autori stranieri.

isole, reputandosi le evasioni prima frequenti, meno facili in mezzo al deserto che in mezzo al mare.

Dopo la caduta dell'Impero Romano, cadde anche la deportazione perchè, come osserva BLOSSEVILLE (1), « questa pena « presuppone una certa dolcezza nei costumi ed una civiltà « avanzata, sentimenti che non predominano nel fosco ambiente « del Medio Evo » (2).

*
* *

Tuttavia nei memorabili capitolari di Carlo Magno si trova traccia della deportazione, ma nell'epoca Carolingica fu applicata in proporzioni assai limitate.

(1) Vedi BLOSSEVILLE « *Histoire des colonies penales d'Angleterre* ». — Paris, 1831.

(2) È contraddittoria la interpretazione che fu data a questo giudizio del BLOSSEVILLE. Qualche egregio professore, membro della Commissione che ebbe a giudicare il presente lavoro, ci osservò che non tanto « la mancanza di una certa dolcezza nei costumi » era da avvertire quanto la mancanza di istituti di organizzazione sociale.

Noi crediamo che il BLOSSEVILLE abbia voluto mettere in riscontro la civiltà in frantumi di Roma Imperiale e la civiltà non ancora composta del Medio Evo Barbarico e Carolingico. Che contrasto potente fra quelle due epoche così vicine e pure così opposte fra loro! Il Cristianesimo aveva rinnovellato l'edifizio morale e sociale del mondo e come una sorgente vergine e pura, scaturita dall'Oriente (dall'Oriente ne è venuta spesso luce di civiltà), aveva abbattuto nel suo corso le rovine gloriose del decrepito mondo occidentale.

Questa nuova forza, come è naturale, influisce profondamente nella vita dei popoli e degli Stati. Il principio religioso si trova ora ravvivato dai giovani seguaci del Cristianesimo. Siamo in un'epoca di confusione e di elaborazione in un medio evo tra la civiltà antica che svanisce e la civiltà moderna che trovasi in germe. Siamo in un'epoca che, come molto bene osserva il CARLE, « ha un carattere sacerdotale e militare ad un tempo, « ove i soldati si cambiano in pellegrini e i sacerdoti hanno abitudini di « soldati, dove la forza viene scambiata colla ragione e la ragione non « dubita di appigliarsi alla violenza ed alla forza; che da una parte è fu- « nestata dalla violenza e dall'oppressione, e dall'altra, è resa poetica dal « culto della donna e dalle virtù cavalleresche, un'epoca infine in cui la « società, mentre è divisa e suddivisa in un numero infinito di signorie, « viene ad essere considerata come un gran tutto a capo del quale stanno « il Pontefice e l'Imperatore ». Vedi CARLE « *La vita del Diritto* », n. 111, 2ª edizione.

Sul finire del Medio Evo e precisamente dopo la scoperta dell'America, la deportazione riappare non come pena di per sé stante, ma come aggravante di altre pene, ed è variamente applicata fino ai nostri giorni da varie Nazioni d'Europa e d'America che ora brevemente passeremo in rassegna.

Spagna. — Cristoforo Colombo, la cui vita, come afferma un suo biografo illustre, « doveva essere una catena non inter- « rotta d'aspirazioni sublimi e di amari disinganni, di magna- « nimi ardimenti e d'ingrati abbandoni », nel suo terzo viaggio fu forzato a richiedere ai Sovrani di Spagna un equipaggio di condannati, non trovando marinai liberi disposti a seguirlo.

Così la Spagna venne applicando, prima in modo disordinato (che poi regolarizzò), un vero e proprio sistema di deportazione e stabili che i condannati ai lavori forzati (*presidios*) scontassero la loro pena nei vicini suoi possedimenti d'Africa o nell'isola di *Mandanao nell'Arcipelago delle Filippine o a Monterey nella Nuova Leon (Messico)*.

Il Codice penale Spagnuolo del 1848 (modificato nel 1850 e nel 1870) stabiliva per i maggiori reati comuni, la pena della relegazione, equivalente alla pena della deportazione delle altre Nazioni. Questa pena è caduta in disuso nella pratica punitiva della Spagna ed è applicata solo per alcuni gravi reati di Stato, quali la *pressione nella nomina della Reggenza, la mancanza di convocare le Cortes, l'invasione del palazzo del Corpo Legislativo*, reati tutti contemplati dagli articoli 165 a 167 e 168 del Codice penale Spagnuolo (1).

(1) Il Codice penale Spagnuolo sancisce quattro gradi di pene d'espatriazione:

1.º *Esilio*. — Trasportazione nei paesi oltre mare. Il trasportato ha diritto di occuparsi liberamente in un limitato territorio sotto la sorveglianza dell'autorità;

2.º *Espulsione*. — Invio fuori del territorio spagnuolo;

3.º *Internamento*. — Trasporto alle Baleari o alle Canarie, dove il condannato è libero di soggiornare e di prestare il servizio militare, ecc.

4.º *Interdizione di soggiorno*. — Proibizione di varcare certe località e i loro circondari il cui raggio deve essere fissato nel giudizio, e va da 25 a 250 chilometri. — (Vedi LISZT, op. citata più avanti).

Attualmente la deportazione alle isole Canarie, a Cuba, alle Filippine, è ristretta solo ai gravi delitti politici (alle macchinazioni contro i poteri dello Stato), si applica sempre in via amministrativa e mai per sentenza di magistrato (1).

Portogallo. — La pena della deportazione (*degredo*) o dell'internamento (*desterro*) è di data assai remota in Portogallo. Nel Codice penale (10 dicembre 1852) era classificata fra le pene maggiori (articolo 29). Era perpetua o temporanea, non minore di tre anni, nè maggiore di 15. Si espiava nei possedimenti dell'Africa orientale (insalubri) se eranvi circostanze aggravanti o altrimenti in quelli dell'occidentale.

I deportati, appena giunti, erano sottoposti ad una visita medica e, se abili, erano incorporati nella milizia coloniale attiva. Se non fossero stati abili, vi erano soltanto aggregati e si destinavano ai lavori agricoli. I primi avevano diritto ad una razione, i secondi ad una mercede. Dopo espiata la condanna, il deportato aveva diritto ad essere rimpatriato a spese del Governo.

Nel dicembre 1864 la Commissione per il progetto del nuovo Codice fece della deportazione una pena, non di per se stante, ma combinata colla *detenzione cellulare*, assegnando la prima ai delitti derivanti da traviamiento d'intelletto, la seconda ai reati che dimostravano una grande perversità morale.

La Commissione, considerando poi che, tanto nelle colonie dell'Africa orientale, quanto in quelle dell'occidentale, eranvi località salubri e malsane, distinse le colonie in due categorie, assegnando alla prima le migliori (2), alla seconda le peggiori (3).

Questo progetto, che non ebbe più seguito, stabiliva prima della deportazione, un periodo d'isolamento in patria non minore di 6 mesi, non superiore ai 2 anni e la divisione dei condannati per categorie, *perversi, dubbi, migliorati*.

(1) Vedi F. VON LISZT, prof. all'Università di Halle: « *Il Diritto Criminale degli Stati Europei* », 1894, ed anche: « *Lettera a Beltrami Scalia* (16 marzo 1874) di Armengol e Cornet ».

(2) Mossamedes, Capo Verde, Angola, S. Tommaso e Principe.

(3) Benguela, Mozambico, Guinea Portoghese.

Nel luglio 1867 in fine, veniva pubblicata la legge che abolendo nel Portogallo la pena di morte e dei lavori forzati, riformava tutto il sistema penitenziario e la scala penale. Alla pena di morte fu sostituita la detenzione perpetua in cella (che è un insulto ai più elementari principi umani perchè la società non ha diritto di ridurre l'uomo, sia pur colpevole, un pazzo o un idiota). Ai lavori forzati perpetui, venne sostituita la detenzione in cella per 3 anni e la deportazione da 3 a 10 anni. Nel dicembre 1869 la Commissione nominata per regolare con una legge speciale la pena della deportazione, *la elevava all'onore di pena distinta*, affermando nella sua relazione di rispondere così alle tradizioni costanti del giure punitivo Portoghese (1).

E al Congresso penitenziario di Roma (1885) il penalista portoghese M. SILVA MATROS, ricordando la nuova legge andata in vigore nel suo paese l'anno precedente (14 giugno 1884), affermava che le colonie portoghesi dell'Africa, debbono soprattutto ai deportati il loro sviluppo e la loro prosperità.

Brasile. — Il Brasile fino dal 1660 inviava i suoi forzati al forte del *Desterro* sulle rive del *Rio delle Amazzoni*. Questo vasto paese deve il suo incremento alla colonizzazione per mezzo dei deportati. I Portoghesi vi mandarono — più che altro per disfarsene — pochi condannati e pochi Ebrei. Oggi il Brasile conta 15 milioni di abitanti e ne può contenere oltre settanta.

Chili e Perù. — Il Chili mandava i propri condannati politici all'Isola di *Juan Fernandez* e gli altri (i condannati per delitti comuni) alla *Terra del Fuoco*.

Il Perù confinava i suoi alle isole *Chincha* e li faceva lavorare con un anello di ferro al piede (2).

(1) Vedi « *Memoria di TORRES CAMPOS, segretario all'Accademia di Madrid, a Beltrami Scalia* ».

(2) Il Brasile, il Chili, il Perù, conservano ancora, benchè modificate, le stesse disposizioni di legge.

Ho accennato al Brasile, al Chili e al Perù dopo la Spagna e il Portogallo, perchè i moderni Stati dell'America sud, sono in gran parte il frutto di antiche colonie Portoghesi e Spagnuole.

Danimarca. — La Danimarca deportava nella *Groenlandia* i suoi liberati dal carcere.

Olanda. — L'Olanda inviava i forzati nei suoi possedimenti d'Asia, ma il nuovo Codice ha abolito questa forma di deportazione. Senza rilevare le obiezioni che si elevarono contro una pena molto costosa (trattandosi di un numero di criminali alquanto ristretto) la mancanza di un luogo di deportazione conveniente nelle colonie tropicali, era di per sè stessa un motivo sufficiente, per impedire al legislatore di occuparsene seriamente (1).

Tutti questi modi diversi di applicazione che abbiamo fugacemente accennato, sono senza dubbio dei precedenti storici interessanti, ma, fatte poche eccezioni, non costituiscono e non hanno mai costituito la pena della deportazione quale deve intendersi nel concetto moderno. In tre soli Stati, la Russia, la Gran Bretagna e la Francia, la deportazione fu od è tuttora praticata su vasta scala, esercitando una grande influenza nel movimento della dottrina e delle leggi degli altri Stati, alcuni dei quali, fra cui l'Italia nostra, sull'esempio di quelle potenti e civili nazioni, più volte si apprestarono ad introdurla nelle loro leggi.

Prussia. — La Prussia nel secolo scorso, stipulò una convenzione colla Russia per inviare i suoi condannati in Siberia, ma le trattative non ebbero più seguito.

Assia. — L'Assia iniziò pratiche analoghe con l'Inghilterra che non approdarono a nessun risultato pratico. E così pure la città libera di **Amburgo** non potè effettuare la deportazione dei suoi delinquenti per mancanza di un luogo adatto.

Dei tentativi per applicare la deportazione in **Italia**, parleremo a suo tempo in una particolare trattazione. Solo notiamo fin d'ora, che questa pena non è stata mai applicata in Italia e che non è mai uscita dall'ambito dei progetti e delle discussioni.

(1) Vedi Von Liszt, op. cit.

Volgiamoci ora ad esaminare la deportazione presso quelle Nazioni che maggiormente l'applicarono, quali la **Russia**, l'**Inghilterra** e la **Francia**.

CAPITOLO II.

La deportazione in Russia.

SOMMARIO: I periodi della legislazione russa — Il Diritto penale nell'epoca contemporanea — Il conte Speranski e il conte Bludow — Loro opera legislativa — Sviluppo del Diritto penale fino ai nostri giorni — Deportazione in Siberia e sue varie forme — Studio della *Katorga* e delle forme minori — Misere condizioni dei deportati in Siberia — Privilegi — Statistiche desolanti — Riforme urgenti — Sintomi incoraggianti — La Russia e la sua missione politica e sociale in Oriente — La guerra Chino-Giapponese — Probabili conseguenze — Pericoli per l'Europa — Voti.

La deportazione in Russia (*ssylka*) è una istituzione tutta propria di quelle speciali condizioni, geografiche, politiche e sociali. Quindi per acquistarne una idea chiara, occorrerebbe risalire col pensiero fino alle prime età storiche del popolo slavo.

Limitandoci a delineare le istituzioni giuridiche russe, noi ad esempio di storici insigni, divideremo la legislazione russa in tre periodi:

1.° *Periodo dei Principati e delle Assemblee popolari dal X al XVI secolo;*

2.° *Periodo Moscovita dal XVI al XVIII secolo;*

3.° *Periodo Pietroburghese dal XVIII secolo ai nostri giorni, e diviso in due epoche:*

Prima epoca, dagli inizi del XVIII secolo fino al 1826, epoca di grandi riforme;

Seconda epoca, dal 1826 ai nostri giorni, in cui fu più solerte l'attività legislativa del popolo russo.

Lo sviluppo del Diritto penale nell'epoca contemporanea, è legato ai nomi degli autori dei due Codici Penali che si sono succeduti nel secolo XIX e cioè il conte *Speranski* autore del *Codice del 1832* e il conte *Bludow* autore del *Codice delle pene del 1845*.

Il conte *Speranski* si è conquistata una grande celebrità come legislatore e come ministro. La sua mente eletta ebbe per

obbiettivo principale la *deportazione* ⁽¹⁾ in *Siberia*, pena che risale al 1582, e intorno alla quale si è molto sbizzarrita la fantasia dei romanzieri.

Il conte *Speranski* subì dapprima (1808) il fascino dei modelli francesi, ciò che lo rese sospetto, tantochè egli cadde in disgrazia di *Alessandro I*.

Nel 1822 egli ricomparve sulla scena della vita politica e giuridica russa e vi portò intenti del tutto diversi. Elaborò dapprima uno statuto sulla deportazione e sulle tappe, relativo al trasporto dei condannati in *Siberia* ⁽²⁾, in cui mise a profitto la esperienza acquistata sui luoghi con lunghi e diligenti viaggi.

Distaccandosi completamente da ogni influenza straniera, trasse le ispirazioni al genio della patria, e restringendosi allo studio delle istituzioni giuridiche russe, concepì il grandioso disegno della codificazione di tutte le *oukases* esistenti.

A questo scopo egli intraprese due lavori di poderosa mole:

- 1.º *Una collezione completa delle leggi pubblicate dal 1649;*
- 2.º *Una collezione completa delle leggi in vigore.*

La prima servì naturalmente alla elaborazione della seconda. Come ogni collezione puramente storica, la collezione delle leggi in vigore (*Swod-Zakonow*) non è esente da errori e da lacune. Queste imperfezioni determinarono il Governo a sottomettere i principi del Diritto penale ad una revisione che fu affidata da *Nicola I* al conte *Bludow*, capo della 2ª sezione della Cancelleria Imperiale. Tali lavori approdarono nel 1845 alla pubblicazione di un nuovo Codice penale (*Oulojémé*) Codice delle

⁽¹⁾ Nel secondo periodo della storia del Diritto Russo, vediamo sorgere questo nuovo istituto, come pena accessoria della prigione. Fu dapprima applicata e come misura di grazia per i prigionieri di guerra e come misura di sicurezza per la popolazione di una contrada insorta, o in via amministrativa, allorchè in una contrada occorreano dei lavoratori (artisti, agricoltori, ecc.). — Vedi VON LISZT, op. cit., KENNAN GIORGIO « *La Siberia* » *Ricelazioni*, 1892.

⁽²⁾ Questo statuto, come altri successivi dell'illustre uomo, tendeva a rendere più mite l'applicazione della deportazione. Ma tali sagge disposizioni, furono quasi sempre frustrate dal mal volere delle alte sfere imperiali.

pene capitali e correzionali. Il Codice del 1845 fu poi incorporato nella 3ª edizione del 1857.

Sotto *Alessandro III* si operò una revisione del Codice penale per ciò che concerne le pene, e le pene corporali che sono un'ingiuria alla civiltà e al diritto, e che a noi italiani ricordano i tempi durissimi delle dominazioni straniere, furono cancellate dal Codice Russo. La deportazione in *Siberia* fu completamente trasformata, essendosi riconosciuto che le manifatture di Stato in cui i deportati s'impiegavano, erano tutt'altro che remunerative. Le prigioni frattanto, male impiantate, peggio organizzate e malissimo sorvegliate, erano da tempo divenute un fomite d'immoralità, un fermento di nuovi delitti.

Pertanto, allo scopo di riformare tutto il sistema penitenziario, in questi ultimi dieci anni, si sono succedute tre Commissioni di giureconsulti.

I lavori dell'ultima Commissione si sono chiusi colla legge del 1879 che ha istituito l'Amministrazione centrale delle prigioni e contiene i principi di un nuovo sistema penitenziario assai semplificato. La deportazione, senza lavori forzati in *Siberia*, non sarebbe mantenuta che come pena speciale per certi delitti contro la religione, per alcuni delitti politici, per il duello, ecc., e l'imprigionamento formerebbe la base del sistema.

Nel 1880 fu istituita sotto la Presidenza del Ministro della Giustizia *Nabokow*, una Commissione speciale, incaricata di preparare il progetto del Codice penale basato sulla legislazione nazionale e straniera.

I lavori più importanti di questa Commissione sono già conosciuti da tempo dai giureconsulti europei ed attendono di essere compiuti, ciò che auguriamo avvenga fra breve.

Il Codice in vigore in tutto l'Impero (la cui ultima edizione risale al 1885) sancisce vari gradi di pene ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Nel Granducato di Finlandia finora era in vigore il Codice Svevo del 1754: tale Codice era stato testè (1889) sostituito da un Codice spe-

Fra le pene capitali, la deportazione occupa il secondo grado ⁽¹⁾ in tre diversi modi di applicazione:

1.º *Deportazione in Siberia coi lavori forzati rigorosi, (Katorga) perpetua o temporanea. Finito il tempo inflitto pei lavori forzati, il condannato è obbligato alla residenza perpetua in Siberia;*

2.º *Deportazione con residenza perpetua obbligatoria in Siberia, ma senza lavori forzati* ⁽²⁾;

3.º *Deportazione semplice, consistente nell'esilio in Siberia o nelle provincie più lontane della Russia Europea. Non è pena capitale ma è la prima delle pene correzionali, è inflitta alle persone delle classi privilegiate* ⁽¹⁾, *mentre le persone delle classi non privilegiate, sono incorporate nelle compagnie di disciplina.*

La deportazione coi lavori forzati storicamente si compone di due specie di pene differenti e insieme combinate: *La deportazione e i lavori forzati.* I lavori forzati (*Katorga*) corrispondono precisamente alle galere dell'antico sistema penale Francese. La *Katorga*, come pena delle galere, fu introdotta circa il 1688. Ai tempi di Elisabetta « *Katorga* » significava lavoro nelle miniere, in vigore in luogo dei lavori forzati, per virtù dell'*oukase* del 1764. Il bisogno che aveva lo Stato di lavoratori, dette origine ad altre forme di lavori non meno penosi, come quelli nelle fortezze e nelle fabbriche. La legge sui deportati del 1822 e il Codice penale del 1845, trasformarono questa organizzazione in modo, che le diverse categorie dei lavori forzati rappresentarono una specie unica di pene che veniva immediatamente dopo la pena di morte e che fu divisa in diversi gradi, a seconda della natura e della durata del lavoro imposto.

Crediamo opportuno riferire alcune particolarità sancite nel 1845 relativamente al trasporto dei deportati:

I condannati alla deportazione sono inviati a *Kasan*, em-

ciale sanzionato e poscia sospeso dal Governo centrale per causa delle sue tendenze separatiste. — (Vedi *Vox LISZT*, op. cit.).

⁽¹⁾ Il primo grado è occupato dalla pena capitale.

⁽²⁾ Le prime due categorie portano la perdita di tutti i diritti civili.

porio delle relazioni fra la Russia e la Siberia, dove, riuniti in un solo manipolo, vengono inviati in Siberia pedestremente, percorrendo una via lunga e faticosa che può oltrepassare le *due mila leghe*, durante la quale, alcuni perdono la vita (!). Arrivati al luogo di destinazione, una speciale amministrazione (*Ceilmy-prikasse*) li classifica in cinque categorie ⁽¹⁾:

1.º *Condannati ai lavori forzati.* — 2.º *Operai.* — 3.º *Servitori.* — 4.º *Coloni.* — 5.º *Incapaci.*

La prima categoria è impiegata nei lavori delle miniere per 20 anni. La durata della pena è maggiore pei recidivi.

La seconda è la più numerosa e provvede tutti gli operai per la colonia.

La terza è composta di quei delle due prime i quali abbiano dato segni di ravvedimento e che sono perciò destinati a servire presso gli abitanti liberi della colonia.

La quarta, dei coloni, è obbligata a dissodare le terre incolte e vi sono ammessi a preferenza gli uomini ammogliati.

Alla quinta sono ascritti i vecchi e gl'infermi.

Verso il 1870 la *Katorga* era completamente disorganizzata, tantochè su diversi punti dell'Impero, si fondarono delle prigioni centrali dette *prigioni Katorga*, nelle quali i condannati alla deportazione accompagnata dai lavori forzati, scontavano la loro pena.

La detenzione si espiava in comune senza lavoro e sotto una disciplina severissima. I risultati di questo regime furono deplorabili. La mortalità in queste prigioni raggiunse perfino il 25 % all'anno. Ciò indusse a ristabilire la deportazione attuandola parte in Siberia, parte nell'isola di *Sakhalin* dove fu pure istituita una colonia agricola.

Nel Diritto attuale ⁽²⁾ la *Katorga* si divide in sette gradi, non secondo la natura del lavoro, ma secondo la sua durata.

⁽¹⁾ Si procede alla classificazione sulla base della costituzione fisica, della età e delle attitudini.

⁽²⁾ Nella pratica più che nel diritto, perchè il diritto ha assai poco a che fare con questi mutamenti di regime, per cui basta un' *oukase*.

Il più breve periodo è di quattro anni, il più lungo oltrepassa i venti. La *Katorga* non è mai applicata a perpetuità (1).

Solo i parricidi costituiscono un'eccezione a questa regola e non sono dispensati dai lavori che nel caso di assoluta inabilità.

*
**

La deportazione con residenza obbligatoria in Siberia ma senza lavori forzati, rappresenta il secondo stadio delle pene d'espatriazione.

Comprende due gradi:

- 1.° *Deportazione nelle contrade più lontane della Siberia;*
- 2.° *Deportazione nelle contrade meno lontane.*

Il Governo tentò diversi sistemi d'internamento. Favorì dapprima, il sorgere di villaggi popolati da deportati, ma la maggior parte di questi si dispersero per sottrarsi o alla miseria o al lavoro.

Allora escogitò il mezzo di legare con vincoli di famiglia i deportati ai luoghi loro assegnati: e a tale scopo li ripartì fra le varie famiglie degli abitanti liberi, ai quali fu accordato un premio in corresponsivo. Neppure questo sistema, sembra, facesse buona prova, tantochè a poco a poco fu abbandonato.

Attualmente i deportati di questa categoria, sono assegnati a vari Comuni che loro distribuiscono delle terre e li sottopongono ad una sorveglianza speciale. Al termine di dieci anni, il deportato diviene, di pieno diritto, cittadino del Comune. I Comuni generalmente diffidano dei deportati, e ciò è naturale: onde in quei Comuni la vita scorre misera e languente, in una perpetua rete di pericoli e di sospetti. Spesso avviene che gl'internati si danno alla campagna aumentando così il numero già rilevante dei vagabondi e taglieggiano le carovane e i passeggiere, commettendo nuovi delitti o iniziando la sciagurata carriera ove prima siano stati

(1) La pena dei lavori forzati, di regola, è sempre temporanea ma i deportati sono obbligati alla residenza perpetua in Siberia.

uomini onesti (1). E quando si pensi che il numero delle donne fra i deportati, considerate quelle che li seguono volontariamente, non oltrepassa il 14 %, di leggieri si comprenderà, come alla deficienza di donne e quindi alla difficoltà di soddisfare i bisogni fisiologici, e a quella anche maggiore di costituire stabili famiglie, (data la cattiva condotta delle poche donne destinate in Siberia), debbano soprattutto farsi risalire le cause delle tristissime condizioni dei deportati in Siberia.

Nè in mezzo ai malaugurati eventi a cui abbiamo accennato, sarebbe lecito applicare la misura eroica di *Pietro il Grande* consistente nel comprare le donne fra le popolane di Siberia (!). Della umanità, non si fa più oggidi questo empio mercato, ma senza ricorrere all'espedito crudele di Pietro il Grande, sarebbe facile il favorire fra i deportati il sorgere di stabili famiglie, qualora l'opera del Governo Russo si mostrasse intelligente, premurosa, paziente e fosse realmente diretta a migliorare davvero le condizioni materiali e morali dei deportati, mentre fino ad oggi esso Governo, li ha sempre riguardati quali nemici dell'umanità. Nella Nuova Caledonia (ad esempio) i deportati Francesi e nell'Australia i convicts Inglesi, trovarono modo di contrarre matrimoni, di trasformarsi in laboriosi agricoltori, di procacciarsi una relativa agiatezza e di dare vita a figli che un giorno salirono gradi elevati nell'arringo della vita e costituirono la prima cellula di un popolo nuovo, morale, intraprendente, industrioso.

Nè la sola mancanza della donna (2) che è la pietra ango-

(1) Ciò spesso accade in Siberia, poichè almeno 1/3 dei deportati è immune da colpa: se pure può ascrivere a colpa, il vagheggiare un miglioramento alle misere condizioni della patria.

(2) Il dott. MARIO MORASSO ha pubblicato nel settembre 1895 un interessante studio nella *Riforma Sociale* del NITTI, dal titolo: « *Questione sociale e questione sessuale* » dove, accennando alla trascuranza in cui è lasciata oggi la questione dell'unione sessuale, addita questo argomento come degno del più attento studio. Entrando poi in materia, studia il problema con molto acume di osservazione, ma ispirandosi al più assoluto individualismo, giunge a conclusioni addirittura inverosimili. In ogni modo

lare della famiglia e perciò la base di ogni società, impedisce la organizzazione razionale ed efficace della deportazione Russa. È noto che i deportati in Siberia non sono mai riammessi all'esercizio di quei diritti civili di cui furono spogliati all'epoca della condanna. Di più, essi non possiedono che meschini pecuni o non ne hanno affatto, ed in queste misere condizioni, (senza l'intervento dello Stato che ha il sacro dovere d'integrare le energie individuali e di non dimenticare nessuno dei suoi figli) è impossibile che giungano a compiere qualche cosa di buono, che sentano la voce della coscienza e il desiderio del bene, quando il bisogno li stringe, la noncuranza e il disprezzo degli abitanti liberi li umilia e li induce a cercare ancora nel delitto la trama di una negletta esistenza.

••

La teoria delle pene nell'Impero Russo, rispecchia fedelmente il carattere rigidamente teocratico del suo Governo, e in tempi di libertà, ancora ci ragiona di privilegi e ci dice, che la deportazione semplice è riserbata alle classi privilegiate della popolazione, mentre, i membri delle classi non privilegiate, sono incorporati nelle compagnie di disciplina. Tale deplorabile disparità di trattamento, di uomini viventi sotto comuni vincoli di stirpe, di lingua, di tradizioni, di costumi, di affetti, in pieno secolo XIX, è nuovo argomento per condannare il sistema penitenziario Russo.

A questo proposito nella *Rivista Penale* del LUCCHINI, (vol. IV, 373) si fa menzione di una corrispondenza inviata da Pietroburgo al *Journal des Debats* che s'intrattiene sui miglioramenti da introdursi nel Codice penale, nel sistema delle pri-

la questione è stata posta, ed è bene. — Vedi: « *La miseria sessuale dei nostri tempi* », dott. HEINZ-STARKEMBURG, 1895; « *Sui reati sessuali* », PIO VIAZZI; « *Storia del matrimonio umano* », WESTERMARCH EDOARDO; « *La Donna delinquente, la prostituta e la donna normale* », LOMBROSO e FERRERO.

gioni, e della deportazione. Afferma quel pubblicista — e non a torto — che la deportazione, quale è applicata in Russia, ha da lungo tempo acquistato una triste celebrità come tributo della barbarie della patria sua. Allega una serie di dati statistici tratti da un lavoro interessante (1) sui deportati in Siberia, che conducono a conclusioni pressochè uguali a quelle del LISZT, il quale sostiene che appena la metà dei deportati giungono ad avere stabili dimore. Le statistiche di questo lavoro pubblicato sul *Messenger d'Europe* recano infatti, che sulla cifra di un milione di deportati, non si trova traccia che di circa 600,000 (2).

Che avvenne dunque di tale ingente massa di deportati?

Le ricerche dello JANDRITZEFF confermano le nostre primiere affermazioni. Sembra che questa popolazione, malgrado il cambiamento del suolo, ritorni in gran parte ai suoi istinti primitivi e si raccolga in bande di malandrini, ai danni delle popolazioni libere. È certo però che molti di essi soccombono, perchè la Siberia non è tal terra che possa essere efficacemente sfruttata da una popolazione di vagabondi, di ladri, di banditi.

Le considerazioni esposte ci persuadono, che l'opinione pubblica della Russia, cospira anch'essa allo scopo di riformare radicalmente l'istituto della deportazione in un prossimo avvenire.

Il progetto testè presentato del nuovo Codice penale, abolisce la deportazione semplice e modifica anche le altre forme di deportazione.

Non abbiamo elementi sufficienti per giudicare se il nuovo sistema di pene proposte, possa essere fecondo di buoni risul-

(1) *Messenger d'Europe*, S. JANDRITZEFF.

(2) Nel 1875 su 100 deportati in Siberia, ve ne erano 32.20 % condannati giudizialmente, 28 % esiliati in via amministrativa e 39.80 delle famiglie che li accompagnavano liberamente (1875).

(Recenti statistiche) — Deportati arrivati in Siberia nel 1890 53,659
id. liberati nell'atto stesso 59,663
id. restano al 1° gennaio 1892 4,638

(Vedi VON LISZT, op. cit.).

tati pratici. Tuttavia esso sembra costituire un notevole progresso sul sistema di pene attuali.

Ed in tesi generale, dichiariamo di concordare pienamente con *M. Tagantsév* partigiano convinto della deportazione.

Egli crede che non si possa concludere che la deportazione non sia applicabile come modo di pena, *ma che l'attuale organizzazione in Russia, non risponde al suo scopo e che una riforma radicale s'impone* (1).

Già scorgiamo dei sintomi incoraggianti nell'orizzonte della misteriosa Russia.

Una notizia inviata al *Corriere della Sera* (25-26 marzo, n. 83, anno 1895) reca una nota telegrafica dal titolo « *I giurati in Siberia* ». In questa nota quel giornale c'informa « che « mentre negli Stati più liberali d'Europa si muove guerra « all'istituzione dei giurati, il ministro Russo della Giustizia, « ha ottenuto dallo Czar di conservare i giudizi popolari per i « reati comuni, non solo nella Russia, ma di estenderli anche « in Siberia. Il relativo progetto fu già approvato dal Consiglio « di Stato ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1896 in tutta la « Siberia, come lo annunziano il *Grasdhanin* e la *Gazzetta* « *Giuridica Russa*. Con la giuria e la pubblicità nei dibattimenti, sarà pure migliorata la situazione dei deportati in « Siberia, perchè la legge giudiziaria molto liberale, li sottrae « agli organi amministrativi da cui finora dipendevano ».

Di recente poi, e precisamente nell'agosto, i giornali Russi davano quotidianamente notizia sui progressi della costruzione di una grande linea ferroviaria, la *Transsiberiana*, che la Russia sta lanciando attraverso le immense steppe della Siberia, con un lavoro rapido e intenso, e che deve mettere in comunicazione coll'Europa, gli estremi territori dell'Asia bagnati dal Pacifico. Le conseguenze di questa opera di proporzioni ciclo-

(1) Il *De Foresta*, il conte *Sollohub* e il prof. *Wladimiroff*, svolsero le medesime considerazioni al Congresso di Londra (1872).

(Per informazioni più dettagliate intorno a detto Congresso, vedere l'allegato 2 al presente lavoro).

piche, *tanto politicamente che commercialmente*, saranno universali.

Noi confidiamo che questi saggi provvedimenti, siano fonderi di una riforma generale in tutto l'organismo politico ed amministrativo del popolo Russo.

La Russia, è doveroso il constatarlo, « non solo esercita in Europa un singolare fascino di suggestione con la sua letteratura e con la sua filosofia (1), non solo lo studio delle sue istituzioni interessa grandemente chi segue la evoluzione ascendente dello spirito Moscovita », ma quel che più monta, ha d'innanzi all'Europa una grande missione nell'Oriente estremo, e la Siberia confina appunto con pericolosi vicini.

Dai primi di agosto 1894 al marzo 1895, in quelle regioni lontane, e precisamente nei mari e nelle terre di quella Corea che fu detta « *il paese della quiete mattutina* », si è svolta una guerra accanita fra la China e il Giappone. La guerra è terminata col trattato di *pace di Sotonosaki* (2) (15 aprile 1895), nel quale vi sono espressioni non dubbie che preludono ad una prossima riunione di tutta la razza gialla in un grande fascio di forze. La China e la Corea alzano il capo dal letargo in cui dormivano da secoli. Fra il mondo corrotto americano e il mondo vecchio e tarlato della decrepita Europa, sorge potente, e pieno di forze, d'entusiasmo, d'ideali, il nuovissimo mondo giallo che avrà forse nella storia del futuro, un'importanza alla quale i nostri politici non avevano mai pensato (3).

Di fronte a questa minaccia, che è inutile negarlo (4), sorge

(1) Di questo moderno indirizzo degli spiriti, parla GUIDO POMPILI nella dotta conferenza tenuta al *Collegio Romano* su *Leone Tolstoj* — Treves, 1895.

(2) È indicato altrove come trattato di *Shimonosaki*.

(3) Vedi « *La Corea* » di HESSE-WARTEGG, traduzione di OTTONE BENTARI, 1894 — Treves.

(4) Vedi ALFREDO FOUILLEËT « *Temperamento e Carattere* », 1895. Questo libro contiene vedute molto originali intorno ai futuri spostamenti delle razze, tali da impressionare il lettore della nostra vecchia società Europea.

Vedi pure un articolo di E. M. DE VOGÜÉ sul *Figaro* del 14 febbraio 1896, in cui fra le altre cose si dice:

davanti all'Europa, la Russia con i suoi possedimenti d'Asia sarà il baluardo contro quella razza mongola che, altra volta, nel XVI secolo, ne calpestò il suolo nazionale ⁽¹⁾, ma reggerà all'urto ad un sol patto: che la vita sociale dei suoi possessi asiatici, non sia misera e languente come è tuttora. Se la deportazione in Siberia fosse stata praticata con avvedutezza per il passato, una popolazione attiva, industriosa, fiorente, sarebbe scaturita dal bel mezzo dei deportati e avrebbe vinto coll'intraprendenza spontanea di un popolo giovane, quelle ingrate, naturali condizioni del suolo e del clima che molti Ministri Russi allegarono a difesa del loro malvolere, o della loro insipienza. Questa popolazione costituirebbe ora una difesa naturale contro qualunque invasione straniera, e il Governo Russo non sarebbe obbligato a distaccare intieri corpi d'esercito dal centro della Russia europea per inviarli attraverso difficoltà e spese d'ogni maniera ⁽²⁾ agli estremi confini orientali della Siberia, la quale invece gli fornirebbe braccia valide e numerose alla difesa della libertà e della civiltà europea ⁽³⁾.

« La piccola Europa è trascinata su tutto il pianeta da un compito di penetrazione e di diffusione di cui la storia le ha segnato il momento. Ella subirà delle formidabili scosse all'indietro, economiche certo, militari forse. Essa non avrà troppa unione in tutte le sue vecchie forze per resistere alla pressione delle masse lontane che ella risveglia e che introduce nel campo della concorrenza. Non mangiamoci le orecchie fra vecchi fratelli fantastici, apriamole piuttosto al rumor sordo di quei flotti umani che si sollevano (*anzi, che noi solleviamo*) e che un giorno potrebbero inghiottirci ».

⁽¹⁾ Il periodo Moscovita caratterizzato dalla dominazione Mongola, profondamente influi sulla vita del popolo russo, e a quella infausta dominazione deve farsi risalire la istituzione di un nuovo sistema repressivo, il sistema tristemente famoso delle pene corporali.

⁽²⁾ Queste difficoltà e queste spese diminuiranno alquanto dopo la costruzione della grande ferrovia a cui prima accennammo.

⁽³⁾ La Russia ha compreso il pericolo che si addensa nell'avvenire e abilmente profitta della influenza che il momento politico attuale le permette di esercitare nell'Impero Chinese. Si assicura infatti che *Li-Hong-Tchang* si sia recato in Russia per gettare le basi di un accordo. Per esso il Governo dello *Czar* si assicurerebbe un'assoluta supremazia su *Port-Arthur* e la trasformazione lenta, ma inevitabile della *Manciuria* in Pro

Ma civiltà e libertà non trovarono mai eco presso il soglio dei *tragicci Romanoff* ⁽¹⁾, ai quali solo auguriamo di comprendere i tempi nuovi e i nuovi bisogni, e, spezzando con l'*oukase* più gloriosa, la ferrea cerchia del loro cieco dispotismo, infondere l'alito di una vita fresca e giovanile in tutte le istituzioni politiche, economiche, sociali, e acquistare così un titolo vero e meritato all'affetto e alla riconoscenza della grande razza slava, all'ammirazione del mondo civile ⁽²⁾.

vincia Russa. Tutti i giornali inglesi hanno con grande clamore protestato contro tali accordi ed hanno dichiarato che l'Inghilterra non può tollerarli. Ma non è verosimile che la Russia pieghi davanti alle semplici rimostranze del Gabinetto di Londra. Fino da quando scoppiò la guerra Chino-Giapponese, a Pietroburgo pensarono di trarne partito per l'attuazione dell'antico disegno di assicurare alle Navi Russe un porto sicuro di rifugio nella Corea e il prolungamento della strada ferrata Siberiana da *Vladivostok* sino nel cuore della Cina.

I Giapponesi intanto, a cui naturalmente non garba la politica espansionista della Russia, cercano di screditare l'esercito Russo con racconti fatti nel loro paese.

⁽¹⁾ Così chiamati un giorno dal prof. INNAMORATI.

⁽²⁾ Quando si consideri che la Siberia ha un'estensione di 5,493,629 miglia quadrate, vale a dire 309,520 in più dell'intera Europa, è facile comprendere come un deportato, sbalestrato all'estremo limite di quell'immenso territorio, sia da considerarsi quasi perduto, all'infuori d'ogni consorzio civile.

I mezzi di comunicazione sono insufficienti; non vi si viaggia che con le *Telèghe* e i *Tarantas* a tre cavalli, e date le condizioni del clima, nulla di più penoso che quei tragitti per lande interminabili, o per villaggi poveri e sudici.

Forse il complesso di queste particolarità e il privilegio della deportazione, hanno cooperato a render per la maggior parte degli europei, la Siberia come una regione fantastica, orribilmente deserta e fredda, pochi viaggiatori per giunta hanno osato sfidare i disagi grandissimi di quei paesi, e fra quei pochi non tutti sono riusciti a farsi una chiara idea dei costumi siberiani e del sistema penale ivi in vigore.

La polizia russa è infatti gelosissima dei propri segreti, e non concede a uno straniero di visitar le casematte, se non in casi eccezionali.

Onde, la mancanza di relazioni accurate ha lasciato diffondere la credenza che la Siberia sia una pianura interminata, con un clima uniforme insopportabilmente rigido.

Al contrario, nella Russia Asiatica, si hanno le identiche varietà di clima che nell'Europa, e se l'inverno vi è realmente assai rude, l'estate

La deportazione in Inghilterra.

SOMMARIO: Carattere speciale delle istituzioni inglesi — Origine della deportazione — Dall'America, all'Australia — Tristi vicende dell'Inghilterra — Abnegazione dei suoi funzionari nelle colonie — Statistiche — Studio dei vari regimi di deportazione — Movimento di opposizione — Condizioni caratteristiche dell'opinione pubblica di fronte alla deportazione — Il movimento di opposizione si accentua — Abolizione della deportazione in Australia — Ragioni politiche — Critica della deportazione inglese — Conclusioni esagerate contro la deportazione — Condizioni favorevoli delle colonie australiane — L'Inghilterra e la sua legislazione — Riforme urgenti.

Se la deportazione come pena fu applicata per lungo tempo dalla vecchia Inghilterra, noi dovremo con diligenza, ricercare

è caldo e in parecchi punti della Siberia Occidentale, la flora ha la vigoria e il rigoglio non inferiori ai paesi europei.

Ma come vi s'incontrano dei lunghissimi tratti ricoperti di lussureggiante vegetazione, spesseggiano all'oriente i terreni sterili, ineguali, così malandati che il *tarantas* dei viaggiatori, scosso ad ogni poco, si tramuta in un vero stromento di tortura, fiaccando le ossa a chi non abbia una lunga dimestichezza colle asperità di quella natura semiselvaggia.

I paesi, anche nelle regioni agricole, offrono una vista miseranda. Nessuna idea d'agiatezza ha presieduto alla costruzione delle case, fatte con tronchi d'albero, munite all'intorno da palizzate il cui recinto serve da cortile. Lo spirito della civiltà pare non sia giunto fino a quelle plaghe e l'indifferenza dell'agricoltore siberiano si rivela nell'abbandono assoluto d'ogni norma igienica; le vie, lungi dall'essere selciate, sono generalmente dei rigagnoli di liquido fango.

Non mancano fra i cittadini della Siberia Occidentale parecchie famiglie agiate, ma ciascuna pensa a sè, e i villaggi sono agglomerazioni di gente senza iniziativa e senza vincoli di solidarietà.

Non manca neppure il movimento commerciale, e alla celebre fiera di Nijhni Novgorod, i prodotti siberiani rappresentano una cifra assai rilevante.

Ma tutto è paralizzato dalla mancanza d'aiuti governativi e dalla difficoltà delle comunicazioni.

La polizia segreta e il Ministero dell'interno, in tempi normali spediscono ai luoghi di pena dai sette ai diecimila deportati all'anno; in giorni di rivolgimenti straordinari, le colonne di condannati sono assai più numerose, e dopo l'insurrezione della Polonia, ad esempio, i soli polacchi inviati in Siberia, salivano a diciottomilaseicento.

La costruzione delle *katorghe* e degli *voloo*s (galere e stabilimenti penali) costituisce quindi, riguardo alla Russia asiatica, il pensiero principale se non unico, del Governo.

le origini di questa pena presso quella colta Nazione e seguirla poi attraverso il suo svolgimento fino alla sua abolizione.

Poichè è tradizionale il buon senso pratico della razza *anglo-sassone* che non si lascia traviare da declamazioni vuote o scoraggiare da sterili risultati: essa mira diritta al suo scopo e quasi sempre lo raggiunge. Onde l'esame di una sua istituzione politica o giuridica, torna sempre utile allo studioso che vi vede rispecchiate tutte le doti intellettuali e morali di una razza superiore.

Lo studio della deportazione in Inghilterra addiviene più importante, quando si considerino le vicende singolari che questa pena ha subito e l'accuse che l'hanno accompagnata, quando si pensi che, nella scala penale Inglese, essa ha tenuto, per lungo tempo, il primato.

Il primo statuto che ne faccia menzione, risale ai tempi di Carlo II, come attesta BLOSSEVILLE; in forza di esso i condannati di *Cumberland* e di *Northumberland*, fra cui molti *non conformisti*, potevano essere relegati a vita in America, invece di essere giustiziati.

Ma la deportazione non fu riconosciuta veramente legale in Inghilterra che dallo statuto di Giorgio I nel 1717. « *Le leggi attuali* — dice quell'atto — *sono impotenti ad impedire il delitto e più criminali hanno dovuto essere messi a morte per*

Invero, se quegli stabilimenti non riescono secondo le elementari nozioni igieniche, anzi paiono soggiorni di tortura, la colpa non è interamente del Ministero dell'interno, il quale stanziava delle somme cospicue sia per migliorare le casematte, sia per erigerne di nuove. Ma prima di giungere al suo destino, il danaro passa per troppe mani e la sorveglianza è resa pressochè impossibile dagli intrighi della burocrazia. — Dal « *Corriere della Sera* », 7-8 febbraio 1896. Appendice contenente « *I Bergamaschi in Polonia* ».

Vedi VON LISZT, op. cit.

JANDRINTZEW: « *La Siberie comme colonie* », 1882.

Idem: « *La commune russe dans les prisons et l'exil* », 1872.

MAXINOW: « *La Siberie et la Katorga* », 1867.

BLOSSEVILLE, op. cit., « *Giappone e Siberia* »; *Note d'un viaggio nell'estremo Oriente*, L. DAL VERME, 1885; « *Dal Sepolcro dei vivi* », Ricordi di FEDOR DOSTOJEWSKI.

« non averli esiliati. Nelle colonie americane si manca di braccia, « perciò ogni persona condannata alla frusta o ad essere marcata « col ferro rovente o ai lavori forzati, potrà essere inviata alle « colonie americane ».

E poichè il Governo non voleva a quell'epoca prendere a carico proprio le spese di trasporto dei condannati, queste erano assunte da alcuni intraprenditori voraci, avventurieri senza scrupoli, ai quali i deportati dovevano prestare il loro lavoro, durante il termine della pena. La deportazione fu dunque iniziata come una specie di traffico di schiavi, ciò che può giustificarsi solo, date le speciali contingenze dei tempi. I colpevoli venivano messi all'incanto e venduti per il periodo della loro condanna, poi si deportavano in America, principalmente negli Stati di *Maryland* e di *New-York*.

Ma scoppiata la guerra dell'indipendenza americana, l'Inghilterra dovette volgere ad altri lidi il pensiero. È nota a questo proposito la risposta di *Franklin* (1) alle pretese inglesi di continuare la deportazione in America.

Dopo una prova infelice a *Sierra Leon*, che fu dovuta abbandonare a causa della insalubrità del clima, il 26 gennaio 1788 in seguito al riconoscimento fatto da *Cook* di una baia (*Botany-Bay*) sulla costa orientale del continente australiano (*Nuova Galles del sud*), il capitano *Philipp* vi sbarcava i primi 800 deportati (2) (*convicts*).

Gl'inizi della nuova colonia furono penosissimi. Da un lato i *convicts* rifiutavano di piegarsi ad una disciplina regolare, e poichè l'autorità della colonia non era sufficientemente organizzata, vi furono vari tentativi di rivolta. Dall'altro il *Philipp* si dibatteva nelle strettezze finanziarie e doveva, cogli scarsi mezzi di cui disponeva, provvedere al mantenimento e all'incremento della colonia.

(1) « Se l'Inghilterra intende di continuare la deportazione dei suoi « condannati in America, noi manderemo in Inghilterra i nostri serpenti « a sonagli »

(2) Questi primi *convicts* furono il nucleo della grandiosa città di *Sidney* (così chiamata in onore del Ministro che aveva decretata l'impresa).

Correvano tempi angosciosi per l'antica regina dei mari: Prima, la perdita delle sue fiorenti colonie americane coi danni incalcolabili di una lunga guerra terrestre e navale, poi, come conseguenza necessaria, la rovina completa del ricco commercio americano che costituiva la sua prima risorsa.

Eppure gl'Inglesi non si curvarono mai sotto i colpi dell'avversa fortuna: ai disastri americani opposero un'indomita costanza che più tardi doveva incontrare un ostacolo ben più serio e temuto nella breve, ma luminosa epopea Napoleonica. E resistettero ancora, e finalmente trionfarono. Attraversata la terribile crisi, quella grande e libera Nazione, che non avea disperato dei propri destini, seppe maturarsene altri ben più fulgenti e gloriosi, che le assicurarono l'egemonia incontestabile come potenza marittima e coloniale.

Questi sentimenti di ferezza, di ardimento, di vigore inflessibile nell'adempimento dei propri doveri, che, scendendo dall'alto, rendono più efficace la virtù dell'esempio, noi li troviamo trasfusi anche nel modesto capitano *Philipp* a cui spetta l'onore di avere saputo, con mezzi inadeguati, indirizzare la colonia a mèta più degna.

La pace interna colla più rigorosa disciplina fu ben presto ristabilita e furono fondate anche due succursali, una nell'isola di *Norfolk* a 300 leghe da *Botany-Bay* e un'altra nella *Tasmania* o *Terra di Van Diemen* dove sorse la nuova città detta *Hobartown* in onore del Ministro delle colonie (3).

(3) Nel 1819 la popolazione della colonia era di 29,000 abitanti. A quest'epoca la occupazione delle grandi praterie che si estendono al di là delle *montagne Blenes* diede un movente vigoroso alla emigrazione e molte migliaia di coloni liberi, specie irlandesi, (vedi *VERNE* « *I figli del capitano Grant* ») che in patria traevano vita misera e randagia, ebbero il coraggio di andarsi a stabilire in mezzo a quella popolazione quasi interamente composta di malfattori, e le risorse che essi trovarono nel lavoro dei *convicts*, permisero loro di utilizzare con modesti capitali le ricchezze del paese. *Sidney* città di 50,000 abitanti, s'innalza oggi a qualche lega dal luogo ove sbarcarono nel 1788 i primi *convicts*.

*
**

Nel regime di deportazione, si esordì con un sistema detto *delle assegnazioni*. I *convicts* sbarcati nella colonia, venivano consegnati ai proprietari che ne facevano richiesta e che obbligavano a mantenerli, giovandosi in corrispettivo del loro lavoro.

Sulle prime la scelta spettava ai proprietari stessi, che nella massa dei deportati, designavano a preferenza donne giovani e avvenenti. A tale immoralità fu prontamente riparato dall'Amministrazione che si riservò il diritto di eleggere essa i deportati fra i più adatti e meritevoli. Le donne non vennero altrimenti affidate che ad abitanti coniugati e rispettabili, e le donne di cattiva condotta, furono riunite nello stabilimento speciale di *Paramatta* presso *Sidney*. I *convicts* che per le loro attitudini personali non potevano assegnarsi, erano organizzati in compagnie (*Clearing-Gangs*) e destinati alla coltivazione dei terreni.

Tale fu il sistema *delle assegnazioni*, pieno di pericoli e d'inconvenienti. I deportati assegnati ai coloni erano trattati come schiavi e sottoposti anche a pene corporali, purchè vi fosse autorizzazione giudiziaria.

Essendosi sollevate numerose proteste contro questo sistema, esso nel 1838 fu abolito e gli venne sostituito il sistema detto di prova (*probation system*) che sanciva le seguenti disposizioni:

« I condannati a più di 15 anni saranno mandati all'isola « *Norfolk* ove si sottoporranno ai lavori forzati, per un massimo di quattro anni e per un minimo di due, a seconda « della loro condotta. Dopo questo primo periodo, saranno inviati in *Tasmania* e quivi, organizzati in manipoli di 250 o « 300, rimarranno due anni almeno sempre prorogabili. Terminato questo secondo stadio di pena, potranno essere autorizzati a lavorare presso i coloni, con salari graduati, una parte « dei quali dovrà versarsi nelle casse di risparmio. I condannati

« nati a meno di quindici anni, non saranno sottoposti al primo « periodo e cominceranno senz'altro dal secondo » (1).

Anche questa seconda forma di deportazione non sortì i desiderati effetti perchè, aumentando i condannati, il Governo dovè mandarli di nuovo alla Nuova Galles, da cui partirono una infinità di proteste, cosicchè *Lord Grey* (Governatore) promise solennemente che non ve li avrebbe più spediti.

Il Governo tentò allora l'invio dei *convicts* al Capo di Buona Speranza.

Ma quei coloni si rifiutarono di riceverli e il Governo, pel timore di una sommossa, non ve li sbarcò altrimenti e li rinviò in Tasmania.

Così l'Inghilterra, ondeggiante fra i più opposti propositi, vedeva risorgere dinanzi al suo impero coloniale, sotto nuove e più inaspettate forme, quelle difficoltà che già avevano paralizzato al suo nascere, lo svolgersi progressivo e continuo della deportazione dei delinquenti.

Ammaestrata dall'esperienza del passato, vedeva nella deportazione un'ancora di salvezza per liberarsi dai delinquenti e per fecondare, per mezzo di questi, tutto il vasto territorio Australiano, e, alla loro volta, le colonie respingevano i *convicts* senza scrupoli e senza transazioni (2). Mirava ad un alto ideale di colonizzazione civile e sentiva in questo nobile intento d'ispirarsi al genio audace e prudente, avventuriero ed intrepido, della razza Anglo-Sassone, e all'incontro non sapeva porre in opera ovunque, mezzi adeguati all'attuazione del grandioso disegno. Terribili incertezze, contrasti sublimi che conoscono solo i popoli temprati alle sventure, consci e fidenti nelle proprie forze! Altri anni passeranno. Quando la bilancia sarà traboccata, l'Inghilterra avrà il coraggio di compiere il doloroso sa-

(1) Messaggio del Governo centrale ai Governatori dell'isola di Norfolk e della Tasmania.

(2) Più innanzi diremo quello che pensiamo di questo fenomeno caratteristico: di una società cioè, sorta dal bel mezzo dei deportati, che i deportati respinge.

crifcio: cancellerà la deportazione dalla sua scala penale e, davanti al pericolo di perdere la sua supremazia nel continente Australiano, rifuggirà dal proposito d'inopportune resistenze. Così operano i popoli veramente grandi!

Riprendendo il filo della nostra narrazione, diremo che gl'Inglesi dovettero limitarsi e deportare i loro condaunati nell'isola *Norfolk* e in *Tasmania*.

Ne seguì quello che era naturale, tenuto conto della enorme sproporzione fra la moltitudine dei *convicts* assegnati a quei territori e la loro scarsa vitalità e limitata produzione. Un numero tenue di deportati, avrebbe giovato all'incremento e alla prosperità di quelle colonie, un numero esagerato ne soffocò ogni beninteso progresso.

In poco più di un mese nell'*Isola di Van-Diemen* e nell'*Isolotto di Norfolk*, furono trasportati oltre 17,000 *convicts*. Era il colmo della misura!

Annegati in questa massa di malfattori, i pochi coloni che popolavano quelle rive, preferirono di abbandonare il suolo natio e così disorganizzati e male sorvegliati, i *convicts*, si lasciarono andare ad ogni sorta di eccessi, talchè il Ministro delle colonie decise di sospenderne provvisoriamente l'invio. Più tardi il Governo, iniziò nuovamente la deportazione alla *Nuova Galles del Sud*.

Frattanto questi insuccessi e queste oscillazioni nel sistema di colonizzazione penale, accrescevano gl'imbarazzi del Governo e porgevano nuove armi nelle mani di quel numeroso partito che si era formato in tutte le colonie Australiane, e che reclamava l'abolizione di quella pena. Fenomeno psicologico degno del più attento studio! Quelle colonie che la deportazione aveva popolato e aveva reso fiorenti, quella ricca, illuminata borghesia che esercitava le industrie, i traffici, fondava banche (1), costituiva consorzi ed opere di beneficenza, partecipava all'attività

(1) A *Hobat-Town* nel 1830 il Direttore della Banca nominato per elezione, era un liberato dal carcere.

legislativa e persino vestiva la toga nelle aule della giustizia (1), quella borghesia che così rapidamente era salita (2) e che era la figlia *legittima*, ma *degenere*, di una società depravata, si sollevava ora in nome di un ideale, quasi vantasse le origini più immacolate, e protestava contro la deportazione per uno scrupolo, per una debolezza morale, perchè si vergognava delle proprie origini, che i condannati con la loro presenza le ricordavano giorno per giorno, e di cui essa voleva, invece, che si disperdesse ogni vestigio ed ogni ricordanza.

Al movimento abolizionista l'Inghilterra non si arrese all'istante; calmò con promesse i suoi coloni d'Australia e diede opera nel 1853 ad un nuovo sistema di colonizzazione chiamato della servitù penale (*penal servitude*), sistema intermedio fra la cella, i lavori forzati e le colonie penali; e poichè l'*Australia Occidentale* priva di braccia e con soli 5,000 abitanti, (*distante dalle altre colonie più di 600 miglia*) a differenza della *Nuova Galles del Sud*, aveva fatto domanda al Governo per ottenere l'invio dei *convicts*, l'Inghilterra vide in questa interessata offerta la sua liberazione, e annuendo, senza farselo ripetere, all'invito dei coloni occidentali, verso quelle regioni ancora vergini e pressochè inesplorate, giovani di forze e scarse di produzione, diresse a migliaia lo stuolo impuro dei suoi *convicts*.

Avendo poi sperimentato che i deportati a pene miti erano i più indisciplinati, stabili che si trasportassero i soli condannati a più di 14 anni. Ma frattanto le colonie dell'*Australia Orientale* e *Media* accrebbero la loro opposizione e nel 1864 si formò una lega contro la continuazione di quella pena (*anti-transportation league*) alla quale aderirono tutte le colonie del continente Australiano (meno quelle dell'*Australia Occidentale*)

(1) Fin dal 1853 i liberati che possedevano una rendita di 750 franchi potevano far parte di un giuri criminale.

(2) Vedi MARIN LA MESLÉE « *L'Australia Nouvelle* », 1884. — Vi si afferma che al presente quelle colonie godono di un'indubbia moralità e di una prosperità senza limiti. « *Dei convicts non c'è più traccia: tutto è industria, commercio, ferrovia, telegrafo, telefono* ».

ed anche la lontana *Nuova Zelanda*. Il primo atto della lega fu di chiedere prima, d'imporre poi al Governo Inglese, la cessazione della deportazione anche nell'Australia Occidentale. L'Inghilterra, malgrado si sforzasse, tergiversando, di acquistare quei moti e di guadagnare tempo, non si dissimulava la gravità della situazione, perchè il movimento era così spontaneo, generale e imperioso, che un formale rifiuto, avrebbe significato la rivolta immediata di tutte quelle fiorenti colonie. Rimise quindi la definizione della grave vertenza ad una Commissione di Giureconsulti, fra i più eminenti del paese, come li qualificava SIR CARDWELL.

Questa Commissione ad unanimità di voti meno uno, sostenne l'utilità *non solo di continuare, ma di diffondere la deportazione nell'Australia Occidentale, tenuto conto di quelle speciali condizioni naturali*. E quanto ai pericoli dell'aumento di delinquenza in mezzo ad una popolazione di deportati troppo densa e numerosa, la Commissione opinava « che basterà la « infusione di un nuovo sangue non macchiato dal delitto, per « neutralizzare il male ».

Tale deliberazione, mentre fu accolta con esultanza dai coloni occidentali, portò fra gli avversari l'agitazione a tal punto, che furono prossimi ad insorgere.

L'amor proprio esagerato di quei coloni discendenti dagli antichi deportati, resistè ad ogni pressione e l'Inghilterra dovette cedere. Il *Duca di Newcastle* con ufficiale dispaccio, annunziò alle colonie tutte, che non si stabilirebbe più alcuna nuova colonia penitenziaria, che solo si spedirebbero alcuni *convicts* nell'Australia Occidentale, ma che in ogni caso non supererebbero il numero di 1,500 da inviarsi in due sole volte: Che cesserebbe intanto il sistema della liberazione condizionale, cosicchè per l'avvenire nessun *convicts* potesse più lasciare quella colonia. Prometteva in pari tempo che avrebbe proposto al Parlamento delle misure per le quali, nel breve periodo di tre anni, la deportazione sarebbe cessata definitivamente anche nella colonia occidentale. Infatti il piroscafo *Houguement* sbarcò il 10 gennaio 1868 l'ultima spedizione di depor-

tati. In 90 anni, l'Australia vide sorgere e perire una istituzione a cui essa doveva più che la vita!

Gli oppositori *a priori* della deportazione sogliono addurre l'esempio dell'Inghilterra che ha abolito quella pena, per condannarla senz'altro, ma non ricordano gli sforzi messi in opera dal Governo Inglese per continuare in quel sistema che fu costretto a cancellare dalla scala penale, solo per uniformarsi alla volontà delle colonie. Come poteva la Gran Bretagna mettersi in aperto dissidio con quei suoi potenti coloni, senza che in breve tempo vedesse disconosciuta la propria autorità in tutto il continente Australiano?

Le questioni penitenziarie per quanto importanti, cedono il primo posto alle questioni politiche, e l'Inghilterra in quell'incontro, dette prova di suprema avvedutezza e di saggezza politica.

I risultati lusinghieri ottenuti dalle colonie Australiane si debbono certo in gran parte ai deportati che trasfusero un'onda di vigoria e di attività in mezzo ai coloni liberi e, incrociandosi con essi, dettero origine ad un popolo nuovo ed intraprendente. Ma noi non sapremmo ugualmente lodarci dei vari regimi a cui furono sottoposti. Predominò in questi, la maggiore instabilità. Non un concetto alto, direttivo, che li ispirasse e ne regolasse le norme. Tre sistemi diversi si succedettero e l'ultimo soltanto, frutto dell'esperienza degli altri, sembrò più consentaneo al fondamento giuridico della pena e più atto a raggiungere l'emenda del reo.

Infatti negli ultimi anni in cui fu attuata la deportazione nell'Australia Occidentale, si ottennero tali risultati, per quanto concerne la rigenerazione morale dei delinquenti, che strapparono un grido di ammirazione *anche a Lord Grey uno degli avversari più convinti della deportazione*. Uditelo: « Nell'Australia Occidentale vi è tanto ordine quanto nella madre patria; la « vita e la proprietà vi sono perfettamente rispettate e non vi « è mai stato quel predominio dei delitti che forma general- « mente una macchia così seria nella storia delle colonie ».

Queste parole sono risposta degna a coloro i quali asseri-

scono che la delinquenza nelle colonie penitenziarie Australiane toccava il colmo, e che fu questa la ragione per cui s'iniziò il movimento abolizionista, il quale invece noi dicemmo, non essere altro che la risultante di un fenomeno psicologico, di una disposizione caratteristica degli animi, per cui quei coloni, divenuti liberi, volevano dimenticare le loro origini.

Certo non neghiamo, che in alcuni periodi, per circostanze estranee all'ordinamento delle colonie, si verificasse nella criminalità, un movimento ascendente, quasi un ritorno al passato (1). Ma da questo, ad asserire in linea generale, che la cifra della criminalità in Australia si mantenne sempre elevata, ci corre assai! (2).

Il fatto che tutti sono costretti a riconoscere è questo: Che le colonie Australiane sono oggi ricche, floride, potenti, civili (3). Ma che erano esse un secolo fa, se non un paese popolato da pochi indigeni, sulle rive del quale venivano a sbarcare ogni anno migliaia di proscritti?

SIR GIORGIO ARNEY (giudice alla Nuova Zelanda), uno degli uomini che hanno studiato più d'avvicino la deportazione, così parlava al Congresso di Stoccolma (1878):

« Una delle ragioni invocate per sostenere che non deve essere ammesso alcun sistema di deportazione, si è che questo

(1) « Una occasione la fornì la scoperta delle miniere d'oro di Victoria. Il miraggio ingannatore dell'oro, strappò al lavoro regolare molti « convicts ».

(2) Il BLOSSEVILLE dimostra con dati statistici che tra i convicts, i delitti erano lievi ed in numero proporzionatamente minore che nelle vecchie società.

(3) Statistiche dal libro « History of the Australasian colonies » del prof. EDWARD IENKS, prof. a Cambridge, 1893: — Popolazione di bianchi da 5,547 nel 1801 sale a 249,416 nel 1841, a 1,266,716 nel 1861, a 3,823,247 nel 1891. — La terra coltivata è di 9,197 acri nel 1801, di 262,268 acri nel 1841, di 1,729,193 acri nel 1861, di 16,248,458 acri nel 1891. — Il valore delle esportazioni da sterline 1,968,164 nel 1841 e da 24,536,854 nel 1861, sale a 72,719,277 nel 1891; e quello delle importazioni va da sterline 4,117,778 nel 1841, a 26,463,217 nel 1861 e a 72,085,907 nel 1891. Cifre molto significanti!

« sistema è stato già trovato inefficace e che l'Inghilterra, dopo averlo sperimentato sotto varie forme, ha soppressi i suoi stabilimenti di deportazione. Io credo per conto mio, che la ragione prima di tale decisione, sia stata la opposizione formale e costante delle colonie ad ammettere più oltre in mezzo alle loro popolazioni l'elemento dei convicts e che d'altra parte l'Inghilterra era attaccatissima al suo sistema di deportazione ».

Questa opinione è tanto fondata che in sostanza l'Inghilterra, abbandonata la deportazione in Australia, l'ha mantenuta là dove non ha incontrato quelle resistenze locali ed ha continuato ad applicarla, benchè in misura più ristretta, per i condannati ammessi alla libertà condizionale, alle Indie, a Singapore, a Malacca ed anche nella lontana Nuova Zelanda, dove i condannati hanno lavorato alla costruzione della strada che da Porto Chalmers va alla baia Carey e di Devorach (1).

Del resto, la deportazione come tutte le istituzioni umane è sottoposta alle evoluzioni del progresso, e secondo la formula felice di un eminente criminalista, VON HOLTZENDORFF (2) « più essa ha ottenuto di successo economico e colonizzatore, più deve essere abbreviata nella sua durata storica ».

Ma per quanti progressi possa raggiungere la scienza penitenziaria, la deportazione potrà attuarsi sempre, perchè sempre vi saranno dei malfattori da proscrivere. Pertanto, mentre per la madre patria, deve essere considerata come una necessità senza termine, per le colonie, invece, non deve essere che transitoria (3).

••

Dopo avere abolita la deportazione in Australia, l'Inghilterra la sostituì colla pena della reclusione (di già anterior-

(1) Nelle isole Andaman nelle Indie, l'Inghilterra attuò la deportazione dei condannati che avessero scontato un primo periodo di pena e che avessero dato segni di ravvedimento.

(2) « La deportation comme peine criminelle », Leipzig, 1859.

(3) Vedi CHENEST « De la relegation des recidivistes ».

mente applicata) e continuò in patria il sistema misto della « *penal servitude* ».

Da tempo è avvertito il bisogno di una codificazione del Diritto penale inglese.

SIR JAMES STEPHEN nel 1878 propose di venire ad una generale unificazione. Fu allora redatto un progetto ⁽¹⁾ dallo stesso STEPHEN, il più illustre dei criminalisti inglesi. Il progetto redatto sulla base del Digesto, fu sottoposto con alcune modificazioni al Parlamento (1879-80), ma non giunse a superare tutti i gradi della discussione e non ebbe più seguito. Fu grave danno, perchè malgrado la legislazione di PEEL ⁽²⁾ e le leggi del 1861 ⁽³⁾, rimane ancora una congerie disordinata delle leggi inglesi, che attendono da dieciassette anni di approdare a qualche risultato di codificazione.

Gl'Inglese sono — è vero — i più grandi maestri della politica contemporanea, ma nel campo del diritto, specie del diritto penale, non possono gareggiare cogli altri popoli europei, e non hanno mai posseduto una vera e propria scienza di diritto criminale. Questa è la ragione prima, delle difficoltà che s'incontrano nel codificare le leggi esistenti.

Pertanto sarebbe desiderabile, che, come molte Nazioni d'Europa mirano ad imitare le istituzioni politiche e i sistemi penitenziari della Gran Bretagna, (poichè mentre l'Inghilterra non possiede una vera scienza penale, può vantare all'incontro un sistema penitenziario assai progredito) ⁽⁴⁾, così i giureconsulti in-

⁽¹⁾ Pene sancite dal nuovo progetto:

- 1.^a penal servitude;
- 2.^a prigionia con duro lavoro (*With hard labour*);
- 3.^a prigionia senza duro lavoro (*Without hard labour*).

⁽²⁾ ROBERTO PEEL dal 1826 al 1832 operò una vera codificazione delle leggi Inglesi.

⁽³⁾ Nel 1861 furono emanate sotto il titolo di « *Consolidation Acts* » varie leggi speciali.

⁽⁴⁾ Vedi introduzione. — Vedi: PAUL LEROY-BEAULIEU « *L'état moderne, ecc.* », Paris, 1890.

glesì, si studiassero di popolarizzare nel loro paese, i monumenti della scienza criminale delle altre Nazioni, attingendo da essi quanto v'è di buono e di rispondente al loro spirito nazionale e coordinando questi studi, alle tradizioni più inveterate e più attendibili della loro giurisprudenza. Ben presto la unificazione legislativa inglese, in materia penale, sarebbe un fatto compiuto e l'Inghilterra, anche in questo importantissimo ramo del sapere, conquisterebbe un posto onorevole e degno fra le Nazioni sorelle ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Spese dell'Inghilterra per la polizia, la giustizia, le prigioni*: nel 1817 lire 5,000,000; nel 1837 lire 8,500,000; nel 1857 lire 62,500,000; nel 1867 lire 80,000,000; nel 1877 lire 122,000,000; nel 1887 lire 200,000,000.

Vedi: SIR CHARLES DELKES « *Problems of Greater Britain* »; — BLOSSEVILLE « *Historie de la colonisation pénale et des établissements de l'Angleterre en Australie* », Evreux, 1859; — BELTRAMI-SCALIA M. « *Del sistema penitenziario d'Australia* », Roma, Arterò, 1874; — DE FORESTA ADOLFO « *La deportazione* », Roma, 1876.

DOTT. ETTORE FORNASARI DI VERCE « *La Criminalità e le vicende economiche d'Italia dal 1873 al 1890* » con osservazioni sommarie per il Regno Unito e per la Nuova Galles del Sud, con prefazione di CESARE LOMBROSO.

Trascrivo queste interessanti statistiche dal libro del FORNASARI (pag. 167).

I condannati in seguito a procedimento criminale numerosi nei primi anni (35 mila nel 1842) scemano nel 1845 (27 mila) indi toccano un massimo nel 1849 (45 mila). Da questo massimo rapidamente discendono fino al 1859-60 (17 mila). Rialzano leggermente fino al 1862 (21 mila) e da quest'anno gradatamente e con molte oscillazioni decrescono fino al 1889-90 (12 mila); ossia ancor più sommariamente: aumento dal 1840 al 1849, diminuzione dal 1849 al 1890.

Non è però esatto quanto afferma il FORNASARI nel suo citato studio a pag. 380. Egli afferma che la deportazione in Inghilterra fu abolita fino dal 1840, mentre noi abbiamo veduto che l'ultima spedizione di deportati sbarcò sui lidi Australiani il 10 gennaio 1868. Del resto il lavoro del FORNASARI è veramente pregevole per il contributo che porta allo studio della delinquenza, sotto il punto di vista del fattore economico, fin qui troppo trascurato.

G. MEALE « *Moderna Inghilterra. — Educazione alla vita politica* », Bocca, Torino.

CAPITOLO IV.

La deportazione in Francia.

SOMMARIO: Discussione intorno all'origine della deportazione in Francia — Conclusione — Le pene d'espatriazione sotto la Convenzione — Il Codice penale del 1810 e la deportazione — Svolgimento della legislazione francese fino al 1851 — Leggi modificatrici della deportazione — La deportazione alla Guiana e suoi insuccessi — La deportazione alla Nuova Caledonia — Regime dei condannati — Miglioramenti introdotti con leggi recenti — La deportazione per reati politici — La relegazione dei recidivi — La discussione del bilancio delle colonie alla Camera francese nel marzo 1895 — Considerazioni sociali e politiche rispetto alla Francia e ai popoli civili.

La ricerca dell'origine di questa pena in Francia, è stata per noi occasione di constatare gli errori in cui sono caduti, molti storici, fra cui l'ONKEN (sez. IV, vol 1°, *Storia universale*) nel farla risalire soltanto ai tempi della rivoluzione francese. Infatti, avendo avuto agio di consultare in un numero della *Nouvelle Revue* (1883) una monografia di M. JULES RABANY sulla « *TRANSPORTATION ET LES RÉCIDIVISTES* », abbiamo rilevato che fin dal 1718 il Ministro LAW ordinò di trasportare alla Luisiana i mendicanti, i vagabondi « *et les filles publiques arrêtés a Paris* ». Essi dovevano colonizzare le contrade del *Mississippi*, ma questi coloni improvvisati perirono quasi tutti di miseria e di malattia.

L'attendibilità di questo particolare storico era per noi fuori di dubbio, trattandosi di un giureconsulto insigne quale M. RABANY che ha redatto una memoria molto esatta e coscienziosa, benchè nelle sue linee generali contraria alla deportazione.

Tuttavia, qualunque dubbio deve convertirsi in certezza, di fronte all'autorità della Commissione per l'inchiesta penitenziaria (1873) che conferma l'asserzione del RABANY.

La cattiva prova fatta dalla deportazione nel 1718, sembra dissuadesse per lungo tempo la Francia dal rinnovare l'esperimento.

Il Codice penale votato dalla Costituente nel 1791 ⁽¹⁾ introdusse questa pena nella legislazione Francese (pei recidivi).

Una legge seguente del 24 vendemmionario (anno 2°), relativa alla mendicizia, conteneva una rubrica intiera in 18 articoli intitolata « *Della deportazione* ». Essa colpiva numerose categorie d'individui e si sostituiva alle antiche pene criminali e correzionali.

Un decreto posteriore del 1° novembre 1793 (11 brumaio, anno 2°) fissò il luogo della colonia penale al *Fort Dauphin (Madagascar)* il quale ricevette per la circostanza, il battesimo di *Fort de la loi*. Frattanto la guerra marittima coll'Inghilterra impediva di dare seguito a queste decisioni che rimasero allo stato di progetto.

Il 13 marzo 1795 la Convenzione, per salvaguardarsi dai Giacobini già in decadenza, ma anelanti a riconquistare la loro egemonia, emanò una legge contro le insurrezioni e il 21 marzo veniva subito applicata ad alcuni fra i più turbolenti e sanguinari Giacobini istigatori di una sommossa. In quest'opera altamente civile, di restaurazione morale e sociale contro le enormità commesse dai Giacobini, la Convenzione era aiutata dal Club dei giovani Parigini (gioventù dorata), quegli stessi giovani che, penetrati una sera nel ridotto dei Giacobini, li dispersero e li misero in fuga.

Il 12 germinale (12 aprile 1795) i Giacobini tentarono di nuovo la riscossa contro la Convenzione, ma rimasero completamente sconfitti dall'esercito agli ordini del *generale Pichegru* appoggiato dai giovani Parigini. Questa memoranda giornata segnò la caduta definitiva del terribile Club Montagnardo. I deputati *Duchen, Levasseur, Bourdon, Moysse-Bayle*, furono arrestati, e *Billaud, Barère, Collot, Vadier*, vennero condannati alla deportazione ⁽²⁾. Tale ordinanza di condanna, (senza una larva di giudizio) benchè giustificata dalla straordinaria ecce-

⁽¹⁾ Art. 1. « Ogni colpevole di secondo delitto, dovrà, dopo avere subito la sua pena, essere deportato in una colonia ».

⁽²⁾ Vedi: ONKEN, op. cit.

zionalità del momento, creò un precedente non buono per la deportazione sommaria di condannati politici in tempi posteriori. Tuttavia notiamo ad onore del vero che, nella seduta burrascosa del 5 prairal, essendosi posta in discussione la legittimità o meno di quella ordinanza, essa venne in parte revocata e fu applicata solo a *Billaud* e *Collot* i quali, deportati a Caienna, rividero la patria dopo il 18 brumaio. *Vadier* e *Barère* si sottrassero colla fuga (1).

* *

La deportazione trovò posto nel Codice del 1810 (2), principalmente per l'opinione favorevole espressa da Napoleone I.

La promulgazione del Codice del 1810, costituisce uno degli avvenimenti più interessanti nella storia della legislazione penale Francese. Questo Codice è scaturito dai due Diritti che dopo le invasioni barbariche, si sono incontrati nel suolo della Francia, cioè il *Diritto Romano*, e il *Diritto Germanico* (ispirantisi a tradizioni, a costumi, a leggi di popoli fra sè disgiuntissimi). Sono occorsi infatti ben 14 secoli per operare la fusione, e il Codice del 1810 rappresenta appunto la risultante di questo poderoso processo di assimilazione, in cui agirono da cemento due forze potenti ed organiche: una forza morale come il *Cristianesimo*, e una forza giuridica come il *Diritto Canonico*.

(1) Vedi: HÉLIE « *Les Constitutions de la France* », pag. 430, 432.

(2) Art. 17 del Codice del 1810: « La pena della deportazione consisterà nell'essere deportato e nel dimorare in perpetuità in un luogo determinato dal Governo, fuori del territorio continentale dell'Impero.

« Se il deportato rientra nel territorio dell'Impero, sulla sola prova della sua identità personale, sarà condannato ai lavori forzati a perpetuità.

« Il deportato che non sarà rientrato nel territorio dell'Impero, ma che sarà arrestato in paesi occupati dalle armi Francesi, sarà ricondotto nel luogo della sua deportazione ».

La rigida severità di questa disposizione fu attenuata dalle leggi successive. Il rigore, come si vede, sta nel carattere di perpetuità, che fu poi riservato per i soli reati più gravi.

Il Codice penale Francese si è ispirato al sistema utilitario di cui il BENTHAM (1) fu il principale apostolo. Ciò che per lui giustifica la pena, è la sua utilità o per meglio dire, la sua necessità.

Fra il Codice del 1810 e quello del 1791 (28 settembre) si rileva una notevole differenza nel sistema delle pene, poichè mentre l'Assemblea Costituente, obbedendo ad un senso di umanità che certamente è degno di rispetto, (come osserva il TARGET) aveva proscritto le pene perpetue (e dopo la pena di morte, quella di 24 anni di ferri era la più grave), il Codice del 1810 non seguì tale concetto, avendo prevalso in seno alle varie Commissioni che lo elaborarono che « per anime corrotte, « la prospettiva di un termine fisso, annulla profondamente e « quasi per intero l'effetto della pena » (2).

Noi alla nostra volta, crediamo che ambedue i principi possano conciliarsi in un buon sistema penale, e al Codice del 1810 obiettiamo, che il concetto della perpetuità delle pene applicato in tutta la sua severità, viene a distruggere uno degli scopi più salutari della pena, l'emenda del colpevole.

L'ordinanza del 28 agosto 1828 modificò il modo di applicazione dei lavori forzati, rendendoli meno duri. I condannati vennero divisi secondo la durata delle pene, e nuove classificazioni furono introdotte, riguardo alla natura dei vari reati.

Le riforme avvenute nel 1832 e dopo quest'anno, hanno attinto, non più alle teorie utilitarie del BENTHAM, ma ai principi eclettici, che furono svolti e diffusi in Francia particolarmente da PELLEGRINO ROSSI. *Il fondamento del diritto di punire è riposto nella giustizia, e la sua misura nell'utilità.*

La deportazione riappare nel 1840 in forza di due emendamenti dei deputati D'HAUSSONVILLE, LAFARELLE et ODILON

(1) Le dottrine penali del campione della scuola utilitaria ebbero in Francia tale favore, che la Convenzione nazionale gli decretò la cittadinanza Francese.

(2) Vedi: « *Teoria del Codice penale* » di ADOLFO CHEVEAU e FAUSTINO HÉLIE — traduzione del PESSINA.

BARROT, ambedue approvati dalla Camera e apposti al progetto presentato in quell'anno. La deportazione era introdotta come complemento di una detenzione cellulare di cui il massimo sarebbe stato di 11 anni. Ma nel 1847 queste disposizioni erano soppresse da un nuovo progetto di legge, e M. BERANGER, nella sua relazione, energicamente respingeva la deportazione.

Una legge (8 giugno) prescriveva la deportazione pei reati politici e contro la sicurezza dello Stato ⁽¹⁾.

Le questioni penitenziarie che tanto avevano appassionato l'opinione pubblica sotto il Governo di Luigi Filippo, furono poi troncate da Napoleone III.

Dopo il colpo di Stato del 2 dicembre 1851, e precisamente l'8 dicembre, un decreto dittatoriale applicò la pena delle deportazione a *Caienna* o in *Algeria* per un termine minimo di 5 anni e per un massimo di 10, a tutti gl'individui colpevoli di rottura di bando ⁽²⁾ o di avere fatto parte di una società segreta. Così Napoleone III intendeva di togliere di mezzo tutti gli elementi pericolosi alla saldezza del regime monarchico ch'egli aveva ristabilito. Non è questa la forma di deportazione che noi possiamo approvare, non questa, che addiviene docile strumento di vendette politiche e poliziesche.

(1) Due forme di deportazione introduceva questa legge:

1.ª Deportazione semplice, consistente nel trasportare il condannato per tutta la vita in un luogo determinato fuori del territorio continentale della Francia;

2.ª Deportazione aggravata in una cinta fortificata, in cui alle accennate condizioni, univasi l'obbligo di non uscire mai da una stretta cerchia di territorio.

Per la *semplice* si designava l'isola di *Noukahiva* nell'Arcipelago delle Marchesi in Oceania, e per l'*aggravata* la valle di *Waithau* in altra delle Marchesi.

Tale legge può dirsi rimanesse allo stato di progetto, poichè un decreto posteriore, (30 luglio 1850) stabiliva che per i delitti commessi anteriormente a quella legge, la pena della deportazione si subirebbe a *Belle Isle* in Francia, e si noti che le condanne posteriori pei delitti politici, furono pochissime.

(2) Il *bando* è una specie d'esilio. Dopo il 1863 fu riservato ai reati politici meno importanti.

Gl'improvvisi decreti non si arrestarono. Un decreto posteriore (27 marzo 1852) sancì che i condannati potessero inviarsi alla *Guiana* per essere ivi impiegati nei lavori di colonizzazione ⁽¹⁾.

Ma fu la legge del 20 maggio 1854 che sostituì definitivamente, come principio, la pena della deportazione a quella dei lavori forzati, cioè, che pur mantenendo il concetto dei *lavori forzati*, stabilì che si dovessero scontare nelle colonie della *Guiana* trasformate in colonie penitenziarie ⁽²⁾.

..

La *Guiana* ⁽³⁾ è una vasta contrada dell'America Equinoziale compresa fra l'Orenoco, il Rio delle Amazzoni, il Rio Negro e l'Oceano Atlantico.

La prima spedizione salpò da *Brest* a bordo dell'*Allier* e sbarcò su quei lidi lontani (non nel continente, ma nelle isole

(1) I forzati di Tolone con esultanza aderirono in massa ad abbandonare il bagno: ragione questa che allegano gli oppositori della deportazione per provare che alle menti fosche di quei delinquenti, quella nuova pena appariva piena di promesse e di seduzioni e più come un premio che come un castigo. Noi non affermiamo il contrario, ma diciamo che se alle immaginazioni di quei forzati si fosse presentata la deportazione in tutta la sua severità, se infine essi avessero saputo prima, quale duro regime li attendeva nella colonia, stentiamo a credere che quel plebiscito unanime si sarebbe verificato.

(2) In forza della legge del 1854, i condannati a più di 8 anni, anche dopo terminata la pena, avrebbero dovuto risiedere per sempre nella colonia, ma ove avessero dato prova di buona condotta, sarebbero ammessi alla libertà condizionale. (Sotto otto anni, per un tempo uguale alla durata della condanna).

Un decreto 29 aprile 1855 fissò poi le norme pel lavoro dei deportati.

(3) « L'aspetto della Guiana è pieno di seduzioni e di promesse. Un clima senza inverno (ma per l'Europeo eccessivamente snervante), una vegetazione splendida che non posa giammai, dei corsi d'acqua numerosi, delle foreste senza limiti, un suolo che fornisce spontaneamente la maggior parte dei prodotti coloniali, ma anche una terra dove l'Europeo non trova alcuno dei prodotti che formano la base della sua alimentazione ». (Vedi LEON RENARD « *La transportation et les transportés* »).

della *Salute, Reale, S. Giuseppe, Diavolo*) circa trecento galeotti che salirono in breve a 2,220 col succedersi delle spedizioni. Ma ben presto sui corpi di quegli infelici già affranti dalla vita del bagno, e da un lungo viaggio marittimo, si manifestarono i tristi effetti del clima con una larga epidemia di tifo che costrinse il Governo a fare riparare i superstiti nel continente della *Guiana* riserbando quelle isole, solo come luogo di approdo. Sorse allora lo stabilimento detto della *Montagna d'Argento* alla foce dell' *Oiapoc*. Quelle terre erano feracissime, ma il clima ne era micidiale.

Tuttavia la parte più robusta dei forzati non tardò ad acclimatarsi e chi aveva terminata la pena o per la sua buona condotta, era ammesso alla libertà condizionale, poteva, a sua scelta, ottenere una concessione di terreni (2 ettari a testa) o esercitare qualche piccola industria o impiegarsi presso gli stabilimenti governativi.

Così venne formandosi il villaggio di *S. Lorenzo* comprendente 176 concessioni rurali e urbane; e 126 concessionari, si posero presto in grado di provvedere da loro stessi ai propri bisogni, senza il concorso dello Stato. Per introdurre l'elemento essenziale e moralizzatore della famiglia in mezzo a quella società nuova, vi furono trasportate molte donne scelte fra le condannate consenzienti a prendere stabile dimora in *Guiana* e a contrarre matrimoni coi liberati. Al 31 agosto 1866 sommarono fra tutte a 212, di cui 130 si maritarono (1). La condizione di quelle famiglie, sia sotto l'aspetto morale che economico, era più che soddisfacente. A quei condannati che avevano lasciato famiglia in patria, fu concesso che venissero raggiunti dalla moglie e dai figli.

Ma il Governo con queste sagge disposizioni mirava più ormai ad assicurare la condizione dei coloni già stabiliti con

(1) Fu segnalato come prosperassero maggiormente i matrimoni contratti da donne già condannate per *infanticidio*. È questo un fenomeno fisiologico che nel nostro caso, diviene un coefficiente di socialità.

fortuna nelle terre della *Guiana*, che a porle a base di ampliamenti futuri.

Infatti si era compreso che la *Guiana* non era, a causa del suo clima, suolo adatto per farvi prosperare una colonia e che i buoni risultati ottenuti finora con costanti sforzi, erano pagati troppo cari da una mortalità enorme che andava operando una selezione ingiusta tutta a vantaggio del più forte e non del più ravveduto.

Pertanto, mantenendo la *Guiana* più come colonia agricola che come colonia penitenziaria, il Governo Francese compiva un atto di giustizia verso quei coloni che avevano vinto le asprezze del clima e volgeva intanto ad altre spiagge gl'intenti, per provvedere ai deportati futuri.

Fino dal 2 settembre 1863, era stato emanato un decreto che designava la *Nuova Caledonia* come luogo di deportazione e che riconoscendo insalubre la *Guiana*, la destinava come colonia penitenziaria, solo per i delinquenti di altre razze. Malgrado queste disposizioni, mentre si veniva applicando la deportazione alla *Nuova Caledonia* con tre successive spedizioni operate il 2 gennaio 1864, il 26 gennaio 1866 e il 31 dicembre 1869, si continuava ancora provvisoriamente e in più modesta misura la deportazione alla *Guiana*, alla quale si cessò definitivamente di dirigere i condannati di razza bianca, come prescriveva la legge del 1863, solo sullo scorcio del 1869 (2). La deportazione alla *Guiana* è stata poi ripresa nel 1887.

La *Nuova Caledonia* (3) è una vasta isola situata a Sud-Est del continente Australiano che misura 270 chilometri di lunghezza per 55 di larghezza.

(1) Nel 1866 l'Amministrazione aveva già gratuitamente trasportato alla *Guiana* 25 mogli e 48 figli di condannati, concedendo a ciascun figlio un sussidio di 25 franchi, a ciascuna moglie un sussidio di 50 e provvedendo per due anni al loro mantenimento.

(2) Vedi LISZT e DE FORESTA, opere citate. — *Deportazione della Gu-*

I primi condannati sbarcati dai piroscafi *Ifignia* e *Sibilla*, posero mano alla costruzione dello stabilimento e in breve lo condussero a termine. Altre spedizioni di condannati si succesero, cosicchè al 31 dicembre 1869 il numero dei deportati alla Nuova Caledonia ascendeva a 2,047.

Gl'inizi non lieti della colonia furono sul punto di comprometterne l'avvenire. Ma i Francesi seppero abilmente profittare delle esperienze compiute alla Guiana, e passati i primi anni, la *Nuova Caledonia*, cominciò a prosperare in modo (grazie anche alle favorevoli condizioni di clima e di suolo), che ai nostri giorni, essa è divenuta una colonia penitenziaria di prim'ordine che va gradatamente trasformandosi in colonia agricola (1).

iana: Deportati dal 1852 a tutto il 1866 17,017 di cui 6,806 morirono, 1,770 rimpatriarono, 809 ceasarono o altrimenti disparvero.

Nel 1869 i condannati ai lavori forzati in isconto di pena erano 7,211, di cui 2,047 alla Nuova Caledonia, 3,728 alla Guiana, 1,436 al bagno di Tolone.

(1) Vedi P. LEROY-BEAULIEU « *Colonisation chez les peuples modernes* ».

Censimento dal 1864 al 1877. Popolazione libera della Nuova Caledonia.

1864	abitanti	2,000
1868	»	3,000
1877	»	17,000

Movimento commerciale:

1866	L.	2,000,000
1867	»	3,000,000
1877	»	12,000,000

LEMIRE « *La colonisation Française à la Nouvelle Caledonie* ».

BARBAROUX « *De la colonisation et de la transportation* », Paris, 1857.

« *Notices sur la transportation à la Gujiane et à la Nouvelle Caledonie* », M. RIGAUT DE GENOUILLY *Ministre de la marine et des colonies*.

In tale relazione vi sono note interessanti di ENRICO RIVIÈRE egregio ufficiale di Marina. Egli narra che « Numea capitale della Nuova Caledonia colle sue navi in rada, col suo embrione d'arsenale, colle sue « fortificazioni, col suo presidio, rassomiglia ad una piccola Prefettura marittima. Vi si diverte, si passa la serata dal Governatore e si è serviti « dai deportati che hanno migliore condotta. Escono la mattina dal penitenziario e vi rientrano la sera. Generalmente sono buoni ragazzi, però « state attenti alla scelta. Se voi avete il sangue caldo, farete bene a

Nel regime dei condannati, se stiamo alle affermazioni di H. DENIS (1) vice-direttore dell'Amministrazione penitenziaria della Nuova Caledonia, si sono succeduti due contrari sistemi impersonati da due diversi Governatori, il *contr' Ammiraglio Courbert* e il *Capitano Paolo De la Barriere*.

Questi due egregi funzionari partivano da due punti di vista totalmente opposti. L'uno, l'Ammiraglio, considerava il forzato come un individuo soggetto ad una espiazione. Non era crudele, non maltrattava il condannato, ma credeva che la pena pronunziata dovesse essere effettiva e il lavoro forzato una realtà.

Per il capitano *De la Barriere* al contrario, i condannati non erano che degl'infelici per i quali egli più che Direttore o Governatore, era un filantropo, un uomo dolce e mansueto, all'estremo, anzi all'eccesso.

Inutile il dire che sotto il regime dell'Ammiraglio la colonia prosperò, sotto quello del Capitano decadde.

Attualmente il regime di quei condannati è regolato dalle seguenti discipline:

I forzati sbarcati alla Nuova Caledonia sono concentrati nell'isola di Nou (baia Numea, 5 o 6 chilometri di lunghezza sopra uno di larghezza). In questo penitenziario, il condannato sconta la prima parte della pena. È un periodo di pura osservazione durante cui, le autorità penitenziarie, illuminate dalle informazioni loro fornite dai Tribunali e dal deposito di S.

« non prendere l'omicida, vi converrà meglio il ladro. Se avete figliuole, « guardatevi dal condannato per delitto contro il pudore e passatelo al « vostro vicino, il banchiere che vi darà in cambio il falsario. Se siete far- « macista, diffidate dell'avvelenatore, ecc. È la fisiologia applicata a que- « sto nuovo genere di domestici che è in qualche modo un principio di « affrancamento e di riabilitazione. Nel 1878 i deportati prestarono man- « forte contro la rivolta degl'indigeni, i Canaci ».

(1) « *La colonisation penal. — Le bagne d'aujourd'hui* ».

Martin de Ré ⁽¹⁾, si formano un'idea del carattere di ciascuno, prima di classificarlo in una delle *quattro categorie* in cui sono ripartiti i condannati.

La *prima* comprende i migliori, la *seconda* quelli che sono incorsi in più di sei punizioni nell'anno precedente, la *terza* quegli'individui che hanno dei cattivi precedenti, la *quarta* coloro che per un reato, sono incorsi in una condanna del Consiglio di guerra della colonia, e quelli che, per la frequenza delle correzioni, si sono mostrati incorreggibili ⁽²⁾.

Il tenore di vita che conducono i forzati non differisce da quello degli antichi bagni continentali. La notte riposano in dormitori comuni la cui sorveglianza è benissimo organizzata. Del resto i preposti alla sorveglianza notturna, che sono sempre scelti fra i custodi più sperimentati, hanno più volte dichiarato che quei dormitori in comune, sono ben lungi dal costituire, (come hanno ritenuto alcuni) un fomite di corruttela e di perversità. La notte non porta riposo tranquillo al recluso che scorre le giornate in mezzo ad un ozio forzato, ma al contrario scende soave, come un balsamo ristoratore, pel deportato che ha trascorso tutta la giornata all'aria aperta, che ha eseguito una dose di lavoro rilevante e che ha perciò compiuto una funzione sociale ⁽³⁾.

Le occupazioni dei condannati variano a seconda delle categorie a cui appartengono ed assumono per conseguenza, quattro forme differenti:

- 1.° Lavori nei penitenziari o nelle adiacenze (*terza categoria deportati*);
- 2.° Lavori per conto delle Amministrazioni locali (*seconda categoria*);
- 3.° Concessioni agli abitanti liberi;

⁽¹⁾ (*Ile de Ré*) dove i condannati sono riuniti prima di essere deportati, aspettandosi che siano almeno 300 o 350.

⁽²⁾ Vedi parte 2^a, cap. II « *Deportazione e Recidiva* ».

⁽³⁾ Vedi parte 2^a, cap. I « *Deportazione e Diritto punitivo* ».

4.° Concessioni di terre (*prima categoria*) ⁽¹⁾.

Il sistema delle concessioni merita particolare riguardo, perchè tende a preparare la colonizzazione.

L'articolo 11 della legge del maggio 1854 ha disposto, che delle concessioni provvisorie di terreni, potranno farsi a quei condannati che se ne mostreranno degni per l'assiduità al lavoro ⁽²⁾. Queste concessioni non potranno divenire definitive che al momento della liberazione del condannato.

Ai concessionari non condannati a perpetuità, la legge accorda l'esercizio dei diritti civili di cui sono stati privati al momento della condanna per il loro stato d'interdizione legale.

Essi possono parimenti essere autorizzati a godere di tutti o di parte dei loro beni, sotto riserva che gli atti compiuti nella colonia, non possono riguardare menomamente i beni che essi medesimi avessero posseduto al momento della condanna o quelli che loro fossero toccati per successione, donazione o testamento, eccettuati bene inteso quelli di cui la remissione fosse stata autorizzata da una speciale decisione ⁽³⁾. I concessionari possono pure esercitare le funzioni di tutori o di membri dei consigli di famiglia ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Quelli della *quarta*, cioè *gl'incorreggibili*, sono impiegati nei lavori più penosi, cave, trasporti materiali, ecc. Le giornate di lavoro non sono pagate che *alle due prime categorie* di forzati in ragione di 25 a 15 cent. per la prima, e di 20 a 10 per la seconda. La metà del salario è rimessa al condannato per proprio uso particolare, l'altra è versata nel peculio di riserva. L'alimentazione è più abbondante di quella delle prigioni di Francia, ma l'Amministrazione assicura che essa è assolutamente necessaria a dei lavoratori Europei sotto il clima della Nuova Caledonia. Del resto il deportato stesso concorre al proprio mantenimento; infatti il prodotto del suo lavoro non depreziato perchè non soggetto alla concorrenza del lavoro libero (come in patria), concorre in gran parte alle spese del penitenziario e non è lontano il giorno in cui la colonia potrà vivere di vita propria.

⁽²⁾ La concessione come alla Guiana è di 2 ettari per ciascun deportato, che si aumenta di 2 in 2 ettari a seconda del numero delle persone di famiglia.

⁽³⁾ Vedi Liszt, op. cit.

⁽⁴⁾ Ricordiamo come in Russia il primo ostacolo alla riabilitazione dei condannati, sia quello che il Governo non riaccorda loro l'esercizio dei diritti civili.

Così è regolata in Francia la deportazione per i reati comuni, e benchè molte voci si siano levate a condannarla, essa, sorretta sempre dalla pubblica opinione, non solo è tutt'ora in vigore, ma nel regime interno, va sempre perfezionandosi maggiormente.

A tale scopo recenti leggi e decreti sono stati emanati ⁽¹⁾.

Il 2 marzo 1889 il Parlamento ha votato una proposta di legge che impone sei anni d'imprigionamento cellulare precedenti la deportazione, in caso di commutazione della pena di morte in quella dei lavori forzati.

Il decreto poi 4 settembre 1891, sul regime disciplinare, ha considerevolmente rinforzato l'azione repressiva del personale di custodia, rendendo la esecuzione delle punizioni, immediata, creando quartieri speciali per gl'incorreggibili che prima erano stati divisi soltanto dalla lettera dei regolamenti, aumentando la durata e l'intensità del lavoro, restringendo la disponibilità del peculio, e limitando le concessioni di terreno.

Già vedemmo come una legge che risale all'8 giugno 1850, sancisse la *deportazione pei reati d'indole politica*. Quella legge aveva organizzato due maniere di deportazione, tutte due perpetue, afflittive, infamanti, e cioè *la deportazione semplice e quella in una cinta fortificata*.

Ora una nuova legge (1872) che ha inteso regolare queste forme di deportazione, accorda ai condannati in una cinta for-

(1) Un decreto (4 gennaio 1878) ha istituito una Cassa di Risparmio penitenziaria sussidiata dallo Stato (art. 2). Ogni concessionario di terre se celibe (decisione ministeriale 10 gennaio 1882, art. 3) ha diritto ai vestiti, ai viveri, alla cura all'ospedale per 30 mesi ed ai principali attrezzi per l'agricoltura: se è ammogliato (art. 4) ha diritto agli stessi vantaggi per sua moglie, ad un sussidio di lire 150 e ad un corredo, composto di un materasso, un pagliericcio e biancheria personale e da letto.

tificata tutta, la libertà compatibile per assicurare la custodia della loro persona e il mantenimento dell'ordine, e ai condannati alla deportazione semplice, una libertà molto lata che trova un limite solo nell'impedire le evasioni.

Dal 1850 ad oggi sono cambiate le località dove questa pena si sconta, essendo, *per la forma più grave*, assegnata *l'isola Ducos e per la mite l'isola dei Pini, ambedue dipendenti dalla Nuova Caledonia*.

A tali deportati non può essere imposta alcuna regola che li costringa al lavoro.

La pena della *relegazione* che è stata regolata dalla legge 25 maggio 1885 contro i recidivi, quantunque abbia una grande analogia colle precedenti, tanto da confondersi con esse, pure merita una particolare trattazione.

Bene a ragione afferma il LISZT, che è impossibile distinguere altrimenti che teoricamente, il regime del *relegato* da quello del *deportato*. Ambedue sono trasferiti alla Nuova Caledonia e in Guiana, ambedue sono obbligati ai lavori di colonizzazione, ambedue possono essere assegnati ai coloni liberi ed essere autorizzati ad esercitare in tutto o in parte i diritti civili: l'unica differenza pratica consiste nell'assegnazione di territori diversi. E cioè, i relegati s'inviano all'*Haute Moroné* nella *Guiana* e all'*Isola dei Pini* in *Caledonia*.

La legge parte da una presunzione d'incorreggibilità ed il suo criterio riposa sulla ripetizione di un certo numero di delitti nello spazio di dieci anni. Per incorrere in questa pena bisogna avere riportato o

Due condanne ai lavori forzati od alla reclusione o

Tre condanne di cui una ai lavori forzati od alla reclusione e due ad una prigionia di più di tre mesi o

Sette condanne speciali indicate dall'articolo 4 della legge.

L'articolo 8 dispensa dalla relegazione i maggiori di anni 60 e i minori di anni 21.

Dal complesso di tali disposizioni, chiaro apparisce che la legge ha voluto colpire:

1.° i grandi criminali di già colpiti e considerevolmente scemati dopo la legge del 1854;

2.° i piccoli recidivi;

3.° i mendicanti, i vagabondi, ecc.

Una legge votata poi il 26 marzo 1891, prevede il reiterarsi dei piccoli reati (1).

..

Noi abbiamo seguito attraverso lo spazio di un secolo lo svolgersi progressivo della legislazione francese, in quanto concerne le pene d'espatriazione, e da questo esame, possiamo concludere che le grandi riforme compiute negli ultimi anni, hanno notevolmente modificato e migliorato il sistema di queste pene.

Vero è, che rispetto allo stato generale della legislazione penale francese, ALBERTO RIVIÈRE, collaboratore del LISZT, esprime un'opinione non del tutto favorevole e ritiene che la scienza penale in Francia, è ben lungi dall'occupare il posto a cui è pervenuta presso le altre Nazioni come la *Spagna*, il *Belgio*, il *Lussemburgo*, l'*Olanda*, l'*Italia*.

Noi della legislazione *francese*, come pure di quelle *russe* ed *inglese*, abbiamo chiarito solo quella parte che si riferiva al compito nostro e se siamo talora usciti dal campo prefissoci, lo abbiamo fatto con suprema moderazione e solo per illuminare alcuni fra i punti più importanti o più controversi.

(1) La relegazione è *collettiva* e *individuale*. Il relegato *collettivo* è sottomesso ad un regime analogo a quello del deportato: il relegato *individuale* è semplicemente espatriato, inviato in una colonia determinata che può non essere una colonia penale. Come si vede, la *relegazione semplice* di fronte alla *collettiva* è un beneficio notevole e vi si può aspirare sempre che, si giustifichino i mezzi di esistenza e si sia atti a ricevere una concessione di terreno o si sia autorizzati a contrattare un impegno di lavoro per conto dello Stato, delle colonie o dei particolari. Questo regime apparisce chiaramente contrario al principio della eguaglianza della pena per tutti.

Quindi constatiamo soltanto, che la parte della legislazione francese che si riferisce alle pene d'espatriazione, forma il contributo più vitale e prezioso per lo studio del giure punitivo francese e che quel sistema di penalità che si è mantenuto sempre in costante movimento coll'evoluzione morale e sociale della Francia, costituisce un tutto omogeneo e completo, degno di essere profondamente considerato e imitato, e non giustifica il giudizio dell'illustre giurista.

Riconosciamo tuttavia che è sentito anche in Francia il bisogno di un nuovo Codice, come lo dimostra la recente attività legislativa in materia penale.

Nel 1887 è stata istituita una Commissione al Ministero della giustizia, coll'incarico di preparare una riforma della legislazione penale. Essa ha lavorato attivamente per due anni sotto la presidenza di M. RIBOT e ha redatto i 112 primi articoli di un nuovo progetto, cioè di tutta la parte generale del Codice, la quale è stata riordinata in quattro sezioni: *crimini e delitti contro la cosa pubblica, contro le persone, contro la proprietà, leggi speciali*.

ALBERTO RIVIÈRE ci assicura che la Commissione compirà in breve l'opera propria. Noi ne dubitiamo alquanto, perchè ad assemblee instabili e agitate come quella di Francia, riuscirà ben difficile di condurre in porto opera legislativa armonica e comprensiva, là dove invece fa d'uopo della vasta dottrina e della calma ponderazione di poche menti privilegiate (1).

..

Ed ora il nostro compito, quanto alla Francia, sarebbe esaurito. Se non che a questo punto una grande tristezza ci assale, dolenti come siamo, di dovere chiudere queste pagine con una nota di orrore e di sangue.

(1) « Il carattere del genio francese è più facile ad iniziare una riforma, che a perfezionarla ».

CARLE « *La vita del Diritto* », parte 2ª, lib. IV, cap. III, § 1.

Il giorno 5 marzo 1895 si è discusso alla Camera Francese il bilancio delle colonie e sono stati riferiti raccapriccianti particolari intorno ad una sollevazione avvenuta a Caienna. Nel reprimere tale rivolta le guardie adibite alla custodia dei deportati, si sarebbero lasciate andare ad incredibili crudeltà⁽¹⁾. Che tali notizie abbiano un fondamento di vero, lo prova il fatto che la Camera ha votato a grandissima maggioranza un procedimento inquirente di cui ancora non sono noti i risultati.

Noi come uomini e come Italiani, auguriamo alla Francia che questa inchiesta metta in luce piena i denunziati abusi e che un processo vigoroso e serrato, colpisca inesorabilmente i responsabili di tali enormezze.

La Francia ebbe la gloria di aprire un'era nuova con quella grande rivoluzione che trasse a rovina le vestigia del dispotismo e degli arbitri sociali sanzionate dalla legge divenuta cieco strumento di alcune classi privilegiate. Fu gloria grande e durevole (benchè macchiata da deplorabili eccessi) che irradiava ancora la sua luce fulgente sugli edifici costituzionali dello stato moderno, sorti nel seno della vecchia Europa.

Ma il presente pur troppo non ci affida dell'avvenire.

Sembra fatale che i popoli dopo aver risolto problemi tanto poderosi, ed aver trionfato di ostacoli così impreveduti, dopo avere lungamente carezzato l'illusione beata di credersi prossimi al sospirato porto, vedano sorgere davanti al loro attonito sguardo, altri pericoli, altre avversità, altri cimenti, altre *questioni sociali* ancora più aspre, più complesse, più multiformi, di quelle che pel passato aveano acuito gl'ingegni, turbata la quiete pubblica, insanguinate le vie, fatto infine, l'una classe dell'altra nemica.

Quel detto famoso che « *il male è nell'economia del mondo* » che parve temerario allorquando le Nazioni si affacciavano liete

(1) Molti condannati furono straziati in tutti i modi prima di essere uccisi. (*Corriere della sera*, 7 marzo 1895).

e inconsapevoli alla sospirata libertà, non ha ricevuto mai più completa e legittima conferma, che in questa triste fine di secolo piena di scoramenti, d'inquietudini e di presentimenti sinistri.

La Francia con una intensità maggiore, sembra partecipare al movimento affrettato della vita moderna, sembra quasi volere imprimere un moto vertiginoso alla vita, mentre la vita reagisce contro un ambiente divenuto così artificiale e ribellandosi, si arresta alle sue prime sorgenti⁽¹⁾. Ed ecco la Nazione che

(1) per ogni 1000 donne dai 15 ai 30 anni

La Francia oscilla fra i 162 e i 140 nati all'anno ^{per ogni 1000 donne dai 15 ai 30 anni} quindi non trova posto nella classificazione dei paesi di *grande, media e debole natalità*. Alcuni dicono che la diminuzione di nascite derivi dalle razze. Le *Latine* si svolgerebbero meno delle *Teutoniche* e delle *Anglo-Sassoni*. La Francia è di razza Latina, l'Italia pure, ma in Italia non avviene come in Francia: quindi avremmo una eccezione.

Si è considerato che la razza Francese si trova in gran numero nel *Canada* dove la popolazione si è raddoppiata di 28 in 28 anni. Dalle statistiche della natalità nel *Canada*, risulta che *dieci figli* sono condizioni normali di una famiglia. In Algeria, in proporzione minore, tutte le fasi della vita hanno *medie demografiche* corrispondenti a quelle Germaniche. *Quindi la stirpe Francese perde la sua potenza di natalità solamente in Francia*. Si è pure osservato che nelle colonie tutte le manifestazioni della vita sono esagerate. Nelle colonie — si dice — abbonda la terra: quindi si desiderano figli. Ciò prova che non è questione di razza. Aggiungiamo inoltre che la Francia è lo Stato in cui le ricchezze sono più equamente distribuite. I tentativi di spiegare la deficienza della natalità in Francia, si possono riassumere in alcune osservazioni. Una di BERTILLOX sarebbe questa: La distribuzione della ricchezza così diffusa ed equa in Francia, il numero stragrande dei piccoli proprietari, spiegano la diminuzione sempre crescente della natalità. Il piccolo proprietario Francese ha infatti interesse a non sbocconcellare tanto la proprietà. Da ciò fu detto, a ragione, che le famiglie Francesi in Francia non hanno figli, perchè non vogliono averli. — BERTILLOX ed altri benemeriti di questi studi, hanno stabilito statistiche della natalità in ragione della piccola proprietà. Certo che la questione in Francia è importantissima. Un'opera: « *Trattato delle frodi nel concepimento e nelle funzioni generatrici in Francia* » è l'accusa più sanguinosa che la scienza porta contro i costumi *Malthusiani* della Francia. Questi censimenti hanno dato luogo anche ad una scienza dei *Malthusiani* nata in Inghilterra e praticata in Francia. Se la dottrina è vera si ha o *continenza eroica* o *licenza fraudolenta*, ecc.

finora ha maggiormente usato ed abusato della civiltà, non mai sazia di raffinamenti nuovi, eccola subirne per prima gli effetti snervanti.

La diminuzione della natalità in Francia ha vivamente preoccupato gli economisti ed i sociologi. Su questo fenomeno non è ancora detta l'ultima parola.

È desso il sintomo di una decadenza inevitabile o in mezzo alle nubi fosche, spunta già l'alba rosea di una palingenesi rigeneratrice? All'avvenire la risposta! Noi ci arrestiamo di fronte a questioni tanto poderose che toccano d'avvicino la esistenza stessa dei popoli e i loro destini, e dinnanzi a cui le divisioni di parte e i propositi più generosi, passano in seconda linea. Che sono infatti le rivalità meschine che conducono le Nazioni, specie le latine, a dilaniarsi fra loro, e che è la stessa grandiosa idealità latina, di fronte ad un avvenire così saturo d'inausti presagi?

Provvediamo dunque all'avvenire e prepariamoci ad esso: l'avvenire vero dei nostri figli e dei nostri nepoti, non quello che ci si presenta velato, attraverso il prisma fosco di una politica che parla troppo e opera poco. Facciamo tacere una buona volta le nostre misere partigianerie dell'oggi e il nostro vano egoismo del momento. Prendiamo ad esaminare la intiera società in tutte le sue molteplici manifestazioni, senza preconcetti, cioè con criteri obiettivi e con mente serena. Analizziamo le osservazioni: raggruppiamole a sintesi vaste e geniali. La Francia che sta all'avanguardia della vita moderna, offre a quest'oggetto il campo più aperto e fecondo alla paziente investigazione dello studioso.

Vi sono questioni di razze, di clima, di civiltà che operano in antagonismo colle forze riproduttive. E *Spencer* arrischia la legge — come egli dice — *antagonistica fra le facoltà intellettive e le riproduttive, ecc.*

(Da alcuni appunti presi alle Lezioni di Economia Politica dell'Onorevole Prof. LUIGI LUZZATTI — Libera Università di Perugia — Anno Accademico 1894-95).

—x—

PARTE SECONDA

La deportazione nella scienza

CAPITOLO I.

Deportazione e Diritto punitivo.

SOMMARIO: La pena — Definizione — Principio enunciato da G. B. Vico intorno all'evoltersi delle teorie penali — Le varie teorie penali — Teorie della emenda e della tutela giuridica — Se la pena della deportazione risponda alla teoria della tutela giuridica — La deportazione di fronte al principio positivo della pena — Di fronte al principio negativo — L'emenda assunta, non come principio fondamentale del giure punitivo, ma come scopo principale — Difesa di questa teoria — Obiezione del CARMIGNANI — Risposta — Si argomenta colle stesse parole del CARRARA per dimostrare che fra tutela del diritto *come principio ed emenda come scopo* non può esservi dissidio — Come si ottenga l'emenda del colpevole per mezzo della deportazione — I fattori fisici, sociologici, psicologici, biologici nella deportazione — Il lavoro mezzo efficace all'emenda — I doveri della scienza penitenziaria — Critica del regime cellulare — Opportunità di un sistema misto in cui figuri la deportazione — Elementi essenziali e accessori della pena della deportazione — Durata della condanna — Piano generale di un sistema penitenziario misto, che va dal regime cellulare alla deportazione e dal regime cellulare agli stabilimenti agricoli nell'interno dello Stato — Delitti politici.

Dopo avere brevemente delineato la storia della deportazione presso i vari popoli che la sperimentarono, ed avere portato il modesto contributo delle nostre indagini e delle nostre osservazioni nel corso della narrazione, noi ci addentriamo nel campo del Diritto punitivo, per domandarci se la deportazione risponda veramente ai requisiti della pena e se, lungi dal contraddire ai supremi principi del Diritto, possa applicarsi in un sistema penitenziario.

La pena è « *quel male che, in conformità della legge dello*

Stato, i Magistrati infliggono a coloro che sono, colle debite forme, (processo) riconosciuti colpevoli di un delitto » (1) (CARRARA).

Intorno al principio fondamentale del diritto di punire, fu a lungo disputato fra i criminalisti e si escogitarono molti e vari sistemi. Senza entrare in una discussione intorno ad essi, che qui sarebbe fuor di luogo, ci pare che il valore di ciascuno di quei sistemi, abbia ad essere apprezzato *non tanto in astratto e assolutamente, quanto in concreto e relativamente*. Infatti la storia delle idee e delle teorie sulla penalità, è evidentemente subordinata alla legge storica formulata da Vico (2): « *gli uomini prima sentono senz' avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato e commosso e finalmente riflettono con mente pura* ».

Fatta la debita ragione ai tempi, la teoria del Vico, delinea con mirabile sintesi l'evoluzione progressiva del pensiero umano e vuole intendere che tutto procede a gradi (3) nello sviluppo storico dell'umanità, così negl'intelletti, come nelle scienze, che degl'ingegni rispecchiano appunto la vivacità e la cultura.

Ora, argomentando per analogia, nel campo del Diritto punitivo, constatiamo il medesimo fenomeno, per cui bene a ragione osservò il MITTERMAYER che « ogni popolo ha vedute sue « proprie intorno ai modi di punire e che più di un modo che « conveniva agl'infimi gradi di cultura di un popolo, va scom- « parendo a poco, a poco, in uno stadio più elevato di cultura ».

Le teorie penali (4), si svolgono, si succedono, si trasformano,

(1) Fu molto discusso se il diritto di punire derivi dal diritto individuale o dal diritto sociale. Noi riteniamo che non vi sia luogo a contrasto fra due formole le quali non si possono considerare disgiunte, ma integranti a vicenda. Diciamo dunque che « derivante dal diritto individuale, « la facoltà di punire è delegata alla società civile e per essa all'autorità « sociale a tutela del Diritto ». (Vedi INNAMORATI « *Lezioni di Diritto penale* », anno 1892-93.

(2) « *Principi di Scienza Nuova intorno alla comune origine delle Nazioni* », Milano, 1862, pag. 82.

(3) Vedi Introduzione.

(4) Le teorie penali attraverso la storia dell'umanità:

- 1.^a la teoria della vendetta,
- 2.^a id. vendetta purificata,

e prese nella totalità del loro sviluppo, presentano un andamento progressivo, corrispondente da un lato, a nozioni e teorie giuridiche più elaborate, e dall'altro, al progresso dei sentimenti, delle idee, della cultura, e della moralità sociale.

Le teorie *della vendetta e della espiazione*, rispondono alle condizioni mentali dei popoli primitivi. In un ambiente intellettuale come il moderno, che in tutte le funzioni dello Stato *vuole ed esige la consacrazione del principio giuridico, in modo da essere uno stato di diritto*, e che è caratterizzato da più raffinati sentimenti morali (vedi introduzione) e da una più alta idea della personalità e dignità umana, è naturale che abbiano favore e diffusione, la teoria *della tutela giuridica* da un lato, e quella *dell'emenda* (1) dall'altro.

La teoria *della emenda* in quanto vi si ripone la giustificazione del diritto di punire, certo, è errata. Ma è d'uopo riconoscere che questa teoria fu sorgente di ottime riforme pratiche nei sistemi penitenziari delle Nazioni civili.

La *tutela del diritto* (2) è — dice il CARRARA — *la ultima*

-
- | | |
|------------------|---|
| 3. ^a | le teorie della convenzione, ossia del contratto sociale e specialmente la teoria della difesa diretta, |
| 4. ^a | la teoria della difesa indiretta, |
| 5. ^a | id. difesa continuata, |
| 6. ^a | id. utilità, |
| 7. ^a | id. utilità temperata dalla giustizia, |
| 8. ^a | id. espiazione, ossia della giustizia assoluta, |
| 9. ^a | id. riparazione, |
| 10. ^a | id. correzione, ossia dello emendamento del reo, |
| 11. ^a | id. tutela giuridica. |

Dalla Memoria dell'avv. BERNARDO MATTIAUDA « *Delle Teorie penali e dei Sistemi penitenziari* ». Firenze, 1879.

(1) *Sistema Irlandese*. PAOLO: « *poena constituitur in emendationem hominum* ».

(2) Sovente noi figli del secolo XIX crediamo di avere scoperto qualche grande verità e troviamo invece come popoli antichissimi ci abbiano già preceduto nella conoscenza di quel vero. Così la teoria della tutela giuridica, si trova enunciata nel *Manava-Dharma-Sāstra*, il libro delle leggi del genere umano, volgarmente codice di *Manù*. (Vedi THOUSSSEN « *Études sur l'histoire du Droit criminel des peuples antiques* », Paris, 1869.

formola della civiltà nel giure politico, come quella che trova la ragione di punire, nella necessità di tutelare il diritto ⁽¹⁾.

In questa formola può poggiare una pena come la deportazione?

Che la pena della deportazione riposi nel principio fondamentale del Diritto punitivo, è evidente: poichè se è riconosciuto che la ragione di punire ha per sola base la necessità di difendere gli umani diritti, la deportazione questi diritti tutela e difende più di qualunque altra pena, siccome quella che i diritti degli offesi protegge, col punire il reo, e coll'allontanarlo dal luogo del commesso delitto, e i diritti degli offensori, inerenti alla dignità umana, commette ad un'opera di rigenerazione morale che si sostanzia da ultimo nella loro emenda.

Su questo punto pertanto, non può sorgere contesa.

..

Riguardo al suo principio positivo ⁽²⁾, cioè riguardo alla tutela del diritto, la pena deve essere:

1.° *Affittiva* del reo, fisicamente o almeno moralmente;

2.° *Esemplare*;

3.° *Certa*, cioè irredimibile;

4.° *Pronta*, perchè nell'intervallo fra il delitto e la punizione, la forza morale oggettiva del delitto, continua ad esercitare i funesti suoi effetti;

5.° *Pubblica*, perchè la pena irrogata in segreto sarebbe inefficace;

6.° *Morale*, non pervertitrice come lo era la gogna e la berlina.

La deportazione è *affittiva* fisicamente, perchè costringe il condannato ad una dura disciplina, ad un reale ed effettivo

⁽¹⁾ CARRARA « *Varietà della idea fondamentale del giure punitivo* », opuscoli, vol. I, pag. 180, Lucca, 1870.

⁽²⁾ Vedi CARRARA: *Programma*.

lavoro, moralmente, perchè niente più parla al cuore dell'uomo, quanto il sapersi lontano le mille miglia dalla terra nativa.

Fu detto che essa non è *esemplare* perchè si sconta lungi dal seno della società che fu offesa (BECCARIA), e perchè nasconde il castigo invece di mostrarlo agli altri. Questa obiezione non può muoversi alla deportazione preceduta, come noi vorremmo, da un periodo di segregazione cellulare in patria e accompagnata dal lavoro forzato nel luogo di pena.

Non siamo più in tempi, in cui scopo della pena era quello di atterrire i cittadini.

Questa esemplarità mancherebbe anche negli odierni sistemi, perchè la pena non si fa mai scontare nel luogo del commesso delitto.

La deportazione è *pronta*, poichè, tolto il breve periodo (di qualche mese) in cui i condannati dovranno attendere la partenza del piroscalo, appena sbarcati nella colonia penitenziaria, la pena si attuerà all'istante.

La deportazione è *pubblica*, rispetto al paese che fu offeso dal delitto, per la stessa ragione per cui è *esemplare*, e rispetto al luogo di deportazione, perchè si sconta sotto gli occhi di tutti, senza segreti, nè restrizioni.

A questa pena fu obiettato di essere *immorale* perchè — si dice — corrompe una società per purgarne un'altra, e fu anche detto che è *inefficace* ⁽¹⁾ perchè « la società che è la vita non può scaturire dal misfatto che è la morte ».

A tali obiezioni rispondono in modo eloquente i risultati delle colonie penitenziarie Inglesi e Francesi, e chi non comprende come un delinquente possa trasformarsi in un onesto cittadino, rinnega l'efficacia di ogni mezzo di correzione.

..

Altre condizioni della pena, derivano dal suo limite, cioè

⁽¹⁾ BERNARD DI SAINT-PIERRE: « non comprendo come si possa imma-
« ginare che coloro che perturbano una società, possano farne fiorire una
« nuova ».

dall'essere il *principio positivo della tutela del diritto, subordinato al criterio negativo o limitativo della giustizia* (1).

1.° Non deve essere *illegale*, cioè non rilasciata all'arbitrio del giudice. Deve essere la legge, non l'uomo che punisce (2).

2.° La pena non deve essere *aberrante*. La personalità ne è condizione assoluta.

3.° Non deve essere *eccessiva*, cioè non deve esuberare la proporzione col male del delitto.

4.° Non *disuguale*, cioè non deve guardare alla diversa posizione dei delinquenti o riuscire ad alcuni più o meno gravosa.

5.° Deve essere *divisibile*, ossia frazionabile in guisa da rispondere al diverso grado della imputazione.

6.° *Riparabile*, per premunirsi contro i possibili errori giudiziari.

La deportazione non sarà mai *illegale* quando una legge ne fissi rigorosamente le norme.

Tutte le pene *possono, non debbono essere aberranti*. Ma è da osservare che la pena della deportazione non ricade neppure sul capo dei figli e della moglie, perchè dopo un determinato periodo, offre a costoro il mezzo di raggiungere il condannato dividendone la sorte, o di abbandonarlo, dimenticandolo per sempre.

La deportazione di per sè, non è *eccessiva* pei reati più gravi, anche se perpetua (l'ergastolo è più duro); pei reati meno gravi poi, trova una logica degradante nella sua temporaneità e nella sua graduazione. *Eccessiva* non potrà mai riuscire, quando sia regolata con norme speciali elaborate da uomini competenti in questioni penitenziarie.

Molti l'accusarono di essere *inequale* in quanto per alcuni riesce insopportabile, per altri già induriti nel delitto o disamo-

(1) Vedi CARRARA: *Programma*.

(2) Vedi KÖNIGSWARTER, 1835: Dissertazione sull'argomento « *nullum delictum, nulla poena, sine previa lege penali* ».

rati dalla patria, è effimera. Dubitiamo molto di questa inefficacia, se non nell'animo, almeno nell'organismo d'individui sottoposti a severa disciplina e ad un continuo lavoro. Ma a parte questo, tutte le pene sono disuguali e tale disuguaglianza è irreparabile. Occorrerebbe un insieme di criteri certi che misurasse le varie capacità individuali, e i vari temperamenti comminando a ciascuno una pena speciale. Ora ciò è semplicemente inverosimile e la ineguaglianza della pena, in quanto concerne la maggiore o minore suscettibilità morale, la maggiore o minore forza di resistenza organica, è inerente alla essenza dell'umana natura. Non può parlarsi dunque di pena disuguale da questo punto di vista e tanto meno di deportazione disuguale.

È la pena per eccellenza *divisibile* perchè può combinarsi con altre pene, anche colle carcerarie e colle colonie agricole. Può essere perpetua pei reati più gravi, senza che perpetui siano i lavori forzati. Può sancirsi come pena temporanea pei reati meno gravi, rimanendo il reo obbligato a dimorare per un dato periodo nella colonia penitenziaria, la quale con opportune concessioni di terre agli emendati e ai liberati, anderà trasformandosi in colonia agricola. L'istituzione dei peculi tenderà ad assicurare l'avvenire del condannato, e della sua famiglia. Osiama affermare che niun'altra pena sia suscettibile, come la deportazione, di una divisibilità più completa. È infine la pena veramente *reparabile* perchè la sua riparabilità è immediata e si compie, salendo sul ponte di una nave che levi l'ancora per la terra nativa.

Pertanto può dirsi che la deportazione risponda pienamente a tutti i requisiti della pena (1).

..

Noi affermammo che la teoria della emenda, in quanto pone

(1) Abbiamo creduto utile risalire ai principi. Quando si esamina la essenza di una pena, bisogna vedere anzitutto se risponda ai postulati che si mettono a base del sistema.

a fondamento della pena l'emenda del reo, è errata e che i sostenitori, confusero il principio col fine della pena. Ma se si considera non più *la ragione giustificatrice del diritto di punire*, ma *il fine pratico che la pena deve proporsi*, sosteniamo che l'emenda è uno di questi fini, anzi, che è il fine principale.

A tale nostro giudizio, contraddice l'opinione del CARMIGNANI, il quale scrisse: « Lo scopo della correzione del condannato è un'idea più platonica che giuridica, più morale che fondata sulla esperienza delle umane passioni. Un uomo uscito dalle galere, è d'ordinario un nemico della società. L'immenso intervallo che la pena ha aperto fra lui ed i suoi simili, ha ottuso i suoi sensi alle sociali simpatie. Lo stato di umiliazione e di obbrobrio nel quale si è trovato, ha fatto nascere nel di lui animo la certezza che la società gli ha dichiarato la guerra e che dal suo lato, non gli resta che dichiarargliela ».

Quanto dice il CARMIGNANI ci prova che la emendazione del reo non avvenne o perchè non si volle cercare, o perchè il sistema penitenziario a cui fu sottoposto non era da tanto, e ci persuade d'un altro male più grave e dannoso: « *il perversimento nel retto giudizio del delinquente* » (1). Ecco il frutto del sistema cellulare!

Ed il CARMIGNANI soggiunge: « Tuttavia un sistema di cure diretto o a formare o a correggere o a perfezionare la morale dei condannati, sarebbe un generoso ed utile tentativo, se bene fosse di poco profitto, poichè nel solo caso di meno gravi delitti e di pene meno severe per l'intensità e la durata, può tentarsi e sperarsi la correzione del reo ».

Ma se il CARMIGNANI ci dice che la emenda è impossibile pei delitti più gravi, a che la cercheremo noi pei minori? È dai maggiori che la società rimane turbata e commossa, è in questi che si riscontra la maggior somma di danno mediato.

All'incontro chi conosce gl'intimi penentrali del cuore umano,

(1) Vedi MATTIACCA, op. cit.

sa per prova che anche l'animo più indurito nel delitto, può essere suscettibile di pentimento.

Lo scopo della correzione del condannato è un'idea più platonica che giuridica, dice il CARMIGNANI. A questo proposito il GARELLI risponde: « La emendazione del colpevole non è un'idea « platonica, ma cristiana (1), e questa idea è così fondata sulla « natura dell'uomo e sulla conoscenza delle umane passioni, « che ha potuto riformare la società universale degli uomini « già così corrotta, sotto la scorza di una civiltà fittizia » (2).

Il sentimento di carità e di umanità ha anch'esso la sua influenza nel giure punitivo.

Ricordiamoci sempre, che appunto col grido del sentimento emesso da CESARE BECCARIA nel 1764, è cominciata quella scuola classica penale che ha convertito il sentimento nella più rigorosa dimostrazione scientifica.

Il CARRARA scriveva, anzi diceva, (prolusione Corso Accademico 1872-73, pag. 40) che « *contradirebbe a sè medesima la legge giuridica, se per proteggere un diritto minore nell'offeso, spogliasse l'offensore di un più importante diritto* ».

Posto questo principio, noi logicamente ne deduciamo: che il diritto di punire inerente alla società, potrà uguagliare, ma non mai superare *quel diritto che è insieme docere per l'individuo di migliorare sè medesimo, e che la società come ha il diritto di punire, così ha il dovere d'infliggere una pena che non abbrutisca l'uomo ma lo sollevi, che gli faccia sentire il peso della giustizia, ma che insieme lo guidi al porto della salute*.

Rimaniamo dunque nel campo fecondo della *tutela giuridica*, ma rimaniamoci per completarla e per fecondarla con altri principi che non solo non la contraddicano, ma la integrino.

Fra *tutela giuridica* ed *emenda* non esiste antitesi di sorta come alcuni, fra cui l'ORTOLAN, vollero dimostrare (3).

(1) Allude alla grande rivoluzione del pensiero umano operatasi col Cristianesimo.

(2) Vedi GARELLI « *Della pena e dell'emenda* », pag. 83, Firenze, 1869.

(3) ORTOLAN « *Elements de droit penal* », lib. I, parte I, cap. II, Paris, 1863.

Infatti, se è vero che la formola della *tutela giuridica* si riduce ad una legge di armonia sociale, se è vero infine che scopo di questa legge è il bene universale ⁽¹⁾, la pena non potrà chiamarsi legittima se non quando, (considerando e integrando a vicenda, le ragioni dell'individuo e le ragioni della società) diriga i suoi sforzi costanti all'attuazione della legge dell'ordine, col procurare la emenda del reo.

Non più punire, ma correggere, dicevano i sostenitori della teoria della emenda posta a fondamento della pena. Noi, modificando questa frase che capovolgerebbe la missione del giure punitivo, rispondiamo: *punire e correggere, cioè correggere colla pena* ⁽²⁾.

Alcuni parteggiano per le pene di espatriazione per un sentimento puramente utilitarico, perchè vedono in esse un mezzo efficace, anzi eroico, per liberare la patria dai delinquenti. Noi riconosciamo a quelle pene tale vantaggio, ma miriamo più in alto, all'emenda del colpevole.

Ed in questa emenda da ottenersi per mezzo della deportazione, noi abbiamo ferma fiducia; in primo luogo per l'esempio dei *convicts* Inglesi e dei forzati Francesi, e perchè, anche a prescindere da qualunque esempio, la deportazione è una pena *sui generis* che, staccando il condannato da ogni affetto ed allontanandolo da quella società che lo respingerebbe come un lebbroso ⁽³⁾, gli offre la opportunità di cominciare una vita novella, lontano, lontano, sotto altro cielo, dove tutto miri a fargli dimenticare il passato ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ CARRARA « *Opuscoli* », vol. I, pag. 129.

⁽²⁾ Vedi T. CANONICO « *Sulla vita intima e sopra alcuni scritti inediti della marchesa Giulia Falletti di Barolo Colbert.* » Lettura fatta il 5 febbraio 1864, Torino.

⁽³⁾ Il NOCITO in un suo scritto cita l'esempio di Giorgio Barrington che dopo molti reati, condannato alla deportazione, ne ringrazia il giudice.

⁽⁴⁾ GIULIANI « *Del Diritto penale* »: — « Il reduce dalla pena si presenta ai suoi concittadini per avere lavoro, ma l'obbrobrio di cui è ricoperto fa ch'ei ne abbia ripulsa ». — CREMANI « *De jure crim.* », lib. I, parte 2^a, cap. 8^o: pensa che a tali inconvenienti sia sufficiente riparo la massima adottata dal legislatore: « a niuno può rimproverarsi la

Se infatti la prospettiva di divenire liberi lavoratori e proprietari, se la speranza di potere un giorno ritornare in patria forniti di mezzi di fortuna, acquistati con onesto lavoro, se la possibilità di crearsi una famiglia o di essere raggiunti dalla propria, se tutto ciò non giova a rinsavire i delinquenti, non sappiamo proprio quale altro mezzo materiale o morale, possa essere idoneo allo scopo.

Il miraggio nuovo che si presenta alla mente del reo, esercita certo una influenza decisiva nell'animo di lui, ma quando egli sarà effettivamente trasferito nella colonia, lungi dalla patria, molti fattori diversi cospireranno al suo emendamento, quali i fattori *fisici, sociologici, psicologici e biologici* ⁽¹⁾. E a seconda del vario associarsi di questi elementi, a seconda delle influenze reciproche fra l'uomo e l'ambiente nuovo in cui è tratto a vivere, si raggiungeranno risultati più o meno soddisfacenti, ma quasi sempre si otterrà di rinvigorire le forze fisiche e di risvegliare insieme quelle morali. Esaminiamo brevemente questi fattori.

..

I fattori *fisici* sono determinati da fenomeni fisici che possono direttamente o indirettamente influire sui singoli individui, come su di un aggregato. La conformazione orografica e idrografica, la fauna e la flora, il clima, ecco l'azione dell'ambiente fisico. Ciò dà grande importanza, per il successo della deportazione alla scelta del luogo ⁽²⁾.

Sono svariatissimi i fattori *sociologici* che agiranno nel sub-

« pena sofferta dopochè l'abbia espiata ». Questo principio risponde poi alla realtà delle cose? Non ereditiamo.

⁽¹⁾ L'esame dei *fattori diversi*, ci sembra completi lo spirito troppo formalista dei principi giuridici, e lo integri colla diretta osservazione dei fatti. *Questi fattori*, benchè fuggacemente accennati portano il loro contributo sociale, nello studio della deportazione, come pena.

⁽²⁾ Vedi per lo svolgimento di quest'oggetto « *La deportazione nei rapporti economici e sociali* », parte 2^a, capo III.

strato di una società nuova e tali, che teoricamente non possono determinarsi. Ma le relazioni di parentela ne saranno sempre la base principale, perchè nelle società primitive, la famiglia è l'inizio di ogni organizzazione, è il primo nucleo della convivenza sociale ⁽¹⁾.

I fattori *psicologici* non sono che la manifestazione e la modificazione di quei sentimenti latenti nel profondo del cuore umano, che agiranno sotto l'influsso del nuovo ambiente e delle nuove circostanze, tanto da far concepire all'annebbiato spirito e alla fosca mente del delinquente, una idea del tutto nuova della vita umana.

I fattori *biologici* sono rappresentati da quelle segrete energie assopite nell'organismo dell'infelice deportato, che mano a mano, si risveglieranno sotto l'influenza dell'ambiente e del lavoro.

L'uomo può dominare l'ambiente ed essere alla sua volta vinto da esso. L'ambiente diventa un documento umano che ci rivelerà se l'uomo è uscito sfibrato dalla lotta e se ha impresso questa perdita eccessiva di vitalità nella degenerazione della propria razza: o all'incontro se l'uomo, sottoposto ad un lento processo di adattamento, è uscito rinvigorito da questa lotta.

Il lavoro all'aperto è il primo e il più importante fattore oltre che *biologico* anche *psicologico*, perchè, rialzando l'abbattuto organismo, apre la mente a nobili idee, all'idea del dovere e del giusto « e rifà col moto e colla imbevuta aria vitale i « muscoli e i pensieri, nell'atto stesso che per lei, sono domi, « detersi e conquisi ».

Disposta l'anima a sentimenti morali, il successo è quasi assicurato, e poichè dall'idea morale all'idea giuridica è breve il passo, non tarda a germogliare il concetto del diritto.

⁽¹⁾ BARBAROUX « *De la transportation* », pag. 334: « La donna è il cardine principale di qualsiasi colonizzazione, il docile strumento che doma tutte le umane passioni, il legame flessibile e pur potente che avvinea al suolo l'avventuriero per trasformarlo in pacifico pioniere, l'agente provvidenziale che rigenera e produce per l'avvenire: in una parola, « nessuna colonizzazione riuscirà mai senza la donna ».

La emenda è, deve essere dunque, lo scopo più nobile della pena, specie di una pena come quella della deportazione. Essa non contraddice affatto alla teoria della tutela giuridica, anzi da essa muove e ad essa ritorna, perchè riconduce gli uomini all'idea del diritto che avevano smarrito ⁽¹⁾.

*
*
*

Dalla teoria della pena scaturisce direttamente la scienza penitenziaria. Ora questa scienza non deve proporsi per unico scopo l'addolcimento delle pene, ma deve mirare a rendere la repressione giusta ed efficace alla difesa sociale, colla esclusione di ogni penalità, inutile o dannosa alla società, o immorale nella forma e negli effetti.

Il regime cellulare va giudicato con suprema ponderazione. Ma è certo che, posto a base del sistema penitenziario ed esagerato nelle sue applicazioni, questo regime raggiungerà il solo intento di prostrare l'organismo dell'uomo e di ridurlo a tale stato d'infermità morale e fisica, che la morte sarebbe premio ambito a tante sofferenze ⁽²⁾.

E noi ci domandiamo semplicemente, se sia morale, se risponda alla civiltà dei tempi, un regime penitenziario fondato sopra una pena la quale tenda a sopprimere l'uomo col pretesto di punirlo.

Eppure la maggior parte dei Codici penali sono basati essenzialmente sulla nozione della repressione, e mentre in apparenza rispondono ad un certo ideale di giustizia distributiva, contengono una lacuna enorme.

⁽¹⁾ VON HOLTZENDORFF, nelle massime del Congresso Penitenziario del 1885, così scriveva: « Un trionfo dell'incivilimento si manifesta nel fatto che il sentimento comune ed originale il quale spingeva la società a distruggere il delinquente mediante la vendetta legittima, viene lentamente superato dal concetto razionale della tutela della società, mediante la restituzione del delinquente all'ordine morale ».

⁽²⁾ La critica del regime cellulare, collima colle idee espresse in proposito da molti autorevoli penalisti.

Nè vorremmo esclusa la cella. Quando applicata opportunamente, la cella esercita una grande efficacia morale nell'animo del reo (1). Appena commesso il delitto, la prigione è salutare. Lasciate quell'uomo solo a faccia a faccia colla propria coscienza, lasciate ch'egli senta tutto l'orrore di sè stesso e avrete già guadagnato un passo verso la sua emendazione.

Ma dopo questo primo periodo di raccoglimento, la cella è fatale. Non s'insulta impunemente la natura umana nella sua essenza, e la ragione di essere dell'uomo, è fondata appunto nel principio di socialità. L'uomo è anzitutto un essere socievole e come tale, vale a dire come membro di un vasto organismo, deve compiere una funzione sociale e quindi un lavoro. La giustizia nel punirlo non può, nè deve dimenticare, questi cardini fondamentali dell'antropologia e della sociologia. Se li pone in non cale, non è più giustizia provvida e civile, è giustizia dominata dalla catena di un dogma, che un Governo potrà sancire, ma che la scienza condanna.

Pertanto un sistema penitenziario *misto* offre molti vantaggi e soprattutto, mantiene l'equilibrio costante fra le varie attitudini dell'uomo, innalzando le une, senza deprimere le altre. Dopo la cella che invita alla meditazione, il lavoro che ritempra fisicamente, che conforta e riabilita moralmente, è il mezzo veramente umano.

La deportazione offre questi vantaggi, ed essendo la pena per eccellenza divisibile, è, oltre a ciò, quella che può, meglio d'ogni altra, essere collocata in un sistema misto.

..

Gli elementi essenziali della deportazione come pena, sono:

1.º *Allontanamento del condannato dalla madre patria;*

(1) « La prigione deve essere prima di tutto l'ospizio incaricato della « guarigione delle malattie morali, piuttostochè il tempio del castigo e della « vendetta sociale ». — ALFREDO JEANHERIY, *Procurat. Gen. nel Cantone Neuchâtel (Svizzera)*. (Atti del Congresso Penitenziario, 1885, vol. III).

2.º *Residenza obbligatoria in un determinato territorio.*

Gli elementi accessori sono costituiti dai lavori agricoli e industriali, dal regime giornaliero del deportato, dalle pene che nel corso della condanna vengono a completare la deportazione, dalla durata della condanna.

A proposito di tale durata fu molto discussa, l'opportunità o meno delle pene perpetue.

Noi crediamo, da un lato, che i sentimenti prevalenti di umanità e di socialità, abbiano ormai condannato le pene perpetue (1), dall'altro che, (riflettendo come le ragioni degli abolizionisti e la evoluzione delle idee, tendano a cancellare la pena di morte dai Codici vigenti), sarebbe tolto qualunque sostitutivo adeguato alla pena capitale, coll'abolizione di ogni pena perpetua.

La controversia andrebbe perciò risolta con una tendenza eclettica, se per i reati maggiori importanti nei Codici vigenti la pena di morte o una pena perpetua, si assegnasse un lungo periodo di deportazione coi lavori forzati (20 anni almeno), dopo un periodo di segregazione cellulare in patria (non superiore a 4 anni), e la pena perpetua dovrebbe consistere nel divieto di abbandonare la colonia penale, spirato il termine della pena.

Quanto ai gravi reati importanti nei Codici vigenti le più lunghe condanne a tempo (da 8 a 20 anni), dopo un primo periodo di segregazione cellulare (non superiore a 3 anni), dovrebbe applicarsi la deportazione coll'obbligo, dopo scontata la pena, di dimorare nella colonia penale per un tempo uguale alla durata della condanna.

I deportati che avessero scontato la metà della pena, potrebbero essere raggiunti dalle proprie famiglie o formarne di nuove, e in pari tempo potrebbero ricevere delle assegnazioni provvisorie di terreni che dovrebbero addivenire definitive al termine della condanna (periodo questo che si può paragonare alla liberazione condizionale).

(1) Vedi « *La deportazione in Francia* », capitolo IV, parte 1ª.

In tal modo si agevolerebbe la formazione di un ceto di agiati agricoltori.

Per i reati importanti condanne meno gravi (meno di 8 anni), dopo un periodo di segregazione cellulare non superiore al terzo della condanna, dovrebbe applicarsi la colonia penale nell'interno dello Stato, per il dissodamento dei terreni incolti. Anche a questi condannati potrebbero concedersi delle assegnazioni provvisorie di terreno al termine della pena, che diventerebbero definitive se, entro due anni dallo spirare della pena, il liberato avesse dato prova di serio ravvedimento, da desumersi dalla sua condotta sottoposta a speciale sorveglianza (1).

(1) Lo schema generale di legislazione da noi proposto s'ispira ad un concetto eclettico: conciliare cioè, le pene perpetue colle temporanee, la cella colle pene di espatriazione, le colonie penali, nell'interno dello Stato, colla deportazione in una terra lontana.

Altre disposizioni che dovrebbero essere comprese nel sistema penitenziario da noi proposto:

1.º Riposo e vita in comune. Non saranno fomite d'immoralità in mezzo ad uomini affranti dalle fatiche diurne e rigorosamente sorvegliati.

2.º Regime interno: lavoro forzato obbligatorio per dieci ore — otto ore di riposo — quattro ore di libertà — due ore di religione e d'istruzione.

3.º Una speciale categoria comprenderà gli esercenti le arti e i mestieri, quelli cioè che per le loro attitudini speciali, non possono essere occupati nei lavori agricoli.

4.º Una cassa speciale sarà impiantata a favore delle vittime del delitto (GAROFALO apostolo di quest'idea). I deportati vi verseranno una quota fissa e personale, appena abbiano ricevuta l'assegnazione provvisoria di terreno e continueranno sempre per tutta la durata della condanna.

5.º I deportati a perpetuità, perderanno tutti i diritti civili e politici in patria, ma acquisteranno i diritti civili e politici propri alla loro condizione di cittadini della colonia, appena abbiano espiato la condanna ai lavori forzati.

6.º I deportati a tempo, perderanno tutti i diritti civili e politici in patria, ma li riacquisteranno interamente al loro ritorno dalla colonia in patria. Acquisteranno diritti politici e civili nella colonia penitenziaria appena abbiano espiato la pena, ma li perderanno al momento di abbandonare la colonia.

Noi non abbiamo consigliato l'applicazione della deportazione come pena speciale per alcuni delitti, (ma ne abbiamo proposta l'applicazione come pena generale per tutti i reati) perchè respingiamo il principio accolto da alcuni, che cioè ogni classe di delitti debba essere colpita con una pena caratteristica.

Questo principio può sembrare buono e avrebbe il pregio indiscutibile di studiare ogni perniciosa tendenza che si manifesta con un gruppo di speciali reati, nelle sue spinte criminose, cercando di assegnare a ciascun gruppo, una pena adeguata e diversa dalle altre.

Ma se ciò sorride alle nostre povere menti assetate ognora di giustizia assoluta, è forse umanamente possibile?

Non crediamo: un sistema di penalità siffatto, quand'anche uscisse dalla mente di un psicologo insigne, avrebbe le sue lacune e i suoi errori.

Lo studio delle cause dei vari reati e della terapeutica che loro conviene, è scienza grave e difficile. Meglio un mediocre sistema generale di penalità, che molte pene speciali monche e difettose.

Solo un gruppo di reati i quali assumono una fisionomia distinta, noi crediamo che esigano se non una pena speciale, almeno un regime diverso dagli altri. Intendiamo parlare appunto, di quei reati diretti contro l'esistenza o contro l'ordinamento politico dello Stato che sono chiamati generalmente *delitti politici*.

Non occorre un ragionamento a sè, per dimostrare, che il reo politico il quale non abbia attentato all'integrità della patria, o alle vite o agli averi, non possa essere messo allo stesso livello del delinquente comune.

Non può dirsi che egli debba una vera e propria riparazione alla società, nè che abbia smarrito il senso morale. Ha soltanto, in base alle vedute sue proprie, cercato di modificare il reggimento politico della patria e quindi è un individuo pe-

ricoloso per la presente organizzazione politica. La quale, come ha il dovere di fronte ai cittadini del mantenimento dell'ordine, così ha il diritto alla sua propria conservazione. Ed è in nome di tali principi, che lo Stato, per mezzo del suo organismo giuridico, colpisce e segrega colui che cospirò contro la propria esistenza.

In un solo caso la legge dovrebbe porre il delinquente politico alla stregua dei delinquenti comuni; nel caso in cui il cospiratore avesse tramato d'accordo collo straniero per portare le armi contro la patria. A questo nefando delitto, si ribella la nostra coscienza. Non è più una speciale costituzione politica che si combatte, è la patria tutta, e la patria alla sua volta, colpisce inesorabilmente questi fedifraghi figli.

Ma eccettuato questo caso tipico, noi vorremmo che il compito dello Stato di fronte ai rei d'indole politica, dovesse limitarsi alla relegazione in un determinato territorio, e ad una vigile sorveglianza.

Pertanto a tutti i rei di cospirazione politica noi crediamo applicabile la deportazione, ma in luogo diverso, o almeno in categoria separata. Essi non dovrebbero uscire da determinati confini, nè essere costretti al lavoro che ciascuno di essi potrebbe accogliere per libera elezione (1).

Questa forma di deportazione non dovrebbe essere mai perpetua. Solo il recidivo dei reati previsti da queste disposizioni, sarebbe condannato a pena perpetua (2).

..

Tale lo schema generale del sistema di deportazione che noi proponiamo. Le linee sono molto larghe e comprensive, e ciascun Codice potrebbe trovarvi la propria naturale classazione.

(1) Tutti i rei politici perderebbero i diritti civili per la durata della condanna: i diritti politici a perpetuità. Nella colonia acquisterebbero fino alla loro permanenza i diritti civili, mai quelli politici.

(2) Vedi capitolo II, sulla « Recidiva ».

CAPITOLO II.

Deportazione e Recidiva.

SOMMARIO: Polemiche intorno alla recidiva — Se il recidivo debba essere considerato come un tipo *sui generis* — Categorie speciali di correggibili e d'incorreggibili — La questione degli incorreggibili — Le teorie della scuola penale positiva e i risultati dell'antropologia criminale — Loro limiti — Caratteristiche che presentano gli incorreggibili — Uno dei dati della incorreggibilità, la *recidiva propria* — Atavismo — Con quali cautele e dopo quali prove, i recidivi debbano assegnarsi alla categoria degli incorreggibili — Come la deportazione possa applicarsi ai correggibili e agli incorreggibili — I recidivi politici — I pazzi criminali — Speciali stabilimenti.

Intorno alla recidiva sono state lunghe e accanite le dispute, tantochè essa fu chiamata la croce dei criminalisti (VILLA). È doveroso quindi che anche noi ci fermiamo a considerare il fatto speciale dell'individuo che, avendo già subito una condanna, cada in un'altra infrazione di legge.

Si è molto discusso intorno alla recidiva *vera* e *finta*, alla *propria* e alla *impropria*, e se dalla recidiva rimanesse aggravato il delitto o la pena. (CARRARA, ELLERO, BRUSA, BENTHAM, FARANDA) (1).

Tali polemiche della scienza sono ammirabili per l'acume degli ingegni, ed hanno avuto vivace eco nelle legislazioni penali contemporanee, ma non è questo il luogo di riassumerle.

A noi preme invece di stabilire, se il recidivo debba essere considerato come un tipo *sui generis* e se in tal caso, debba venire sottoposto a trattamento diverso dagli altri condannati.

Il delinquente che *abbia espiato* una pena (2) e che ricada in un'altra infrazione, dimostra chiaramente di non essere ri-

(1) *Recidiva vera*: quando il colpevole torni a delinquere dopo avere espiato la pena.

Recidiva finta: quando il colpevole torni a delinquere dopo la condanna, quantunque non abbia sofferto di fatto l'infittagli punizione.

Recidiva propria: quando il condannato ricada in un delitto dello stesso genere.

Recidiva impropria: quando il condannato ricada in un delitto di genere diverso.

(2) *Recidiva vera*, vedi art. 82 del Codice Toscano: il contrario del Codice Italiano per cui basta la recidiva *finta*.

masto emendato ed accresce lo sgomento della società che vede frustrata la temuta terribilità della legge (danno mediato).

Tuttavia noi non esagereremo questi principi nelle loro conseguenze, benchè racchiudano un fondamento di verità, e partendo dal concetto che la potenza del male non deve riguardarsi quale una forza naturale insuperabile, ma invece quale una tendenza contro cui la pubblica coscienza può e deve resistere, concluderemo: che il recidivo deve essere considerato come un tipo di delinquente la cui temibilità è aumentata, ma non deve abbandonarsi ogni tentativo diretto a restituirlo all'ordine giuridico, *a meno che fossero tali le prove della sua perversità morale* da doverlo ritenere incorreggibile.

E da questi postulati generali, ne deduciamo:

1.º Che i recidivi debbano essere separati dagli altri delinquenti;

2.º Che i delinquenti i quali dimostrino la loro incorreggibilità, debbano venire divisi da quelli che diano speranza di ravvedimento, operandosi cautamente la selezione dei peggiori (1);

3.º Che i delinquenti incorreggibili, debbano essere condannati a perpetuità.

La questione degl'incorreggibili (delinquenti nati del FERRI) è fra le più controverse della scienza penale.

Molti hanno negata questa incorreggibilità congenita di alcuni individui che ripugna ai sentimenti di umanità, ma che è confermata dalle teorie della nuova scuola positiva penale e dalle esperienze e dai dati « *dell'antropologia criminale* » (2),

(1) « Nell'interesse della disciplina generale e dell'emendamento, è opportuno procedere subito alla selezione dei peggiori ». (Vedi *Atti del Congresso Penitenziario Internazionale di Parigi*). Deliberazione sulla 7ª questione della 2ª sezione — *Questions Penitentiaires*, (allegato 2).

(2) « Il y a un grand intérêt à arriver à une prompte entente internationale relative à l'unification des procédés anthropométriques ». (Vedi *Atti Congresso Penitenziario Internazionale di Parigi, 1895*). Deliberazione sulla 1ª questione della 2ª sezione *Idem*, (allegato 2).

la quale intende dimostrare come i caratteri antropologici del delinquente, siano degenerati da quelli dell'uomo onesto.

La scuola positiva penale, giovandosi delle esperienze dell'antropologia e partendo dalla negazione del libero arbitrio, cioè della individuale responsabilità, è venuta a capovolgere tutto l'antico edificio della scuola penale classica, affermando che si deve studiare l'uomo delinquente anzichè il delitto e che il delitto è il prodotto inevitabile di certe forze e condizioni, per cui esisterebbe una legge di saturazione criminosa ed i delinquenti verrebbero repartiti in 5 categorie secondo il criterio della temibilità (1), cioè:

1.º Delinquenti *passi*, divenuti tali, che non nacquero con quelle anomalie organiche che debbono necessariamente produrre le alterazioni funzionali;

2.º Delinquenti *nati incorreggibili* di fronte ai quali si verifica quello che il ROMAGNOLI chiamava l'inconveniente massimo da temere;

3.º Delinquenti *abituati* (precocità, recidiva);

4.º Delinquenti *per passione* (buoni precedenti, massima sensibilità);

5.º Delinquenti *di occasione*, quelli che senza passione istantanea, delinquono determinati da alcune circostanze speciali.

La scuola positiva ha portato così un contributo nuovo e inatteso nel campo del Diritto penale e più che altro della Sociologia criminale (2) ed ha rinfrescato coll'osservazione dei fatti le inaridite sorgenti dell'antica e gloriosa scuola classica (3), la

(Per notizie più dettagliate intorno al Congresso penitenziario del 1895 vedere l'allegato 2, come pure nei Congressi penitenziari precedenti).

(1) Vedi ENRICO FERRI « *I nuovi orizzonti del Diritto e della Procedura penale* », Bologna, 1884, ed ora « *Sociologia criminale* ».

(2) Vedi INNAMORATI « *Lesioni* » (Parte generale, 1892-93).

(3) È doveroso riconoscere, ad onore della gloriosa scuola, che non è vero che essa abbia trascurato del tutto l'uomo delinquente, come i positivisti pretendono. E questa parte è distinta nelle opere del CARMIGNANI e del CARRARA coll'appellativo di « *grado morale* ». Per la conoscenza delle opinioni della scuola classica e di quella positiva intorno alla deportazione, vedere all'allegato, la breve rassegna alle opere di alcuni scrittori.

quale poi dall'urto, (come avviene in tutte le polemiche della scienza) è uscita quasi vivificata e ringiovanita.

Ma è evidente, come la nuova scuola abbia esagerato i risultati di quella osservazione positiva (del resto molto incerti e fallaci) che noi invocavamo solo a proposito *della incorreggibilità di molti recidivi*.

È importante studiare le caratteristiche generali che presentano tali *incorreggibili*, le quali, lungi dal potersi respingere *a priori*, sono degne del più attento studio.

..

Questa classe speciale d'individui costituisce pel sociologo più che pel penalista, un importante fenomeno della storia naturale dell'uomo. Ma il penalista deve tesoreggiare le osservazioni del sociologo, se è vero che il Diritto penale si giova delle altre scienze sociali, come di scienze ausiliari (1).

« I delinquenti di questa classe dunque, escono generalmente dalle popolazioni più miserabili e più degradate in tutto il più lato senso della parola. Da genitori deficienti di energia morale e fisica, sono procreati degl'infelici che succhiano col sangue la stessa ripugnanza alla fatica di un lavoro regolare e che sono incapaci a quella tensione di volontà, dove, a detto del fisiologo, si appunta il principio morale.

« Quindi prima caratteristica di questo tipo d'incorreggibili, nel quale vanno pure compresi i vagabondi e gli oziosi per mestiere, si è la ripugnanza ad un lavoro regolare e continuo non già per la fatica materiale, ma perchè, come diceva il LOCATELLI (2), riesce loro di noia insopportabile quella uniformità di movimenti muscolari a cui la divisione sempre crescente del lavoro, condanna l'operaio oggidi. Aborrendo dal lavoro,

(1) Vedi Introduzione.

(2) « *Sorveglianti e sorvegliati. — Appunti di Fisiologia sociale* », Milano, 1876.

amano l'ozio, sono imprevedenti e prodighi. Un sentimento morboso di apatia e d'insensibilità psichica, travia il loro senso morale e il loro giudizio. Ne viene colla menzogna l'inganno, mentre l'animo è disposto alla crudeltà e alla vendetta.

« A tale insensibilità psichica corrisponde quella corporea, per cui sopportano disagi e privazioni inaudite.

« La piaga dell'alcoolismo (1) e l'altra più ributtante del perversimento sessuale, trovano fra costoro i loro naturali seguaci.

« In mezzo ad essi si osserva pure la deficienza assoluta di tutto quel complesso di sentimenti elevati e generosi, fra cui primeggiano il concetto della dignità individuale, la coscienza dei propri diritti e dei propri doveri. Nessuna idea di onore e di riparazione, nessun concetto del bello, nessuna manifestazione di quella genialità (umorismo) che è caratteristica del popolo minuto.

« L'antropologia criminale trova in questi tipi di degenerati un largo campo alle proprie esperienze » (2). Tuttavia dalle misure antropometriche, dalle anomalie craniche e morbose di tali delinquenti, noi non potremmo mai dedurre regole assolute (3).

..

Le anomalie a cui abbiamo accennato potrebbero allegarsi per chiedere l'assegnazione di un delinquente alla categoria degli incorreggibili, ma è certo che i limiti non sarebbero mai soverchi in questo terreno pieno d'instabilità e d'incertezza, e quindi il primo e il più certo indice della incorreggibilità, dovrebbe sempre ricercarsi nella recidiva, specie nella recidiva *propria* (*in eodem genere mali*).

(1) Dott. NAPOLEONE COLAIANNI « *L'alcoolismo. — Sue conseguenze morali e sue cause* ».

Avv. ADOLFO ZERBOGLIO « *L'alcoolismo. — Studio sociologico-giuridico* », Bocca.

(2) Vedi, per lo svolgimento completo di tali caratteristiche, che noi abbiamo solo in parte riportato, R. PAOLUCCI DI CALBOLI « *I girovaghi italiani in Inghilterra ed i suonatori ambulanti* », Lapi, 1893.

(3) Il tatuaggio è uno dei caratteri più frequenti di tali incorreggibili.

E in verità, la tendenza a compiere e a ripetere certi determinati delitti, a noi sembra rivelare una vera e propria anomalia psico-fisiologica, con sicurezza maggiore di qualunque osservazione antropometrica.

Pertanto noi verremmo ad ammettere nelle azioni di questi recidivi un determinismo psico-fisiologico, in forza del quale essi sarebbero condotti alla ripetizione di certi atti (chiamati da noi criminosi), per cui dovremmo ritenerli irresponsabili e incorreggibili. E affermando ciò, noi non cadiamo in contraddizione colle teorie esposte.

Infatti, noi siamo partiti dal porre come principio fondamentale del Diritto penale la tutela giuridica e come fine l'emenda; quindi ci siamo tenuti agl'insegnamenti delle scuole che proclamano la responsabilità del delinquente. Tuttavia, al pari di valorosi penalisti contemporanei, riteniamo doversi fare per certe categorie di delinquenti una eccezione, e riconosciamo quindi riguardo ad essi, la verità della dottrina della nuova scuola, come verremo in seguito chiarendo.

Ammessa dunque l'esistenza di questo tipo speciale di recidivi, la loro irresponsabilità, ci condurrebbe logicamente a non prendere alcun provvedimento repressivo contro di essi, se la società, mirante anzitutto alla propria conservazione, non ritenesse indispensabile il loro isolamento.

L'assegnazione alla categoria degl'incorreggibili, dovrebbe essere regolata da speciali precauzioni. Sarebbe opportuno allo scopo, un apposito stabilimento d'osservazione, affidato al retto discernimento di provati medici alienisti che avessero consuetudine coi delinquenti.

L'indagine prima della direzione di questo stabilimento dovrebbe dirigersi alla ricerca della famiglia del colpevole e ad ottenere precise notizie ⁽¹⁾ sulle condizioni di moralità e di sanità dei vari membri di essa, se cioè ve ne fu alcuno

(1) Tali notizie dovrebbero essere chieste al medico condotto del Comune in cui è nato il reo. Il medico stesso dovrebbe custodire e tenere al corrente apposito registro, autenticato dall'autorità municipale.

condannato per reato comune, se altri furono affetti da malattie organiche, o da alterazioni funzionali, se infine, l'atavismo, questa legge fatale della *biologia*, trovi negli avi, precedenti sicuri per giustificare le anomalie dei nepoti ⁽¹⁾.

A questo proposito così scriveva al Congresso Penitenziario Internazionale di Roma nel 1885, il dott. GASPARE VIRGILIO (prof. di Psichiatria, direttore dell'Asilo degli alienati di Aversa, medico del Penitenziario della stessa città):

« Sono venti anni che ho dimestichezza con pazzi e con delinquenti, che ne ricerco le origini e ne registro gli avveni-

(1) Una memoria del cav. CARLO MORELLI sulla deportazione, allegata all'opera del cav. LEONE CARPI « *Colonie ed emigrazione* », è importante per le seguenti considerazioni:

« Notando i nomi dei condannati chiusi nelle carceri, mi occorre di notare un fatto importantissimo: la esistenza contemporanea in istato di pena di più individui della stessa famiglia. E nei registri delle carceri stesse, trovai purtroppo, come si trova in quelli degli ospedali per malattie fisiche, una serie non breve di derivazioni ereditarie di delitti e di colpe discese e trasmesse di padre in figlio ». — (Vedi poscia LUIGI RUBECCHI « *Memoria sulla deportazione* », Siena, 1867). Questo egregio magistrato toscano ha notato un fatto interessante nel meschino villaggio della Toscana chiamato « il ponte della Pergola » dove una razza — egli dice — « non tra ligna dall'indole primitiva, cresce, si educa, vive rubando. Li sento dolersi amaramente talvolta, perché i piccoli figli non imparano presto l'arte « degli avi loro ».

Il dott. TOMPSON, medico generale della prigione di Perth in Inghilterra, osservava esistere veramente una classe distinta di colpevoli, la quale, secondo le sue osservazioni, sarebbe riconoscibile anche per caratteri fisici ed intellettuali suoi propri e che di più, per la storia delle famiglie delittuose, apparirebbe alimentata dal vincolo dell'eredità. Le quali osservazioni venivano confermate al TOMPSON da un celebre medico alienista inglese che gli scriveva: « lo studio di 18 anni fatto sopra i colpevoli mi ha dimostrato che nove di essi su dieci, sono dotati di meschina intelligenza, « mentre tutti sono muniti di non poca scaltrezza ». Osservazione già fatta da molti anni in Italia anche dal prof. GIROLAMI che ricordava nel 1871 (Prof. GIROLAMI « *Osservazioni sui pazzi a fondo d'imbecillità comparabili per molti rapporti agl'imbecilli delinquenti* ». *Rivista discipline carcerarie*, 1871 pag. 219) « come nei maniconi vi ha sempre una schiera di folli « che dalla strada della prigione è tratta al manicomio e da questo ritorna ai suoi punti di partenza: è una specie di circolo fatale che questi infelici percorrono, come si osserva pure talora, con delle differenze, « in certe disgraziate famiglie e nei loro discendenti, ecc. ».

« menti biografici; e il risultato delle mie ricerche scientifiche
 « sugl'individui, non per giudizi preconcepi, nè per mania di
 « generalizzare, ma per lo accumularsi dei fatti, sempre più mi
 « persuade della grande analogia di queste due categorie della
 « *patologia sociale*. Imperocchè, mi ha sempre colpito nello stu-
 « dio del delinquente, la frequenza con cui in esso s'incontrano
 « le eredità morbose e perverse, le marche degenerative, l'epi-
 « lessia, la eccessiva (o la deficiente) sensibilità psichica, il corto
 « vedere dominante la loro linea di condotta, la insufficienza
 « dei motivi ad agire, *la irresistibilità con cui recidivano negli*
 « *stessi delitti, nonostante le durate pene e le sofferte privazioni* ».
 (E così conclude): « Nutro fiducia che qualora sotto un indi-
 « rizzo severo di spiriti sagaci ed osservatori, si verranno me-
 « todicamente diffondendo coteste indagini, molte sorgenti del
 « male saranno tolte di mezzo, e rimedi meno trascendenti e
 « più naturali si additeranno, per rendere migliore l'individuo
 « e più sicura la società, la quale guidata da principi specula-
 « tivi, non raggiunse finora lo scopo a cui tende, quello cioè di
 « fissare i tipi migliori, eliminando gl'impuri elementi che sono
 « il fermento della sua corruzione ».

Le parole del VIRGILIO sono sintesi eloquente alle nostre
 osservazioni e ci persuadono della necessità del sequestro as-
 soluto e perpetuo dei criminali incorreggibili ⁽¹⁾ qualificati come

⁽¹⁾ Vedi *Atti del Congresso penitenziario*, 1885, vol. III, pag. 708:
 CESARE LOMBRÒSO così scriveva al Congresso:

« La difesa sociale e la cosiddetta giustizia umana, non raggiungeranno
 « mai la loro mèta, se non si sostituisce il sequestro perpetuo dei crimi-
 « nali incorreggibili alle brevi pene che ora sono in vigore. Così si tor-
 « nerà ad applicare alla società quel processo di selezione naturale cui si
 « deve non solo la esistenza della razza nostra, ma anche probabilmente
 « della stessa giustizia che prevalse man mano, colla eliminazione dei più
 « violenti, e la spesa per grave che fosse, sarebbe minore assai di quella
 « che incontrerebbe la società pei nuovi delitti e processi i quali sovente
 « costano somme favolose ».

GIORGIO CURCIO scriveva, fra le altre cose, al Congresso penitenziario
 1885 « che la provvida mano della natura ha posto un segno ributtante
 « nella deformità di viso dei depravati, a tutela degli uomini onesti ».

tali sulla base della *recidiva*, delle *caratteristiche personali* e
 delle *anomalie ataviche* ⁽¹⁾.

*
 **

Le idee esposte intorno a tali poderose questioni, ci per-
 suaderebbero ad applicare la pena della deportazione, soltanto
 a coloro fra i recidivi che potessero giudicarsi suscettibili di
 emendamento, cioè ai recidivi correggibili.

Ma quanto agl'incorreggibili, francamente, perchè sottoporli
 ad una pena che non eserciterebbe su loro la stessa efficacia
 emendatrice che sugli altri delinquenti?

Sembrerebbe per lo meno indifferente per tali delinquenti
 la relegazione nel territorio dello Stato, piuttostochè nella colonia
 penitenziaria.

Noi intendiamo la portata di tali possibili obiezioni, che si
 fondano sulle nostre stesse premesse, ma d'altra parte rileviamo,
 che se è pur vero che la pena della deportazione non possa
 riuscire mai ad emendare quei determinati individui, pure noi
 preferiremmo di deportarli, assegnandoli in speciale categoria,

⁽¹⁾ Altre classificazioni di delinquenti:

Il GALL (« *Sur les fonctions du cerveau* », 1825) basandosi sul rimorso
 dopo commesso il delitto, distingueva i delinquenti in due categorie:

- 1.° Delinquenti *trascinati al delitto da passioni*,
- 2.° id. *da istinti innati*.

Il TOULMOUCHE li distingueva in tre categorie:

- 1.° Quelli *mossi da cupidigia*,
- 2.° id. *passioni violente*,
- 3.° id. *visiosi originariamente*.

Il DESPINE nella sua « *Psychologie naturelle* » distingueva i delinquenti
 in quattro categorie:

- 1.° Delinquenti *a sangue freddo*,
- 2.° id. *per impeto di passione*,
- 3.° id. *per follia o anomalia morale, non patologica*,
- 4.° id. *per follia patologica o alienazione mentale*.

La distinzione di delinquenti *abituali* e *di occasione*, può dirsi, per
 alcuni frammenti del Dig., presentita anche dai Romani.

(come fu accennato in principio) anzichè relegarli in uno stabilimento nel suolo della patria.

Ottimo espediente sarebbe infatti quello di liberare a quando, a quando la società, di questo misero fondo di degenerati trasferendoli altrove, in lontani paesi, non come soggetti a pena da spiare, ma come infelici colpiti dalla irresistibile inclinazione alla colpa.

La colonia penitenziaria non potrà compiere il miracolo di trasformare questi delinquenti in uomini onesti, (altrimenti la deportazione sarebbe la panacea per tutti i mali sociali), ma eserciterà una certa efficacia anche su costoro.

Così l'aria libera, il moto e la lontananza dai luoghi nativi, (che si rannodano a pensieri delittuosi) contribuiranno a sopire, se non a cancellare le tristi eredità criminose. Un'alimentazione sana e idonea ⁽¹⁾ volgerà le forze fisiche a migliore profitto e determinerà in questi delinquenti uno stato di tranquillità psichica che non sarà miglioramento durevole, ma intervallo non trascurabile. Sarà opportuno di agire sull'immaginazione, (non potendo direttamente sul morale) con idee religiose, letture piacevoli (viaggi, racconti) che divertono l'intelligenza, senza esigere il concorso delle facoltà riflesse, e trasportano la mente al di là della vita reale nelle pure regioni dell'infinito, dove ogni mente, per quanto volgare, si ritempra e si adagia.

Nel regime interno dovrebbe accordarsi agli incorreggibili, tutta la libertà compatibile colla loro sicurezza e colla custodia della loro persona.

Infine, partendo dall'idea di una eliminazione necessaria, per quanto potesse sembrare ingiusta e dolorosa, dovrebbero assolutamente vietarsi i matrimoni fra gli assegnati a questa categoria, troncandosi così il mezzo della loro discendenza colpevole.

⁽¹⁾ Cioè un'alimentazione non esclusivamente animale e l'astinenza assoluta dalle bevande alcoliche.

* *

Non è possibile in tanta difformità di tipi, di caratteri, di dottrine, gettare le basi di una legge da applicarsi ai recidivi. Siamo però d'avviso, che ogni recidivo per la seconda volta dovrebbe essere assegnato alla categoria degli emendabili; ma dopo la terza condanna, ove cada nella terza recidiva, dovrebbe inviarsi ad uno stabilimento d'osservazione, dal quale, dopo le opportune cautele e ricerche, dovrebbe essere trasferito alla categoria degli incorreggibili ⁽¹⁾.

* *

È logico che dopo avere dimostrato e sostenuto nel capitolo precedente come ai rei d'indole politica convenga un trattamento diverso e migliore degli altri condannati, noi esprimiamo ora l'avviso, che quei rei politici assegnati ad una categoria speciale, qualora, ritornati in patria, divenissero recidivi, debbano incorrere in una pena *perpetua* d'espatriazione (*esilio, bando*). Lo Stato, giustamente preoccupato della presenza di tali agitatori nel suo territorio, avrebbe tutto il diritto di espellerli per sempre. Di fronte ad essi l'ultimo suo compito dovrebbe consistere, nell'accompagnarli ai confini.

Noi vedemmo come la scuola positiva penale, per bocca di ENRICO FERRI, concepisse e attuasse la classificazione dei delinquenti sotto un punto di vista originale, benchè non accettabile in tutte le sue conclusioni.

⁽¹⁾ Così scriveva DESCURET nella « *Medicina delle Passioni* », 1859, pag. 174:

Quali sono i motivi che spingono tanti individui già colpiti dalla giustizia a rientrare nella via del vizio? Nel numero dei principali debbono collocarsi i seguenti: (Li enumera e fra gli altri pone): *la mancanza di officine speciali in cui possano trovare costantemente lavoro, la mancanza di una colonia in cui possano divenire proprietari.*

Vedemmo già fino a quale grado siano da accogliersi le osservazioni positive della scienza, solamente a proposito degli incorreggibili.

Ora diciamo che le affermazioni della giovane scuola intorno alla famosa prima categoria, quella cioè *dei pazzi o semi-pazzi*, sono giuste per quanto non nuove.

Già la scuola classica l'avea preceduta in queste indagini.

Infatti i più insigni giuristi fra i classici, quali il CARRARA e il CARMIGNANI, trattando del grado del delitto nel suo elemento morale, divisero le degradanti in due classi, rapporto all'intelletto e rapporto alla volontà, e fra le cause fisiche di degradazione ⁽¹⁾ rapporto all'intelletto, trovò il suo posto naturale anche la *pazzia*.

Non può dunque mettersi in dubbio l'esistenza di questi delinquenti ⁽²⁾ che vanno dai *pazzi*, fino ai *mattoidi*, con una sfumatura continua e indeterminata. Costoro non presentano i caratteri speciali degli incorreggibili, ma generalmente sono nati colle medesime caratteristiche dell'uomo normale.

Ormai sono tutti concordi nel ritenere indispensabile per tali delinquenti quell'istituto proprio, che fu detto *Manicomio criminale* che dovrà impiantarsi nell'interno dello Stato, non rilevandosi nè l'opportunità, nè l'efficacia di applicare a tali delinquenti la pena della deportazione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cause fisiche di degradazione: età, sesso, sonno, sordomutismo, pazzia. — Cause ideologiche: ignoranza, errore.

⁽²⁾ A questa categoria il MAUDLSEY dava l'appellativo di *zona intermedia*; il LOMBROSO li chiama *mattoidi*.

⁽³⁾ CESARE LOMBROSO « *L'uomo delinquente* ».

CESARE LOMBROSO « *Le più recenti scoperte ed applicazioni della Psichiatria ed Antropologia Criminale* ».

SILVIO VENTURI, Direttore del Manicomio di Catanzaro, « *Le degenerazioni psico-sessuali nella vita dell'individuo e nella storia della società* », Bocca.

F. MARTINEZ BACA e MANUEL VERGARA « *Studi di Antropologia Criminale* », Memoria presentata alla Esposizione internazionale di Chicago.

Prof. I. ORCHANSKY « *L'eredità delle famiglie malate. — Studi Clinici Sperimentali* » con prefazione di C. LOMBROSO.

CAPITOLO III.

La deportazione nei rapporti economici e sociali.

SOMMARIO: Le colonie — Loro principale classificazione — Colonie di commercio, agricolo e piantagioni — Colonie penitenziarie — Caratteri che assumono negl'inizi e nella loro evoluzione — Attitudine delle colonie penali a rimanere sempre legate alla madre patria — Confronto colle piantagioni — Cause varie — Luogo di colonizzazione in genere e luogo di colonizzazione penale — Parallelo fra emigrazione e deportazione riguardo agli effetti che producono in patria — Rialzo dei salari ed eliminazione della concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero — Spese dello Stato nelle colonie penali.

L'origine delle Nazioni si perde nella notte dei secoli, ma può dirsi con sicurezza, che ogni popolo prese possesso del suolo per mezzo dell'*occupazione*.

Così i popoli s'inrocciarono, si fusero, si disgiunsero e le ragioni economiche, ebbero larga parte nelle loro vicende politiche e sociali.

Le colonie, dice KAPP ⁽¹⁾, non sono che la espressione dell'attività e dello spirito d'iniziativa di un popolo: solo un popolo civile, florido e intraprendente può fondare Stati filiali rigogliosi. Ciò che include il concetto, che, qualunque sia la causa che spinge alla colonizzazione, si tratta sempre di una eccedenza disponibile di nuclei sociali che dalla madre patria si dirigono altrove, per estrinsecare e fecondare le loro potenti energie.

Delle colonie si dettero le più svariate classificazioni dagli economisti, ma noi seguendo in questo il LEROY-BEAULIEU, ⁽²⁾ ne distinguiamo tre tipi principali ⁽³⁾, e cioè:

- 1.º Colonie di *commercio*;
- 2.º Colonie *agricole*;
- 3.º Colonie *piantagioni*.

⁽¹⁾ KAPP « *Storia della emigrazione tedesca in America* », pag. 31.

⁽²⁾ « *Della colonizzazione presso i popoli moderni* », pag. 534.

⁽³⁾ Una forma speciale di colonie, è pure quella di colonie di *conquista*, molto importanti in passato.

Le colonie di *commercio* sono quelle che sorgono da fattorie stabilite in un paese ricco e popolato. Non possono essere fondate con successo che da un popolo già progredito, il quale eserciti con profitto le industrie e i trasporti marittimi. Una località situata in un punto d'incrocio fra i navigli del mondo, una classe marinaresca abile e forte, un numero di uomini piccolo, in confronto dei capitali a cui offrono impiego, ecco le condizioni essenziali per il fiorire di queste colonie, che non possono quindi attirare una grande emigrazione.

Le colonie *agricole* e le colonie *piantagioni* si confondono insieme facilmente, ma una linea di demarcazione esiste e non può sfuggire ad un attento osservatore.

Le colonie *agricole* non sono stabilite d'ordinario che in paesi disabitati o almeno poco abitati, e attendono il loro sviluppo soltanto dalla numerosa emigrazione della madre patria, la quale perciò, deve essere fornita di una popolazione esuberante. Tali colonie prosperano lentamente, ma una volta superato il primo stadio della embrionale vita economica, il loro progresso è assicurato.

Sotto il punto di vista della organizzazione politica, queste colonie che assumono uno spiccato carattere democratico, tendono a costituire Stati indipendenti dalla madre patria. (Nuova Inghilterra, Canada).

Le colonie *piantagioni* presentano molti caratteri comuni alle colonie *agricole*, ma ne hanno uno distinto: sono quelle, fra le colonie agricole, che si trovano in condizioni speciali di favore per la produzione di derrate di esportazione e che si danno fino dai loro inizi, principalmente, se non in modo esclusivo, alla coltivazione dei prodotti per il commercio esterno. (Terre tropicali coi loro prodotti coloniali, *caffè*, *zucchero*, *cacao*, *cotone*).

Questo indirizzo proprio delle colonie *piantagioni*, le separa completamente dalle colonie *agricole* e ne costituisce una categoria di colonie a sè, le quali inoltre avranno bisogno o di uno Stato intraprendente o di grandi capitalisti, ed anche di una organizzazione artificiale del lavoro che legghi al suolo la classe operaia, come ad esempio: la immigrazione con ferma e l'ar-

ruolamento degli *intend servants* ⁽¹⁾, ovvero la *deportazione dei malfattori* (Australia).

Tali colonie sono poco atte per la difficile fusione dei loro elementi, a costituire Stati indipendenti.

..

La deportazione apparisce dunque come uno dei mezzi atti a fondare colonie *piantagioni*, che in tal caso sarebbero vere e proprie colonie *penali*.

Pertanto il carattere originario delle colonie *penali*, è quello di *piantagioni*. Infatti lo Stato, assunto in tale incontro le funzioni di grande capitalista ed imprenditore, sfrutta a proprio profitto, per mezzo di condannati legati al lavoro della terra, (organismo artificiale) quelle culture, in forza delle quali, una colonia *penitenziaria* in certe determinate condizioni di clima e di suolo, è atta a fornirgli dei prodotti necessari ai bisogni della madre patria; e che lo Stato stesso si procura in tal modo, a prezzo più equo, di quello che acquistandoli sui mercati esteri.

Ma di leggieri si comprende, come a mano a mano che la emigrazione libera comincerà ad affluire nella colonia *penitenziaria*, quei lavoratori liberi a cui si presenta impossibile la concorrenza vittoriosa coi deportati (i quali percepiscono solo un salario necessario) ⁽²⁾ dovranno volgersi all'agricoltura e così

⁽¹⁾ Specie di operai liberi che nei secoli XVI e XVII speculatori americani arruolavano, anticipando loro le spese di emigrazione, in corrispettivo di una servitù personale temporanea.

⁽²⁾ Gli economisti distinguono tre specie di salari, *reale*, *nominale* e *necessario*. Il *nominale* è la somma monetaria che il lavorante riceve da colui che ha comperato il lavoro, il *reale* è la quantità di cose utili che ci si può procurare, il *necessario* è la retribuzione indispensabile al lavoratore, per procurarsi il sostentamento. L'inglese ARBUTHNOT scrisse *salarium* da *sal* o *sale* perchè rappresenta il vitto quotidiano. Senza addentrarsi nella questione dei salari può affermarsi che *gli alti salari* convengono là dove si riscontra una rigogliosa vita industriale, *i bassi salari*, al contrario, là dove la vita industriale è ancora incipiente.

la colonia *penitenziaria* assumerà, insieme al carattere di colonia *piantagione*, quello di colonia *agricola*.

E questa forma speciale che è propria di tutte le colonie penali nell'evoluzione ascendente del loro sviluppo, verrà a delinearsi più tardi ugualmente, quando cioè lo Stato, costretto a provvedere ai bisogni dei liberati, sarà obbligato a fare loro delle assegnazioni provvisorie di terreno che diventeranno poi definitive e che costituiranno il primo strato di una popolazione di agiati agricoltori. La quale col tempo, prosperando e conquistando col lavoro i capitali, ed avendo quindi tutto l'interesse di avocare a sè, come classe capitalista, la cultura di quei speciali prodotti che lo Stato asporta per proprio conto, costringerà, colla coscienza della propria forza, il Governo del paese o ad abolire la deportazione o a modificarne radicalmente il regime, assegnando i condannati fra i vari proprietari della colonia e provocando in pari tempo dal Governo stesso, la cessione o la costituzione in *enfiteusi* di quelle terre ove si esercitano speciali culture, a favore dei capitalisti stessi. La classe capitalista così, grazie al lavoro dei deportati, (a cui largirà solo un salario *necessario*) potrà vivere sicura di non mancare mai della mano d'opera, mentre col regime del lavoro libero, per quanto alto sia il salario, l'attrattiva della proprietà è così viva per il proletariato, che l'offerta del lavoro (numero degli operai) è suscettibile di continue diminuzioni (1).

(1) Il capitano ANTONIO CECCHI console generale del Re d'Italia presso il Sultano del *Zanzibar* ci scrive a tale proposito una lettera (3 ottobre 1895). In tale lettera egli cita l'opinione di un economista celebre in materia di colonizzazione, WAKEFIELD, il quale richiesto dalla Commissione d'inchiesta intorno all'Australia, quale fosse stata l'offerta della mano d'opera alla Nuova Galles del sud durante i 4 o 5 ultimi anni, rispose: « Non posso « dirlo esattamente, ma so che la mano d'opera è stata considerevolmente « offerta, e tuttavia era insufficiente, per quanto fosse grande, a rimpiazzare « il lavoro dei condannati, perchè il lavoro dei condannati presenta il van- « taggio di rassicurare il padrone che non gli sarà tolto. Nè v'è da spe- « rare gran cosa, che l'immigrazione possa immediatamente fornire un « numero d'operai tanto grande, quanto il numero dei condannati. C'è da « dubitare che questa mano d'opera libera, possa avere la stessa potenza

Giunta a tale grado di sviluppo la colonia acquisterà anche una importanza commerciale: cosicchè osiamo affermare che nessun'altra forma è suscettibile, come questa delle colonie *penali*, di una prosperità così intensa e così vigorosa.

Poichè da un lato, mentre, per fenomeno naturale, la nuova classe capitalista, parte costituitasi nella colonia, parte venuta di fuori, tenderebbe, sfruttando il lavoro dei deportati, ad accentrare la proprietà nelle mani di pochi, dall'altro, i liberati, colle loro assegnazioni, contribuiranno a mantenere una certa proporzione nella distribuzione delle ricchezze e verranno gradatamente a formare nuclei di popolazione sempre più agiata, la quale costituirà *come una classe intermedia fra capitalisti e proletariato, quella classe a cui è veramente affidato il compito dell'equilibrio e della pace sociale.*

Le colonie *penali* anche negli ultimi stadi della loro evoluzione sono poco atte al sorgere di Stati indipendenti. Questa attitudine manca anche nelle *piantagioni* puramente dette. Esaminiano pertanto la varietà delle cause che, nelle due specie di colonie, vengono a determinare tale deficienza virtuale alla organizzazione politica.

Quanto alle *piantagioni*, gli elementi che le hanno colonizzate, sono troppo eterogenei per fondersi e per assimilarsi.

Nelle colonie *piantagioni*, insieme alla parte più misera e quindi più povera di energia fisica e morale della madre patria, trova asilo ospitale e gradito ai capitalisti, quello stuolo informe e incomposto d'ogni razza, di ogni religione, d'ogni colore, sbucato dai più riposti angoli della terra, in cui il vigore delle membra non è il più delle volte (come una legge biologica dimostra) (1) in ragione diretta della sanità e dell'abbon-

« produttiva della mano d'opera dei condannati, perchè una gran parte di « quei lavoratori indipendenti, si farebbero subito piccoli proprietari ».

(1) Vedi F. S. NITTI « *L'alimentazione e la forza di lavoro nei popoli* » (*Riforma sociale*, 1895). — CELLI ANGELO « *Sconforti e speranze d'igiene sociale* », (Roma, 1896).

danza dell'alimentazione (Chinesi ⁽¹⁾, Indiani, ecc.). A costoro basta una miseria per sostentarsi e per riparare alle forze perdute, e per una miseria offrono i loro servigi. Questa falange ingrossa e si propaga con incredibile rapidità, e di fronte ad essa, la emigrazione della madre patria, rimane prostrata e impotente a lottare. In tal modo le colonie *piantagioni* si trovano nella impossibilità di costituire Stati indipendenti, primieramente perchè i vari gruppi che le costituiscono, repugnano fra loro ad una comunanza di vincoli e d'interessi: e poi per il carattere essenzialmente finanziario di queste colonie, abbandonate alla mercè di pochi capitalisti, i quali non intendono nè concepiscono, un'affermazione dell'attività umana che vada al di là delle balle di caffè o di cotone. Anzi per costoro, un Governo forte (sia quello nazionale, sia uno estero) che li tuteli e li liberi da ogni molestia, così interna come esterna, torna comodo e vantaggioso e sembra loro di trovarsi nel migliore dei mondi possibile.

Se noi ora prendiamo a considerare le colonie *penali*, osserviamo che la eterogeneità dei nuclei sociali non esiste, perchè la popolazione colonizzatrice, appartiene tutta o almeno nella sua grande maggioranza, ad una razza unica, anzi allo stesso popolo: quindi la fusione dei vari elementi (a cui solo si oppone dapprima, un senso di disprezzo pei deportati che col tempo si attenua) si compie, benchè alquanto lentamente.

Pertanto, costituito principalmente per mezzo della deportazione, un organismo coloniale robusto e flessibile, quali le cause che condurranno quest'organismo, a rimanere avvinto per sempre alla madre patria?

Sono varie e complesse:

1.° Il sentimento della protezione assicurata ai capitalisti da parte dello Stato, sentimento analogo a quello che muove i capitalisti nelle colonie *piantagioni*;

(1) Vedi « *La deportazione in Russia* ». La razza gialla è un pericolo per l'Europa, non solo dal lato politico, ma anche da quello della economia pubblica.

2.° La mancanza d'iniziativa individuale, al di fuori della cerchia di quelle date funzioni, derivante dalle abitudini acquisite e dal tipo industriale della nuova società;

3.° Una ragione psicologica, per cui i coloni, *traendo la loro origine da una deportazione forzata e non da una emigrazione libera*, benchè trasformati, serbano ancora un sentimento inconsapevole e pur profondo di attaccamento alla terra dei loro padri, della quale amano considerarsi un frammento, per quanto lontano e dimenticato.

Le accennate considerazioni relative alla poca attitudine delle colonie *penali*, anche in progresso di tempo, a distaccarsi dalla madre patria e a darsi una propria costituzione politica, dimostrano l'opportunità per quegli Stati, che possiedono un insieme di condizioni favorevoli, ad intraprendere o almeno a tentare la colonizzazione di un territorio lontano, per mezzo dei deportati.

La storia delle colonie inglesi conforta validamente il nostro assunto, e gl'increduli, noi li sfidiamo sul campo positivo della esperienza pratica, dove ogni teoria astratta cade, ogni arma dottrinale si spunta.

*
*
*

La scelta del luogo, richiama l'attenzione di ogni popolo colonizzatore, ma specialmente interessa chi, come noi, propugna la fondazione di colonie *penali*.

Ogni popolo presenta caratteri suoi propri di stirpe, di temperamento, di abitudini che lo contraddistinguono dagli altri, e quindi ciascun popolo, dovrebbe dirigersi verso quelle terre che offrono le condizioni topografiche e climatologiche più idonee alla vita e all'incremento della propria nazionalità ⁽¹⁾.

Quanto alle colonie *penitenziarie*, possiamo ridurre a cinque i requisiti principali della località da scegliersi, requisiti,

(1) Considerazione analoga a proposito del sistema penitenziario adatto per un dato popolo. (Vedi cap. IV).

alcuni dei quali sono comuni alle colonie in genere, tutti poi a quelle speciali colonie che si addimandano *penitenziarie*.

Questi requisiti sono:

- 1.° Terra molto lontano;
- 2.° Località non abitata o abitata da indigeni in condizioni inferiori di vita sociale;
- 3.° Luogo di clima sano;
- 4.° Agevole difesa all'interno e all'esterno;
- 5.° Località adatta alla cultura di determinati prodotti o almeno alla cultura agricola in generale.

* *

Una serie di rapporti economici e sociali da non trascurarsi, sono quelli che, nella fondazione delle colonie, scaturiscono rispetto alla madre patria.

Se la emigrazione è mezzo efficace all'impianto di colonie in genere e la deportazione è mezzo naturale per la fondazione di colonie penali, tanto la emigrazione quanto la deportazione, sono mezzi assai importanti di una saggia politica della popolazione, e ambedue possono mirabilmente servire a ricondurre l'equilibrio perturbato fra mantenimento e popolazione, senza distruggere uomini.

Stabilito il rapporto che corre senza dubbio fra questi due movimenti sociali, pure così distinti fra loro, è utile studiarlo e rilevarlo, attraverso le fasi diverse delle loro manifestazioni, rispetto al paese da cui muovono (1).

* *

Il fenomeno dell'emigrazione è un movimento complesso che, « mentre solca di correnti sempre più dense ed intrecciate il grande campo sociale, e porta l'irrequietezza della trasformazione e della vita, nelle plaghe finora più tranquille ed immobili », esercita un'azione notevole anche come sottrazione di abi-

(1) Vedi SCHAEFFLE « *Il sistema sociale dell'economia umana* », (Biblioteca dell'Economista, terza serie).

tanti da una regione, e quindi debbono ricercarsi le sue influenze, anche nel seno dei paesi da cui la corrente emigratrice parte.

È utile che da un paese, si sposti una parte di popolazione? In generale l'utilità è innegabile: l'emigrazione è per sé stessa un indice che, d'ordinario, accusa nel paese in cui si produce, una sovrabbondanza di popolazione operaia. La emigrazione serve dunque a proporzionare l'offerta alla domanda del lavoro, facendo rialzare i salari e quindi — in condizioni favorevoli — il benessere generale. È pure da notare come la emigrazione nell'epoca moderna torni più proficua ai paesi da cui parte di quello che alle regioni verso cui si dirige, e ciò al contrario delle epoche trascorse. Infatti durante il Medio Evo e anche negli inizi dell'epoca moderna, gli emigranti erano individui selezionati, cioè forniti di grandi qualità (volontà, energia, iniziativa); poichè per emigrare, stante la incertezza delle informazioni e la difficoltà delle comunicazioni, avevano dovuto superare ostacoli di ogni maniera: quindi essi riuscivano sempre uomini forti, laboriosi, perseveranti, nel nuovo paese, mentre per la madre patria, il loro allontanamento, si risolveva in una perdita di forze vitali.

« Le condizioni oggi sono bene mutate. Le agenzie di emigrazione, i libri di viaggi, i giornali, le carte geografiche, tutto contribuisce ad informare l'individuo che si trova a disagio nel proprio paese e a rendergli facile la decisione e la esecuzione. In tali condizioni non è più il solo fiore della razza che emigrà, ma sono pure i pigri, i codardi, i miserabili, il rifiuto infine della popolazione, il cui allontanamento, mentre è provvido per la madre patria, è dannoso per il paese che li riceve, così moralmente come economicamente ».

* *

Se ora riflettiamo alla pena della deportazione, vediamo che essa è un mezzo artificiale e non naturale, ma è pure mezzo anch'essa, per sottrarre popolazione da un paese e portarla in un altro.

Come osservammo l'utilità economica e sociale della emi-

grazione nei paesi di sovrabbondante popolazione operaia, così rileviamo, che la deportazione è un utile espediente di selezione artificiale, (che risponde ai principi della selezione naturale) specialmente nei paesi popolosi, dove la curva della criminalità si mantiene stazionaria o ascendente e dove le condizioni morali dei bassi strati della società, non corrispondono alla forma elevata di organizzazione politica a cui è assunto lo Stato (1).

Tanto la emigrazione quanto la deportazione, provocano in patria un salutare rialzo dei salari; la prima col diminuire l'offerta del lavoro libero, la seconda coll'eliminare o almeno col diminuire l'offerta del lavoro carcerario e dei bagni penali che fa una concorrenza così esiziale e spietata al lavoro libero.

A questo proposito osserviamo, che se è tristamente ed economicamente logico che i privati preferiscano l'acquisto di utensili ed attrezzi di fabbricazione carceraria, che si vendono a prezzo più mite, sembra economicamente logico, ma è moralmente riprovevole, che il Governo di uno Stato civile, (il quale deve sempre rispondere alla propria missione di supremo organismo etico e giuridico) preferisca nelle opere pubbliche ch'esso intraprende, il lavoro dei forzati — e in qualche industria, il lavoro dei reclusi — a quello degli operai liberi.

(1) Tali sono le condizioni sociali dell'Italia nostra. Il popolo italiano asservito al potere assoluto delle piccole tirannie locali e straniere, era naturalmente impreparato alle pubbliche libertà. Un potere forte e temuto avrebbe negl'inizi del nuovo regime educato i popoli virilmente a rendersi degni della unità e della indipendenza conseguite e della libertà da conseguire. La libertà largita a gradi e non tutto d'un tratto, limitata, nei principi, ad una costituzione ristretta e suscettibile di ampliamenti futuri, avrebbe potentemente contribuito a formare il carattere degl'italiani ed a cementare l'edificio nazionale. Purtroppo, in mezzo alla ebbrezza dei conseguiti trionfi, si smarri il senso della misura e della convenienza politica. Si vide solo il lato seducente della Italia nuova e non si pensò ai pericoli e si dimenticarono le provvide cautele di *buon governo*. Accanto alle forti generazioni dei padri, sorse una gioventù fiacca e degenerare. L'intrigo e la corruzione si manifestarono in alto, scesero in basso e dal basso salì il sordo rumore del malcontento sociale. La crisi che attraversa la patria nostra, è in gran parte dovuta a queste cause così varie e complesse. Almeno consideriamo con serena coscienza i mali che ci affliggono e provvediamo ai possibili rimedi.

I Governi finora hanno agito in buona fede e col leale intendimento di recare utile alla rigenerazione morale dei condannati e insieme profitto all'erario.

Ma è ormai canone indiscusso che, per una serie di ragioni psico-fisiologiche, forzati e reclusi sono i peggiori produttori. Come pure è evidente, che l'emenda non possa raggiungersi con tali espedienti. La via dell'emenda l'abbiamo già indicata. Ci ascolti chi deve!

*
**

Non possediamo elementi sufficienti per stabilire la spesa che uno Stato dovrebbe sostenere per l'impianto e pel mantenimento di una colonia penale.

I dati delle colonie Inglesi e Francesi (1), non forniscono, in questo incontro, criteri sicuri, perchè le spese figurano parte nel bilancio del Ministero della Marina, parte in quello dell'Interno, parte in bilanci speciali, per cui si corre facilmente il rischio, di riuscire inesatti o incompleti.

Se stiamo all'asserzione del DE FORESTA, (il quale deve avere attinto a fonti dirette) rileviamo che la spesa di trasporto di ciascun condannato a *Caienna* fu di circa lire 269 e che le spese d'impianto di quella colonia, si aggirarono intorno a quattro milioni.

Queste cifre non sono vistose e potrebbero certo incoraggiare i tentativi di colonizzazione penale.

È poi nostro fermo convincimento, che qualunque spesa d'impianto, sarebbe in futuro largamente compensata dal lavoro dei deportati più remunerativo che quello dei reclusi e dei forzati e soprattutto dall'importanza economico-sociale che (come sostenemmo) andrebbe indubbiamente ad assumere la nuova colonia. E tali lusinghiere previsioni, vieppiù confermeremo, venendo ora a trattare dell'Italia nostra.

(1) Vedi allegato 1: Statistiche tratte dal libro di HERTI COR « *De la transportation* ».

CAPITOLO IV.

La deportazione in Italia.

SOMMARIO: Precedenti legislativi — Voto della Commissione del 1852 — Discussione (14 marzo 1865) alla Camera dei Deputati e (5 aprile 1865) al Senato — Progetto DE FALCO (febbraio 1866) — Commissione PISANELLI (1867) — Commissione nominata dai Ministeri della Marina e degli Esteri (1871) — Relazione del deputato PIANCIANI sul bilancio dell'interno (1871) — Commissione delle discipline carcerarie (1871) — La deportazione nel progetto VIGLIANI (1874-75) — Relazione del Ministro — Relazione della Commissione — Discussione in Senato (febbraio 1875) — Interpellanza del deputato PISSAVINI (dicembre 1876) — La deportazione nei discorsi dei senatori MASSARANI e VITELLESCHI (novembre 1888) — Risposta del Ministro ZANARDELLI — Le leggi eccezionali votate dal Parlamento (luglio 1894) — Critica del domicilio coatto — La deportazione come pena rispondente all'indole degli Italiani — Il regime penitenziario attuale non è applicato — Fondi occorrenti per le celle — Relazione dell'on. DI RUBINI al bilancio dell'interno, favorevole alla deportazione — La situazione è immutata — Progetti di colonizzazione penale — Progetto CARANTI alle *Nicobar* — Progetto CERRUTI alla *Nuova Guinea* — Progetto BIANCHI nel bacino del *Zambese* — La Colonia *Eritrea*.

Nel capitolo primo della parte prima, delineando le vicende della deportazione presso alcune Nazioni d'Europa, noi dicevamo che questa pena, non era mai uscita nel nostro paese, dall'ambito dei progetti e delle discussioni parlamentari.

Quindi ragione di sentimento patrio e di supremo interesse nazionale, ci ha indotto a considerare distintamente la deportazione rispetto all'Italia: perciò questa può chiamarsi la parte speciale del nostro lavoro.

Prendendo le mosse dai precedenti amministrativi e legislativi, troviamo che il primo Corpo che si occupò della deportazione fu il Consiglio Generale delle Carceri del Piemonte nel 1852. Tale Consesso propose la deportazione al Ministero degli Interni, come quella pena che sarebbe riuscita di freno salutare pei ribaldi d'ogni maniera. Nella Relazione del Consiglio stesso si legge, che « per impiantare la deportazione, non si « dovrebbe indietreggiare, neppure davanti ad un sacrificio pecuniario, che sarebbe largamente compensato dal vantaggio « che ne deriverebbe poi alla pubblica sicurezza ».

La Commissione istituita nel 1862 per studiare la riforma penitenziaria, non potè occuparsi della deportazione, avendo ricevuto un compito bene determinato dalla formola dei quesiti governativi a cui era chiamata a rispondere e che non comprendevano la deportazione.

*
**

Il 14 marzo 1865 (l'indomani del giorno in cui la Camera dei Deputati aveva abolito la pena di morte, con 150 favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti), i deputati CASTAGNOLA e DE FILIPPO, ispirandosi alla necessità di un sostitutivo efficace alla pena di morte, presentavano due emendamenti (1) in cui si proponeva la deportazione.

L'onorevole PISANELLI relatore della Commissione per la estensione del Codice Penale alla Toscana, riconosceva l'opportunità che l'Italia avesse un luogo di deportazione, ma considerato come attualmente gli studi non fossero maturi, si associava agli onorevoli CASTAGNOLA e DE FILIPPO, nel raccomandare al Governo che proseguisse le pratiche opportune, e frattanto li pregava a ritirare i loro emendamenti, ciò che essi facevano dopo brevi dichiarazioni.

L'onorevole ministro VACCA, dichiarava poi di associarsi ai voti espressi dal Relatore.

Nella seduta di poi, (15 marzo 1865) mentre il PISANELLI, riferiva intorno alle varie proposte, sorse a difendere la deportazione come il migliore sostitutivo alla pena di morte, l'onorevole PIER CARLO BOGGIO (quello stesso che un anno dopo do-

(1) Emendamento DE FILIPPO:

« Alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a perpetuità. Il Governo è autorizzato a determinare i casi in cui ai lavori forzati, sarà sostituita la pena della deportazione perpetua ».

Emendamento CASTAGNOLA:

« Alla pena di morte è sostituita quella della deportazione a vita. Il Governo del Re nella prossima legislatura, presenterà un progetto di legge sulla pena della deportazione ».

veva morire nella infausta giornata di *Lissa*). L'onorevole CAPONE rispondeva al BOGGIO, sostenendo la impossibilità di una pena come la deportazione, specie per l'Italia.

La discussione si animò e vi presero parte BOGGIO, CAPONE, PISANELLI.

Tale discussione ebbe poi eco in Senato nell'anno stesso, (15 aprile 1865) quando furono sottoposte all'approvazione dell'alto Consesso, le nuove leggi intorno alla unificazione legislativa del Regno, e all'abolizione della pena di morte. L'Ufficio centrale del Senato si mostrò favorevole alla deportazione, e per bocca del senatore DE FORESTA (padre di Adolfo) relatore, fece voti « affinché si potesse un giorno attuare quel sistema « che si ravvisasse il migliore, per purgare la società dai delinquenti incorreggibili e per assicurare così la tranquillità « dell'ordine sociale, senza ricorrere alla pena di morte ».

Nelle disposizioni transitorie al progetto DE-FALCO (allegato al verbale n. 4 della 1^a Commissione, il 26 febbraio 1866) questi, tenendo la promessa fatta, nella discussione al Senato, al senatore CACCIA, poneva la deportazione (1). Dal contesto, rileviamo che il DE-FALCO accettava la deportazione in via transitoria e temporanea « finchè non esistano nel Regno stabilimenti conformi al sistema di pene informanti le leggi penali ». Tali

(1) Disposizioni transitorie:

« Fino a che non esistano stabilimenti penali conformati al sistema « di pene ordinato dal presente Codice, sufficienti per potervi collocare « tutti i condannati, potranno essere deportati in una colonia penale o « tremare, i condannati ai lavori forzati a vita, dopo 8 anni dalla esecuzione della pena ed i condannati ai lavori forzati, per durata non inferiore a 15 anni, ed a loro richiesta, quelli per durata inferiore che abbiano scontata nella casa di pena $\frac{1}{4}$ della pena stabilita dalla sentenza.

« Una colonia agricola sarà istituita accanto alla colonia penale, in « cui possano essere ammessi i condannati a vita dopo scontati i 20 anni « ed i condannati a tempo dopo scontati i $\frac{2}{3}$ della pena.

« Un regolamento speciale stabilirà le condizioni per cui i condannati « possano acquistare la qualità di coloni liberi ».

concetti del DE-FALCO appaiono confermati in una lettera da lui diretta al CARPI (31 marzo 1874).

La Commissione Parlamentare del progetto PISANELLI, (Presidente PISANELLI, Segretario AMBROSOLI, 1866-68, verbale 17), esaminò il quesito circa le colonie agricole e industriali, e dopo breve discussione a cui prese parte specialmente l'onorevole MORELLI, la Commissione adottava che « le colonie penali agricole « e anche industriali, per quelle industrie specie che si connettono all'agricoltura, sono da accogliersi come periodo di transizione, dalla detenzione alla liberazione preparatoria e che « perciò debbono denominarsi: *colonie penitenziarie, in premio « dell'emenda dei condannati* ».

Discutendosi sull'articolo 20 circa l'assegnazione a tali colonie, nella seduta 19 dicembre 1867 (verb. n. 49) il prof. TOLOMEI legge la formula che proporrebbe a complemento dell'articolo 20, a cui si aggiungerebbero le parole: « ed è revocata « (l'assegnazione), sulla proposta del Consiglio di disciplina della « colonia, se il condannato non vi mantenga buona condotta ».

Il senatore DE FORESTA desidererebbe che si aggiungesse una dichiarazione atta ad impedire che, venendo per avventura ad istituirsi colonie di deportazione in lontane isole o regioni, la disposizione di questo articolo intesa a favore, potesse applicarsi ad aggravio dei condannati.

Il prof. ELLERO crede inutile tale aggiunta ed infondato il timore del DE FORESTA, perchè nel linguaggio penale, il concetto di colonia *agricola* è bene distinto da quello di colonia di *deportati*.

La Commissione aderisce.

Un'altra Commissione che ebbe ad occuparsi della deportazione, fu quella nominata dai Ministri della Marina e degli Esteri (decreto 30 aprile 1871), con incarico di esaminare gli studi fatti per l'attuazione di uno stabilimento coloniale in paese straniero e di proporre i provvedimenti atti a tradurre in pratica i risultati dei suoi studi. Questa Commissione si pronunciò in favore della deportazione, come quella pena che più ri-

sponderebbe alla sicurezza pubblica e come il mezzo migliore, per avviare il movimento di espansione coloniale del nostro paese.

Nello stesso anno 1871 il deputato PIANCIANI, relatore del bilancio dell'interno, dichiarava nella relazione, essere la deportazione necessaria ad un buon ordinamento penale e doversi applicare in Italia, quando pure dovesse costare qualche sacrificio.

Una Commissione istituita con reale decreto (4 novembre 1871) col duplice scopo, dello studio delle moderne discipline carcerarie e delle istruzioni da darsi ai delegati del Governo italiano al Congresso internazionale penitenziario di Londra, (luglio 1872) non giunse, per varie circostanze, ad ultimare i suoi lavori. Vi è però il fatto notevole, come indizio delle opinioni della maggioranza della Commissione, che il senatore DE FORESTA partigiano convinto della deportazione, ne fu scelto a relatore, col più largo mandato di rappresentare l'Italia a quel Congresso internazionale.

..

La questione della deportazione fu ampiamente dibattuta a proposito del progetto VIGLIANI (1874-75).

I lavori preparatori di quel progetto, c'interessano tutti, specialmente la relazione del ministro VIGLIANI al progetto di legge per l'approvazione del Codice penale (24 febbraio 1874 pag. 31), la relazione della Commissione senatoria ⁽¹⁾ (15 luglio 1874) e infine le discussioni in Senato (15 febbraio-27 aprile 1875).

Nella sua relazione il VIGLIANI dice che « la deportazione

⁽¹⁾ La Commissione era composta dai senatori Musio, Miraglia, Palieri, Tecchio, Borsani, Mirabelli, Borgatti, Giorgini, Errante, Gadda, Trombetta e Borsani relatore.

« fu propugnata come il migliore dei sistemi penali pei reati « gravissimi, ma non fu scritta nel progetto fra le pene ordinarie, essendo troppa la divergenza dei pareri in proposito. « Il progetto ha stimato opportuno di riserbare questa pena, « non come modo ordinario, ma come surrogato per la espiazione dei più gravi misfatti.

« Aperta così la via a valersi di questo mezzo di repressione, quando le condizioni del Regno lo consigliassero e ne rendessero possibile l'applicazione, non rimane pregiudicata « la grave questione dell'efficacia e dell'opportunità di questa « pena, e non si vincola affatto l'avvenire.

« L'esercizio di questa facoltà, ha una garanzia nella necessità di ricorrere al Parlamento, per procurare i mezzi onde « attuarla e quindi nel parere del Consiglio di Stato.

E continua:

« Le colonie penitenziarie agricole o industriali, costituiscono « una delle più belle istituzioni della società moderna. È manifesta la utilità politica e morale di un istituto che, senza abolire del tutto l'efficacia repressiva della pena, crea, quando « la pena restrittiva non sia di breve durata, un periodo di « transizione fra la detenzione e la libertà, dà un giusto premio « alla buona condotta, e prepara i condannati alla loro riabilitazione » ⁽¹⁾.

Tale squarcio chiarisce il concetto da cui era stato animato l'onorevole ministro VIGLIANI, quello cioè di mitigare la severità delle pene, accostandosi con una serie di provvedimenti, al sistema *Irlandese*. Il progresso del diritto punitivo era evidente, benchè non si sapesse ancora concepire la deportazione, come istituto a sè, nettamente distinto dalle altre penalità, e si vedesse

⁽¹⁾ Progetto del Ministro:

Art. 15. « I condannati all'ergastolo o alla reclusione per un tempo « non minore di dieci anni, possono essere deportati in un'isola fuori del « Mediterraneo, per espiarvi la loro pena nei modi che saranno determinati da speciale regolamento approvato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato ».

Progetto della Commissione: articolo 15 soppresso.

in essa, più un espediente e un sostitutivo, che una pena. Tuttavia noi avremmo augurato all'Italia che l'articolo 15 avesse riscosso l'approvazione della Camera vitalizia, ed è deplorabile che esso non rimanesse approvato, per una ragione puramente formale. Il BORSANI, relatore della Commissione, obiettava alla deportazione che essa non figurava nella scala penale. È naturale, a noi sembra, che una pena non possa figurare nella scala penale di una Nazione che non l'ha mai applicata. Si stabilisca un precedente e allora soltanto potrà dirsi, che la deportazione figuri nella scala penale. Il BORSANI affermava pure che in Italia tale pena non ha modo di applicazione. Certo a quei tempi l'Italia non possedeva una colonia lontana, ma che perciò? Se il Governo avesse riconosciuto la opportunità della deportazione, non avrebbe trovato il modo di occupare un'isola, una spiaggia remota, per attuare i propri disegni? Si dica piuttosto la verità e si ricordi, che i generosi tentativi di alcuni (CARANTI, CERRUTI, BIANCHI), furono sempre frustrati dalla indolenza e dal malvolere del Governo, specie degli alti funzionari, come quegli egregi cittadini, hanno più volte ripetuto e attestato nei loro memoriali. Contribuivano pure ad osteggiare l'idea nuova e feconda delle pene d'espatriazione, i nostri vecchi e valorosi giuristi, i quali non sapevano spogliarsi di tutto l'antico armamentario delle leggi penali, perchè la loro educazione scientifica risaliva a molti anni addietro, e si era naturalmente compiuta sotto un indirizzo strettamente ortodosso.

Ma torniamo al progetto Vigliani che costituisce sempre un precedente validissimo, per il cammino delle nostre idee.

La discussione che ebbe luogo in Senato il 26 febbraio 1875, a proposito del famoso articolo 15, fu elevatissima sotto ogni riguardo.

Il Guardasigilli VIGLIANI spiegò le ragioni che lo avevano indotto a proporre la deportazione, insistè sulla temibilità maggiore di quella pena, specie negli animi di popolazioni dotate di ardente immaginazione come le meridionali, dimostrò la inconsistenza delle obiezioni sollevate dalla Commissione e sostenne, non essere soverchia la facoltà concessa al Governo a propo-

sito della deportazione (non trattandosi che di mutare il luogo di espiazione della pena) ed essere del tutto conforme alla facoltà parallela concessa pure al Governo, di accordare la libertà provvisoria e d'inviare i condannati alle colonie agricole e industriali.

Dopo una breve replica del BORSANI e dell'ERRANTE membro della Commissione, prese a parlare il senatore PANTALEONI, il quale mosse una critica acerba al sistema *Pensilvanico*, bene avvertendo come, affinchè la segregazione e il silenzio abbiano a produrre buoni frutti, (invece di ridurre il condannato un monomaniaco o un idiota) si richiederebbe nelle nostre popolazioni, quello sviluppo d'intelligenza, di educazione e d'istruzione che esiste appunto in *Pensilvania* fra i *Quaequeri*, dove tutti si dedicano alla rigenerazione morale del condannato (come pure a Ginevra, Losanna, Berna). Passò poi a deplorare il vitto scarso dei condannati, a cui logicamente corrisponde lo scarso loro lavoro. Infine anche il senatore PANTALEONI, non intravedeva salvezza che in due istituzioni: la deportazione e le colonie agricole.

Dopo lunga ed animata contesa, a cui presero parte ALFIERI, VIGLIANI, MENABREA, l'articolo 15 viene soppresso e si approva il seguente ordine del giorno presentato dal PANTALEONI:

« Il Senato, invitando il Ministero a studiare un completo sistema di deportazione ed a presentare un progetto speciale « sopra ciò al Parlamento, passa all'ordine del giorno ».

Così fu coronata degnamente quella discussione, che può dirsi non abbia sortito esito del tutto favorevole agli avversari della deportazione, perchè il voto del Senato fu chiaro e preciso, e anche oggidì interpreta fedelmente il sentimento del popolo italiano.

Nella tornata del 13 dicembre 1876, mentre si discuteva alla Camera dei Deputati il bilancio dell'Interno ⁽¹⁾ l'onore-

(1) Vedi LUCCHINI, *Rivista penale*, vol. V, pag. 482. Il LUCCHINI critica aspramente la deportazione e resta sorpreso udendo NICOTERA secon-

vole PISSAVINI insistè nuovamente sulla deportazione, chiedendo al ministro NICOTERA « se intendeva continuare gli studi dei suoi « predecessori, e se, una volta ultimati, pensava di portare in- « nanzi al Parlamento il relativo progetto di legge », e accennava poi all'utilità, all'opportunità, e all'urgenza di una colonia transoceanica.

L'onorevole NICOTERA rispondeva, che il Governo era compreso dell'utilità di una colonia penitenziaria, che avrebbe continuato gli studi dall'interrogante malamente attribuiti ai suoi predecessori, ma attribuibili soltanto ad EMILIO CERRUTI (1). Aggiungeva che al momento opportuno, si sarebbe fatto un dovere di presentare analoga legge al Parlamento.

Gli onorevoli MARCORA e MACCHI interloquivano, dichiarandosi contrari alla deportazione.

Certo, da tutta l'intonazione dei discorsi, sorge nell'animo nostro il dubbio che si volesse escogitare una forma di deportazione applicabile, non come legge penale, ma come arnese di polizia, ciò che in qualunque caso, avrebbe costituito una cattiva innovazione. La deportazione, così intesa, sarebbe falsata nella sua limpida fisionomia di pena normale.

* *

A dodici anni di distanza, e precisamente nel 1888, discutendosi al Senato del Regno il nuovo progetto del Codice penale, (ZANARDELLI) la deportazione trovò due difensori risoluti nei senatori MASSARANI e VITELLESCHI.

Il MASSARANI (8 novembre 1888), parlando della deportazione, rammentava il quadro seducente abbozzato da CARLO DOSSI (2),

dare PISSAVINI e prometterci il regalo della deportazione. Noi alla nostra volta, restiamo sorpresi della sorpresa dell'egregio prof. LUCCHINI, le cui argomentazioni in questo incontro, nulla presentano che non sia stato detto e ripetuto da altri, e da noi impugnato.

(1) Vedi « Colonie penali e colonie libere », Firenze, Le Monnier, 1873.

(2) « La colonia Felice », Roma, 1879.

nel divisare i primordi di una esistenza nuova in una colonia penale. E anche il MASSARANI si mostrava convinto della efficacia emendatrice di siffatta pena: « Una dura vita si apparecchierebbe loro senza dubbio, ma in quella dura vita e battaglia, « non istarebbe appunto l'arcano del loro riscatto? » (1).

L'egregio senatore confida nell'attuazione della bella utopia del compianto senatore DE FORESTA (morto nel 1886): « *ne patibolo, nè carcere* », e confida a questo scopo sopra due immancabili alleati, il tempo e la nostra povertà. A coloro che oppongono la spesa delle colonie penali, risponde che la segregazione continua, non è a buon mercato e che a volere applicare a tutti la pena, come è comminata dal Codice, occorrerebbero almeno 100 o 150 milioni. (Non basterebbero, come vedremo poi!)

Il senatore VITELLESCHI (9 novembre), osservando come il Ministro rigetti la pena di morte e la deportazione *a priori* (vedi Relazione Ministeriale) (2), cita l'esempio degli Inglesi che hanno a buon conto fondato e fecondato, per mezzo dei *convicts*, una colonia come l'Australia. Propone di mandare i

(1)

« Quando io ripenso infine a quei tre anni di reclusione, a quei dieci « anni nell'ergastolo, di segregazione silenziosa e continua, ho davvero « un gran bisogno di ricordarmi che la stessa mano la quale vergava queste formidabili sanzioni, ha pur tracciato le linee provvidenziali e benedette di quei pietosi istituti che sono gli stabilimenti intermedi agricoli « e la liberazione condizionale ». (Discorso MASSARANI).

Noi ricordiamo a questo proposito, il tentativo di colonizzazione penale agricola a *Pianosa* (presso Elba), la quale (nel 1866) tornò di utile finanziario all'Amministrazione e il lavoro dei coloni fu di gran lunga più proficuo che quello dei reclusi.

Da questo si può argomentare quale sarebbe il profitto dello Stato nella colonizzazione penale di terre più fertili che permettessero la cultura di piante tropicali.

(2) Vedi Relazione Ministeriale, pag. 74

. « Non la deportazione ormai sempre più condannata nella « scienza e scarsamente accolta nella legislazione, che l'esperienza ha dato « ragione alle antiche critiche di BENTHAM e di FRANKLIN (?) . . . ecc. « ».

nostri forzati « nella terra dei *Bogos* che, dopo così nobile sangue versato e non poco denaro speso, comincerebbe dall'aver vere una ragione di essere e troverebbe difensori interessati ».

Non conviene nelle idee che hanno ispirato il nuovo Codice penale: « Sarà un'opera d'arte stupenda, ma manca in esso quel non so che di maschio, di virile che fa i forti, i grandi popoli. Da questo Codice sono escluse tutte le forti espiazioni, quella della vita, l'altra dell'uomo che abbandona una patria che offese, per conquistarne e meritarsene un'altra coll'energia e col lavoro. In esso Codice, non riscontro altro che una espiazione di natura contemplativa, la solitudine; un sistema di meditazione che, come concetto educativo, ricorda gli esercizi spirituali del padre CARAVITA, con di più gli orrori della prigione ».

Le considerazioni svolte dai due bravi senatori provocarono una risposta del ministro ZANARDELLI (15 novembre 1888) che noi, ce lo perdoni l'illustre e venerato Guardasigilli, non possiamo approvare. Non ci fermiamo sui periodi altisonanti di CARLO CATTANEO ai quali vuole appoggiarsi il discorso dell'on. ZANARDELLI. Quelle parole piene di soggettività e di esagerazioni, non possono certo guidare una disputa rigorosa, in tema di diritto punitivo e di questione penitenziaria (1).

L'on. ZANARDELLI crede di ribattere la obiezione del MASARANI riguardante la spesa delle celle. Viceversa non riesce a provare il contrario; afferma poi che la deportazione è più costosa, ciò che, almeno finora, non è affatto dimostrato.

Soggiunge poi che la deportazione in Inghilterra fu abolita in seguito ai risultati dell'inchiesta, mentre la inchiesta a cui allude, opinò in favore della deportazione e questa pena fu abolita per altri motivi (2). Quanto alle statistiche sul rialzo della criminalità in Inghilterra di cui parla l'onorevole ZANARDELLI, non sembrano molto attendibili come tutte quelle

(1) Vedi allegato 1.

(2) Vedi capitolo III, parte prima.

del genere (1). Che resta di tutto il ragionamento del Guardasigilli? Niente che regga ad un accurato esame. Eppure con quel discorso, in cui si rivela più un oratore abile che versato sull'argomento, s'intese seppellire il tema poderoso della deportazione penale. Ma la questione della deportazione è così legata a tutte le manifestazioni della vita nazionale, è così rispondente allo spirito del popolo nostro, che non può sopprimersi o togliersi di mezzo, con un colpo d'autorità. Avviene di essa, come di tutte le grandi questioni che trovano la loro ragione d'essere nelle condizioni e nei bisogni reali del popolo. Battute da un lato, risorgono più potenti dall'altro, quasi la sconfitta accresca e agguerrisca le file dei loro seguaci.

..

Le condizioni della sicurezza pubblica, essendo peggiorate in modo allarmante, il Parlamento italiano votava tre leggi, (19 luglio 1894) sui reati commessi con materie esplodenti, sulla istigazione a delinquere e sull'apologia di reati commessi per mezzo della stampa; infine sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza (2).

(1) Le statistiche che si leggono nel capitolo III della parte prima del presente studio, statistiche relative al movimento della criminalità nella *Gran Bretagna* e nelle sue colonie d'*Australia*, rispondono vittoriosamente alle statistiche allegate dall'illustre giurista on. Zanardelli. — Si noti che le statistiche da noi riportate sono tratte dal recentissimo lavoro del dott. ETTORE FORNASARI DI VERCE e quindi sono molto attendibili.

(2) *Legge sui reati commessi con materie esplodenti* (19 luglio 1894, numero 314, articoli dieci).

Legge sulla istigazione a delinquere e sull'apologia di reati commessi col mezzo della stampa (19 luglio 1894, numero 315, articoli tre).

Legge sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza (19 luglio 1894, numero 316, articoli sei).

Art. 1.º Quando sieno ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica, possono essere assegnati a *domicilio coatto*, oltre le persone indicate nella legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, coloro che riportarono una condanna per uno dei seguenti reati:

Queste leggi furono ispirate dal terrore del momento e sembrarono dettate al legislatore, più dalla collera suscitata dall'attentato di ieri e dalla paura dell'attentato di domani, che da un calmo e ponderato giudizio sulla situazione e da un criterio sicuro di repressione.

Nè l'Italia fu la sola ad addentrarsi in una legislazione così precipitata. L'Austria, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, la Svizzera, quale più, quale meno, la seguirono o la precedettero su questa via. « Chi raffronti le date di quelle leggi con i « giorni degli attentati anarchici, vedrà che la storia delle gesta « anarchiche, rassomiglia ad un duello fra gli elementi sovversivi e il legislatore » (1).

Noi non sappiamo levarci a condannare tali leggi che, anche in Italia, furono pienamente giustificate dalla straordinaria eccezionalità del momento. I Governi costretti a tener conto della pubblica opinione, oggidì così esigente e irrequieta, dovettero indugiare ogni provvedimento, fino al punto in cui l'ingrossare del pericolo, rese accettabili quei severi provvedimenti legislativi.

Certo, se a tempo debito si fosse provveduto con l'applicazione di un buon sistema penitenziario, in cui avessero avuta larga parte le pene d'espatriazione, l'ambiente si sarebbe epurato e non ci saremmo poi trovati a questi ferri corti.

1.º Delitti contro l'ordine pubblico ;

2.º Delitti contro l'incolumità pubblica ;

3.º Delitti preveduti degli articoli 1 a 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti.

Art. 2.º L'assegnazione a *domicilio coatto* sarà pronunciata da una Commissione provinciale composta dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore del Re e da un Consigliere di Prefettura.

Seguono altri articoli e quindi una circolare dell'on. CRISPI ai Prefetti, per spiegare l'essenza di queste disposizioni che, dice l'on. CRISPI, si possono riassumere nella frase:

« Nessuna transazione con i partiti sovversivi, ma nessuna paura della libertà ».

(1) Vedi E. SERNICOLI « *L'anarchia e gli anarchici* », Treves, 1894, vol. II.

Ma ora fortunatamente il periodo acuto è passato: la quiete pubblica, *almeno alla superficie dell'organismo sociale*, è ristabilita. Dunque si volga il pensiero, a curare il male dalla radice.

Come una ingerenza illuminata e non odiosa dello Stato (1) nelle relazioni fra capitale e lavoro (che noi, alieni tanto dai sofismi economici del vecchio individualismo, quanto dai miraggi ingannatori del socialismo collettivista, vivamente caldeggiamo) varrà a lenire, specie dove è più stridente, l'attrito fra quei due vitali elementi della pubblica ricchezza, così un sistema penitenziario rispondente ai concetti da noi esposti, chiariti e difesi nella parte generale del lavoro, contribuirà a ristabilire l'ordine giuridico e insieme l'ordine sociale (2).

(1) Quando diciamo « ingerenza dello Stato nelle questioni fra capitale e lavoro », vogliamo soprattutto intendere: legislazione operaia, sulle fabbriche, sugli infortuni, sulla vecchiaia, sulla inabilità, sulle malattie degli operai, sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (Vedi dott. BRIZI LUIGI, « *Il lavoro dei fanciulli* », ecc. . . . e soprattutto insistiamo sulla educazione della gioventù oggi così trascurata.

Abbiamo citato il libro dell'amico carissimo BRIZI ispirato ad un sentimento elevato di legittimo sdegno contro una delle più sconce piaghe sociali. A questo proposito ricordiamo pure la storia di ERNESTO VON PLENER « *sulla legislazione inglese delle fabbriche* », tradotta da GUIDO POMPILI.

L'infanzia è stata studiata, sotto un altro punto di vista non meno interessante, dal cav. LINO FERRIANI « *Minorenni delinquenti. — Fanciulli abbandonati, ed altri lavori analoghi, ecc.* ».

(2) Accanto ad un buon sistema penitenziario dovrebbero dunque sorgere una serie d'istituzioni d'indole sociale, dirette a lenire il disagio economico delle classi lavoratrici e a migliorare i rapporti fra operai e capitalisti, così da avviarli concordemente verso un reale progresso economico, verso un effettivo miglioramento umano fondato sulla solidarietà universale. Ognun vede come questo indirizzo sagace tenderebbe ad esercitare una decisiva e benefica influenza sulla diminuzione della criminalità in generale, e in particolare di tutti quei delitti che trovano la loro origine prima nei vizi, nella miseria e nelle ingiustizie sociali.

Noi, nel terreno della economia sociale, animati da quel sentimento di sano eclettismo che sa trovare la via fra le più opposte correnti, noi — già lo dicemmo — non apparteniamo alla scuola *individualistica* e tanto meno a quella del *socialismo collettivista*. All'incontro ci professiamo modesti e convinti seguaci della *urgente necessità di provvedere riforme sociali*, a cui lo Stato ha insieme dovere e diritto di provvedere.

Il domicilio coatto può accettarsi solo come provvedimento speciale di pubblica sicurezza, puramente transitorio e temporaneo, ma non può prendere posto nella scala penale, senza

Di recente appunto, quell'insigne economista che è ADOLFO WAGNER, professore e rettore della Università di Berlino, trattava con vedute larghe e geniali (Prolusione 15 ottobre 1895) della « *economia accademica e del socialismo* ».

Abile e stringente è la critica che l'egregio professore muove al *socialismo collettivista*, la quale da ultimo si riassume tutta, in queste semplici ed eloquenti parole:

« La realizzazione del sistema socialista presupporrebbe negli uomini e nei loro moventi economici d'agire, delle virtù intellettuali e morali che, secondo quello che noi sappiamo dell'uomo, per l'analisi interne e per l'esperienza storica, sono molto, ma molto celesti.

« Già tutte le mediocri speculazioni sulla possibilità di un mutamento e miglioramento della natura intellettuale e morale degli uomini, sono quasi completamente campate in aria.

« Per parte mia io non posso diversamente giudicare: il socialismo come base del suo edificio, come materiale, per la sua costruzione, suppone non solo uomini completamente perfetti, ma nature di una essenza addirittura diversa da quella degli uomini quali furono, sono e purtroppo saranno.

« Così la ragione, secondo me decisiva, per cui cadono tutte le pretese del socialismo è una: la *psicologica* ».

E finisce da ultimo con un'affermazione che è insieme un augurio ed un voto pieno di limpida serenità a cui noi ci associamo con tutta l'anima:

« Più le classi ricche e intelligenti, invece di vivere una vita nudamente egoistica, comprenderanno questa missione sociale, più verrà evitato il pericolo, che senza dubbio un falso socialismo porta sempre in sé, più guadagneremo la nostra pace interna ».

ADOLFO WAGNER « *L'economia accademica e il socialismo* ». (Riforma sociale, vol. V, fasc. V 1896).

« Nuove questioni pullulano dai mali nuovi: conciliare i diritti del capitale con quelli del lavoro, provvedere alla tutela dei proletari, evitare lo sfruttamento economico delle donne e dei fanciulli, riparare agli infortuni del lavoro, prevenire la recrudescenza della emigrazione e del pauperismo, dirimere il disagio economico del salariato dei campi e delle miniere, frenare l'abuso o l'uso socialmente sconvenevole della proprietà terriera, e ai sofferenti volghi dei campi, addurre mite e benigno il prestito, e alla terra rivolgere i capitali, famelici di prede più laute ».

Prof. CAMILLO BREZZO « *L'Evoluzione economico-sociale e la riforma civile* ». — Prolusione accademica 1896.

che la libertà e la uguaglianza della pena, perdano ogni significato.

Il domicilio coatto rappresenta veramente il trasporto della corruzione, del delitto, della camorra, da un luogo ad un altro. Esso non reca che un momentaneo vantaggio alle grandi città, e mentre lascia impuniti molti dei colpevoli principali, grava la mano su innocenti o miseri illusi e apporta confusione, disordine, terrore, nei disgraziati paesi scelti a dimora dei coatti.

Una disciplina resa illusoria dalla scaltrezza dei condannati, sovente tollerata dalla compiacenza di agenti senza scrupoli, su cui non è facile il controllo; un covo di tutti i vizi, di tutte le depravazioni, di tutte le future associazioni a delinquere, fomentate dal mutuo contatto dei tristi, ecco i frutti del domicilio coatto!! (1).

Ogni Stato deve darsi quel regime penitenziario che meglio risponde allo spirito e al costume della propria nazionalità.

Da questa norma generale ne segue, che ciascun sistema può giudicarsi buono relativamente ad un dato popolo.

Ora, i severi regimi che si basano sul concetto della segregazione, sono più tollerati e meglio sofferti dalle fredde razze Teutoniche o Sassoni, che dai popoli Latini. Le nostre popolazioni, specie le meridionali (vedi discorso VIGLIANI 26 febbraio 1875 — *Atti parlamentari*, pag. 387), sono vive, immaginose, espansive; amano il moto, la parola, i canti, i suoni. Potrà dirsi che questi sono gli elementi di un carattere debole, e sarà anche vero. Ma i caratteri non si modificano con una disposizione di legge. Ci vuole tempo, e soprattutto educazione amorevole. Leggete nel fondo di questi nostri fratelli e forse troverete qualche fibra di quei cuori depravati, che può ancora vibrare a tutti gl'ideali nobili dell'umanità sofferente.

(1) Non passava settimana senza che i giornali non dassero notizie di rivolte, tumulti, ecc. avvenute nelle colonie dei coatti. La moralità che regnava e che regna in quei luoghi, è chiaramente dimostrata dal losco affare del delegato Santoro.

Vorreste condannare i nostri connazionali abituati a riposare lo sguardo nelle curve purissime dei nostri monti e delle nostre colline, vorreste condannarli ad un supplizio più atroce della stessa pena di morte? Essi non hanno sortito da natura un temperamento pronto a tenaci resistenze nè morali, nè fisiche (al contrario delle razze nordiche), e quindi non sanno nè possono reagire colla forza muta del volere, contro un sistema puramente repressivo, quale il regime cellulare.

Pertanto è evidente che, dato il carattere del nostro popolo, la deportazione colmerebbe una lacuna nel sistema delle pene e riuscirebbe la pena veramente idonea al temperamento naturale degl'italiani.

A coloro che difendono il regime penitenziario attualmente vigente in Italia, noi diciamo: Voi vi fate paladini di un sistema che non è neppure applicato, perchè non avete i mezzi per costruire gli stabilimenti carcerari che vi occorrerebbero (1).

L'on. DI RUBINI, nella relazione al bilancio dell'Interno (1873), servendosi di alcuni dati tolti dalla statistica ufficiale, così parlava: « Lo stato delle carceri è ben lontano dall'essere « quale si richiederebbe nell'interesse del servizio. Anguste, deboli, male collocate, esse presentano in generale poca o nessuna garanzia di sicurezza e di salubrità. E sopra 1,500 carceri, non se ne sono riconosciute salubri che 400 ».

L'on. DI RUBINI lasciando indecisa la questione penale, si contentava di esprimere l'opinione che in tutti i casi i bagni dovrebbero essere soppressi e le celle generalizzate, giusta la legge votata dal Parlamento. In Italia occorrerebbero circa 73,000

(1) Vedi discorso MASSARANI. Vedi pure una lettera allegata al presente studio del comm. BOBIO, Direttore generale della Statistica, nella quale egli sinceramente afferma che « non abbiamo un ordinamento carcerario « che permetta di far subire le pene nei modi che il Codice penale prescrive ». (Allegato 3).

celle, le quali al costo medio di lire 3,000 ciascuna, portano la cifra di 219 milioni. Osserva l'on. DI RUBINI che questa spesa non è compatibile colle nostre finanze e che ciò gli suggerirebbe il pensiero della deportazione in una terra lontana.

L'on. DI RUBINI parlava ventitre anni or sono. Ma a ventitre anni di distanza, le condizioni della patria nostra, non sono punto migliorate. La popolazione delle nostre carceri è quasi stazionaria e se pure si avverte una certa diminuzione nel complesso, si deve attribuire a qualche straordinaria amnistia (1) e ad altre ragioni secondarie. Quanto agli stabilimenti penali, poco o nulla si è fatto, e il nostro sistema penitenziario rimane immutato. Il regime cellulare si riduce ad una irrisione per la maggior parte dei reclusi. E quando l'on. ZANARDELLI ANFUBIZIO la presentazione del nuovo Codice, ENRICO FERRI ed altri, bene a ragione gli obiettarono, che il Codice nuovo, unificatore della legislazione penale era prematuro (non tardivo), perchè prima di presentare il progetto di un Codice, avente per base il regime cellulare, bisognava costruire le celle. Basta questa obiezione perchè il nuovo Codice penale italiano cada dal piedistallo su cui lo ha posto l'entusiasmo di un momento (così facile in noi italiani) e rimanga quello che è veramente, cioè un poderoso lavoro scientifico, una bella opera d'arte, ma un insieme di penalità inattuabili in Italia e repellenti al genio del popolo italiano.

(1) Il numero dei detenuti delle carceri, compresi quelli degli stabilimenti di correzione e i domiciliati coatti, da 76,066 quanti erano alla fine del 1871, era salito a 80,792 al 31 dicembre 1879 ed era disceso a 65,097 al 30 giugno 1890 per risalire a 68,239 al 30 giugno 1891. Concorsero a produrre la diminuzione dei detenuti, l'aumentata rapidità dei giudizi coll'uso della citazione diretta e direttissima, la estensione data all'istituto della libertà provvisoria, la più frequente applicazione delle pene pecuniarie, il riordinamento della pubblica sicurezza, per cui fu migliorato il servizio di polizia giudiziaria. I domiciliati coatti che dal 1881 al 1884 erano stati molto al disotto dei 2,000, al 30 giugno 1891 erano saliti a 2,960, colle leggi eccezionali del 1894 salirono a circa 5,000, per discendere a 3,800 circa coll'amnistia del 20 settembre. (Annuario di Statistica).

Non mancarono tra i fautori delle pene d'espatriazione, coloro che tentarono di additare all'Italia la pratica risoluzione del problema.

Fino dal 1866 il Ministro di agricoltura, industria e commercio, TORELLI, commetteva a BIAGIO CARANTI, Direttore generale presso quel Ministero, l'incarico d'intraprendere uno studio pratico intorno alle colonie penitenziarie.

Il CARANTI presentò la sua relazione, avendo di mira le isole *Nicobare* nel Mare del *Bengala*.

Questa scelta piuttostochè un'altra, non infirma i calcoli ch'egli faceva di deportare 1,000 forzati per volta.

Lo studio relativo del CARANTI che è minutamente dettagliato, prova che la deportazione di mille forzati, potrebbe attuarsi senza alterare per nulla i capitoli del bilancio dello Stato; e senza spese tassativamente eccezionali. Il CARANTI proponeva di recarsi in persona a fondare la colonia. Ma caduto il ministro TORELLI, il progetto rimase nell'archivio del Ministero.

Un altro bravo cittadino, EMILIO CERRUTI, proponeva poi al Governo la fondazione di una colonia penale alla *Nuova Guinea* ⁽¹⁾.

Le previsioni del CERRUTI si riassumevano in un milione di spese annue per diecimila deportati. Anche in tale progetto i calcoli sono minuti, esattissimi, e vi sono comprese le spese per le truppe. Il costo annuo di ciascun deportato, sarebbe di lire 400 circa. Da questa somma bisogna togliere il valore del lavoro ⁽²⁾ che compirebbero ogni anno i deportati, e questo valore, fatta la proporzione con i reclusi del Regno e con i coloni di

(1) GUIDO CORA « *La Nuova Guinea* », 1872.

(2) « Il lavoro è la sostanza e la misura inerente dei valori, ma esso stesso, non ha alcun valore.

« Nella espressione *valore del lavoro*, l'idea di valore è completamente spenta. È dessa una espressione irrazionale, come lo è ed esempio quella di *valore della terra*. Tali irrazionali espressioni, traggono nondimeno origine dagli stessi rapporti di produzione, rapporti di cui esse riflettono le forme fenomenali. Si sa del resto in tutte le scienze

Pianosa potrebbe salire anche a lire 240 annue per ciascuno, cosicchè la spesa viva si ridurrebbe a lire 160, mentre ogni detenuto nel Regno costa circa lire 250 ⁽¹⁾.

Caduto il Ministero MENABREA, da cui il CERRUTI aveva ricevuto qualche incoraggiamento, egli fu costretto a dimettere il pensiero di ulteriori tentativi, tanto più che — more solito — la burocrazia gli muoveva una guerra bassa e sleale.

L'avvocato BIANCO BIANCHI ⁽²⁾ sostenne l'opportunità di una colonizzazione penale nel bacino del *Zambese*, ⁽³⁾ il quale ha sulla sua sinistra un affluente che offre navigazione più sicura del *Zambese*, il *Chirè*. Citò a questo proposito le fedeli descrizioni dei dottori LIVINGSTONE e KIRK che tanto minuziosamente studiarono il bacino del *Chirè*. Anche la proposta del BIANCHI non ebbe seguito.

Così noi avremmo ricordato i più notevoli fra coloro che cercarono di designare la località che più sarebbe convenuta all'Italia per l'impianto di una colonia penale.

Quei generosi sono degni della memore riconoscenza degli Italiani, ma giova notare, che oggidì una colonia, non è più un'aspirazione per l'Italia, ma una realtà.

Le nostre menti ed i nostri cuori, mirano concordi alla colonia *Eritrea*.

« che è necessario distinguere fra l'apparenza delle cose e la loro « realtà ».

C. MARX « *Il capitale* », 1867, (*Biblioteca dell'Economista*, serie III).

« Il prezzo reale di ogni cosa, quello che costa realmente all'uomo « una cosa qualunque, è la pena e la difficoltà di acquistarla..... Il « lavoro fu il primo prezzo. l'originaria moneta d'acquisto che fu pagata « per le cose tutte ».

ADAMO SMITH « *Wealth of Nations* », lib. I, cap. 5, (*Biblioteca dell'Economista*, serie III).

(1) Op. cit. nel capitolo e altrove.

CERRUTI « *Le colonie penali e le colonie libere* », 1873; « *Della deportazione, come base fondamentale delle riforme carcerarie e della colonizzazione italiana* », 1872, ed altre opere minori.

(2) Vedi *Gazzetta d'Italia*, 1871.

(3) « *Lo Zambese e i suoi affluenti* », DAVID LIVINGSTONE (viaggio 1858-1864).

La Colonia Eritrea e l'odierno problema coloniale in rapporto alla possibilità di una colonia penitenziaria ⁽¹⁾.

SOMMARIO: Tristi condizioni dell'*Eritrea* — Intervista avuta dall'autore con un viaggiatore italiano — Né pace ad ogni costo, né guerra a fondo — L'abbandono del *Tigrè* è un errore — Rapporti fra il *Tigrè* e l'*Eritrea* e antagonismo fra il *Tigrè* e l'Abissinia meridionale — La nostra politica coloniale ha prodotto l'unione dei nostri nemici — La questione dell'*Harrar* in rapporto alla influenza italiana sullo *Scioa* e alla politica coloniale inglese e italiana — Ragioni complesse che spingono le Nazioni civili alla espansione coloniale — Necessità di proteggere la emigrazione — Pericolo grave che sovrasta all'Europa colla futura concorrenza delle razze gialle e negre — Necessità di premunirsi contro il pericolo — Le colonie, valido mezzo di difesa — Il dovere dell'Italia — La colonizzazione agricola dell'*Eritrea* promossa dall'on. FRANCHETTI — Ottimi risultati ottenuti, narrati dal FRANCHETTI e confermati dal MARTINI — La colonizzazione agricola prima base, di una colonia penale — Dubbi in proposito e incompetenza dell'autore — Inchiesta iniziata dall'autore e risposte ottenute dal console CECCHI e dal deputato FRANCHETTI — La questione non è matura e rimane insoluta.

Le condizioni della Colonia *Eritrea* si presentano piene di pericoli e d'incertezze.

Dopo esserci lungamente cullati in una inerzia fatale ed avere giudicato gli avvenimenti colla più colpevole leggerezza, ci siamo trovati sulle braccia una guerra grossa che si è risolta tutta a nostro danno. Da *Amba-Alagi* ad *Adua*, è una triste odissea della più malaugurata campagna, dove — conforto vero e durevole per ogni cuore italiano — resta solo il valore provato del nostro esercito, sempre in duro cimento con forze soverchianti, e con mezzi inadeguati.

Onore ai caduti in quelle terre lontane, ormai consacrate dal sangue di tanti amatissimi estinti!

Ma il dolore non ci renda dimentichi dei gravissimi doveri

⁽¹⁾ Questo capitolo è stato completamente modificato dall'autore, dopo i recenti dolorosi avvenimenti. La necessità di delineare le condizioni della nostra Colonia, ci ha costretto a dare al capitolo uno svolgimento più ampio, di quello che fosse consentito dall'indole e dai limiti del presente lavoro. E di ciò l'autore chiede venia ai cortesi lettori.

che c'incombono: anzitutto il dovere di non dilaniarci in vane querimonie sul passato e di guardare serenamente in faccia l'avvenire.

La patria è stanca di tanti scandali e non aspira ormai che ad entrare in un periodo di raccoglimento operoso e fecondo, che valga a prepararla ai futuri cimenti.

Le responsabilità si ricerchino e presto: si giudichi e si colpisca senza riguardi: sarà tanto di guadagnato per la Nazione e per l'esercito. Ma l'indagine sulle colpe, non ci faccia perdere di mira l'obiettivo primo dei nostri pensieri: la risoluzione della questione Affricana.

Noi non possiamo avere la pretesa di portare idee nuove intorno al delicato argomento. Purtroppo se meno si fosse parlato dell'Affrica, e se ne fosse trattato con maggiore competenza e ponderazione, forse oggi non dovremmo rimpiangere gli sciagurati avvenimenti che hanno insanguinato la colonia e che hanno avuto una eco così dolorosa in Italia. Quindi noi che conosciamo la questione Affricana — come ogni buon cittadino — solo attraverso i libri e le relazioni, non sempre spassionate e sincere, noi che in questi diversi pareri, abbiamo sovente dovuto rilevare, contraddizioni e smentite reciproche, noi che non siamo stati in Affrica e che per conseguenza, non conosciamo la questione *de visu*, noi non sapremmo che ripetere colle più ampie riserve, ciò che già da altri fu detto e scritto.

Ma una fortunata conversazione avuta con un illustre viaggiatore italiano (che qui nominerei a ragion d'onore, se non mi trattenesse un sentimento di delicato riserbo) il quale conosce da vicino la nostra colonia e tutte le regioni limitrofe e che anche attualmente trovasi in Affrica, ci ha aperto la mente a qualche idea nuova e geniale che di buon grado facciamo nostra, per la grande stima che c'ispira il simpatico interlocutore, e per l'affinità che il suo autorevole concetto, ha con quello che noi ci eravamo formati intorno al poderoso argomento.

Anzitutto, in Affrica, dopo gli eventi luttuosi che hanno funestato e interrotto l'era pacifica che sembrava andasse svolgendosi, tutta a profitto della incipiente colonizzazione e della crescente influenza Italiana, *nè pace ad ogni costo, nè guerra a fondo.*

E intendiamoci: la pace ⁽¹⁾ sarebbe solo accettabile a condizioni veramente onorevoli per noi. Solo a questo patto, non ne andrebbe diminuito il nostro prestigio, ciò che, dopo la sorte non lieta dalle armi, è molto arrischiato sperare.

Non guerra a fondo ⁽²⁾, non perchè di esito incerto, (una Nazione civile e militarmente organizzata come l'Italia, può sempre, quando voglia, debellare un popolo, sia pure agguerrito, come l'Abissino), ma perchè non proporzionata alla potenzialità economica di un paese come il nostro, di scarse risorse e già indebolito in precedenza. L'Italia deve conservare le sue forze in Europa e d'altra parte deve contemporaneamente sostenere la propria dignità in Affrica.

Quindi al generale BALDISSERA ⁽³⁾, che il nostro interlocutore

(1) La pace è un cattivo scherzo fatto al buon senso Italiano. Quali garanzie un MENELIK qualsiasi può darci, per mantenere i patti di una qualsiasi pace? Trattiamo forse con una potenza Europea?

(2) Per la guerra a fondo l'egregio nostro interlocutore stimava che occorressero centomila uomini coi relativi e adeguati mezzi logistici, una preparazione di qualche anno, e una lunga campagna, pure di qualche anno. Reputava infine che la spesa si sarebbe aggirata intorno ai seicento o ai settecento milioni.

(3) È unanime il parere che il Generale BALDISSERA era il solo che potesse assumere la direzione della nostra Colonia nelle contingenze attuali.

Al momento in cui scriviamo, giungono dall'Eritrea notizie che confortano e che ci fanno sperare. Il Generale Baldissera ha proceduto alla riorganizzazione di tutti i servizi e delle truppe, e il Colonnello Stevani, veterano glorioso delle patrie battaglie, ha ricacciato i Dervisci oltre l'Atbara, dopo vari brillanti combattimenti, in cui più che mai rifulse il valore delle nostre truppe. Ci è poi pervenuta la lieta novella della liberazione di Adigrat. Così, presto si risolvesse la spinosa questione dei nostri infelici fratelli che trovansi prigionieri del Negus! Intanto siamo ben lieti

non conosce personalmente, ma che sa essere un uomo superiore, sotto ogni riguardo, che non si sarebbe mai dovuto richiamare dall'Eritrea, perchè quanto c'era di buono in Affrica, risaliva in gran parte a lui, dovrebbe concedersi dal Governo, piena libertà di azione. Egli certo ha trovato le cose nostre laggiù così compromesse, che non potrà operare miracoli, ma potrà — se lo lasciano fare a suo modo — col tempo e con una politica accorta e risoluta, restaurare le sorti della Colonia Eritrea. Per carità, non si abbia fretta. Le imprese coloniali sono sempre a lunga scadenza. Il popolo italiano se vuole — ciò che neppure può mettersi in dubbio — conservare la sua colonia e volgerla a migliore profitto, tragga dagli insuccessi patiti i dovuti ammaestramenti, e ricordi che la grandezza di un popolo, si misura appunto dalla fermezza che sa opporre alle sciagure e alle avversità.

Così in Affrica una politica dignitosa e prudente che tragga partito dagli eventi, è la sola possibile nel difficile momento che attraversiamo.

Sovente si giudicano le questioni più ardue, come si presentano a prima vista, non ci curiamo di approfondirle e ci lasciamo andare a gioie ed a sconforti ugualmente funesti.

Così, riguardo all'Affrica, le rinunzie inconsiderate, dannose al pari dei disegni audaci e temerari, sembra abbiano dato l'impronta ad una nuova politica che vorrebbe l'abbandono asso-

di rilevare che un Comitato di nobili e pie Signore ha diretto alle madri Italiane un commovente manifesto, al fine di raccogliere vestiti e viveri per i nostri prigionieri d'Affrica. Le nobili iniziatrici hanno trovato un modesto prete il quale si è dichiarato pronto a guidare l'impresa. È il conte COSTANTINO WERSZOWITZ REY il quale, figlio di un austriaco e di una polacca, ritrae e fonde in sé — come diceva R. DE CESARE — le buone qualità delle due razze.

luto del *Tigrè* ⁽¹⁾. Ora si pensi bene a questo: Il *Tigrè* è tale regione — diceva il nostro egregio interlocutore — che sarà sempre nelle mani della Nazione che occuperà *Massaua*. Lo sbocco naturale del *Tigrè* è *Massaua*. Esiste una rete d'influenze e di reciprocanze tali, fra il *Tigrè* e l'*Eritrea*, che non possono troncarsi, così, improvvisamente, d'un colpo.

Solo chi ha dell'Affrica un concetto meschino e unilaterale, potrebbe consigliare ad una Nazione che occupa *Massaua* di rinunciare per sempre al *Tigrè*. Invece preme a noi, per estrinsecare completa la nostra azione colonizzatrice, di avere quel paese soggetto, o di tenercelo amico.

Amico o soggetto? Sì. E per meglio intenderci noi avremmo dovuto, e dovremmo iniziare in Affrica, una politica diretta a conquistarci la simpatia dei capi e delle popolazioni Tigrine. Una simpatia interessata, già s'intende, cioè mirante a favorire insieme ai nostri, i disegni di quei popoli. Sembra questo impossibile? Eppure non è. Infatti pochi sanno o hanno riflettuto in Italia, che gli abitanti del *Tigrè* covano un odio secolare contro quelli del mezzogiorno (*Amharia e Scioa*), che i capi Tigrini vantano diritti e nutrono ambizioni che sanno all'occasione accortamente dissimulare.

Pochi hanno forse pensato, che questo antagonismo in seno alle varie popolazioni Etiopiche, trae la sua origine prima da una ragione etnica. Gli Abissini etnicamente presentano — è vero — molte varietà derivanti dalle varie immigrazioni, ma si possono raggruppare in due tipi distinti, *caucaseo*, il primo (tipo

(1) Che sia stato un errore occupare il *Tigrè*, con mezzi scarsi e senza nessuna misura di prudenza, che sia stato un errore di giungere fino ad *Adua* ed *Azum* per poi ritirarsi, nessuno potrà mettere in dubbio. Siamo andati alla ventura, senza scopo, senza mèta, riuscendo solo ad alimentare il sospetto e la diffidenza negli animi delle popolazioni indigene. Ma altro è riconoscere gli errori del passato, altro è pretendere che si rinunzi per sempre a quelle terre che oggidi non abbiamo saputo nè conquistare nè difendere.

comune nel *Tigrè*), più propriamente *Etiopico* il secondo (prevalente nell'*Amharia meridionale* e nello *Scioa*) ⁽¹⁾.

Noi dovremmo abilmente sfruttare di questo antagonismo e sfruttarlo a profitto nostro non solo, ma anche di quelle popolazioni che in noi avessero riposto fiducia. Il vantaggio indubitato, che quegli indigeni risentirebbero dal nostro appoggio e dalla nostra influenza, ce ne cattiverebbe sempre maggiormente gli animi e gl'intenti.

In sostanza noi dovremmo seguire una linea di condotta del tutto contraria a quella tenuta in questi ultimi anni.

Le nostre avventate scorrerie nella terra santa dell'Abissinia (in quella terra che sola, in mezzo a tante discordie, è il simbolo più vivo ed ardente dell'unità sociale di quel popolo guerriero), le nostre ritirate ugualmente pazze e precipitose ⁽²⁾, la

(1) Vedi « *L'Abissinia Settentrionale, ecc.* », Cap. ANTONIO CECCHI, Treves, 1887.

(2) Ecco come il povero MAGGIORE TOSELLI narrava la ricognizione eseguita ad *Adua* dalle nostre truppe. Questo semplice racconto del prode soldato, è veramente interessante e fra le righe s'indovinano molte cose:

« La ricognizione si fece — l'accoglienza ad *Adua* fu entusiastica — tutti i capi si riunirono a noi ed il MAGGIORE DI-MAYO che era partito con duemila abissini da *Debarrua*, dopo otto giorni ne aveva settemila pronti a battersi ai suoi ordini, e mentre nella capitale del Negus Johannes, italiani e tigrini si univano per commemorare solennemente i morti e l'anniversario di *Dogali*, il CAPITANO TOSELLI collo squadrone esploratori forzava nello *Zungy* la vigilanza dei sottocapi di *Alula* e portava il nome Italiano alle falde del *Gheralta*, irradiando le sue punte fino a *Makallé*.

« Ma, per non offendere la suscettibilità Scioana, rappresentata allora dal CONTE ANTONELLI, si dovette ripassare il *Mareb*.

« Invano e capi e clero e popolo, ci dissero: — rimanete, noi saremo per voi —; invano allora ci scongiuravano perchè, dal momento che non accettavamo di essere noi il loro governo, riconoscessimo almeno Ras Mangascià pel loro re, sottraendoli così alla minaccia della antica influenza Scioana.

« Noi prendemmo la via del ritorno, invitando tutti ad attendere *Menelik*, ma nella chiesa di *Sellassié* si mormorò « *no Menelik non verrà ad Adua, il Tigrè è sempre stato dei Tigrini* ».

Tutto questo accadeva ai tempi in cui era Governatore della colonia il Generale ORERO. Il Governo Italiano in quel frangente ebbe — come

mancanza di un concetto prestabilito nel compito prefissoci e quindi l'assenza di una politica qualsiasi che guidasse l'azione del Governo coloniale all'interno e fuori, insieme a tante altre cause diverse, fra cui, non ultima, lo stolto disprezzo del nemico; tutte queste ragioni complesse, hanno contribuito a provocare una unione fra i nostri nemici che pochi anni fa nessuno avrebbe creduto possibile.

Eppure questa è la dolorosa verità. Noi stessi, coi nostri errori, abbiamo riunito gli Abissini contro di noi e quel che è peggio, non ce ne siamo accorti.

Sarà facile il ricondurre nella compagine Etiopica, quella situazione che ci sarebbe più favorevole, dopochè gli Abissini avranno compreso che a stringersi contro il comune nemico ci si guadagna?

Tutt'altro che facile.

Ma — diceva l'egregio viaggiatore — le ambizioni sono troppo numerose e troppo violente in Abissinia, perchè a lungo possano rimanere compresse. Fra sei mesi, fra un anno, può darsi che la situazione sia mutata tutta a nostro vantaggio, salvo quell'imprevisto che accompagna tutti gli avvenimenti umani.

..

Quanto alla discussa occupazione dell'*Harrar* ⁽¹⁾, il nostro egregio interlocutore la riterrebbe possibile, solo nel caso in cui l'Italia ottenesse dall'Inghilterra il passaggio per *Zeila*. Per *Assab* la via è troppo lunga e difficile: sarebbe un giro vizioso e pericoloso. Certo è, che dall'*Harrar* si dominerebbe lo *Scioa*, e la questione Africana potrebbe considerarsi per noi risolta.

non mai — l'intuito della situazione e telegrafò al Generale ORERO: « *Giacchè ci siete, per adesso restate* ». Ma il telegramma giunse quando le truppe nostre erano già molto *al di qua del Mareb sulla via dell'Asmara!*

(Vedi VICO MANTEGAZZA « *La Guerra in Africa* », Firenze, 1896).

(¹) « *Nell'Harrar* », Ingegnere L. ROBECCHI-BRICCHETTI, Galli, Milano, 1896.

In mezzo al tumulto delle idee che in questi ultimi tempi si affacciarono svariate e confuse intorno ai nostri interessi coloniali, a noi parve che quella dell'*Harrar*, fosse la più seria e feconda. Infatti chi ponga mente alla nostra pretesa influenza sull'Abissinia, vedrà che questa influenza sarà sempre nominale e irrisoria, finchè non ci sarà dato di troncane le relazioni dello *Scioa* colle coste limitrofe, donde, per opera di negozianti Europei, colla connivenza di Nazioni civili e contro ogni diritto delle genti e dei paesi belligeranti, si va operando periodicamente per mezzo di numerose carovane, quel rifornimento costante e crescente di armi, di munizioni e di apparecchi guerreschi, per armare l'Etiopia ai danni dell'Italia.

L'incremento politico a cui è pervenuto lo *Scioa*, irraggiando la sua influenza su tutta l'Abissinia e vantando ogni giorno, più estesi diritti sulle circostanti regioni, è un incremento artificiale che deve attribuirsi soprattutto ai rapporti che quel Re, facile zimbello d'intriganti avventurieri Russi, Francesi, Greci, ecc., per mezzo appunto di quegli astuti stranieri, è riuscito a contrarre in Europa. E quindi bene si appose al vero, chi affermò che, meglio di qualsiasi guerra dispendiosa, lunga e difficile dalla parte del *Tigrè*, sarebbe più opportuno e più facile di colpire l'Etiopia, là dove i suoi sovventori tengono la loro principale base d'operazione, cioè nel Golfo di *Aden*, mirando poscia all'*Harrar*, la cui occupazione sfaterebbe per sempre i disegni espansionisti di qualunque potenza Europea. Ma per raggiungere questo supremo obiettivo che, senza guerra di sorta, porrebbe l'Etiopia in nostra balia, è indispensabile che l'azione colonizzatrice dell'Italia sia diretta a favorire abilmente gl'interessi coloniali Inglesi, i quali strettamente coincidono coi nostri, specie oggidì che, auspice il Capitano ANTONIO CECCHI, è sorta quella colonia dei *Benadir* ⁽¹⁾ che apre un nuovo e largo campo alla espansione commerciale. E — non a torto — crediamo che la reciprocità inevitabile delle rispettive influenze

(¹) Vedi GIORGIO MYLIUS « *L'Italia nei Benadir* » (*Riforma Sociale*, fasc. 6, settembre 1895).

coloniali Inglese e Italiana nell' Affrica orientale, derivante da comuni pericoli nel Sudan e nella Costa Somala, dovrà indurre un giorno il Governo della Regina a permetterci il transito per *Zeila*, o almeno per *Dongarita* come avea opportunamente proposto l' egregio NERAZZINI. Non è arrischiato il prevedere che l' Inghilterra possa rendere questo servizio alla Nazione, insieme alla quale, dovrà un giorno combattere per sostenere l' egemonia nel Mediterraneo, in occasione di quella grande contesa Europea che tanto più si avvicina, quanto più i Monarchi ed i governanti si affrettano a constatare che la pace è solida e che non sarà turbata.

Ma di questa benevola attitudine della Nazione Inglese verso l' Italia che risale ai tempi fortunosi del patrio risorgimento, noi dobbiamo renderci sempre degni, tenendo ognora presente che l' esito finale di un conflitto Europeo, avrebbe certo e inmanchevole il suo contraccolpo nelle colonie d' oltre mare.

* *

Mentre vieppiù ne stringe la necessità imperiosa di studiare i mezzi più acconci per disciplinare le nostre energie, avviandole a risolvere la grossa partita che laggiù è impegnata sull' onore d' Italia, sentiamo ancora giungere ai nostri orecchi le inconsulte domande: « Perchè siamo andati in Affrica? Quali frutti abbiamo ricavato o ritrarremo dalla Colonia *Eritrea*? ».

Ormai non sarebbe più lecito di fermarsi a dissipare queste ingenue meraviglie, a ribattere obiezioni così semplici e così primitive.

Pure giova rammentare che *un intento strettamente politico* ⁽¹⁾, *non colonizzatore*, ci condusse alla occupazione di quelle

⁽¹⁾ Dall' opera già citata di Vico MANTEGAZZA, stralciamo quanto segue:

« L' idea di poter fare sventolare la nostra bandiera in altri punti della costa Affricana, di aprire nuovi sbocchi al nostro commercio, chec-

spiaggie. Che in progresso di tempo fosse nostro supremo interesse di trarre il miglior guiderdone dalla recente conquista, è logico, è naturale. Che la recente conquista, dovesse disporre gli animi dei governanti al proposito di una colonizzazione larga e sicura, ognuno comprenderà facilmente. Ma questa, che addivenne poi espansione militare ⁽¹⁾ troppo vasta, rapida e infida, non fu mai il movente della impresa Affricana.

È quindi erroneo il ritenere che il Governo Italiano, sbarcando i primi soldati su quei lidi, avesse obbedito ad un miraggio di profitti immediati e di chimerici guadagni.

Ma lasciamo da parte le vane ricerche intorno alle cause che ci trassero a innalzare la bandiera nazionale su quelle terre lontane, e piuttosto cerchiamo di porre in evidenza alcune, fra le molte, vicende caratteristiche dell' epoca presente, che rendono inevitabile alle Nazioni civili, la fondazione di colonie le quali forse, racchiudono il segreto dell' avvenire.

« chè da taluni se ne dica oggi, sorrideva allora a tutti; e l' opinione pubblica senza eccezioni si manifestò favorevole a simili iniziative. Con-
« tribuiva a rendere popolare un' impresa di questo genere, specialmente
« nel Mar Rosso, il fatto, che, su quelle coste, pionieri di civiltà erano
« stati dei viaggiatori italiani, spingendosi nell' interno con brillanti e
« ostinate esplorazioni, e soprattutto pareva che su quella parte dell' Af-
« frica, l' Italia avesse un diritto incontestato, perchè il sangue di parecchi
« nobili suoi figli vi era stato versato. Può a questo proposito sembrare
« strano che per l' appunto quella regione nella quale la politica coloniale
« è ora con maggior vivacità combattuta, sia stata allora all' unisono con
« tutto il resto d' Italia. Ma era per l' appunto in Lombardia che si colti-
« vavano con maggiore amore gli studi Affricani, che fiorivano a questo
« scopo delle società, che si pubblicava un giornale, caldo fautore del-
« l' espansione coloniale, e che, passando dallo studio alla pratica, si inco-
« raggiavano e si organizzavano le spedizioni Affricane. Sono lombardi il
« PORRO che doveva finire così tragicamente, il CASATI, il CAMPERIO che
« malgrado l' età è ancora sulla breccia, il VIGONI, l' ARCONATI-VISCONTI
« e non pochi altri ».

⁽¹⁾ HENRY W. STANLEY, nella *Riforma Sociale* (vol. V, fasc. 5, 1896), parlando della nostra impresa Affricana, mette in evidenza i nostri errori passati, l' inopportuno spirito di conquista che ha guidato la nostra azione, e delinea l' essenza delle colonie Inglesi, che secondo lui — e non a torto — possono considerarsi le colonie modello (*l' Italia e l' Abissinia* — lettera al prof. Nitti).



Il fenomeno della emigrazione (in Italia veramente considerevole) che costituisce un movimento così importante nel campo dell'economia sociale, crea ai popoli Europei la necessità di dirigere i connazionali, verso terre che loro offrano la possibilità di costituire nuclei di popolazione relativamente e progressivamente agiata, i quali si sovrappongano agli abitanti indigeni o si fondano con essi, a seconda delle diverse attitudini di razza e di ambiente.

Nessuno vorrà negare il dovere che incombe allo Stato di non disinteressarsi dei propri cittadini, a cui non ha saputo prestare a tempo debito, quei soccorsi che sarebbero stati idonei a migliorarne le condizioni. Quindi dovrà contribuire col suo intervento ad integrare le deficienti o negative attività di coloro che si rassegnano ad abbandonare per sempre il focolare domestico.

Lo Stato in tal modo compirà un dovere ed eserciterà un diritto, perchè una Nazione ha insieme dovere e diritto, a che un cumulo di forze e d'interessi, non vada disperso colla emigrazione e non contribuisca alla prosperità di altri territori, ove la madre-patria non possa giungere colla sua voce soccorritrice e amorevole.

Ed ora, quale mezzo più efficace di proteggere gli emigranti, di quello che dirigerli verso una colonia nazionale, dove il nome della terra nativa non sia nome vano; ove anzi sieno loro forniti, dal provvido interessamento del Governo, i mezzi più idonei alla costituzione di una nuova società, la quale, per spirito, per idioma, per tradizioni, per costumi, possa quasi considerarsi, un frammento palpitante della patria d'origine?

Sulle rive malsane del Brasile, qual destino attende lo scarno agricoltore italiano che la miseria ha gettato fra le braccia di un ingordo speculatore?

Sulla fronte ancor giovanile che la pellagra ha segnato di

rughe precoci, fra poco la febbre gialla compirà la sua implacabile opera dissolvitrice! (1).

Or sono pochi anni, un uomo bravo e benefico, NICOLA MARCONE (2), i cui scritti, come diceva GIOVANNI BOVIO « portano di proprio, quel profumo d'arte che è degli eletti ingegni, « che lavorano e che osservano, amando », additava agli Italiani le sofferenze e gli stenti di coloro che la miseria costringe a cercare, lungi dalla patria, una migliore fortuna, lungamente agognata con tenace bramosia e che invece, di là dal mare, trovano spesso le violenze e gl'inganni, quasi sempre lo sfruttamento più iniquo e disumano.

È pur vero che il Governo dovrebbe, prima d'ogni altro, adoperarsi a lenire le sofferenze del proletariato, specie dove è più aspra e terribile la lotta per la vita. Ma adempiuto questo dovere, al Governo non resterebbe altro mezzo, come per ora non resta (perchè i buoni effetti delle riforme sociali sono sempre a lunga scadenza), che proteggere la emigrazione, e dirigerla possibilmente verso colonie nazionali fertili e remuneratrici.

Vedremo poi se a tali condizioni risponda la Colonia *Eritrea*.



Nè la emigrazione è il solo fattore che obbliga l'Europa a promuovere *una politica coloniale atta alla maggiore espansione delle proprie nazionalità*.

Il fantasma di un pericolo gravissimo, a cui nessuno pensa e a cui andiamo incontro colla fatalità dell'inevitabile, conturba ed affanna la società del vecchio continente. Già ne delineammo i sintomi riguardo alla Russia.

(1) Fra i paesi del Nuovo mondo verso cui si dirigono in massa i nostri sventurati emigranti, fa una nobile eccezione la Repubblica Argentina. In questa Nazione riboccante di vita e di energia, oltre un milione di nostri connazionali, i quali partecipano attivamente all'attività industriale, finanziaria, politica della Repubblica, stanno ad attestare la meravigliosa intraprendenza del genio Italiano.

(2) « *Scritti vari* » di NICOLA MARCONE, ex deputato al Parlamento, 1891

I segni del male non mancano. Dopo avere assistito alla emigrazione dei lavoratori, noi oggi assistiamo all'esodo del capitale. « Il mondo si viene emancipando dall'Europa ed è « una emancipazione che si compie con una inquietante rapidità ». Ora noi, assurgendo a un concetto più alto e generale e lanciando lo sguardo un po' al di là della vita comune, ci domandiamo: Che avverrà di questa Europa dove si agitano fra loro in contrasto i più opposti interessi e le più ardenti passioni? Dove da un lato, ci colpisce il desiderio sfrenato della ricchezza e dei godimenti, dall'altro, ci muove a compassione la crescente miseria dei lavoratori? Che avverrà di questa Europa, quando essa avrà risvegliato ed educato tutte le forze poderose e latenti dell'Oriente e dell'Africa tenebrosa? Quando queste forze vergini e piene di vigore giovanile, armate, civili, potenti, organizzate a Stato, entreranno a falangi serrate nel campo delle industrie e della concorrenza? Il pericolo è grave (1). L'Europa potrà solo volgerlo a suo profitto, se sarà rimasta padrona di quelle energie ch'essa medesima ha chiamato a partecipare al movimento della vita sociale. E se uscirà vittoriosa dal grande cimento, dovrà la sua vittoria alle proprie colonie, la dovrà alla propria emigrazione, mezzo efficace e potente a costituire nuovi organismi politici.

Certo, che prima di uscire trionfante, l'Europa sarà sottoposta alla prova del fuoco, e vedrà messa a duro cimento la sua stessa compagine. C'è proprio da sorridere alle rivalità odierne delle Nazioni civili! Verrà il momento che un solo e reale pericolo, le riunirà tutte contro un nemico comune.

E dinanzi a questo movimento così universale, che gli avvenimenti vanno maturando, potrebbe l'Italia nostra ritrarsi dal continente Africano, dopo averci già posto un piede, dopo avere pagato la sua prima colonia, con un largo tributo di danaro e di sangue? L'illusorio beneficio finanziario del momento, sarebbe troppo duramente pagato colla rovina economica

(1) « *L'Europe et ses rivaux* », par M. PAUL D'ESTOURNELLES DE CONSTANT député. (*Revue des Deux Mondes*, Livraison du 1^{er} avril 1896).

dell'avvenire: un vero suicidio morale e materiale, la cui immagine sinistra dobbiamo ognora discacciare dalle nostre menti.

Fra noi e gli antiaffricanisti per partito preso, vi è questa semplice differenza: Che essi pensano al presente immediato o almeno ad un futuro molto prossimo; noi invece vogliamo, senza compromettere il presente, provvedere all'avvenire reale (non nostro, interessato, egoistico), all'avvenire dei nostri nepoti e a quello della patria, per la quale gli anni si contano a secoli.

*
*
*

Già affermammo come fosse troppo ragionevole che il Governo Italiano, dopo avere innalzato il vessillo tricolore sopra un lembo di terra Africana, dirigesse i propri sforzi allo scopo di rivolgere l'avvenire di quella colonia ad un risultato pratico e remuneratore.

Uno dei vantaggi che si presentava più lusinghiero alle menti, era certamente quello di una colonizzazione agricola. Ma questa colonizzazione era possibile nell'Africa Italiana? Si prestavano le terre di quei paesi ad una cultura qualsiasi?

A queste domande incerte e penose, fu risposto dagli uomini competenti, o che una competenza si arrogavano, nel modo più disparato, e su quest'oggetto se ne dissero di tutti i colori. Noi non seguiremo davvero quelle voci discordi, nè porteremo fra queste pagine, che tengono anzitutto ad essere serenamente scientifiche, la eco non lieta di quelle polemiche incresciose. Solo diremo, che vi fu chi dipinse tutta la nostra colonia come una landa squallida e deserta, solo perchè aveva percorso pochi chilometri di terreno sabbioso.

Vi fu pure chi tentò di volgere al ridicolo gli esperimenti agricoli che il Governo avea lodevolmente iniziato. Ma si vede che l'impresa presentava un aspetto di serietà ben più solida, delle critiche improvvisate che le si lanciavano contro, perchè oggidi in mezzo a tante sventure, la sola fortuna che ci sorrida è questa: Si può con sicurezza proclamare dall'un capo all'altro d'Italia, *che esiste effettivamente nella Colonia Eritrea una larga*

zona di territorio che, non solo si presta alle nostre culture, ma che offre tutte le condizioni di clima e di suolo, atte allo sviluppo di una popolazione di lavoratori Italiani (1).

Questa è la base vera, reale, granitica, su cui devono poggiare tutti i nostri disegni; questo è il punto di partenza a cui debbono necessariamente essere subordinati tutti i piani più o meno fantastici che si vanno abbozzando per risolvere la questione *Eritrea*.

È vero pur troppo che i malaugurati avvenimenti dell'ora presente, hanno arrecato un colpo mortale alla incipiente cultura di quelle terre. L'agricoltura è un'arte provvida e pacifica che non può fiorire in paesi minacciati o desolati dalla guerra. Con che lena potevano piegarsi proficuamente ai lavori, quelle famiglie coloniche italiane, colla bella prospettiva di vedersi arrivare da un momento all'altro, una turba di razziatori Scioani? Per ora quindi, tutta la faticosa via percorsa con sforzi e con sacrifici costanti, è irrimediabilmente perduta, e la incoscienza colpevole ci ha risospinto al passato, come se poco o niente avessimo speso o sofferto laggìù. Bisogna ricominciare da capo, e si potrà pensare davvero alla colonizzazione agricola, solo quando sarà permanentemente ristabilita la sicurezza in tutta la colonia.

E se poi facciamo un po' di cronaca retrospettiva della colonizzazione dell'*Eritrea*, dobbiamo rammentare in prima linea, con un senso di doverosa ammirazione, un uomo che si è reso benemerito di quell'impresa altamente umanitaria e civile. Vogliamo appunto parlare di LEOPOLDO FRANCHETTI.



Il pensiero della nostra emigrazione che ogni anno aumentava in modo allarmante (e che era pur troppo la conseguenza

(1) Il lettore forse si meraviglierà della nostra recisa affermazione. Ma essa deriva dalla fiducia che noi professiamo all'onorevole Leopoldo Franchetti, il quale — checchè altri dica o sostenga — aveva ottenuto nella colonizzazione dell'altipiano, dei risultati veramente lusinghieri.

della miseria) e la speranza di poter popolare e fecondare le fertili e salubri vallate dell'altipiano Abissino con quegli agricoltori che muoiono di fame in Italia, indussero l'onorevole deputato LEOPOLDO FRANCHETTI, bella tempra d'uomo coraggioso ed energico, ad iniziare una serie di fortunati esperimenti agricoli, a cui seguì l'impianto di quindici famiglie di coloni italiani sull'altipiano.

L'onorevole FRANCHETTI coll'opera sua coscienziosa, sfatò definitivamente la ingrata leggenda delle sabbie dell'altipiano Etiopico.

L'esperimento agricolo riuscì completamente.

Lasciamo la parola all'egregio Deputato (1):

« Da un anno e mezzo si sono stabilite sull'altipiano le « prime famiglie di coloni. Hanno ricevuto ciascuna un podere « dai sedici ai venti ettari che diventerà gratuitamente loro « proprietà dopo cinque anni di soggiorno e di lavoro, più « l'anticipazione in natura dell'indispensabile, per mettere il « podere in coltura e per vivere fino al raccolto.

« Dovranno restituire con l'interesse del 3 % l'anticipazione ricevuta, gradatamente, consegnando la metà dei prodotti ottenuti a principiare dal secondo raccolto.

« Queste famiglie hanno ottenuto un risultato ottimo. Esse « hanno dissodato e seminato tanto terreno, che, al primo raccolto, quantunque, come è noto, i prodotti delle terre vergini « dissodate di fresco, siano il primo anno scarsi e imperfetti, « quantunque l'andamento della stagione fosse eccezionalmente « avverso, per le nebbie tardive che distrussero, al momento « della maturazione, più della metà del frumento, esse famiglie « hanno raccolto tanto, da potersi mantenere per un anno « circa ».

Su questi risultati, che sono di per sè stessi più eloquenti di qualunque dibattito intorno all'argomento della colonizzazione agricola dell'*Eritrea*, richiamava l'attenzione del pubblico ita-

(1) Vedi « *L'asvenire della nostra colonia* » (*Nuova Antologia* - aprile 1895 — e molti scritti minori) LEOPOLDO FRANCHETTI.

liano anche un simpatico scrittore, l'on. FERDINANDO MARTINI (1), il quale, essendosi recato in Affrica come membro della Commissione parlamentare d'inchiesta, aveva esaminato *de visu* gli esperimenti promossi dall'on. FRANCHETTI. Dopo avere opportunamente riprovato i giudizi avventati che si trinciano a diritta e a sinistra sulla nostra colonia, senza che se ne sappia nulla, il MARTINI riproduce il resoconto delle culture dei tre poderi sperimentali di *Asmara*, *Godofelassi* e *Gura*, resoconto che fu diretto al FRANCHETTI nel marzo 1893, dal Direttore Tecnico MARIO COMPAGNONI.

Il MARTINI, illustrando poi il concetto dell'on. FRANCHETTI, così scrive:

« Il FRANCHETTI in sostanza si domandò: poichè l'Italia « dispone nel continente Affricano di terre che può liberamente « e gratuitamente concedere in proprietà cui meglio le piaccia; « poichè da noi è continua la emigrazione di contadini dotati « di requisiti ottimi al colonizzare, in quanto che, molto produ- « cono e consumano poco, non è egli possibile di mutare la « macera legione di proletari che ogni anno muove verso l'Au- « stralia e le Americhe, in agiata schiera di proprietari eritrei, « che della *Eritrea* assicurino insieme la floridezza e la si- « curtà? Poichè nel bilancio s'iscrivono ogni anno parecchi « milioni che economicamente parlando non fruttano nulla; « torna il conto sì o no, di aggiungere a quelli, una piccola « quota recuperabile, a fine di dirigere gli emigranti italiani a « meno incerte fortune e ottenere in pari tempo che la colonia « bastando mano a mano a se stessa, il bilancio si liberi della « spesa che per ora gli è forza di sostenere? »

« Rispostosi affermativamente, chiese, e il Governo e il Par- « lamento assentirono, di condurre in Affrica alcune famiglie di « contadini, a ognuna delle quali fu assegnato in proprietà un « fondo di venti ettari, ecc. ».

E più oltre, ponendo termine al suo dire, FERDINANDO MARTINI conclude:

(1) « *L'Africa Italiana* », Treves, 1895, pag. 277.

« Se in Affrica si ha da stare, si ha da stare col beneficio « dello Stato e delle popolazioni italiane. Ora a conseguire co- « testi benefizi, il più idoneo dei sistemi, pare a me quello esco- « gitato, propugnato e in parte effettuato da LEOPOLDO FRAN- « CHETTI, sistema cui muove ridicola censura chi lo dice lento « soverchiamente ».

Noi, riportando queste osservazioni del MARTINI, abbiamo voluto rendere omaggio alla nobile iniziativa di LEOPOLDO FRANCHETTI, che dagli uomini e dalla fortuna, meritava un trattamento pari alla lealtà dei suoi intendimenti.



Giunti a questo punto, alcuno potrebbe accusarci di essere usciti dall'argomento, di avere troppo lungamente seguito il concetto generale e vasto delle colonie e della colonizzazione agricola, e di avere all'incontro, smarrito di vista la deportazione e le colonie penali. Sarebbe — non lo neghiamo — in parte un'accusa giusta e legittimata dalla evidenza dei fatti. Ma potevamo noi imprendere a trattare intorno alla possibilità di una colonia penitenziaria nell'*Eritrea*, senza avere prima disegnato i contorni della grande questione coloniale, della colonia nostra in particolare, e soprattutto senza esserci prima domandati se la colonia *Eritrea* presentava davvero condizioni favorevoli di località, di clima, di suolo? Era questo un dovere a cui non potevamo sottrarci.

Se la colonizzazione agricola è possibile nella colonia *Eritrea*, ecco trovata la chiave di volta, per gettare le basi di una colonia penale!

Adagio, ci sussurra una voce dall'intimo dell'animo. Ed ecco la certezza si converte in dubbio e in dubbio angoscioso. Difficoltà infinite si elevano dal fondo dei nostri pensieri e sembra che un fitto velo di nubi, avvolga ed oscuri la faticosa trama di questi poveri studi.

Anzitutto al quesito che ci rivolgemmo sulla possibilità di

una colonia penale nell'*Eritrea*, si presentò nitida e imperiosa la obiezione che noi non possedevamo competenza di sorta intorno al poderoso argomento. È oggidì troppo diffuso il costume di parlare e di scrivere con boriosa pretesa senza possedere che cognizioni superficiali, e noi non amavamo davvero, di andare confusi nella troppo facile schiera.

Pertanto, al quesito hanno risposto altri, in nostra vece: abbiamo cioè provocato una piccola inchiesta, interpellando alcuni degli uomini più competenti in materia di colonizzazione i quali avevano studiato a fondo le condizioni della colonia *Eritrea*. Le persone che cortesemente risposero al nostro appello, sono il capitano console ANTONIO CECCHI e l'onorevole deputato LEOPOLDO FRANCHETTI.

Il quesito ⁽¹⁾ che loro inviammo era questo:

Ammessa la deportazione come pena posta a base di un futuro sistema penitenziario, crede ella che nella colonia Eritrea vi siano gli elementi necessari per fondare con probabilità di successo una colonia penitenziaria, in cui, i nostri condannati siano destinati al dissodamento dei terreni incolti dell'altipiano, riconosciuti fertili e remuneratori? E ammesso il principio della liberazione condizionale, crede ella che questi liberati possano rimanere con profitto nella colonia, essere raggiunti dalle loro famiglie, ricevere delle assegnazioni di terreno, tendendo a costituire il primo gruppo di una colonizzazione agricola, il primo nucleo di una popolazione di agiati agricoltori?

Il capitano CECCHI, console a *Zanzibar*, ci scriveva (3 ottobre 1895):

« La colonizzazione per mezzo di deportati è soprattutto « utile in paesi che hanno delle facilità naturali speciali per « produzione di derrate di esportazione, come le contrade dei « tropici o l'*Australia*; la deportazione sarebbe ben lontana « dal presentare gli stessi vantaggi in paesi, ove la produzione « ha per iscopo la consumazione locale o la coltura di derrate

⁽¹⁾ Il quesito fu inviato nei primi del marzo 1895.

« le quali non domandano grandi capitali come il *Canada* e il « *Nord dell'Unione Americana* ».

E più oltre:

« Nelle colonie agricole come la nostra *Eritrea*, ciò che « conviene principalmente attrarre è l'immigrazione libera, men- « tre la presenza dei forzati in questo caso, sarebbe più atta a « farla diminuire che aumentare » ⁽¹⁾.

L'on. FRANCHETTI allegava ad una lettera inviataci il 23 marzo decorso, una interessante nota intorno alla colonia *Eritrea*.

Al FRANCHETTI propugnatore della colonizzazione libera, non sembra sorridere la idea di una colonia penale nell'*Eritrea*. Egli delinea con molta precisione le differenze sostanziali che corrono fra le condizioni del nostro altipiano e quelle dell'*Australia*, e rileva come la popolazione indigena dell'*Australia*, all'epoca della colonizzazione, versasse nella più profonda barbarie, trovandosi ancora nel periodo degli utensili della pietra, mentre gl'indigeni dell'*Eritrea*, da secoli si trovano nel periodo di civiltà agricola ⁽²⁾.

Pertanto le opinioni degli on. CECCHI e FRANCHETTI, s'incontrano nel riconoscere la inopportunità di una colonia penale nell'*Eritrea*. E giova altresì osservare che ad analoghe conclusioni era già da tempo venuta (12 novembre 1891) la Commissione d'inchiesta sulla colonia *Eritrea*, la cui relazione fu opera solerte ed intelligente dell'on. deputato ANTONIO DI SAN GIULIANO ⁽³⁾.

Tutto questo c'impresiona, ma non ci scoraggisce. Noi non abbiamo un partito preso da difendere, o interessi da far prevalere. Amiamo la discussione, aperta, franca, leale, e su

⁽¹⁾ Vedi allegato 3.

⁽²⁾ Vedi allegato 3.

⁽³⁾ La Commissione era composta di *Borgnini, Martini, Bianchi, Ferrari, Cambray-Digny, Driquet* e *Di San Giuliano* relatore.

tutti i nostri giudizi, invochiamo la luce della critica spassionata e serena.

La domanda che abbiamo rivolto a noi stessi e agli egregi signori, a cui ci piace attestare su queste povere pagine la nostra più viva gratitudine, è una domanda più vasta e complessa di quello che non appaia a prima vista. Nessuno può quindi vantarsi di pronunziare su di essa l'ultima parola. La nostra inchiesta in sedicesimo non è che un tentativo, per porre la questione e per additarla ai giovani studiosi italiani. Per risolverla, occorrono *viaggi d'istruzione* e *studi speciali* che solo possono intraprendere coloro i quali sentano altamente del proprio paese ed abbiano la coscienza sicura dei doveri che incombono alle presenti generazioni.

Ed ora l'opera nostra è compiuta; un'opera modesta, ma che fu sempre ispirata a quell'amore del vero « *in cui solo la storia umana ha unità e significato, e tutto l'infinito corso dalle cose, trova una ragione ed un fine* » (1).

Perugia, Maggio 1896.

(1) RUGGERO BONGHI « *Vita di Gesù* ».

ALLEGATI.

Allegato 1.

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

I limiti del presente studio intorno alla deportazione, non ci permettono di esplorare tutto il vasto campo bibliografico che si riferisce al nostro oggetto.

Tuttavia crediamo opportuno di gettare un rapido sguardo sulle opere più notevoli che espressero giudizi intorno alla pena della deportazione.

Beccaria. — Il Beccaria (*Opere complete*, pag. 42, Firenze, 1854) non parla della deportazione, ma con formola generale dice: « chi turba la pubblica tranquillità, quegli deve essere escluso dalla società, cioè « deve essere bandito ». Queste parole debbono interpretarsi, come una predilezione del Beccaria per quelle pene che bandiscono i delinquenti dalla patria: perciò può ritenersi che il Beccaria, pur non avendo espresso un esplicito giudizio in proposito, non sia rimasto estraneo al concetto che anima l'istituto della deportazione.

Filangeri. — Il Filangeri (*Scienza della legislazione*, libro 3°, cap. 33, pag. 45, Capolago, 1835) ha ritenuto l'opportunità di siffatta pena pel caso in cui la presenza di alcuni individui sopra un dato territorio sia dannosa alla pubblica quiete.

Egli fa una strana distinzione fra la deportazione nelle isole e quella nelle colonie, dichiarandosi contrario alla prima e favorevole alla seconda perchè « le Nazioni che hanno nei loro domini paesi deserti o « desolati da popolare, hanno un mezzo di più delle altre, per punire i « delitti e per convertire i perturbatori della società in istromenti di « ricchezze ».

Approviamo pienamente le considerazioni del Filangeri, largamente confermate dall'esperienza storica, ma non sappiamo spiegarci la differenza che egli vuole intravedere fra isole e colonie: le isole che uno Stato possiede fuori del territorio nazionale, sono sempre colonie, e le co-

lonie non cessano di esser tali o che siano situate in terra ferma o in mezzo all'Oceano (1).

Il Filangeri rileva i vantaggi della deportazione e solo osserva che questa pena « svariata nelle sue applicazioni a seconda del clima, « del suolo, delle colonie, non è suscettibile di generali principi » (?).

Carmignani. — Il Carmignani (*Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, vol. 3-4), parlando della deportazione, della relegazione e dell'esilio, ne esamina i caratteri generali e speciali.

Ripetendo un'antica censura, afferma che la deportazione è esposta all'arbitrio di chi ne è incaricato (2).

La deportazione sarà esposta all'arbitrio se è male applicata, altrimenti no: è quindi tutta questione di regime. Potrebbe essere anche esposta all'arbitrio del magistrato, come qualsiasi altra pena, presso quelle legislazioni che, riguardo ad essa, non comminassero norme speciali e nel sancirla, ne affidassero la esecuzione al magistrato. Ma in tal caso potrà discutersi di difetto nei criteri legislativi, non di difetto nell'essenza della pena.

In conclusione, il Carmignani si manifesta deciso avversario di questa pena.

Rossi. — Più larga è la competenza con cui ne tratta Pellegrino Rossi nel suo *Trattato di diritto penale*, come più gravi sono le accuse che le muove.

Dopo aver tentato di dimostrare che essa non risponde ai requisiti della pena, afferma che « un carattere comune a queste pene è di essere « appropriate solamente a certi delitti: sono utilissime, specie per la repressione dei delitti politici. Esse allora perdono ciò che hanno di nocivo e di pericoloso, quando si applicano ad un gran numero di colpevoli di delitti diversi ».

Condividiamo pienamente l'opinione del Rossi riguardo all'opportunità della deportazione per i reati politici. Ma noi la vorremmo applicata principalmente per i reati comuni, sia pure come complemento di altre pene.

(1) Vedi cap. III, parte seconda.

(2) Vedi Lucas « *Du système pénal* ».

Cattaneo. — Carlo Cattaneo scriveva in tempi in cui, intorno alla deportazione, si avevano idee vaghe e confuse o per lo meno unilaterali: tali cioè da non giustificare il più elementare apprezzamento.

Questa caratteristica condizione dello spirito pubblico, doveva necessariamente esercitare una influenza, anche nella mente di un grande scrittore come Carlo Cattaneo.

Così egli scriveva nel 1848, combattendo l'efficacia ed il carattere della deportazione, immaginando un discorso del giudice diretto al condannato:

« Io ti condanno, ma non so a qual pena: forse alla burrasca, al naufragio, forse al tifo, alla fame; e forse a diventare in altra terra « un facoltoso signore: va, tenta la fortuna prospera od avversa: la nave « che ti porta, ti tolga all'aspetto mio » (1).

Questo fosco quadro farebbe credere, che il deportato sbarcato in una colonia qualsiasi sia lasciato in balia di se stesso, senza regole, nè freni, nè disciplina. Ora questo non si è verificato mai, neppure in quei periodi di tempo, in cui maggiormente fu trascurato il regime, presso le colonie penali delle diverse Nazioni.

Carrara. — Il Carrara non ha mai manifestato il suo pensiero intorno all'argomento della deportazione. Ma poichè preme sempre agli scrittori di cercare un appoggio nel giudizio dei Grandi, così il nome del Carrara fu ripetuto a proposito di una polemica fra il Beltrami-Scalia e il Cerruti: e ambedue questi egregi studiosi, vantaron il favorevole avviso dell'illustre criminalista, a conforto delle loro asserzioni.

Beltrami-Scalia e Cerruti. — *Polemica a proposito della opinione del Carrara.* — Il cav. Beltrami-Scalia nell'opera di Leone Carpi intorno alle colonie e alla emigrazione, allega, in una memoria che fa parte appunto dell'opera del Carpi, l'autorità del Carrara e dice che questi ha voluto mantenere su tale questione il più assoluto riserbo e che noi dobbiamo rispettare questo suo sentimento.

Però — soggiunge — che « se dobbiamo giudicare dal silenzio che non « senza ragione si è imposto nella sua opera, riguardo alla deportazione,

(1) Vedi Discorso ZANARDELLI in Senato, 1888.

« se dobbiamo giudicare dal voto emesso nella Commissione legislativa
 « del 1860, crediamo di non ingannarci, asserendo che, anche il Carrara
 « debba essere annoverato fra coloro i quali hanno poca fede in quella
 « pena; che però essendo caldo propugnatore dell'abolizione della pena
 « di morte, egli l'accetterebbe solo come surrogato al patibolo, e che in
 « questo caso, egli per deportazione intenderebbe la detenzione a piede
 « libero nella fortezza di un' isola remota, ma nulla che somigli a quello
 « che si praticava dall' Inghilterra e che si pratica dalla Francia. Sap-
 « piamo d'altro canto, che l'egregio professore è partigiano delle colonie
 « penali ».

Al Beltrami-Scalia rispondeva il Cerruti (*Le colonie penali e le colonie libere*, Firenze, 1873) in una memoria che fa seguito all'opera del Carpi. Così egli scriveva:

« Castagnola, Scialoia, Vigliani, Spaventa, Minghetti, Ricotti, molti
 « Senatori e Deputati, mi espressero il loro favore pei miei studi.

« Perfino Carrara mi volle incoraggiare con alcuni non meritati
 « elogi e con parole di adesione alla proposta pena della deportazione.
 « Eppure il cav. Beltrami ha chiuso l'appendice della sua memoria, af-
 « fermando che se non è stato in grado di citare fra gli avversari della
 « deportazione il Carrara, si è perché, egli ha voluto mantenere su tale
 « questione il più stretto riserbo.

« Conoscendo le opere del Carrara, ed avendo avuto l'onore di cor-
 « rispondere con lui sull'argomento della deportazione, inclino a credere
 « che l'opinione espressa dal cav. Beltrami-Scalia, non rappresenti affatto
 « le idee dell'illustre criminalista di Pisa, e questo affermo perché mi
 « sembra certissimo che dal momento in cui il prof. Carrara votò in fa-
 « vore del progetto Pisanelli (1), non si può più porre in dubbio la sua
 « adesione alla pena della deportazione. Potrei qui allegare una lettera
 « direttami dall'illustre professore che suona tutt'altro che ostile ai miei
 « progetti, ed alla deportazione in generale, ma speciali riguardi di de-

(1) È opportuno ricordare che la Commissione Parlamentare del progetto PISANELLI (1865-68) si manifestò favorevole piuttosto alle colonie penali agricole nell'interno dello Stato, che alle colonie penali di deportazione. E già prima di quel tempo, l'on. PISANELLI nella sua qualità di Relatore della Commissione per la estensione del Codice penale alla Toscana, aveva riconosciuto l'opportunità che l'Italia avesse un luogo di deportazione.

« licatezza me lo impediscono, e per ora dunque mi accontento di far
 « noto al Beltrami-Scalia, che malgrado la mia pochezza, il giustamente
 « celebre criminalista Carrara ha voluto non è guari assicurarmi per let-
 « tera che augura fortuna alla mia impresa » (1).

Carpi. — L'opera del cav. Leone Carpi (*Delle colonie e dell'emigrazione degli italiani all'estero*) è un poderoso lavoro, in cui sono raccolti, vagliati, ordinati, molti materiali degni della nostra attenzione. L'opera è ricca di notizie e di note, ma è un po' farraginoso e tradisce la fretta della compilazione.

Dal lato giuridico essa ha poca importanza, avendo il Carpi preso a considerare la pena della deportazione più che altro sotto l'aspetto economico-sociale e volendo dimostrarne l'opportunità, specialmente per l'Italia.

De-Foresta. — Adolfo De-Foresta, senatore del Regno e magistrato, ci ha lasciato una monografia (*La deportazione*, 1876) molto interessante, oltre una serie di scritti minori.

Apostolo convinto e fervente di questa pena, egli ne ha propugnato costantemente l'applicazione con la parola e con gli scritti. Ancora dura vivo il ricordo della sua parola serena, quando in Roma, al Congresso Penitenziario del 1885, si levò a difendere la deportazione contro l'accusa che le era stata mossa dall'illustre Brusa sotto questa forma: « *la deportazione ha fatto ormai il suo tempo* ».

Un anno dopo egli mancava alla scienza ed alla magistratura italiana di cui era fra i più venerati campioni.

Giuriati. — Fra gli scrittori che parvero ascoltati più per la loro autorità, che per la competenza nella nostra materia, annoveriamo l'egregio Giuriati, il quale sollevò gran rumore, con un articolo apparso nel *Giornale dei Tribunali* del 1876 dal titolo: « *La massima pena incruenta* ». Tale scritto è una filippica contro la deportazione, pena chiamata dal Giuriati nientemeno che « un anacronismo inefficace a punire, ed inde-

(1) Allude al progetto di una colonia penale alla Nuova Guinea.

« gno di figurare in qualunque Codice d'Europa. Nessuno Stato ha cercato di proposito una colonia per introdurre la deportazione ».

La storia delle colonie Inglesi e Francesi dà torto ai Giuristi. « Il buon senso ammette di sapere anzitutto come, dove, quando, si abbiano certe cose a fare: il volere la deportazione, senza sapere in qual luogo, è una pretesa insensata ».

A questo rispondiamo che studi seri in proposito se ne sono fatti parecchi, e con un poco di buona volontà, qualunque Governo potrebbe introdurre la deportazione, come pena principale e come accessoria, nel proprio regime penitenziario.

Boccardo. — Il senatore Gerolamo Boccardo nel suo « *Dizionario Universale di Economia Politica e Commercio* » (Milano, Treves, 1882, pag. 658) chiude un breve articolo intorno alla deportazione, affermando che « se la deportazione ha gravi difetti dal lato giuridico, ha però grandi e potenti ragioni politiche e sociali che consigliano di tentarne con prudenza e giusta misura l'applicazione ».

Vidal. — Nella *Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, il diritto penale, e la statistica* (Roma, 1872) il cav. Vidal, già ispettore generale dalle carceri e direttore della *Rivista* stessa, combatte l'opinione di quei filosofi scrupolosi « che si oppongono all'idea di veder sorgere delle colonie per mezzo di delinquenti, in nome della dignità, della moralità, ecc. Che male è che uomini colpevoli, scontata la loro pena, vadano in una terra lontana dal teatro dei loro misfatti a crearsi una nuova esistenza, una posizione onesta dovuta alla loro respicenza ed alle loro fatiche? Non è questo lo scopo di un buon sistema penitenziario? Non si chiede per esso che l'uomo colpevole possa riabilitarsi e ritornare nel civile consorzio, in condizioni normali? E se la deportazione agevola questa trasformazione, ed offre i mezzi perchè quest'uomo si crei una famiglia, una proprietà, una industria sul suolo delle colonie, perchè non favorirla? ».

Canonico. — Ci conforta l'animo di poter annoverare fra i fautori della deportazione, un giurista eminente come Tancredi Canonico (*Abbozzi di diritto penale*, 1886. — *Del reato e della pena in generale*,

pag. 347), che ha popolarizzato in Italia la teoria della tutela giuridica del Carrara, e che nei suoi scritti accoppia il più sano e lucido criterio giuridico ad una forma sempre elettissima.

Egli con un ragionamento rigorosamente giuridico ci dimostra, come la deportazione non contraddica alle più moderne teorie sui delitti e sulle pene.

Nocito. — L'egregio prof. Pietro Nocito (*Il diritto penale e le colonie agricole*, 1868) in un opuscolo sulle colonie penali, pur sostenendo il loro impianto nelle coste mediterranee, si levò a combattere la deportazione transoceanica.

Il pensiero del Nocito, favorevole alle colonie penali nelle coste mediterranee, sebbene sciogla un solo nodo del problema, merita di essere preso in considerazione, perchè le colonie penali agricole potranno sempre essere applicate con fortuna, come pena di complemento per i minori reati, semprechè la loro istituzione sia associata a quella della deportazione, allo scopo di raggiungere una certa omogeneità in tutto il sistema penitenziario.

Brusa. — Sono molto interessanti le opinioni di alcuni scrittori, espresse per lettera al Beltrami-Scalia, al Carpi, al Cerruti, e che si trovano riportate in appendice all'opera già citata del cav. Leone Carpi.

Emilio Brusa con lettera al Beltrami (16 gennaio 1874) dice di considerare la deportazione « come la concentrazione del male in un paese incolto lungi dalla madre patria, mentre invece lo Stato, la società sarebbero chiamati a curare quel male, per ottenerne la guarigione. È un sistema comodo, spiccio, ma non umano ».

Il Brusa consiglia poi le isole dell'Arcipelago Toscano per quei delinquenti che la pena non avesse emendato.

Abbiamo già chiarito fino a qual limite e sotto quali condizioni conveniamo nel concetto delle colonie penitenziarie agricole nell'interno del territorio dello Stato.

E quanto alla prima affermazione del Brusa, rispondiamo che la deportazione è davvero la concentrazione dei maggiori delinquenti lungi dal territorio della patria, ma che lo Stato non deve soltanto con questa pena micare all'isolamento, come crede il Brusa, (il quale isolamento del resto

è di per se stesso un risultato tutt'altro che spregevole), ma deve mirare principalmente alla rigenerazione morale del delinquente: poichè abbiamo dimostrato in altra parte del nostro lavoro, come la deportazione sia la pena che per eccellenza raggiunga quello scopo. E quand'anche le teorie che abbiamo enunciato non sembrassero degne di fede, i luminosi esempi delle colonie Inglesi e Francesi, stanno a persuadere gl' increduli ed i diffidenti, e ad illuminare la pubblica opinione fuorviata.

E così, illustre prof. Brusa, lo Stato, la società, che come voi giustamente sostenete, sarebbero chiamati a curare il male per ottenerne la guarigione, preoccupati davvero di quel male, possono curarlo e guarirlo, appunto per mezzo di quella terapeutica, che voi condannate.

Ellero. — Pietro Ellero in una lettera a Beltrami scrive: (17 gennaio 1874, app. cit.) « Non credo che la deportazione sia accettabile « in massima come pena, ma per certe ragioni speciali del nostro popolo « e del nostro Stato, e soprattutto per certe condizioni criminali e carcerarie, credo che possa accogliersi, almeno come tentativo. Si tenti e si « incominci da un piccolo saggio per non compromettere nè la economia « nè la sicurezza, per modo che avrebbe un carattere transitorio, eccezionale » — e nel Codice scriverebbe un articolo così concepito: « *Può « il giudice invece della pena normale, infliggere la deportazione, com- « mutando in tutto od in parte quella in questa, giusta le norme di « equivalenza fissate dalla legge* ».

Riconosce che è arduo stabilire questa equivalenza: « Ma una volta « fissata che fosse, e lasciatane facoltà al giudice, si potrebbe cominciare « anche con un solo ed unico stabilimento, allargandosi, restringendosi, « sospendendosi, a seconda che se ne sentisse il vantaggio od il danno e « lasciando intatto il Codice ».

L'eminente scrittore non crede in massima la deportazione accettabile come pena, e di questa sua affermazione non dà le ragioni, ciò che agli occhi nostri è molto grave. Infatti in tutte le questioni giuridiche, ma più che mai nelle questioni penitenziarie, ogni affermazione deve scaturire, come logica conseguenza, da premesse antecedenti che abbiano il loro fondamento in un dato ordine di idee.

Conveniamo coll' Ellero intorno all'opportunità della deportazione in Italia. Quanto alle cautele di cui egli opportunamente vorrebbe circondare

il nuovo istituto nei suoi inizi, in linea generale conveniamo: non già nella proposta, per noi peggiore di qualsiasi legge capricciosa e tirannica, lesiva del principio fondamentale dell'uguaglianza della pena per tutti, con cui egli vorrebbe abbandonare all'arbitrio del magistrato l'applicazione di una pena, che se potrà innestarsi negli altri sistemi penitenziari, con provvido ed oculato regime, non troverà mai norme di equivalenza con quelli. Poichè, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, essa è una pena *sui generis*, che ha essenza, natura, scopo, tutti speciali, e che non potrà giammai offrire termine di paragone e di sostituzione, senza che imperi l'arbitrio, e la legge si faccia serva delle umane passioni.

Pessina. — Enrico Pessina in una lettera a Beltrami-Scalia (29 gennaio 1874) dichiara di essere sempre stato avversario della deportazione « e l'ha intesa se mai come ultimo stadio di esecuzione della pena, « come premio a coloro che mostransi emendati ».

È pure avversario della vita comune *in prigione*. Riconosce che può solo adattarsi ad una vita disciplinata rigorosamente sì, ma fuori del carcere, cioè nella colonia penitenziaria. La estrema lontananza sembragli indifferente: « solo potrebbe essere adoperata come forma di penalità quando « delinquono coloro che sono nella colonia penitenziaria ». Però anche questa forma la vorrebbe sempre temporanea, non perpetua.

Non possiamo concordare col Pessina perchè muoviamo da principi totalmente opposti: egli ammetterebbe la deportazione intesa se mai come ultimo stadio di esecuzione della pena, come premio a coloro che mostransi emendati: noi al contrario, vorremmo che la deportazione fosse una pena normale a regime severo per tutti i più gravi delitti, e vorremmo precisamente raggiungere con essa lo scopo della emenda.

Ma se l'illustre Pessina giustamente ci si confessa avversario della vita comune in prigione, come noi pure lo siamo, perchè non ammette la deportazione?

La ragione sembra debba ritrovarsi nelle simpatie che neppure egli nasconde per le colonie penitenziarie (colonie nell'interno del regno e delle isole), quando riconosce che il lavoro in comune è possibile soltanto nella colonia penitenziaria.

Il Pessina — ce lo consenta — non è entrato nello spirito della pena

della deportazione, *perchè afferma che sembragli indifferente la estrema lontananza.*

E in ciò *si contraddice*, perchè se nella estrema lontananza egli non sa vedere un'aggravante, e non sa cogliere a prima vista gl'importanti risultati pratici di questa lontananza, come va che la vorrebbe applicata a coloro che, essendo nella colonia agricola, incorressero in altre infrazioni?

Buccellati. — Antonio Buccellati in una lettera al Beltrami-Scalia (12 febbraio 1874, append. cit.) dichiara che « la deportazione giuridica-
« mente partecipa dei requisiti della moralità, divisibilità, personalità,
« esemplarità, redimibilità, della pena »: ma mentre riconosce alla deportazione tutte queste eccellenti doti, le nega la caratteristica più importante secondo noi, quella dell'emenda, anzi, trincerandosi dietro questa negazione, (della quale del resto non dice il perchè), dà alla pena della deportazione un indirizzo tutto opposto ai nostri intendimenti, capovolgendone il carattere e gli scopi.

E così, comincia col respingerla come pena normale; la vuole applicata soltanto per quei delinquenti che sono presumibilmente incapaci di correzione. E qui enuncia tre categorie molto discutibili di tali delinquenti.

In questa classazione, confonde i rei politici (secondo lui guasti di mente e non di cuore) e per i delinquenti comuni, a cui riconosce piena ed intera responsabilità morale, egli non vede altro rifugio che il sistema Irlandese. Certo, il sistema Irlandese è degno di ogni lode⁽¹⁾ ed il Buccellati ne pone in rilievo gl'innegabili vantaggi. Ma noi, lo abbiamo altra volta ripetuto, colla deportazione non intendiamo escludere il sistema Irlandese, anzi vogliamo che con questo, quella si associ e si cementi, tanto, da formare un sistema penitenziario unico, rispondente allo spirito ed ai bisogni dei tempi, omogeneo, completo.

Nocito. — Il prof. Nocito in una lettera al Beltrami-Scalia (20 marzo 1874) non fa che ripetere le considerazioni già da noi esaminate nella monografia « *Il diritto penale e le colonie agricole* ».

(1) Vedi introduzione.

Canonico. — E parimenti il senatore Tancredi Canonico (in una lettera a Beltrami-Scalia, app. cit., 22 marzo 1874) riassume a larghi tratti, la lunga, elaborata dimostrazione che si legge nella sua opera sull' *Introduzione allo studio del diritto penale*, di cui abbiamo parlato, e vi aggiunge interessanti considerazioni economiche. Specialmente ama insistere sulla massima efficacia emendatrice della deportazione rigorosamente applicata per i più gravi delitti.

Sono pure notevoli altre tre lettere, tutte favorevoli, scritte dallo stesso Canonico al Cerruti (11 maggio 1872, 19 settembre 1873 e 8 maggio 1874).

Mancini. — Pasquale Stanislao Mancini (lettera a Beltrami-Scalia, 31 marzo 1874, app. cit.) obietta alla deportazione, che le manca la efficacia intimidatrice, e che si sostanzia in una semplice minaccia di andare a passare la vita libera (?) in paese lontano, per un certo numero d'anni ed anche in perpetuo.

L'espressione *vita libera* dimostra che il Mancini non aveva un giusto concetto della pena della deportazione. Il De-Foresta nella sua opera, a questo proposito, combatte le osservazioni del Mancini, e dimostra come cogli aggravamenti da lui proposti, la efficacia intimidatrice si sarebbe raggiunta anche maggiormente che nelle pene attuali, come riconobbero anche molti avversari⁽¹⁾.

Boschi e Cadorn. — L'ex-direttore delle carceri G. Boschi, poi prefetto di Cuneo, in parecchie lettere a Cerruti (3 maggio 1872, 4 maggio 1874, app. cit.), si dichiara fautore della pena della deportazione, e così pure il cav. Cadorn direttore delle carceri. (Lettera al Cerruti, app. cit., 29 settembre 1870).

Arrivabene. — Il senatore Giovanni Arrivabene in una lettera a Cerruti (maggio 1874), mentre dice che l'indole sua lo fa alieno dai principi assoluti, molto opportunamente osserva che, se dovesse pronunziarsi, direbbe che la deportazione può bensì far parte di un sistema peni-

(1) Il DE-FORESTA ritorna sull'argomento in una lettera al CERRUTI (giugno 1874, app. cit.).

tenziario, ma a condizione che non annienti altre possibili misure associate e gl'istituti riconosciuti idonei allo scopo.

Garofalo. — Qual' è il giudizio della scuola positiva penale intorno alla deportazione?

Il più simpatico fra i seguaci della giovane scuola, Raffaele Garofalo, pubblicava nel 1895 un articolo nella « *Scuola positiva* » intorno all'influenza degli studi di antropologia e fisiologia criminale, nel diritto penale.

All'ingegno pratico del Garofalo, doveva naturalmente sorridere la relegazione perpetua in una colonia lontana, che egli, nel citato articolo, chiama « mezzo impareggiabile di eliminazione ».

Accetta tale relegazione purchè operata in colonie ancora spopolate: « perchè libera dal flagello della delinquenza le Nazioni civili, ed ha il « vantaggio di collocare il delinquente in un ambiente del tutto nuovo, « nel quale la sua esistenza dipenderà dal modo col quale saprà condursi, « dalla costanza al lavoro: dove l'attività onesta gli gioverà assai più « dell'attività malefica ».

In queste poche linee trovasi mirabilmente riassunta tutta la dottrina della deportazione, come pena che elimina e che emenda, che punisce e che riabilita.

E l'avviso del Garofalo è tanto più valido in favore della nostra tesi, in quanto s'incontra con quello di altri illustri criminalisti della scuola classica.

Ciò prova, che il concetto della deportazione è terreno di pace e di concordia, nel quale la vecchia e la nuova scuola penale, abbandonati gli antichi pregiudizi ed errori, possono abbassare le armi e stringersi fraternamente la mano.

Bentham. — Abbandonando il campo finora seguito delle opere Italiane, e percorrendo la vasta bibliografia straniera, troviamo primo fra tutti, il campione della scuola utilitaria, Geremia Bentham, il quale nel suo « *Traité de législation civile et penale* (1802), è forse il più antico autore che si occupi delle pene di espatriazione.

Come il più antico, è il più inesperto: fa la critica del bando (la cui essenza parrebbe equipararsi alla deportazione, senza regime penitenziario) e lo confonde con la deportazione stessa.

Le osservazioni del Bentham sono alquanto superficiali, ed interessano lo studioso solo a scopo di curiosità, per rendersi conto dello sviluppo del pensiero scientifico dei primordi del secolo, intorno al nostro argomento.

Howard. — Ma già prima del Bentham, Giovanni Howard aveva condannato le pene che traevano il reo fuori del suolo della patria.

De-Beaumont et Tocqueville. — Nell'opera di De-Beaumont et Tocqueville « *Du système pénitentiaire* » si trovano opportune considerazioni che noi traduciamo, riassumendole, dal testo francese: « La deportazione è, fra tutte le pene, la sola che, senza esser crudele, libera la « società dalla presenza del colpevole. Questo vantaggio è grande, e non « può mancare di sedurre gli spiriti di una Nazione, presso la quale il « numero dei criminali aumenta, e in mezzo a cui già si va formando « tutto un popolo di malfattori. Il sistema della deportazione riposa dunque in un'idea vera, attraentissima, per la sua semplicità: non si sa « che fare dei criminali nel seno della patria, e si deportano sotto altro « cielo ».

Le idee degli autori si limitano a segnalare il vantaggio di purgare la madre patria dai delinquenti. Non vi è accenno allo scopo dell'emenda, e la deportazione è ancora riguardata, più come espediente utilitario, che come pena.

È il primo passo nella grande questione. Tutte le verità si presentano agli uomini dapprima sotto l'aspetto dei vantaggi che se ne possono trarre, cioè sotto un punto di vista puramente egoistico; poi collo sviluppo delle idee e dei sentimenti, ciò che solo sembrava utile, sembra doveroso, e questo concetto di dovere, converte in necessità etica, quello che dapprima era semplice necessità di difesa e di convivenza (1).

Così analogamente a questo processo teoretico, si svolge il processo pratico della pena della deportazione.

De-Blosseville. — Il marchese De-Blosseville pubblicava (1831 e 1859) un'opera dal titolo: « *Histoire de la colonisation penal et des*

(1) FIORENTINO — « *Elementi di Filosofia* ».

établissements d'Angleterre en Australie ». Come lo indica il titolo, si tratta di una storia delle colonie penitenziarie Inglesi, ed infatti questa parte storica occupa più della metà della trattazione, la quale, malgrado la gravità del soggetto, ha, in alcuna delle sue parti, un interesse quasi romanzesco.

L'autore viene quindi a trattare del carattere e dell'efficacia della deportazione nel sistema delle pene, e se ne mostra partigiano convinto nel doppio riguardo della sua necessità e della sua efficacia, sia come pena, che come mezzo di fondazione di una colonia.

E domandatosi se questi criminali possano essere in realtà gli elementi, i fondatori di una colonia, risponde affermativamente, e passa ad analizzare i dettagli del regime penitenziario a cui dovrebbero essere sottoposti.

L'opera del De Blosseville fu considerata come opera classica nei nostri studi, e fu argomento di lodi, critiche e discussioni vivaci.

Fra coloro che ne fecero gli elogi vi è il Carpi (op. cit.), fra gli avversari il Beltrami-Scalia (op. cit.), il quale nientemeno osò affermare che l'opera del De Blosseville non ha importanza di sorta « poi-
« ché egli è uomo leggero, ed i suoi scritti contengono apprezzamenti
« e non ragioni ». (Anche questo è un semplice apprezzamento, egregio cav. Beltrami-Scalia!).

Lelut. — Stralciamo poi una recensione all'opera del De Blosseville di M. Lelut (1862) dal « *Rendu compte de seances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques de France* ».

Il Lelut loda la parte storica del lavoro per la diligenza delle indagini e per la forma eletta, ma non risparmia le sue censure là dove il De Blosseville ha voluto dimostrare il fondamento giuridico della pena. E dichiara che accetterebbe soltanto la deportazione con regime molto severo, quando fosse assicurato che, dopo la preparazione colonizzatrice effettuata dai deportati, la emigrazione onesta e volontaria in numero considerevole, venisse ad imporsi alla colonia, dandole il suo vero carattere ed assicurando il suo avvenire.

Egli dice che i deportati non possono esser capaci di formare una società nuova, e ponendosi in contrasto con tutte le esperienze del passato, enfaticamente soggiunge:

« La società, che è la vita, non può scaturire dal misfatto, che è la morte ». Espressione questa che fa il pajo con l'altra di Bernardino di Saint-Pierre ⁽¹⁾, e che noi non ci curiamo neppure di discutere.

Ribot. — Nel numero del febbraio 1873 della *Revue des deux Mondes* si legge un breve studio dal titolo: « *Le système pénitentiaire en Angleterre* », nel quale l'autore M. Ribot, parlando delle colonie penitenziarie Inglesi, pretenderebbe dimostrare i perniciosi risultati di quelle colonie; contro la quale asserzione, la storia da sola risponde.

Proust. — Nella *Rivista delle discipline carcerarie* è riportato il sunto di un discorso pronunciato da M. Proust, procuratore generale presso la Corte di appello d'Amiens, nel 1872, nel quale l'autore, a larghe linee, riassume la storia delle colonie penitenziarie Francesi, propugna la relegazione degli incorreggibili, e inneggiando all'idea pratica della deportazione, cita le parole memorande pronunziate a tale proposito, da Napoleone I in pieno Consiglio di Stato nel 1802: « *Il miglior sistema di penalità, sarebbe quello, di purgare il vecchio mondo e di popolare il nuovo* » ⁽²⁾.

Michaux. — M. Michaux, direttore delle colonie, dava alla luce nel 1872 un « *Étude sur la question des peines* » che, per la posizione e per la fama dell'autore, fu letto in Francia ed all'estero col più vivo interesse. Il Michaux con questo studio — diceva un suo critico — prende posto fra quegli scrittori che sanno tenersi lontani dalle esagerazioni e dagli eccessi, che non sono uomini puramente teorici, nè puramente pratici, ma che, accoppiando lo spirito osservatore allo spirito generalizzatore, l'analisi alla sintesi, la pratica alla teoria, sanno raggruppare gli avvenimenti e dedurne i principii che scaturiscono dalla esperienza e dal retto giudizio.

Il Michaux non nasconde la sua preferenza per la deportazione, che egli chiama la chiave di volta di un buon sistema di penalità. È di sommo momento il parere di un uomo come il Michaux che, nella sua in-

(1) Vedi capitolo I, parte seconda.

(2) Vedi capitolo IV, parte prima.

troduzione, dichiara con geniale franchezza, che soltanto il sentimento del dovere gli ha ispirato la pubblicazione di questo libro, perchè, depositario di utili nozioni sulla questione delle pene, egli sentivasi obbligato di restituire al suo paese, quel patrimonio di cognizioni che doveva all'esercizio del pubblico impiego.

Lucas. — A seguito dell'opera del Michaux, l'eminente filosofo penalista Lucas Charles, che già nel 1841 aveva esposto in un libro la sua « *Théorie de l'emprisonnement* », ispirandosi ai rigidi principî che informavano quel pregevole lavoro, pubblicava nel 1877 nel Bollettino dell'Istituto di Francia (*Seances et travaux de l'Académie des sciences morales e politiques*) una breve memoria di carattere critico sull'opera del Michaux, memoria che comprende in linee più larghe e più comprensive, il discorso pronunziato in una seduta dell'Istituto, sullo stesso argomento.

Il Lucas accenna ad una responsabilità che un autore si assume, col sostenere una teoria dinanzi alla storia ed alla scienza, e nettamente dichiara il suo dissidio dal Michaux, pur rendendo omaggio alla nobiltà dei suoi sentimenti.

« La riforma penitenziaria — egli dice — fa sorgere necessariamente dei principî differenti che si combattono ».

E quanto alla deportazione afferma che « *grammatici certant et adhuc sub iudice lis est* ». Censura la predilezione troppo accentuata del Michaux per la deportazione penale, di cui egli è stato sempre risoluto avversario, perchè la crede perturbatrice della scala penale, mentre è seguace convinto dell'imprigionamento che il Rossi chiamò (secondo noi a torto) la pena per eccellenza presso i popoli civili.

Infine rimprovera al Michaux (e in questo coglie nel vero) di essersi troppo dilungato intorno alla deportazione Inglese già conosciuta per le opere di De Blosseville e di De-Beaumont, senza tracciare almeno un riassunto della deportazione in Francia, nella storia della quale, esistono tante lacune che nessuno meglio di lui avrebbe potuto colmare (1).

Forse l'amore per la libertà che vedeva minacciata da deplorabili

(1) Queste lacune oggidì possono dirsi colmate dopo la pubblicazione della interessante monografia di HENRI COR, di cui più innanzi parliamo.

eccessi, persuase in seguito il Lucas, ad abbandonare il suo posto di tenace avversario della deportazione, poichè in un suo scritto, che non abbiamo potuto rinvenire, ma che è citato da Cheuveau e da Helie nella loro ultima edizione del Codice Francese, il Lucas proponeva di deportare a Caienna coloro che avessero attentato alla libertà di stampa e di culto.

Renard. — Nel *Correspondant (recueil periodique de religion, philosophie, politique, sciences, litterature, beaux arts, 1868)* appariva un articolo di Leon Renard « *La transportation et les transportés* ». — Lo scritto del Renard ha tutti i pregi e tutti i difetti di un articolo di giornale: una grande mobilità d'idee per cui l'autore ci trasporta con molta rapidità di passaggi da questo a quell'argomento, una imparzialità più ostentata che sincera, per cui attraverso le linee si indovina più che non appaia il pensiero dell'autore, l'abitudine di affermare in modo assoluto, senza addurre ragioni. E all'incontro uno stile molto agile che sa destreggiarsi in mezzo alle difficoltà che gli si frappongono dinanzi, più parlando il colpo e girandogli attorno, che rispondendogli categoricamente, una disinvoltura che seduce ma che non convince appieno, e che attesta una cognizione dell'argomento più che superficiale, ma non profonda.

E così ci sarebbe da continuare ancora, giuocando di contrapposti e di antitesi, per dare un'idea dell'articolo del Renard, il quale può dirsi appunto, tutto un abile giuoco di schermitore, più ingegnoso che forte.

In sostanza il Renard sembra fautore della deportazione, di cui la parte più importante, ma più difficile, secondo lui, è la liberazione. Infatti in ciò anche noi conveniamo, perchè al momento della liberazione, cioè al momento in cui comincia per l'uomo una nuova esistenza, sono da ponderarsi assai i vantaggi che a questo liberato, deve offrire la società.

Von Holtendorff. — Il barone von Holtendorff nella sua « *Histoire de la peine de la transportation* » (traduzione dal tedesco), si dimostra storico ed erudito insigne, e porge allo studioso, un testo interessante per conoscere la storia delle colonie penali. Spirito più eclettico che critico, l'Holtendorff rifugge dalle opinioni assolute, ciò che è anche confermato da una lettera diretta dal medesimo al Beltrami-Scalia l'8 gennaio 1874.

In questa lettera, egli comincia col dire che riguardo alla deporta-

zione il suo giudizio non è né assolutamente affermativo, né assolutamente negativo.

Distingue la deportazione dei delinquenti comuni, possibile, secondo lui, solo in Russia (per i vasti possedimenti asiatici), dalla deportazione per scopi politici, e riguardo alla patria sua, per varie ragioni che non esprime, si dichiara decisamente contrario alla deportazione in lontani paesi.

Chauveau et Helie. — I giuristi Adolfo Chauveau e Faustino Helie pubblicavano (Bruxelles, 1845) la « *Théorie du Code pénal* », uno dei più interessanti lavori sul Codice del 1810.

L'opera ha avuto l'onore di parecchie edizioni ma la più recente, su cui si sono modellati i commenti stranieri, (fra cui l'italiano del Pessina), è quella del 1863.

Parlando delle pene perpetue, i commentatori sono d'avviso che il principio della perpetuità delle pene debba essere mantenuto, ma vorrebbero vederlo modificato nella sua applicazione, per guisa che non venisse a distruggere uno degli effetti più salutari della pena, l'emenda del colpevole. Nel commento sono riassunte in forma rapida e stringente le vicende dei lavori forzati e della deportazione in Francia, che noi già esponemmo nella parte storica del lavoro.

I commentatori si esprimono contro la deportazione per reati politici, e sembrano dolersi che la deportazione sia applicata ai condannati ai lavori forzati.

Larochefoucault-Liancourt. — Tancredi Canonico (op. cit.) cita l'opinione di Larochefoucault-Liancourt, il quale non esitò affermare che per raggiungere l'emenda del colpevole, la pena della deportazione è più efficace di qualunque prigione. Ed altrove aggiunge che la riforma penitenziaria è un non senso quando a lato dei penitenziari, non esistano colonie penali per cui passino i delinquenti, prima di rientrare nel seno della società.

Rigauld De-Genouilly. — Notevoli sotto il punto di vista storico e coloniale, si presentano le relazioni dell'ammiraglio Rigauld De-Genouilly, ministro della marina e delle colonie, intorno alla deportazione alla Guiana ed alla Nuova Caledonia dal 1867 al 1869.

Tali relazioni sono pure ricordate da un autore non sospetto, il Beltrami, come uno dei documenti più dotti e coscienziosi intorno alle colonie penali Francesi.

L'illustre scrittore si mostra preoccupato della liberazione dei deportati: « *C'est la liberation qui est la question grave de la transportation* ».

Le quali parole dell'ammiraglio Rigauld De-Genouilly, ricordava la Corte di Appello di Bourges nel 1873, insistendo sul punto così controverso della liberazione dei deportati.

Barbaroux. — Il Barbaroux a pag. 49 della sua opera intorno alla deportazione « *De la transportation* », così parla dei vantaggi di cui una tal pena è suscettibile:

« I risultati della deportazione sono di espatriare il condannato in modo tale che il pensiero del ritorno non gli si affacci alla mente: di collocarlo in una nuova società ove non abbia a vergognarsi del passato, né ribellarsi contro la pubblica opinione: di fargli subire una pena seria, reale, temuta, costringendolo al lavoro, sotto severa disciplina: di facilitare la costituzione della famiglia a beneficio del lavoro, e la costituzione della proprietà a beneficio della famiglia: di fare del deportato un colono utile ed affezionato alla nuova patria ».

Nattan. — Una monografia apparsa nel *Bollettino della Società delle prigioni* (gennaio-aprile 1886), dovuta alla penna di James Nattan, segretario di quel benemerito sodalizio, ci conduce alla cognizione chiara e precisa intorno alla deportazione, come pena criminale studiata specialmente in rapporto alla legislazione Francese.

Il Nattan, malgrado si dichiari partigiano del regime cellulare, pure esamina la pena della deportazione con una imparzialità che lo onora, e ben lungi dal proporre l'abolizione, afferma che prima di cancellare questa pena dal Codice penale Francese, si deve procurare con una saggia terapeutica di migliorarne il regime. Infine egli consiglia che si debba procurare di trarre dalla pena della deportazione, il migliore partito.

Denis. — Di H. Denis, antico vice-direttore dell'Amministrazione penitenziaria, è uno scritto che vide la luce nella *Nouvelle Revue* (volume 27, 1884) « *La colonisation penale, le bague d'aujourd'hui* », nel

quale l'autore conclude approvando pienamente il sistema di deportazione attuato dalla Francia.

About. — « *Le Progrès* » di Edmond About (Parigi 1867) ha una bella pagina intorno al mezzo di sbarazzarsi dei malfattori. Scrittore arguto e brillante, l>About dice di considerare la questione solo dal punto di vista egoistico. Approva la sorveglianza che pesa sui liberati, la residenza che loro s'impone. Ma il meglio sarebbe di « *dépayser tous les individus que la justice a déclarés dangereux* ».

Listz. — Il dott. Franz von Listz, professore alla Università di Halle, ha intrapreso la pubblicazione di una voluminosa opera che è destinata al più meritato successo presso tutto il mondo civile. Voglio dire la « *Législation pénal comparée* », di cui solo è uscita la prima parte: « *Le droit criminel des états européens* (Berlino, Liebmann, 1894).

Questa parte che fornisce in un grande ed armonico quadro le linee generali del diritto penale presso i vari Stati di Europa, nella sua evoluzione storica e scientifica, è molto pregevole, anche riguardo ai nostri studi.

Mossman. — Il Mossman, nel suo libro « *Our Australian Colonies* » (pag. 291 e seguenti), descrive a vivaci colori la prosperità crescente delle colonie Australiane, e riporta statistiche di cui noi abbiamo altrove parlato. (Vedi parte prima, cap. III).

Leroy-Beaulieu. — Paul Leroy Beaulieu, membro dell'Istituto, professore al Collegio di Francia, direttore dell'*Economista Francese*, ha pubblicato varie opere di Economia politica e di Sociologia, tutte improntate ad un originale senso di modernità. Nell'opera sua « *L'état moderne et ses fonctions* », altrove citata (vedi prefazione), egli si preoccupa del servizio generale di sicurezza di uno Stato « il quale porta seco problemi « di delicatissima soluzione, quale il regime penitenziario, e la deportazione « dei delinquenti ».

Sulla deportazione, non esprime il proprio giudizio, ma ricorda le crudeltà che si usavano verso i delinquenti nelle prime civiltà, come pure presso alcuni popoli moderni Mussulmani ed Orientali di altri culti,

e ne deduce, che l'epoca attuale saprà bene meritare della civiltà e della scienza, studiando con vigile cura il grande problema del sistema e del regime penitenziario.

Schuler. — All'udienza solenne di riapertura della Corte di Appello di Donai, M. Schuler, S. P. Generale, pronunziava un discorso « *Des quelques modifications apportées au Code penal du 1810* » (Donai, 1891).

Come lo indica il titolo, lo Schuler non fa che una critica fugace delle varie modificazioni subite dal Codice Francese, ciò che ha una importanza molto relativa, dopo quanto si sa e si è scritto intorno all'argomento.

Ma come discorso di occasione per una Corte di Appello potrebbe passare almeno inosservato, come tanti altri. Il male sta proprio nel fatto doloroso che questo discorso rivela la leggerezza imperdonabile di un magistrato intorno alle più note modificazioni dei Codici Europei negli ultimi anni. Lo Schuler nientemeno non si perita di affermare « che « la pena di morte resiste a tutti gli assalti, e ciò che più monta, ha « ripreso il proprio posto presso legislazioni che l'avevano momentaneamente esclusa, ed essa viene ad essere iscritta (*ristretta, è vero, a quattro casi soltanto*) nel Codice penale Italiano che è andato in vigore ».

Tutto ciò è semplicemente enorme. Saremmo grati davvero a M. Schuler, se ci sapesse indicare i quattro casi famosi a cui accenna nel memorabile periodo da noi tradotto.

Chenest (1). — La deportazione studiata in materia di recidiva, trova un ampio svolgimento nel discorso pronunciato a Poitiers il 4 novembre 1884 dal S. P. Generale Chenest, in occasione della riapertura di quella Corte di Appello. Era allora imminente nella legislazione francese, la promulgazione di una nuova legge di relegazione contro i recidivi, la quale porta infatti la data del 25 maggio 1885.

Lo Chenest infuse certo col suo discorso (che è una vera monografia) novella energia a coloro che affrettavano la votazione di questa legge contro i recidivi, e l'opinione pubblica favorita e indirizzata da eminenti giuristi, trionfò di tutti gli ostacoli.

(1) « *De la relegation des récidivistes* ».

Il discorso dello Chenest trae profitto dalla esperienza della deportazione inglese, e di quella francese: con acume di critico e con diligenza di giurista, ne analizza le vicende, additando la strada del futuro.

Le obiezioni contro la deportazione s'infrangono tutte, dinanzi al potente ed abile argomentare dello Chenest, che apparisce uno dei più coscienti apostoli delle pene di espatriazione, a cui porta con questo opuscolo, il prezioso contributo del suo ingegno acuto e versatile e della sua vasta cultura.

Rabany. — Un anno prima dello Chenest, Jules Rabany pubblicava nella *Nouvelle Revue* un articolo (1883): « *La transportation et les récidivistes* », nel quale tenta di gettare lo scredito sulla pena della deportazione, specie applicata ai recidivi.

La sua tesi è semplice, e facile ad oppugnarsi.

Amesso, egli dice, che la deportazione non abbia portato effetti benefici riguardo ai delinquenti, essendo aumentati i recidivi, perchè applicare ai recidivi la pena della deportazione?

Il quesito sarebbe serio, se il rincrudire della recidiva dovesse attribuirsi alla deportazione, o non piuttosto a coefficienti molto numerosi e difficili a determinarsi, ma più che altro a ragioni economiche e sociali, quali: il crescente disagio economico delle classi lavoratrici; i bisogni dell'individuo aumentati con i progressi della civiltà, e colla diffusione della cultura, e la non proporzionale potenzialità economica dell'individuo stesso; la educazione ormai negletta della gioventù, la noneuranza di questi mali minacciosi per parte dei poteri costituiti, assorti nelle logismografie finanziarie, e nelle esagerazioni degli armamenti esaurienti la potenza contributiva delle Nazioni intiere.

A M. Rabany diciamo, che la sua patria la quale è stata sempre all'avanguardia del progresso civile, dei mali rapidamente accennati soffre da anni, prima e più delle altre Nazioni, e che di questo triste ed angoscioso stato di cose, la criminalità colle sue curve ascendenti, è sintomo certo e pericoloso.

Cor. — Il dott. Henri Cor, che ha abitato la Guiana per lunghi anni, ha studiato molto coscienziosamente tutte le questioni che si riferiscono alla deportazione: egli ha potuto verificare da se stesso i difetti

e gl'inconvenienti dei differenti sistemi. La sua opera: « *De la transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatrice* », (Paris, 1895), si raccomanda vivamente, per la originalità del disegno e per la imparzialità degli apprezzamenti, a tutti coloro che si occupano dei nostri studi.

L'autore, da buon Francese, ha studiato soprattutto la deportazione come pena del suo paese, l'ha seguita, con le più minute e pazienti indagini, attraverso la storia delle colonie e della legislazione ed ha portato in tutta la tela del lavoro, un acume di osservazione geniale e perspicace, uno spirito di critica temperata e corretta, una sicurezza cosciente di pensiero e di giudizio.

Siamo lieti che il Cor così studioso e pratico di questioni penitenziarie, per la esperienza personale acquistata coi suoi viaggi, sia tra quelli che ravvisano nella « *transportation* » un mezzo efficace di repressione, e una forza colonizzatrice delle più importanti.

L'opera del Cor è veramente l'ultima e più autorevole parola che sia stata pronunziata in Francia sul tema così controverso della deportazione. È quindi col più vivo compiacimento, che ci permettiamo di riprodurre alcuni periodi della conclusione con cui il Cor pone termine al suo lavoro:

« En résumé la transportation considérée comme mode d'exécution « de la peine des travaux forcés, mérite d'être conservée dans notre système « pénitentiaire, parce qu'elle rend presque impossible la récidive des « grands crimes ».

E più oltre:

« Au point de vue de la colonisation, la transportation est appelée « à rendre des très grands services, mais seulement s'il est tenu compte « de conditions climatiques et économiques des pays qui la reçoivent et « si elle est employée concurremment avec l'immigration dans les régions « peu peuplées » (pag. 176).

Un particolare interesse presentano soprattutto le statistiche circa le spese incontrate dalla Francia nelle due colonie della *Guiana* e della

Nuova Caledonia, statistiche che si leggono a pag. 94 dell'opera del Cor e che noi riportiamo per intero, considerata la loro attendibilità:

Dépenses pour la <i>Guyane</i>	fr. 124,348,815.45
Id. pour la <i>Nouvelle Calédonie</i> . . . »	106,217,982.87
	<hr/>
	fr. 230,566,798.32

Dopo avere presentato queste cifre, il Cor soggiunge:

« Ces chiffres qui, à première vue paraissent élevées le semblent beaucoup moins lorsque l'on considère que la première des ces possessions françaises a reçu en 43 ans (1852 à 1894 inclusivement) 27,505 transportés et la seconde 20,382 en 32 ans (1863 à 1894 inclusivement), en tout 47,887 condamnés.

« D'ailleurs la dépense annuelle par homme n'a pas été beaucoup plus élevée que celle qu'occasionait un forçat au bagne de Toulon.

« En effet, si nous prenons une année au hasard 1885, par exemple, nous trouvons que l'effectif de la transportation en Nouvelle Calédonie a été de 9,900 hommes et la dépense totale de 5,100,000 fr. en chiffres ronds, ce qui donne 515, fr. 15 par condamné.

« Le même calcul appliqué à la Guyane qui présente moins des ressources, pour la même année, fait ressortir les résultats suivants: dépense 2,460,000, effectif 3,550 hommes, soit 672, fr. 96 pour condamné.

« Notons que ces dépenses comprennent les frais de colonisation assez élevés qu'il ne m'a pas été possible de déduire, les comptes-rendus du budget ne le mentionnant pas à part.

« Il est vrai que dans les effectifs indiqués ci — dessus sont englobés un certain nombre des libérés astreints à la résidence, mais je n'ai pas cru devoir les retrancher parce que les hommes de cette catégorie retombent presque toujours à la charge de l'État »

Allegato 2.

RASSEGNA DEI CONGRESSI PENITENZIARI

Avvertiamo l'importanza delle deliberazioni adottate dai Congressi, dalle Conferenze e dalle Inchieste Penitenziarie, le quali deliberazioni, frutto di attenti studi e di geniali contese, costituiscono un ricco e prezioso materiale che richiama l'attenzione dello studioso.

Congresso Penitenziario Internazionale di Londra, 1872.

— Nel 1872, il Congresso Penitenziario Internazionale di Londra affermava per bocca di Sir *G. V. Hastings*, magistrato della Corte Suprema, essere stato opportuno che l'Inghilterra avesse abolito la deportazione.

Ma *G. Hastings*, basandosi su questa verità indiscussa, viene a condannare la deportazione come pena presso qualunque Nazione, e conclude « che niun paese, avendo ricorso alla deportazione, potrà creare un sistema penitenziario perfezionato ».

Il conte *De-Foresta*, che si trovava sempre al suo posto di battaglia, fu il solo al Congresso di Londra che ribattesse le asserzioni dell'*Hastings*. A lui si associò il russo conte *Sollhoub*.

Rileviamo come un Congresso tenuto in quel tempo nella capitale Inglese, non fosse il più idoneo per emettere voti sereni intorno ad una pena che aveva tanto commosso la pubblica opinione, le cui discussioni erano ancora così recenti, e che aveva lasciato dietro di sé, come tutti i grandi interessi che appassionano gli animi, uno strascico di ire mal represses e di vivissimi malcontenti.

Inchiesta Penitenziaria di Parigi, 1873. — Nel 1873 fu promossa in Francia un'inchiesta sul regime degli stabilimenti penitenziari, e la Commissione Parlamentare incaricata dell'inchiesta, si rivolse alla Corte di Cassazione ed alle Corti di Appello, per udire le loro opinioni in proposito. La questione era stata posta in questi termini: « Quale deve essere il modo di esecuzione della pena dei lavori forzati? ».

La Corte di Cassazione fece le sue riserve, non rispose in una maniera categorica, ed avvertì che la esperienza del sistema della deportazione, non essendo ancora decisiva, sarebbe stato difficile di portare intorno ai risultati ottenuti, un giudizio sicuro.

All'incontro tutte le Corti di Appello, quale più esplicitamente, quale meno (eccettuata la Corte d'Angers), risposero in favore della deportazione.

Tale responso quasi unanime, la Commissione Parlamentare tenne in gran conto, e la deportazione fu mantenuta.

Il visconte *D'Haussenville*, relatore della Commissione, espose colla massima esattezza ed imparzialità il funzionamento dei lavori forzati nelle colonie Francesi.

In un paragrafo intitolato « *regime morale della deportazione* », benchè si dichiarò partigiano di questa pena, non si dissimulò alcuni inconvenienti, quali la promiscuità dei condannati, la sorveglianza insufficiente, la mancanza d'istruzione, e di moralizzazione per mezzo della religione, inconvenienti che a noi sembrano riparabili.

Può dirsi pertanto che la Commissione Parlamentare del 1873, esprime il suo avviso in favore della deportazione.

Conferenza Penitenziaria di Calcutta, 1877. — Nella Conferenza Penitenziaria tenutasi a Calcutta nel 1877, molti si levarono a protestare contro quella forma di deportazione che la Gran Bretagna ha intrapreso nelle Indie dopo l'abolizione delle colonie penali Australiane.

È questa la deportazione dei delinquenti ravveduti i quali abbiano scontato un primo periodo di pena.

Considerato che il ravvedimento sembra molto dubbio, perchè questi deportati spesso diventano recidivi, considerato che questa forma, sia pure operata su piccola scala, è male organizzata, tanto da rendere frequenti le evasioni, noi dobbiamo interpretare i voti elevati in seno alla Conferenza di Calcutta, come diretti contro quella speciale forma di deportazione, e non contro la deportazione in generale.

Congresso Penitenziario Internazionale di Stocolma, 1878.

— Il Congresso Penitenziario Internazionale di Stocolma (1878), dopo dotte ed accanite discussioni, si esprimeva in favore della pena della de-

portazione, e specialmente la riconosceva utile e raccomandabile per alcuni paesi.

Ma lo svolgimento più largo del nostro oggetto spettava ai due più recenti Congressi Internazionali Penitenziari, e cioè a quello tenuto nel 1885 in Roma, e a quello tenuto nell'anno scorso (1895) a Parigi.

Congresso Penitenziario Internazionale di Roma, 1885. —

Il Congresso di Roma del 1885 non si è occupato direttamente della questione, ma la discussione si accese per incidenza, a proposito del quesito seguente proposto al Congresso:

« *Non è egli necessario organizzare delle pene private della libertà, che meglio dei sistemi seguiti finora, convengano ai paesi agricoli o per le popolazioni agricole non adatte ai lavori industriali?* » (2^a Sezione, 3^a questione).

Il *Brusa* leggendo le conclusioni della Sezione ebbe a dire « *che venendosi ad ammettere che la deportazione come pena abbia fatto ormai il suo tempo, come forma regolare di pena, la liberazione anticipata dei condannati ci porge la possibilità di pensare ad altri mezzi di prevenzione repressiva* » (1).

Questa affermazione del *Brusa* provocò una vivace replica del *De-Foresta*, e la discussione s'impegnò fra il *De-Foresta* ed il *Brusa*, il *Silva-Mattos* ed il *Canonico*.

Il *De-Foresta* fa una serrata dimostrazione sulla efficacia della deportazione, e le sue parole sono accolte da applausi.

Leggendo quel brano di resoconto si esce colla impressione, che il *De-Foresta* riportasse una grande vittoria morale.

Invitato poi insieme agli altri Congressisti a scrivere poche parole per la raccolta di massime giuridiche e penitenziarie da allegarsi agli atti del Congresso, il *De-Foresta* affidava alla posterità un pensiero lucido e preciso intorno all'avvenire della deportazione, che riassume l'essenza di questa pena, e specialmente l'addita all'Italia. (Op. cit., vol. 3^o, pag. 708).

(1) (Vedi *Atti del Congresso*).

Congresso Penitenziario Internazionale di Parigi, luglio 1895. — La questione della deportazione è stata sottoposta alla 1ª Sezione (Legislazione Penale) del Congresso di Parigi, 1895, sotto questa forma (1) (questione 2ª):

« *La pena della deportazione, intesa nel senso più lato, può essere ammessa in un sistema razionale di repressione, e, nel caso affermativo, a quale ufficio può essa rispondere?* ».

Riassumendo i punti principali dell'importante dibattito che ebbe luogo in seno al Congresso a proposito di tale quesito, diremo che, posta sotto questa forma, la questione doveva risvegliare certe suscettibilità, ed infatti subito sono sorti avversari battaglieri e valenti:

M. Prins ha affermato che solo la emigrazione può creare delle colonie prospere, e la storia sta a dimostrarlo (?).

M. Spassovic (Russia) non si è mostrato ostile al principio della deportazione, egli l'ha giudicata, al contrario, come una pena rigorosa, intimidatrice, e come una eccellente misura di salvaguardia sociale.

Egli però la vorrebbe applicata a dei criminali ancora vigorosi, capaci di colonizzare. D'altro canto egli consentirebbe difficilmente a togliere al deportato ogni speranza di ritornare in patria: ciò — osserva — ci priverebbe di un elemento di moralità di prim'ordine.

Nello stesso tempo egli ha fatto rimarcare come la Russia si trovi in una situazione del tutto speciale, di cui bisogna tener conto.

A differenza di *M. Spassovic*, *M. Foinitzky*, *Drille* e *Woulfert* si sono schierati fra gli avversari risoluti della deportazione.

Senza dubbio — essi hanno riflettuto — in teoria la deportazione è l'ideale della pena, ma la pratica ha dimostrato che essa non potrebbe essere organizzata: essa è ormai decisamente condannata.

L'incarico di difendere la causa della deportazione, ricadeva interamente sui rappresentanti della Francia.

Il *Petit* si è preso l'incarico di rispondere direttamente alla posta questione.

« I popoli — egli ha detto — che non si rassegnano ad accettare

(1) Dobbiamo alla cortesia di *M. Rivière*, segretario della benemerita Società delle Prigioni, e segretario del Congresso, se abbiamo potuto consultare il Resoconto sommario del V Congresso Penitenziario Internazionale. (Vedi cartolina *Rivière*, allegato n. 3).

la detenzione cellulare prolungata, sono assolutamente liberi di trarre partito dalle loro colonie, per farvi subire le lunghe pene riservate ai grandi criminali ed agli incorreggibili.

« D'altra parte, essi si proteggono così contro i recidivi e nello stesso tempo la colonia riceve un elemento che può servire al suo sviluppo, se si ha cura che la deportazione non divenga mai una causa d'inquietudine per la popolazione onesta. Cosa degna di essere rimarcata si è, che la *Nuova Caledonia* non ha mai protestato contro la presenza dei forzati, ed al Congresso Coloniale del 1890, essa non ha che reclamato delle misure nuove in favore dei coloni.

« Se poi la pena è severamente regolata, essa conserva tutto il suo carattere repressivo.

« È essenziale che il lavoro sia obbligatorio e dei più penosi, e soprattutto nell'interesse stesso della Colonia, la disciplina deve essere estremamente rigorosa ».

A queste considerazioni si è associato il prof. *Leveillé*.

Di poi il *Willems*, delegato del Ministero delle Colonie, è venuto a direi, a differenza di contrarie affermazioni, che la mano d'opera penale può essere produttiva.

Dopo una discussione così esauriente, non restava che passare ai voti.

La Sezione ha respinto una mozione del *Pessina*, così redatta:

« La deportazione è una misura di opportunità, ma non una pena ».

Essa ha egualmente respinto le conclusioni proposte, da una parte, da *Spassovic*, dall'altra, da *Prins*, *Foinitzky* e *Drille*.

Infine ha approvato la seguente mozione redatta dal *Babinet* ed accettata dal *Petit* relatore generale:

« *La deportazione nelle sue varie forme, coi miglioramenti già realizzati e con quelli che si possono ancora conseguire, ha la sua utilità, sia con la espiazione delle lunghe pene per i maggiori delitti, sia con la repressione dei delinquenti d'abitudine, e recidivisti ostinati.* ».

Ed il *Rivière*, redattore del resoconto sommario del Congresso, osserva:

« Ove si confronti questa risoluzione con quella del Congresso di Stoccolma sul medesimo oggetto, si constaterà un progresso rimarchevole in favore della deportazione » (1).

(1) Estratto dalla *Revue Penitentiaire* (Bollettino della Società delle Prigioni).

Noi da parte nostra nulla abbiamo da aggiungere. Ci piace solo constatare con legittimo orgoglio, che l'ultimo e più autorevole responso della scienza penale, quello cioè del Congresso Penitenziario Internazionale di Parigi del 1895, è favorevole alla deportazione.

Allegato 3.

CORRISPONDENZA E NOTE RELATIVE.

Lettera del Capitano ANTONIO CECCHI, Console di S. M. il Re d'Italia, presso il Sultano di Zanzibar:

Pesaro, 3 ottobre 1895.

Carissimo Angiolino,

Di ritorno ieri sera da Potenza-Picena ho trovato qui la gentilissima sua del 25 del mese u. s., dalla quale apprendo che la mia lettera da Zanzibar relativa alla questione della deportazione e delle colonie penitenziarie non le venne recapitata: ciò mi dispiace moltissimo, tanto più che non ricordandomi ora bene in quali termini era posta la questione, non sono in grado, anche volendo, di ritornare su quanto avevo scritto.

Però in massima, credo di avere espresso al riguardo questo giudizio: che cioè il lavoro dei condannati come quello degli schiavi è caro, benché la spesa di mantenimento di un condannato sia nelle colonie meno cara di quella che ordinariamente importa nelle prigioni del proprio paese.

Un economista celebre in materia di colonizzazione, WAKEFIELD, definiva nella maniera seguente l'utilità *sui generis* che i condannati offrono ai coloni: è un estratto della sua deposizione davanti al Comitato d'inchiesta dell'Australia: « Savez vous, lui demandait-on, quelle a été l'offre de la main d'oeuvre à la Nouvelle-Galles du Sud pendant les quatre ou cinq dernières années? ».

— Je ne puis le dire exactement, répondit-il, mais je sais que la main d'oeuvre a été considérablement offerte: et cependant elle était insuffisante, si grande qu'elle fût, pour remplacer le travail des convicts; car le travail des convicts a une utilité, qu'il ne faudrait pas seulement apprécier par le nombre des convicts; ce qui fait surtout le prix de ce travail, c'est que le maître est sûr qu'il ne lui sera pas

enlevé; le maître n'a pas à se préoccuper du prix des terres et des diverses circonstances qui peuvent engager les classes ouvrières à cesser de louer leurs services, parce que le convict est une sorte d'esclave: à supposer que l'immigration libre dût immédiatement fournir un nombre d'ouvriers aussi grand que le nombre des convicts dans la Nouvelle-Galles, je doute fort que cette main d'oeuvre libre pût avoir la même puissance productive que la main d'oeuvre des convicts parce qu'une tres-grande partie de ces travailleurs indépendants, au lieu de louer leurs services, se feraient immédiatement petits propriétaires ». Così, ciò che costituisce il prezzo del lavoro dei condannati, è soprattutto questa circostanza, che il colono può in tutti i casi contare sopra questo lavoro, essendo perfettamente sicuro che non gli sfuggirà. Ecco per quale ragione la colonizzazione mediante i condannati si avvicina alla colonizzazione effettuata per mezzo di schiavi; e per questo medesimo motivo è veduta di buon occhio dai capitalisti i quali, grazie ai deportati, sono sicuri di non mancare mai della mano d'opera; mentre col regime del lavoro libero, per quanto alto sia il salario, l'attrattiva della proprietà è così viva per il proletariato, che l'offerta del lavoro può essere molto ridotta.

Da queste considerazioni si può concludere, che la colonizzazione a mezzo di deportati, è soprattutto utile in paesi che hanno delle facilità naturali speciali, per la produzione di derrate di esportazione, come le contrade dei tropici e l'*Australia*: la deportazione sarebbe ben lontana dal presentare gli stessi vantaggi in paesi, ove la produzione ha per iscopo la consumazione locale, o la cultura di derrate le quali non domandano grandi capitali, come il *Canada* e il *Nord dell'Unione Americana*.

Nelle colonie che producono in vista dell'esportazione, ciò che conviene attirare, è il capitale; ora il lavoro dei condannati, come quello degli schiavi, gli offre garanzie che non troverebbe altrove.

Nelle altre colonie invece, colonie propriamente agricole come la nostra *Eritrea*, ciò che conviene principalmente attrarre è l'immigrazione libera, mentre la presenza dei forzati in quel caso, sarebbe più atta a farla diminuire che aumentare.

I deportati hanno fatto sempre discreta prova in colonie assai lontane, dove l'immigrazione libera non si poteva facilmente effettuare a proprie spese: è all'origine della colonizzazione, durante il periodo di infanzia, che conviene soprattutto impiegare l'opera dei deportati. Allora

essa serve ai lavori così detti di preparazione e fornisce il primo impulso alla giovane colonia, senza il quale, il suo sviluppo, si troverebbe talvolta compromesso.

Non so se avrò sufficientemente risposto ai suoi quesiti: se non l'ho fatto, torni a scrivermi ed io mi affretterò, nei limiti delle mie povere forze, a spiegare meglio il mio concetto, curando soprattutto di attenermi alle sue domande che ora non ho presenti.

Mi saluti cordialmente il mio ottimo amico papà Cesare: e lei gradisca un affettuoso abbraccio dal suo

A. CECCHI.

Al signor Angelo Fani

Perugia.

Lettera dell'on. LEOPOLDO FRANCHETTI, Deputato al Parlamento; e Nota del medesimo, relativa alla possibilità di una colonia penitenziaria nell'*Eritrea*:

Montesca, 23 marzo 1895.

Caro Angiolino,

Iersera, salendo alla Montesca, ho trovato la sua buona lettera del 18 che aveva girato da Roma a Firenze e da Firenze a Castello.

Le accludo alcuni appunti sugli argomenti di cui mi parla. Se desidera altri particolari, mi scriva pure. Sarò felicissimo di poterla aiutare. Ella potrà consultare con profitto sull'*Australia* « *Problems of Greater Britani* » di Sir *Charles Delkes*, e il libro sulla colonizzazione di *Paul Leroy Beaulieu*.

Le stringo cordialmente la mano.

Suo Aff.mo

FRANCHETTI.

Al signor Angelo Fani.

Perugia.

Nota dell'on. FRANCHETTI:

Bisogna distinguere la regione torrida (da mille metri circa sul livello del mare in giù) dalla temperata, le quali sono in condizioni opposte, piuttosto che diverse fra loro.

La detenzione in carceri o bagni penali nella regione torrida, sarebbe una forte aggravante del clima. E forse il terrore di una simile pena, potrebbe essere un preventivo per i delitti gravi, più efficace che la stessa pena di morte. Ma nelle attuali condizioni della nostra finanza, non si può pensare all'impianto di grandi costruzioni carcerarie nella colonia. Inoltre il personale di custodia, che dovrebbe necessariamente essere esclusivamente italiano, sarebbe assai costoso per i forti soprassoldi indispensabili.

L'impianto di colonie penitenziarie sull'altipiano di clima temperato, mi sembra da escludersi, almeno per ora, per i motivi seguenti:

Quand'anche si scegliessero, per mandarveli, quei condannati che danno segno di ravvedimento, non si potrebbero evitare le evasioni. È noto quanto siano fallaci questi sintomi di ravvedimento: soprattutto hanno per corrispettivo una mitigazione della pena.

Le evasioni potrebbero avere due scopi: o andare alla costa per imbarcarsi, o darsi alla campagna, vivendo di rapina, in libertà.

Il primo caso sarebbe assai raro, perchè di riuscita difficile. Ma il secondo obiettivo eserciterebbe un fascino potente sopra molti condannati, e per rimediarvi o prevenirlo, il Governo si troverebbe nell'alternativa, o di portare il numero del personale (sempre bianco) di sorveglianza e di guardia ad un numero tale, da esigere una spesa incompatibile, o di permettere agli indigeni di difendersi dalle richieste e dalle rapine degli evasi. Ora, il permettere ad indigeni di portar la mano sopra bianchi, distruggerebbe il prestigio di razza che ci permette di tenere la colonia soggetta, con un numero relativamente insignificante di truppe bianche. L'eventualità di simili fatti di piccola guerra, nella quale l'indigeno avrebbe normalmente il sopravvento sul bianco, e sarebbe inoltre sostenuto dall'autorità, potrebbe esercitare sull'animo specialmente degli abissini, razza guerresca e facile al sangue, una impressione di cui è difficile prevedere le conseguenze.

Pure astraendo da coteste considerazioni pregiudiziali che, a parer mio, escludono la possibilità di una colonia penale nell'*Eritrea*, sono da notarsi differenze sostanziali fra le condizioni dell'altipiano, e quelle dell'*Australia* quando ci fu iniziata la deportazione.

Al momento della occupazione inglese, la popolazione indigena era assolutamente barbara e poco temibile. Le spese per garantire la sicurezza della colonia di fronte agli indigeni, erano perciò insignificanti, in confronto delle nostre, onde non appariva la necessità di aumentare al più presto il numero di coloni produttori provenienti dalla madre patria, a fine di rendere la colonia capace di bastare a se stessa per uomini e per finanze, com'è il caso dell'*Eritrea*.

Perciò fu possibile il sistema delle concessioni di vasti latifondi a scopo di pastorizia, molto più che l'allevamento in grande della pecora importata dall'Europa, mostrò di dare ottimi risultati.

Non è qui il luogo di esaminare le pessime conseguenze che risultarono in *Australia* dal sistema delle grandi concessioni, conseguenze che adesso, dopo circa un secolo, diventano gravi: le città e i territori contigui ad esse, ripieni di una popolazione eccessivamente densa che non può rompere la cerchia di diritti, artificialmente creati in passato dallo Stato, i quali mantengono il deserto nei vasti *runs* destinati al pascolo; la guerra di classe generata da questo stato di cose; gli sforzi dei Parlamenti delle varie colonie Australiane per rendere alla libera circolazione ed alla coltura quei latifondi, sforzi che l'influenza preponderante degli *squatters* rende per ora vani; e la necessità di una legislazione rivoluzionaria, distruggitrice di diritti legalmente acquisiti, per riparare al cattivo impianto dato alla colonizzazione in origine dallo Stato, quando dispose del proprio demanio concedendo latifondi.

Comunque sia di ciò, è certo che il mantenere parte dei deportati in uno stato di libertà o di semilibertà, fu reso possibile da questi due fatti:

1.° La popolazione indigena era nella barbarie la più profonda e ancora nel periodo degli utensili di pietra, e non possedeva nulla che potesse esser preso da un Europeo, (il che non è il caso per gli indigeni dell'*Eritrea*, che sono da secoli nel periodo di civiltà agricola;

2.° I coloni Europei stabiliti in abitazioni lontane molte miglia fra

di loro, erano, ciascuno nella propria abitazione e là dove risiedevano le proprie mandrie, preparati ad una eventuale difesa, ed il vagabondo respinto da quelle abitazioni, era condannato a morir di fame.

Ciò permise d'impiegare i deportati principalmente in due modi: lavoro alle strade, e consegna di essi ai coloni, per essere impiegati al loro servizio privato. Il che sarebbe impraticabile sull'altipiano Eritreo per le ragioni già dette.

È inoltre da notarsi che fu necessario in *Australia* concedere un'autorità in pratica, illimitata ai coloni sopra i deportati che erano al loro servizio, e stabilire una legislazione penale di severità addirittura barbara per i delitti anche leggeri dei deportati.

Lettera del Comm. LUIGI BODIO, Direttore generale della *Statistica*:

Roma, 15 maggio 1895.

Pregiatissimo Signore,

Non saprei come rispondere al suo quesito, colla esperienza del nostro paese.

Non abbiamo un ordinamento carcerario che permetta di far subire le pene, nei modi che il Codice penale prescrive.

Ella potrà consultare, nella Biblioteca universitaria, il volume degli *Annali di Statistica* che contiene gli Atti della Commissione della Statistica giudiziaria, civile e penale dello scorso anno, stampata nel 1895, in cui troverà notizie importantissime su questo argomento, in due relazioni del senatore Costa a pag. 365, 427 e segg., e nel verbale delle sedute del 15 e 16 giugno 1894.

Le manderò fra una quindicina di giorni una mia relazione sulla delinquenza del 1893.

Mi dispiace di non poterle mandare una copia del volume degli Atti della Commissione per il 1894, perchè l'edizione ne è esaurita.

Gradisca i sensi della mia particolare considerazione.

Dev.mo

L. BODIO.

Ill.mo signor Angelo Fani

Perugia.

Lettera dell'avv. GALILEO BECHELLONI, Segretario presso la Prefettura di Livorno:

Livorno, 25 aprile 1895.

Caro Fani,

Il tuo collega di Livorno mi consegnò la tua lettera del 3 corrente, e ritengo che allorquando ti perverrà la presente, avrai senza dubbio saputo da Bollati che gli scarsi appunti sulla tesi della deportazione non li ho presso di me, e ritengo sieno rimasti a Montefalco.

Erano ben poca cosa, e te li avrei inviati assai volentieri, sapendo di farti cosa grata. Da quel poco che mi rammento, posso dirti che la mia tesi era trattata essenzialmente dal lato storico, poco dal giuridico. Partendo dall'esame dell'art. II C. P. ove tale pena non trovasi registrata, risalii all'esame dei progetti anteriori al Codice Zanardelliano, e dopo avere accennato di volo alle principali legislazioni europee, facevo qualche breve riflessione, concludendo che la deportazione poteva utilmente entrare a far parte del sistema delle pene, unicamente però per quei reati che non dipendono da pravo impulso, ma da traviamiento d'intelletto.

Quanto alla pratica applicabilità, ritenevo che la deportazione potrebbe essere disciplinata da una legge speciale, ed il criterio discreto per la sua applicazione, esser dovrebbe la *qualità dei reati*, escludendola del tutto per i reati naturali.

I vantaggi che se ne otterrebbero si riassumono essenzialmente in due:

1.° Pace interna dello Stato, mediante questa specie di selezione;

2.° Maggior guarentigia della tutela giuridica da parte della società, fondata sulla certezza della dipartita del reo per regioni lontanissime.

I miei brevi appunti vennero da me redatti nello studio del prof. INNAMORATI nelle 48 ore precedenti la laurea, e consultai massimamente i precedenti parlamentari e qualche altro libro.

Mi ero proposto di continuare tale studio per esaurire gli effetti di tale pena dal lato della colonizzazione, ma non ne ho più fatto nulla.

Gli ultimi provvedimenti adottati dal nostro Governo nell'anno decorso, potranno darti larga messe di studi e riflessioni.

Di nessuna utilità adunque poteva esserti la mia breve e incompleta tesi, qualora anche avessi potuto inviartela: tuttavia siccome col 29 del mese in corso partirò pel viaggio di nozze, ed entro il mese di agosto mi recherò a Montefalco, così qualora mi fosse dato rintracciarla, non mancherò di fartela pervenire: ma, ripeto, ti sarà del tutto inutile.

Presenta i miei ossequi a tuo papà: rammentami agli ottimi nostri professori, dei quali conservo e sempre conserverò affettuoso ricordo: salutami i comuni amici, e con una stretta di mano, credimi

Tuo Aff.mo amico
G. BECHELLONI.

Al signor Angelo Fani
Perugia.

Carte Postale de Monsieur A. RIVIÈRE:

25 août 1895.

Mon cher confrère,

Notre Congrès s'est occupé de la peine de la transportation et, avant même, que n'ait paru notre Revue de juillet, je me fais un très vif plaisir de vous envoyer un résumé d'une partie de cette Revue. Je me tiens

tout à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires qui pourraient vous être utiles.

Votre très dévoué

A. RIVIÈRE

Secrétaire général de la Société des prisons.

À Monsieur Angelo Fani

étudiant à l'Université libre de Pérouse (Ombrie).

Lettera del Prof. ORESTE FERRINI:

Perugia, 27 settembre 1895.

Carissimo Angiolino,

Se ho inteso bene la sua gentile domanda, mi pare di aver risposto cogli schiarimenti che troverà nel foglio accluso (1). In caso diverso mi farà cosa grata rivolgendosi a me di nuovo, come pure in ogni caso che io possa giovarle in qualche cosa.

Mi creda

Suo Aff.mo

FERRINI ORESTE.

Al signor Angelo Fani.

(1) Gli schiarimenti a cui allude il prof. Ferrini, che tornarono sommamente grati ed utili all'autore, trovansi riprodotti integralmente a pag. 11, nota 2, dove si parla dell'origine etimologica della parola *deportazione*. — La deportazione tanto etimologicamente che storicamente è pena Romana, ed a questo proposito ci piace colmare una lacuna e riportare qui appresso due frammenti di leggi Romane, ove si parla della deportazione:

Digest. Lib. XLVIII, Tit. XIX (De Poenis).

§ 4. Marcianus lib. 13 Institutionum.

Relegati sive in insulam deportati, debent locis interdictis abstinere: et hoc jure utimur ut relegatus interdictis locis, non excedat; alioquin in tempus quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum relegato insulae relegationis, in insulam relegato deportationis, in insulam deportato poena capitis adrogatur: et haec ita, sive quis non excesserit in exilium intra tempus intra quod debuit; sive etiam alias exilio non obtemperaverit: nam contumacia eius cumulat poenam et nemo potest commeatum remeatumve dare exuli nisi imperator ex aliqua causa.

Cod. lib. IX, Tit. XLVII (De Poenis).

Collatio damnatorum in opus perpetuum et deportatorum.

l. *Impp. Titius Ailius et Antoninus AAA Lucio.*

Etiam in opus perpetuum damnati non dissimilis conditionis sunt ab his qui deportantur in insulam.

P. P. *sine die et cons.*

Allegato 4.

ELENCO BIBLIOGRAFICO

(OPERE CONSULTATE, CITATE E RICHIAMATE)

1. ATTI del Congresso Penitenziario Internazionale di Parigi, 1895. — Deliberazione sulla 7ª questione della 2ª sezione « Questions penitentiaires », e Deliberazione sulla 1ª questione « Idem ».
2. ATTI Parlamentari. — Progetto De Falco. Disposizioni transitorie. — Febbraio 1866.
3. ATTI Parlamentari. — Discussione 14 marzo 1865 alla Camera dei Deputati, e 15 aprile 1865 al Senato.
4. ATTI della Commissione Pisanelli, 1866-68.
5. ATTI Parlamentari. — Relazione deputato Pianciani, bilancio interno, 1871.
6. ATTI Parlamentari. — Progetto Vigliani, 1874-75.
7. ATTI Parlamentari. — Progetto Zanardelli. — Discussione in Senato, novembre 1888.
8. ANNUARIO di Statistica, 1893.
9. ARRIVABENE G. — Lettera al Cerruti sulla deportazione. — Maggio 1874.
10. ABOUT E. — Le Progrès. — Parigi, 1867.
11. ATTI del Congresso Penitenziario Internazionale di Londra, 1872.
12. ATTI dell' Inchiesta Penitenziaria di Parigi, 1873.
13. ATTI della Conferenza Penitenziaria di Calcutta, 1877.
14. ATTI del Congresso Penitenziario Internazionale di Stoccolma, 1878.
15. ATTI del Congresso Penitenziario Internazionale di Roma, 1885.
16. ARENAL CONCEPTION. — Les colonies pénales de l'Australie et la peine de la déportation. — Madrid, 1875.
17. ARMENGOL e CORNET. — Lettera a Beltrami-Scalia intorno alla deportazione in Ispagna. — 16 marzo 1874.
18. ARBIB E. — L'Affrica nei Libri Verdi. — *Nuova Antologia*, fasc. IV e V, 1896.
19. IDEM. — La questione d'Affrica alla Camera italiana. — *Nuova Antologia*, 1896.
20. BENEVOLO F. — La pena e suo svolgimento storico e razionale. — 1894. — Prefazione, XI.
21. BELTRAMI-SCALIA M. — Del sistema penitenziario d'Inghilterra e d'Irlanda. — Roma, Artero, 1874.

22. BARBAROUX. — De la colonisation et de la transportation. — Paris, 1857.
23. BRIZI L. — Il lavoro dei fanciulli. — Tesi di laurea.
24. BIANCHI B. — Articolo sulla *Gazzetta d'Italia*, 1871.
25. BECCARIA. — Opere complete. — Firenze, 1854.
26. BOCCARDO G. — Dizionario Universale di Economia Politica e Commercio. — Milano, Treves, 1882, pag. 658.
27. BRUSA E. — Lettera al Beltrami sulla deportazione. — 16 gennaio 1874.
28. BUCCELLATI A. — Lettera al Beltrami sulla deportazione. — 12 febbraio 1874.
29. BOSCHI G. — Lettere a Cerruti sulla deportazione. — 3 maggio 1872 e 4 maggio 1874.
30. BENTHAM G. — Traité de législation civile et pénale. — 1802.
31. BODIO L. — Lettera ad Angelo Fani. — 15 maggio 1895 (allegato 3).
32. BECHELLONI G. — Lettera ad Angelo Fani intorno alla pena della deportazione. — 25 aprile 1895 (allegato 3).
33. BONGHI R. — Vita di Gesù.
34. BRUGGHEN VON. — Études sur le système pénitentiaire Irlandais. — Revu après la mort de l'auteur et accompagné d'une préface et d'une appendice par le prof. De Holtzendorff. — Paris, 1864.
35. BRIALMONT A. — Le système cellulaire et la colonisation pénale. — Réponse à Ed. Ducpetiaux. — Paris, 1861.
36. IDEM. — Des colonies pénitentiaires et de l'emprisonnement cellulaire. — *Revue Britannique*, 1860, vol. III, pag. 296; e 1861, vol. I, pag. 437.
37. BRAYDA G. — Sulla pena della deportazione. — Benevento, De Genaro, 1874.
38. BOUTINET A. — De la condition des transportés aux colonies. — Étude de colonisation pénale. — Paris, 1889.
39. BERTHEAU. — De la transportation des récidivistes incorregibles. — Paris, 1882.
40. BONNET A. — Considerations sur la déportation, la reclusion cellulaire à court terme et les modifications qu'il y aurait à apporter au régime actuel des nos prisons. — Paris, 1864.
41. BRUSA E. — Considerazioni al progetto Vigliani.
42. BELTRAMI-SCALIA M. — La deportazione. — Roma, Artero, 1874.
43. IDEM. — Colonie e deportazione. — *Rivista delle Discipline Carcerarie*, anno IV, fasc. VIII e IX.
44. CANONICO T. — Abbozzi di Diritto Penale, 1886.
45. CLEMENTE ALESSANDRINO. — Stromata. — III, 389.
46. CARLE. — La vita del Diritto nelle sue relazioni colla vita sociale. — N. 111, ediz. 2.^a
47. CORRIERE DELLA SERA. — I Bergamaschi in Polonia. — Appendice, 7-8 febbraio 1896.

48. CHENEST. — De la relégation des récidivistes. — 1884.
49. CHAVEAU et HÉLIE. — Théorie du Code pénal. — Bruxelles, 1845. Edizione italiana del Pessina, 1863.
50. CORRIERE DELLA SERA. — Articolo sulla Discussione del Bilancio coloniale francese. — 7 marzo 1895.
51. CARRARA. — Varietà della idea fondamentale del giure punitivo. — Opuscoli, vol. I, pag. 180. — Lucca, 1870.
52. IDEM. — Programma.
53. IDEM. — Opuscoli, pag. 129.
54. CANONICO T. — Sulla vita intima e sopra alcuni scritti inediti della marchesa Giulia Falletti di Barolo Colbert. — Lettura, 5 febbraio 1864, Torino.
55. CREMANI. — De jure crim. — Lib. 1, parte 2^a.
56. COLAIANNI N. — L'alcoolismo. Sue conseguenze morali e sue cause.
57. CURCIO G. — Massime del Congresso Penitenziario Internazionale. — Roma, 1885.
58. CELLI A. — Sconforti e Speranze d'Igiene Sociale. — Roma, 1896.
59. COR II. — De la transportation considérée comme moyen de répression et comme force colonisatrice. — Questions Coloniales. — Paris, Giard et Brière, 1895.
60. COMMISSIONE Generale delle Carceri, 1852. — Atti.
61. COMMISSIONE per la riforma penitenziaria, 1862. — Atti.
62. COMMISSIONE coloniale, 1871. — Atti.
63. COMMISSIONE penitenziaria. — R. decreto 4 novembre 1871. — Atti.
64. CERRUTI E. — Le colonie penali e le colonie libere. — Firenze, Le Monnier, 1873.
65. CORA G. — La Nuova Guinea. — 1872.
66. CERRUTI E. — Della deportazione come base fondamentale delle riforme carcerarie e della colonizzazione italiana. — 1872.
67. CARMIGNANI. — Teoria delle Leggi della Sicurezza Sociale. — Vol. III-IV.
68. CATTANEO C. — Vedi Discorso Zanardelli in Senato, novembre 1888.
69. CARPI L. — Delle colonie e della emigrazione degli italiani all'estero. — 1874.
70. CANONICO T. — Tre lettere al Cerruti sulla deportazione. — 11 maggio 1872, 19 settembre 1873, 8 maggio 1874.
71. CADORN. — Lettera al Cerruti sulla deportazione. — 29 settembre 1870.
72. CECCHI A. — Lettera ad Angelo Fani sulle colonie penali e sulla deportazione in rapporto alla colonia Eritrea. — 3 ottobre 1895 (allegato 3).
73. IDEM. — L'Abissinia settentrionale. — Treves, 1887.
74. COD. lib. IV, tit. XLVII. — De poenis.
75. CERRUTI E. — La colonisation de la Mélanésie polinesienne. — *Journal politique l'Italie*, 8 e 9 Janvier 1874.

76. CORSI tenente generale G. — Le cose d'Affrica. — *Riforma Sociale*, fasc. IV, 1896.
77. IDEM. — Prima e dopo Abba-Garima. — *Riforma Sociale*, fasc. VII, 1896.
78. CASATI G. — L'Italia in Affrica. — *Riforma Sociale*, fasc. III, 1896.
79. CAMPERIO M. — Lettera ad Adolfo Rossi. — *Corriere della Sera*, n. 136, 1896.
80. CHAILLEY BERT J. — Les colonies. — Bibliothèque de la Vie Nationale. — Paris, 1894.
81. DU BOYS A. — Storia del Diritto Criminale dei popoli antichi. — Cap. II.
82. DE-BLOSSEVILLE. — Histoire de la colonisation pénale et des établissements d'Angleterre en Australie. — Paris, 1831 e 1859.
83. DE-VOGÜÉ E. M. — Articolo nel *Figaro* del 14 febbraio 1896.
84. DAL VERME L. — Note d'un viaggio nello estremo Oriente. — 1885.
85. DOSTOJEWSKI F. — Ricordi. — Dal sepolcro dei vivi. — 1894.
86. DELKES SIR C. — Problems of Greater Britani.
87. DE-FORESTA A. — La deportazione. — Roma, 1874.
88. DENIS H. — La colonisation pénale. Le bague d'aujourd'hui. — *Nouvelle Revue*, 1884.
89. DESPINE. — Psychologie naturelle.
90. DESCURET. — Medicina delle Passioni. — 1859.
91. DOSSI C. — La colonia felice. — Roma, 1879.
92. DE-BEAUMONT et TOCQUEVILLE. — Du système pénitentiaire aux États-Units. — Paris, 1836.
93. DIGEST. lib. XLVIII, tit. XIX. — De poenis, § 4.
94. DE-FORESTA A. — A quali condizioni la pena della deportazione. — Congresso Penitenziario di Stocolma, tesi III, sez. 1^a, 1878.
95. DEPEIGES. — Commentaire pratique de la loi sur les récidivistes. — Paris, 1886.
96. DRIOUX. — Lacunes de la loi sur les récidivistes. — *Revue de la réforme judiciaire*, 1886.
97. DE-GUBERNATIS conte A. — L'Affrica nel mito e nella storia. — Lettura fatta il 2 maggio 1896 al Circolo di Lettura in Gorizia. — Vedi *Vita Italiana*, fasc. X, XI, XII.
98. D'AVENEL G. — Le mécanisme de la vie moderne. — *Revue des deux mondes*, agosto 1895, marzo 1896.
99. DALLON RÉP. — Droits civils N. 602
 » politiques » 29 et suiv.
 Peine » 67
 » » 30 pag. 553.
100. DI SAN GIULIANO A. — Relazione della R. Commissione d'Inchiesta sulla colonia Eritrea. — Roma, 1891.

101. EUSEBIO. — Stor. Eccl., III, 18, 20, 23; V, 24.
102. ELLERO P. — Lettera al Beltrami. — 17 gennaio 1874.
103. ESTOURNELLES DE CONSTANT. — L'Europe et ses rivaux. — *Revue des deux mondes*. — Livraison, 1^{er} avril 1896.
104. ELLERO P. — Dell'emenda penale. — Bologna, 1862.
105. FORNITSKY J. — Atti del Congresso Penitenziario, 1885.
106. FOUILLEËT. — Temperamento e Carattere secondo gl'individui, i sessi e le razze. — Parigi, 1895.
107. FORNASARI DI VERCE E. — La Criminalità e le vicende economiche d'Italia dal 1873 al 1890, con osservazioni sommarie per il Regno Unito e per la Nuova Galles del Sud. — Con prefazione di C. Lombroso.
108. FERRI E. — I nuovi orizzonti del Diritto e della Procedura Penale ed ora Sociologia Criminale. — Bologna 1884.
109. FERRIANI L. — Minorenni delinquenti. — Milano, Kantorowicz, 1895.
110. IDEM. — Fanciulli abbandonati.
111. FILANGERI. — Scienza della Legislazione. — Capolago, 1835.
112. FIORENTINO. — Elementi di Filosofia.
113. FRANCHETTI L. — Nota inviata ad Angelo Fani sulle colonie penali e sulla deportazione in rapporto alla colonia Eritrea. — 2 marzo 1895 (allegato 3)
114. FERRINI O. — Lettera ad Angelo Fani intorno all'origine etimologica e al significato della parola *deportazione*. — 27 settembre 1895 (allegato 3).
115. FRANCHETTI L. — L'avvenire della nostra colonia. — *Nuova Antologia*, aprile 1895. — (Molti scritti minori).
116. GARELLI. — Della pena e dell'emenda. — Firenze, 1869.
117. GIULIANI. — Del Diritto Penale.
118. GIROLAMI. — Osservazioni sui pazzi a fondo d'imbecillità comparabili agl'imbecilli delinquenti. — *Rivista delle Discipline Carcerarie*, 1871.
119. GALL. — Sur les fonctions du cerveau. — 1825.
120. GIURIATI. — La massima pena incruenta. — *Giornale dei Tribunali*, 1876.
121. GAROFALO R. — Articolo sulla influenza degli studi di antropologia e fisiologia criminale nel Diritto Penale. — *Scuola positiva*, 1895.
122. GAMBA A. — L'abitudine del clima e la deportazione. — *Cesare Beccaria*, anno I, n. 6-11.
123. GIORGINI G. — L'ora presente e la questione d'Affrica. — Bocca, 1896.
124. GAROFALO R. — L'educazione popolare in rapporto alla criminalità in Italia. — Conferenza. — Bocca, 1896.
125. GASLINI A. — I prodotti agricoli del tropico, con speciale riguardo alla colonia Eritrea. — Manuale pratico del piantatore. — Hoepli, 1896.
126. HOLTZENDORFF VON. — Die Deportationsstrafe in Röm Alterth. — Leipzig, 1859.
127. HEINZ-STARKEMBURG. — La miseria sessuale dei nostri tempi. — 1895.

128. HESSE-WARTEGG. — La Corea. — Traduzione di Ottone Brentari. — Treves, 1894.
129. HOLTZENDORFF VON. — La déportation comme peine criminelle. — Leipzig, 1859.
130. HÉLIE. — Les constitutions de la France. — Pagine 430 e 432.
131. HOLTZENDORFF VON. — Massime del Congresso Penitenziario Internazionale. — Roma, 1885.
132. HOWARD G. — Opinione espressa intorno alla deportazione.
133. HOLTZENDORFF VON. — Histoire de la peine de la transportation. — Cesare Beccaria, anno I, n. 13 a 15.
134. IDEM. — Lettera diretta al Beltrami. — 8 giugno 1874.
135. KENNAN G. — La Siberia. — Rivelazioni. — 1892.
136. KÖNIGSWARTER. — Dissertazione « nullum delictum, nulla poena sine previa lege penali ». — 1835.
137. KAPP. — Storia della emigrazione tedesca in America. — Pag. 31.
138. JANDRITZEFF S. — Articolo nel *Messenger d'Europe*.
139. JANDRITZEW. — La Sibirie comme colonie. — 1882.
140. IDEM. — La commune russe dans les prisons et l'exil. — 1872.
141. IENKS E. — History of the Australasian colonies. — Cambridge, 1894.
142. INNAMORATI F. — Lezioni di Diritto Penale, 1892-93. — Università di Perugia.
143. JEANHERIRY A. — Massime del Congresso Penitenziario Internazionale. — Roma, 1885.
144. JAMBOIS C. — Code Pratique de la relégation. — Paris, 1886.
145. LEROY-BEAULIEU. — L'État moderne et ses fonctions. — Paris, Guilamin, 1890.
146. LISZT VON. — Le droit criminel des états europeens (Législation pénale comparée). — Berlin, Liebmann, 1894.
147. LOMBROSO e FERRERO. — La donna delinquente, la prostituta e la donna normale. — Bocca.
148. LA MESLÉE M. — L'Australie Nouvelle. — 1884.
149. LEROY-BEAULIEU. — De la colonisation chez les peuples modernes.
150. LEMIRE. — La colonisation française à la Nouvelle Calédonie.
151. LUZZATTI L. — Appunti di Economia Politica presi alle lezioni presso l'Università di Perugia, 1895.
152. LOCATELLI. — Sorveglianti e Sorvegliati. Appunti di fisiologia sociale. — Milano, 1876.
153. LOMBROSO C. — Massime del Congresso Penitenziario Internazionale. — Roma, 1885.
154. IDEM. — L'uomo delinquente.
155. IDEM. — Le più recenti scoperte ed applicazioni della psicologia ed antropologia criminale.

156. LUCCHINI. — *Rivista penale*, III, 294, 310; IV, 373; V, 482.
157. LEGGE sui reati commessi con materie esplodenti, 19 luglio 1894.
158. LEGGE sulla istigazione a delinquere e sull'apologia di reati commessi col mezzo della stampa, 19 luglio 1894.
159. LEGGE sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, 19 luglio 1894.
160. LUCAS CH. — Du système pénal.
161. LÉLUT. — Articolo nel *Rendu Compte des seances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques de France*, 1862.
162. LUCAS CH. — Théorie de l'emprisonnement. — 1841.
163. IDEM. — Articolo nel *Bollettino dell'Istituto di Francia*, 1877.
164. LAROCHEFOUCAULT-LIANCOURT. — Opinione intorno alla deportazione, citata da Tancredi Canonico, op. cit.
165. LOVERA DI MARIA. — Alcuni articoli sulle colonie e sulla deportazione. — *Rivista marittima*, 1893.
166. LUCAS CH. — Observations sur l'établissement permanent en Angleterre de la déportation et sur l'utilité en France de son établissement transitoire. — Paris, 1853.
167. LEPELLETIER A. — Du système pénitentiaire. Le bague, la prison cellulaire, la déportation compris dans le récit d'un voyage en Bretagne avec un précis historique de cette province. — Paris, 1853.
168. LÉLUT. — Mémoires sur la déportation suivi de considération sur l'emprisonnement cellulaire. — Paris, 1853.
169. LAGRESILLE A. — Du vagabondage et de la transportation. — Nancy, 1881.
170. LLOY A. — Colonia Penitenziaria ad Assab. — Conferenza alla Società geografica italiana, 1884.
171. LIVINGSTONE D. — Lo Zambese e i suoi affluenti. — Viaggio, 1858-1864.
172. LARORDE. — Révue de la jurisprudence en matière de relégation. — Paris, *La loi*, 1886, n. 22.
173. MICELI V. — Il Diritto Costituzionale e la Biologia. — Prolusione accademica.
174. MORASSO M. — Questione sociale e Questione sessuale. — *Riforma sociale*, settembre 1895.
175. MAXINOW. — La Siberie et la Katorga. — 1867.
176. MEALE G. — Moderna Inghilterra. — Educazione alla vita politica. — Bocca, Torino.
177. MATTIAUDA B. — Delle teorie penali e dei sistemi penitenziari. — Firenze, 1879.
178. MORELLI C. — Memoria sulla Deportazione, allegata all'opera « Colonie ed emigrazione » del Cav. Carpi.
179. MARTINEZ BACA F. e MANUEL VERGARA. — Studi di Antropologia Criminale. — Bocca, Torino, 1895.

180. MANCINI P. S. — Lettera al Beltrami sulla deportazione. — 31 marzo 1874.
181. MICHAUX. — Étude sur la question des peines. — 1872.
182. MOSSMAN. — Our Australian Colonies. — Pag. 291.
183. MANTEGAZZA V. — La Guerra in Affrica. — Firenze, 1896.
184. MYLIUS G. — L'Italia nei Benadir. — *Riforma Sociale*, fasc. VI, settembre 1895.
185. MARCONE N. — Scritti vari. — 1891.
186. MARTINI F. — L'Affrica italiana. — Treves, 1895.
187. MARX C. — Il Capitale 1867. — *Biblioteca dell'Economista*, serie III.
188. NITTI F. S. — L'alimentazione e la forza di lavoro nei popoli. — *Riforma Sociale*, 1895.
189. NOCITO P. — Il Diritto penale e le Colonie agricole. — 1868.
190. IDEM. — Una lettera al Beltrami sulle colonie agricole penali. — 20 marzo 1874.
191. NATTAN. — Monografia intorno alla Deportazione. — *Bollettino della Società delle Prigioni*, gennaio-aprile 1886.
192. ONKEN. — Storia Universale. — Sez. IV, vol. 1°.
193. ORTOLAN. — Éléments de Droit Penal. — Paris, 1863.
194. ORCHANSKY. — L'Eredità delle famiglie malate. — Studi clinici sperimentali con prefazione di C. Lombroso.
195. POMPILJ G. — Leone Tolstoj. — Conferenza al Collegio Romano. — Treves, 1895.
196. PAOLUCCI DI CALBOLI R. — I Girovaghi Italiani in Inghilterra ed i Suonatori ambulanti. — Lapi, 1893.
197. PLENER VON. — Storia della legislazione inglese sulle fabbriche. — Traduzione di Guido Pompilj. — Imola, 1876.
198. PESSINA E. — Lettera al Beltrami. — 29 gennaio 1874.
199. PROUST. — Riassunto di un discorso pronunciato ad Amiens. — *Rivista delle Discipline Carcerarie*, 1872.
200. POIREL F. — De la réforme des prisons et de la Déportation. — Paris, 1846.
201. IDEM. — De la déportation et de la colonisation pénale de l'Algérie. — Paris, 1844.
202. PUVIANI A. — Moventi e fenomeni economici in una casa di forza. — *Riforma Sociale*, fasc. XII, 1895.
203. RABANY J. — La transportation et les récidivistes. — *Nouvelle Revue*, 1883.
204. RENARD L. — La Transportation et les transportés. — *Le Correspondant*, 1868.
205. RIGAULT DE-GENOUILLY, Ministre de la Marine et des colonies. — Notices sur la transportation à la Guyane et à la Nouvelle Calédonie, 1867-1869.

206. RUBECCHI L. — Memoria sulla deportazione. — Siena, 1867.
207. ROSSI P. — Trattato di Diritto Penale.
208. RIBOT. — Le système pénitentiaire en Angleterre. — *Revue des deux mondes*, febbraio 1873.
209. RIVIÈRE A. — Carte postale à M. Fani. — 25 août 1895.
210. ROBECCHI-BRICCHETTI L. — Nell'Harrar. — Galli, Milano, 1896.
211. ROCHEFORT H. — De Noumea en Europe; retour de la Nouvelle Calédonie. — Paris, 1881.
212. RAPPORTS des commissaires sur la transportation et la pénale servitude. — Londre, 1863.
213. ROSSI A. — Discorso pronunciato in Senato il 24 marzo 1896.
214. REVUE POLITIQUE ET PARLEMENTAIRE (Directeur, Marcel Fournier). — Déportation III, 379; IV, 181, 381. Transportation V, 518; VI, 280.
215. SOLLOHUB. — *Rivista Discipline Carcerarie*, anno I, fasc. V, pag. 235.
216. SPENCER H. — First Principles.
217. SCHÄFFLE. — Il sistema sociale dell'economia umana. — *Biblioteca dell'Economista*, serie III.
218. SERNICOLI E. — L'anarchia e gli anarchici. — Treves, 1894.
219. SCHULER. — Des quelques modifications apportées au Code pénal du 1810. — Donai, 1891.
220. STANLEY H. W. — L'Italia e l'Abissinia. — Lettera al prof. Nitti. — *Riforma Sociale*, vol. V, fasc. V, 1896.
221. SMITH A. — Wealth of Nations. — *Biblioteca dell'Economista*, serie III.
222. TORRES CAMPOS. — Memoria inviata a Beltrami-Scalia. — Appendice all'opera del Carpi sull'emigrazione.
223. THONISSEN. — Études sur l'histoire du Droit Criminel des peuples anciens. — Paris, 1869.
224. TREILLE M. — Nouveaux documents sur les prisons pénitentiaires et la déportation. — Paris, 1844.
225. TOSELLI P. — Pro Affrica Italica, per un Eritreo. — Casa Editrice Italiana.
226. WESTERMARCH E. — Storia del Matrimonio Umano con introduzione di Alfredo Wallace e prefazione di Carlo Francesco Gabba. — Traduzione dall'inglese di Giulio de Rossi. — Pistoia, 1894.
227. VIAZZI P. — Memoria sui reati sessuali.
228. VERNE. — I figli del capitano Grant.
229. VICO G. B. — Principi di Scienza Nuova intorno alla comune origine delle Nazioni. — Milano, 1862.
230. VENTURI S., Direttore del Manicomio di Catanzaro. — Le degenerazioni psico-sessuali nella vita dell'individuo e nella storia della società. — Bocca, 1895.
231. VAKEFIELD. — Opinione espressa intorno al lavoro dei deportati innanzi alla Commissione d'Inch'esta d'Australia. — (Allegato 3).

232. WAGNER A. — L'economia accademica e il socialismo. — *Riforma Sociale*, 1896, vol. V, fasc. V.
233. VIDAL. — Articolo nella *Rivista delle Discipline Carcerarie* in relazione con l'antropologia, il diritto penale e la statistica. — Roma, 1872.
234. WATHELEY. — Résumé d'un discours sur la transportation dans la Chambre des Lords. — Londres, 1840.
235. IDEM. — Remarques sur la transportation. — Londres, 1834.
236. YVERNÉS E. — Influence du régime pénitentiaire sur la récidive.
237. IDEM. — De la récidive et du régime pénitentiaire en Europe. — Paris, 1874.
238. ZERBOGLIO A. — L'alcoolismo. — Studio sociologico-giuridico. — Bocca, 1895.

INDICE-SOMMARIO

Dedica.	Pag. 3
Introduzione.	» 5

PARTE PRIMA.

La Deportazione attraverso la storia	» 11
--	------

CAP. I. — La deportazione presso i Romani e presso altri popoli fino ai tempi moderni	» 11
--	------

Origine della deportazione — *Relegatio* e *deportatio* presso i Romani — Condizioni dell'esiliato e del deportato — Deportazione semplice e ad *coactos labores* — La deportazione dopo la caduta dell'Impero Romano — La deportazione in Spagna — Nel Portogallo — Nel Brasile — Nel Chili e nel Perù — In Danimarca — In Olanda — In Prussia — Nell'Assia e ad Amburgo — In Italia.

CAP. II. — La deportazione in Russia	» 19
--	------

I periodi della legislazione russa — Il Diritto penale nell'epoca contemporanea — Il conte Speranski e il conte Bludow — Loro opera legislativa — Sviluppo del Diritto penale fino ai nostri giorni — Deportazione in Siberia e sue varie forme — Studio della *Katorga* e delle forme minori — Misere condizioni dei deportati in Siberia — Privilegi — Statistiche desolanti — Riforme urgenti — Sintomi incoraggianti — La Russia e la sua missione politica e sociale in Oriente — La guerra Chino-Giapponese — Probabili conseguenze — Pericoli per l'Europa — Voti.

CAP. III. — La deportazione in Inghilterra	» 32
--	------

Carattere speciale delle istituzioni inglesi — Origine della deportazione — Dall'America, all'Australia — Tristi vicende dell'Inghilterra — Abnegazione dei suoi funzionari nelle colonie — Statistiche — Studio dei vari regimi di deportazione — Movimento di opposizione — Condizioni caratteristiche dell'opinione pubblica di fronte alla deportazione — Il movimento di opposizione si accentua — Abolizione della deportazione in Australia — Ragioni politiche — Critica della deportazione inglese — Conclusioni esagerate contro la deportazione — Condizioni favorevoli delle colonie australiane — L'Inghilterra e la sua legislazione — Riforme urgenti.

CAP. IV. — La deportazione in Francia	» 46
---	------

Discussione intorno all'origine della deportazione in Francia — Conclusione — Le pene d'espatriazione sotto la Convenzione — Il Codice penale del 1810 e la deportazione — Svolgimento della legislazione francese fino al 1854 —

Leggi modificatrici della deportazione — La deportazione alla Guiana e suoi insuccessi — La deportazione alla Nuova Caledonia — Regime dei condannati — Miglioramenti introdotti con leggi recenti — La deportazione per reati politici — La relegazione dei recidivi — La discussione del bilancio delle colonie alla Camera francese nel marzo 1895 — Considerazioni sociali e politiche rispetto alla Francia e ai popoli civili.

PARTE SECONDA.

La deportazione nella scienza Pag. 65

CAP. I. — Deportazione e Diritto punitivo » 65

La pena — Definizione — Principio enunciato da G. B. Vico intorno all'evolversi delle teorie penali — Le varie teorie penali — Teorie della emenda e della tutela giuridica — Se la pena della deportazione risponda alla teoria della tutela giuridica — La deportazione di fronte al principio positivo della pena — Di fronte al principio negativo — L'emenda assunta, non come principio fondamentale del giure punitivo, ma come scopo principale — Difesa di questa teoria — Obiezione del CARMIGNANI — Risposta — Si argomenta colle stesse parole del CARRARA per dimostrare che fra tutela del diritto *come principio* ed emenda *come scopo* non può esservi dissidio — Come si ottenga l'emenda del colpevole per mezzo della deportazione — I fattori fisici, sociologici, psicologici, biologici nella deportazione — Il lavoro, mezzo efficace all'emenda — I doveri della scienza penitenziaria — Critica del regime cellulare — Opportunità di un sistema misto in cui figurì la deportazione — Elementi essenziali e accessori della pena della deportazione — Durata della condanna — Piano generale di un sistema penitenziario misto, che va dal regime cellulare alla deportazione e dal regime cellulare agli stabilimenti agricoli nell'interno dello Stato — Delitti politici.

CAP. II. — Deportazione e Recidiva » 83

Polemiche intorno alla recidiva — Se il recidivo debba essere considerato come un tipo *sui generis* — Categorie speciali di correggibili e d'incorreggibili — La questione degli incorreggibili — Le teorie della scuola penale positiva e i risultati dell'antropologia criminale — Loro limiti — Caratteristiche che presentano gli incorreggibili — Uno dei dati della incorreggibilità, la recidiva *propria* — Atavismo — Con quali cautele e dopo quali prove, i recidivi debbano assegnarsi alla categoria degli incorreggibili — Come la deportazione possa applicarsi ai correggibili e agli incorreggibili — I recidivi politici — I pazzi criminosi — Speciali stabilimenti.

CAP. III. — La deportazione nei rapporti economici e sociali » 95

Le colonie — Loro principale classificazione — Colonie di commercio, agricole e piantagioni — Colonie penitenziarie — Caratteri che assumono negli inizi e nella loro evoluzione — Attitudine delle colonie penali a rimanere sempre legate alla madre patria — Confronto colle piantagioni — Cause varie — Luogo di colonizzazione in genere e luogo di colonizzazione penale — Parallelo fra

emigrazione e deportazione riguardo agli effetti che producono in patria — Rialzo dei salari ed eliminazione della concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero — Spese dello Stato nelle colonie penali.

CAP. IV. — La deportazione in Italia Pag. 106

Precedenti legislativi — Voto della Commissione del 1852 — Discussione (14 marzo 1865) alla Camera dei Deputati e (5 aprile 1865) al Senato — Progetto DE FALCO (febbraio 1866) — Commissione PISANELLI (1867) — Commissione nominata dai Ministeri della Marina e degli Esteri (1871) — Relazione del deputato PIANGIANI sul bilancio dell'interno (1871) — Commissione delle discipline carcerarie (1871) — La deportazione nel progetto VIGLIANI (1874-75) — Relazione del Ministro — Relazione della Commissione — Discussione in Senato (febbraio 1875) — Interpellanza del deputato PISSAVINI (dicembre 1876) — La deportazione nei discorsi dei senatori MASSARANI e VITELLESCHI (novembre 1888) — Risposta del Ministro ZANARDELLI — Le leggi eccezionali votate dal Parlamento (luglio 1894) — Critica del domicilio coatto — La deportazione come pena rispondente all'indole degli Italiani — Il regime penitenziario attuale non è applicato — Fondi occorrenti per le celle — Relazione dell'on. DI RUDINI al bilancio dell'interno, favorevole alla deportazione — La situazione è immutata — Progetti di colonizzazione penale — Progetto CARANTI alle *Nicobar* — Progetto CERRUTI alla *Nuova Guinea* — Progetto BIANCHI nel bacino del *Zambese* — La Colonia *Eritrea*.

CAP. V. — La Colonia Eritrea e l'odierno problema coloniale in rapporto alla possibilità di una colonia penitenziaria . . . » 126

Tristi condizioni dell'*Eritrea* — Intervista avuta dall'autore con un viaggiatore italiano — Nè pace ad ogni costo, nè guerra a fondo — L'abbandono del *Tigrè* è un errore — Rapporti fra il *Tigrè* e l'*Eritrea* e antagonismo fra il *Tigrè* e l'Abissinia meridionale — La nostra politica coloniale ha prodotto l'unione dei nostri nemici — La questione dell'*Harar* in rapporto alla influenza italiana sullo *Scioa* e alla politica coloniale inglese e italiana — Ragioni complesse che spingono le Nazioni civili alla espansione coloniale — Necessità di proteggere la emigrazione — Pericolo grave che sovrasta all'Europa colla futura concorrenza delle razze gialle e negre — Necessità di premunirsi contro il pericolo — Le colonie, valido mezzo di difesa — Il dovere dell'Italia — La colonizzazione agricola dell'*Eritrea* promossa dall'on. FRANCHETTI — Ottimi risultati ottenuti, narrati dal FRANCHETTI e confermati dal MARTINI — La colonizzazione agricola prima base, di una colonia penale — Dubbi in proposito e incompetenza dell'autore — Inchiesta iniziata dall'autore e risposte ottenute dal console CECCHI e dal deputato FRANCHETTI — La questione non è matura e rimane insoluta.

ALLEGATI.

ALLEGATO 1. — Rivista Bibliografica » 149
 » 2. — Rassegna dei Congressi Penitenziari. » 173
 » 3. — Corrispondenza e Note relative. » 179
 » 4. — Elenco Bibliografico (Opere consultate, citate e richiamate) » 189

ERRATA-CORRIGE

A pag. 53, dove si legge:

« La Nuova Caledonia è una vasta isola situata a *Sud-Est* del continente Australiano », si legga invece:

« La Nuova Caledonia è una vasta isola situata ad *Est* del continente Australiano ».

Prezzo: Lire 3.